

**CIRCOLARE INFORMATIVA 31/13**

Milano, 17 luglio 2013

**OGGETTO: Aggiornamento n. 11 del 16 luglio 2013 della Circolare 217 del 5 agosto 1996 e  
Aggiornamento n. 5 del 16 luglio 2013 della Circolare 272 del 30 luglio 2008**

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Anna LANFRANCO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. F. D'ANIELLO & ASSOCIATI	Lina LONGOBARDI
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BETA SKYE	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACOR	Direzione Generale		
CREDIT AGRICOLE COMM. FINANCE	Ivan TOMASSI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Direzione Generale		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Giuliana PETROZZI		
FIDIS	Luigi MATTA		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Bruno PASERO		
IFITALIA	Direzione Generale		
INVITALIA	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
SACE FCT	Franco PAGLIARDI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

Si informano gli Associati che la Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito l'Aggiornamento n. 11 del 16 luglio 2013 della Circolare 217 del 5 agosto 1996 ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) > Vigilanza > Quadro normativo > Regolamentazione della Banca d'Italia > Circolari e Regolamenti di vigilanza > Circolare n. 217 - Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL) e l'Aggiornamento n. 5 del 16 luglio 2013 della Circolare 272 del 30 luglio 2008 ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) > Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Normativa di riferimento > Normativa secondaria Banca d'Italia - Banche > Circolare n. 272 - Matrice dei conti), allegate per pronto riferimento.

Con l'occasione, si segnala che è inoltre disponibile il resoconto della consultazione, limitatamente agli aspetti non collegati al progetto di estensione della matrice agli intermediari finanziari ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) > Vigilanza > Consultazioni pubbliche > Consultazioni concluse > Consultazioni concluse la cui normativa è già stata emanata. Raccolta per anno > Resoconto della consultazione del 5° aggiornamento della Circolare n. 272 "Matrice dei conti" e dell'11° aggiornamento della Circolare n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL).





BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

BANCA D'ITALIA

**Manuale per la compilazione delle  
Segnalazioni di Vigilanza per gli  
Intermediari Finanziari, per gli  
Istituti di pagamento e per gli IMEL**

*Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 – 11° aggiornamento del 16 luglio 2013*



# VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

## Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL

Circolare n. 217 del 5 agosto 1996

---

### *Aggiornamenti (\*):*

**1° Aggiornamento del 24 luglio 1998:** Utilizzo dell'Euro nelle segnalazioni di vigilanza (Indice, pagg. 1 e 2; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 6, 15 e 16; Sez. I, pagg. 1.13 e 1.14, da 3.15 a 3.18; Sez. II, pagg. 1.5 e 1.6, 5.7 e 5.8, 5.15 e 5.16, 7.3 e 7.4; Sez. V, pagg. da 3.11 a 3.16; Sez. VI, pagg. da 1.7 a 1.10; da 3.11 a 3.14; Sez. VII, pagg. 1.3 e 1.4, 3.3 e 3.4, decorrenza gennaio 1999); nuovi criteri di classificazione della clientela per settori di attività economica (Sez. VI, pagg. 3.3 e 3.4, decorrenza luglio 1998).

**2° Aggiornamento del 15 gennaio 1999:** Limiti alla concentrazione dei rischi (Sez. VI, pagg. da VI.1.3 a VI.1.5; Sez. VIII, pag. VIII.4.4).

**3° Aggiornamento del 29 novembre 2001:** Passaggio all'euro (Avvertenze generali, pag. 1, decorrenza 1° gennaio 2002).

**4° Aggiornamento del 10 gennaio 2002:** Segnalazioni di Vigilanza delle Società per la cartolarizzazione (Parte I, Avvertenze generali pag.1, Parte II: Società per la cartolarizzazione da Sez. I a Sez. III).

**5° Aggiornamento del 30 gennaio 2004:** Ristampa integrale.

**6° Aggiornamento del 10 gennaio 2005:** Crediti ristrutturati (Parte I, Avvertenze generali, pagg. 3, 4, 38; pagg. da II.1.20 a II.1.26, da II.4.3 a II.4.8, da II.5.26 a II.5.27, da II.6.11 a II.6.21).

**7° Aggiornamento del 14 febbraio 2008:** Ristampa integrale.

**8° Aggiornamento del 16 dicembre 2009:** Ristampa integrale.

**9° Aggiornamento del 2 febbraio 2011:** Segnalazioni degli istituti di pagamento (Indice pagg. da I a IV; Avvertenze generali, pagg. da 1 a 34; Sezione I pagg. da I.1.4 a I.1.11, pag. I.2.5, I.2.13; Sezione II pagg. da II.1.3 a II.1.5, pagg. da II.1.9 a II.1.10, pag. II.1.12, II.1.14, pagg. da II.2.3 a II.2.7, pagg. da II.2.12 a II.2.15, pagg. da II.2.17 a II.2.19, pag. II.2.22, II.2.24, pagg. da II.3.1 a II.3.6, pag. II.4.5, II.4.11, II.5.3, II.5.7, II.5.11, II.5.12, II.5.14, II.6.3, II.7.7, II.8.16, II.8.17, II.8.20, II.8.21, II.9.22, II.9.23, II.9.34, II.11.3, pagg. da II.12.1 a II.12.64; Sezione III pag. III.2.5, III.2.6, III.2.21; pagg. da III.3.13 a III.3.17; Sezione IV pagg. da IV.1.1 a IV.7.5).

**10° Aggiornamento del 24 luglio 2012:** Ristampa integrale.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.17, 52014.19, 52030.06, 52030.12, 52054.20, 52054.22, 52252.01, 52252.03, 52273, 52275, 52295, 52363.12, 52363.15, 52365.12, 52365.15, 52430, 52482.09, 52482.11, 52482.19, 52482.21, 52482.33, 52503, 58170, 58633, 58635, 58640, 58642, 58645, 58650, 58675, 58770, 59716, 59718, 59730.10, 59730.40, 52814.17, 52814.19, 52830.06, 52830.12, 52854.20, 52854.22.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52014.18, 52030.04, 52252.02, 52054.18, 52294, 52363.14, 52365.14, 52482.10, 52482.20, 52482.34, 52501, 59730.08, 52814.18, 52830.04, 52854.18.

**11° Aggiornamento del 16 luglio 2013:** pagine modificate: *Avvertenze Generali*: pagg. da 1 a 44; *Sezione I*: da I.1.8 a I.1.11, I.2.5, da I.2.16 a I.2.17; *Sezione II*: II.2.3, II.2.7, II.2.12, da II.2.17 a II.2.18, da II.2.25 a II.2.30, da II.4.3 a II.4.17, da II.4.20 a II.4.24, da II.7.8 a II.7.10, da II.7.13 a II.7.24, da II.7.31 a II.7.33, da II.8.3 a II.8.4, da II.8.6 a II.8.9, II.8.11, da II.8.13 a II.8.26, da II.8.30 a II.8.34, da II.9.10 a II.9.17, II.9.37, II.9.39, da II.9.41 a II.9.43, da II.11.1.1 a II.11.2.17, da II.13.1 a II.13.8, *Sezione III*: da III.2.3 a III.2.4.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo: *Sezione II*: da II.4.18 a II.4.19, II.8.5, II.8.10, II.8.12, da II.8.27 a II.8.29, da II.8.35 a II.8.37, da II.9.18 a II.9.36, II.9.38, II.9.40.

Con il presente aggiornamento sono state introdotte le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.01, 52010.03, 52010.23, 52012.21, 52012.23, 52054.21, 52054.24, 52151, 52158 da 02 a 06, 40754, 40756, 40758, 52190, 52192, 52194, 52251, 52253, 52258, 52263, 52276, 52278, 52363.29, 52363.31, 52365.29, 52365.31, 52367.29, 52367.31, 52369.29, 52369.31, 52380, 52382, 52384, 52386, 52388, 52390, 52392, 40728, 52396, 46386.19, 46386.21, 58100, 58115, 52401, 58135, 58218, 58117, 58230, 52420 da 14 a 20, 52429, 52431, da 52601 a 52607, 58403, 52622, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 52628, 58440, 58445, 52632, 58465, da 55300 a 55310.

Inoltre sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici:

52010.02, 52010.22, 52012.22, 52054.22, 52150, 52158.00, 52172.02, 52172.04, 52252, 52273, 52275, 52363.30, 52365.32, 52367.30, 52369.30, 46386.20, 46590, 46386.20, 46590, 52420 da 02 a 12, 52428, 46560, 46565.

# INDICE

## Avvertenze generali

1. Premessa .....	1
2. Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni .....	2
2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari .....	2
2.2 Segnalazioni degli Istituti di pagamento e degli IMEL .....	5
3. Schemi delle segnalazioni.....	6
4. Distribuzione per area e per comparti di attività economica .....	7
5. “Residenti-Non Residenti” e “Euro-Valuta” .....	8
6. Vita residua .....	8
7. Qualità del credito.....	21
8. Factoring.....	29
9. Altre cessioni di crediti .....	31
10. Leasing finanziario .....	32
11. Credito al consumo .....	33
12. Servizi di pagamento e moneta elettronica .....	34
12.1 Carte di credito .....	34
12.2 Carte di debito .....	35
12.3 Money transfer .....	35
12.4 Conto di pagamento.....	35
12.5 Moneta elettronica .....	35
13. Attività di merchant banking .....	36
14. Rapporti con imprese del gruppo.....	36
15. Fondi di terzi in amministrazione .....	36
16. Operazioni in “Pool”.....	38
17. Attività proprie e cedute non cancellate.....	39
18. Codice operazione di cartolarizzazione .....	39
19. Finalità del credito .....	39
20. Tipo scaduto.....	40
ALLEGATO A - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Intermediari finanziari .....	41



ALLEGATO B - Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni degli Istituti di pagamento .....	42
ALLEGATO C - FAC-SIMILE DI Lettera di attestazione .....	43

**Sezione I**  
**DATI PATRIMONIALI**

Sottosezione 1 - Attivo .....	I.1.1
Sottosezione 2 - Passivo .....	I.2.1

**Sezione II**  
**ALTRE INFORMAZIONI**

Sottosezione 1 - Leasing .....	II.1.1
Sottosezione 2 - Factoring e altre cessioni .....	II.2.1
Sottosezione 3 - Credito al consumo .....	II.3.1
Sottosezione 4 - Garanzie e impegni .....	II.4.1
Sottosezione 5 - Altre attività finanziarie .....	II.5.1
Sottosezione 6 - Rapporti con società del gruppo .....	II.6.1
Sottosezione 7 - Cartolarizzazioni .....	II.7.1
Sottosezione 8 - Qualità e flussi .....	II.8.1
Sottosezione 9 - Dati integrativi .....	II.9.1
Sottosezione 10 - Saldi medi .....	II.10.1
Sottosezione 11 Vita residua – Parte prima - Rischio di liquidità – .....	II.11.1.1
Sottosezione 11 - Vita residua – Parte seconda – Rischio di tasso di interesse .....	II.11.2.1
Sottosezione 12 - Servizi di pagamento e moneta elettronica .....	II.12.1
Sottosezione 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i> .....	II.13.1

**Sezione III**  
**DATI DI CONTO ECONOMICO**

Sottosezione 1 - Componenti negativi di reddito .....	III.1.1
Sottosezione 2 - Componenti positivi di reddito .....	III.2.1
Sottosezione 3 - Altre informazioni .....	III.3.1

*Sezione IV*

**PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI**

Sottosezione 1 - Patrimonio di vigilanza .....	IV.1.1
Sottosezione 2 - Rischio di credito e di controparte .....	IV.2.1
Sottosezione 3 - Determinazione della posizione netta in cambi .....	IV.3.1
Sottosezione 4 - Grandi rischi .....	IV.4.1
Sottosezione 5 - Rischio operativo .....	IV.5.1
Sottosezione 6 - Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa.....	IV.6.1
Sottosezione 7 - Posizione patrimoniale.....	IV.7.1

*Sezione V*

**DATI DI FINE ESERCIZIO**

---

*INDICE*

---

## **AVVERTENZE GENERALI**



## 1. PREMESSA

La presente circolare contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento (di seguito IP) e degli istituti di moneta elettronica (di seguito IMEL) costituiti in forma societaria (di seguito IP o IMEL puri) ovvero costituiti come patrimoni destinati da soggetti non finanziari (di seguito IP o IMEL ibridi non finanziari) <sup>(1)</sup>.

Le regole di compilazione sono orientate a strutturare il flusso dei dati in maniera conforme alle esigenze informative della Banca d'Italia. Esse, pertanto, non riguardano la formazione del piano dei conti aziendale, le modalità di tenuta della contabilità interna e di redazione del bilancio d'esercizio, che sono rimesse ad autonome decisioni della società nel rispetto della normativa vigente. Independentemente, quindi, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nelle segnalazioni secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

La significatività dei dati presuppone peraltro che, nell'ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell'ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. L'azienda deve disporre di appositi strumenti informativi che consentano il raccordo tra la contabilità interna e i dati trasmessi alla Vigilanza.

Tutte le informazioni richieste devono essere riferite alla situazione in essere alla data di riferimento (anche se giorno festivo o non lavorativo) delle segnalazioni.

I dati sono espressi in unità di Euro. Gli arrotondamenti devono essere effettuati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi <sup>(2)</sup>.

La segnalazione si compone delle seguenti sezioni informative:

- Sezione I "Dati patrimoniali";
- Sezione II "Altre informazioni";
- Sezione III "Dati di conto economico";
- Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali";
- Sezione V "Dati di fine esercizio".

---

<sup>1</sup> Le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari (c.d. "ibridi finanziari") sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

<sup>2</sup> Qualora a seguito degli arrotondamenti operati con riferimento alle singole voci e sottovoci emergano differenze nei "Dati patrimoniali" (tra il totale delle voci dell'attivo e quello delle voci del passivo) oppure nei "Dati di conto economico" (tra il valore delle voci di costo e quello delle voci di ricavo), la necessaria quadratura va realizzata utilizzando, rispettivamente, le sottovoci 52034.06 "altre attività: altre", 52070.10 "altre passività: altre", 52470.12 "altri oneri di gestione: altri" e 52512.10 "altri proventi di gestione: altri".

Le Sezioni III e V nonché i dati della sezione II inviati con periodicità semestrale, vanno compilati applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS nonché le disposizioni contenute nel Regolamento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006 in materia di bilancio.

La sottosezione II.13 va compilata applicando le disposizioni contenute nella Circolare 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”.

Le Sezioni I, II <sup>(1)</sup> e IV vanno compilate applicando le regole contenute nella presente circolare. In assenza di specifiche istruzioni, per la compilazione delle presenti segnalazioni si deve fare riferimento ai criteri seguiti dagli enti segnalanti ai fini della redazione del bilancio d'esercizio. I dati contenuti nelle Sezioni I e II sono riferiti, di regola, alla situazione in essere (valore contabile) nell'ultimo giorno del periodo considerato.

Ove non diversamente specificato, le voci e sottovoci relative a rapporti attivi vanno segnalate al netto delle eventuali svalutazioni.

L'ente segnalante provvede – utilizzando il periodo intercorrente tra la data di riferimento delle segnalazioni e quella di invio delle stesse – all'imputazione nelle pertinenti poste della segnalazione di eventuali partite sospese alla fine del periodo di riferimento, al fine di ridurre al minimo l'esistenza di voci della specie.

## 2. TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE SEGNALAZIONI

### 2.1 Segnalazioni degli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12, ad eccezione dei “dati di conto economico” aventi periodicità semestrale (al 30 giugno e al 31 dicembre) nonché dei “dati di fine esercizio” e delle informazioni contenute nella sottosezione II.13 aventi periodicità annuale.

Fanno eccezione, altresì, le seguenti voci della Sezione II “Altre informazioni” che sono inviate con frequenza mensile entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento:

- 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;
- 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”;

---

<sup>1</sup> Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

AVVERTENZE GENERALI

---

- 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”;
- 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing”;
- 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing”;

Le informazioni di cui alla sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” sono prodotte unicamente dagli IP e dagli IMEL (“puri”, “ibridi finanziari” e “ibridi non finanziari”).

Con riferimento alle Sezioni I e II <sup>(1)</sup>, nei casi in cui nelle regole di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

L’invio delle segnalazioni va effettuato secondo il seguente calendario (cfr. anche l’allegato A):

- per le sezioni I “Dati patrimoniali” <sup>(2)</sup> e II “Altre informazioni” <sup>(3)</sup>, entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento;
- per la sottosezione II.13 “Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”, entro il 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento;
- per la sezione III “Dati di conto economico” <sup>(4)</sup>, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre (25 settembre) ed entro il 5° giorno del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all’intero esercizio <sup>(5)</sup> (5 aprile);

---

<sup>1</sup> Con esclusione delle informazioni aventi periodicità semestrale e della sottosezione II.13.

<sup>2</sup> Con riferimento alla Sezione I “Dati patrimoniali”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

<sup>3</sup> Ad eccezione delle informazioni aventi periodicità semestrale e di quelle contenute nella sottosezione II.13.

<sup>4</sup> Con riferimento alla Sezione III “Dati di conto economico”, gli intermediari che non hanno costituito patrimoni destinati rilevano l’attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” segnalando il valore “azienda”; gli IP e IMEL ibridi finanziari valorizzano l’attributo in questione a seconda che l’importo da segnalare nelle singole voci sia riferito al patrimonio destinato ovvero all’azienda.

<sup>5</sup> I citati termini di invio si applicano anche agli intermediari che chiudono il bilancio a date diverse dal 31 dicembre.



*AVVERTENZE GENERALI*

---

- per la sezione IV “Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali”, entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile);
- per la sezione V “Dati di fine esercizio”, entro il 5° giorno del quarto mese successivo a quello della effettiva chiusura dell’esercizio. Tale sezione ha lo schema identico a quello della sezione I, seppure le voci contabili hanno una diversa codifica (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

Le voci della sezione II aventi periodicità semestrale vanno inviate esclusivamente con riferimento alle date contabili 30/6 e 31/12 e con termini di invio posticipati (entro, rispettivamente, il 25 settembre e il 5 aprile). Le voci in questione sono le seguenti:

- 52120 (Rettifiche di valore su crediti per leasing finanziario);
- 52170 (Esposizioni per factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52174 (Crediti per factoring: esposizioni nette rilevanti verso i cedenti);
- 52178 (Operazioni di factoring con soggetti connessi: rettifiche di valore complessive);
- 52182 (Maturity factoring: rettifiche di valore complessive);
- 52186 (Esposizioni derivanti da altre cessioni: rettifiche di valore complessive);
- 40756 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: rettifiche di valore complessive);
- 40758 (Altre cessioni di crediti - crediti deteriorati: dinamica delle rettifiche di valore);
- 52212 (Credito al consumo: ammontare delle rettifiche di valore effettuate);
- 46442 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito presso esercizi convenzionati con l’ente segnalante);
- 46444 (Utilizzi fraudolenti delle carte di credito);
- 58670 (Utilizzi fraudolenti: carte di debito)
- 58675 (Utilizzi fraudolenti di moneta elettronica)
- 52264 (Crediti per avvenuta escussione di garanzie rilasciate: rettifiche di valore);
- 52280 (Partecipazioni di merchant banking: rettifiche di valore);
- 52282 (Partecipazioni di merchant banking: riprese di valore);
- 52288 (Crediti per altri finanziamenti: rettifiche di valore);
- 52292 (Altri crediti: rettifiche di valore);
- 52298 (Attività a rischio proprio su fondi pubblici in amministrazione: rettifiche di valore);

**AVVERTENZE GENERALI**

---

- 52363 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa in sofferenza);
- 52365 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa incagliate);
- 52367 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate);
- 52369 (Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa ristrutturate);
- 52380 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su sofferenze per cassa);
- 52382 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su partite incagliate per cassa);
- 52384 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa scadute);
- 52386 (Variazioni delle rettifiche di valore complessive su esposizioni creditizie per cassa ristrutturate);
- 52388 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: in sofferenza);
- 52390 (Variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate: altre);
- 52392 (Variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate);
- 52376 (Rettifiche di valore complessive);
- 40728 (Esposizioni creditizie garantite);
- 52396 (Esposizioni creditizie scadute non deteriorate);
- 52515 (Finanziamenti relativi ai servizi di pagamento: rettifiche di valore).

L'allegato A presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli intermediari.

## **2.2 Segnalazioni degli istituti di pagamento e degli IMEL**

Gli istituti di pagamento e gli IMEL neocostituiti sono tenuti a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL <sup>(1)</sup> trasmettono le segnalazioni contenute nelle Sezioni I, III, IV e V con le medesime tempistiche e modalità degli intermediari finanziari.

Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano esclusivamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza.

---

<sup>1</sup> Ai fini delle segnalazioni di cui alle Sezioni I "Dati patrimoniali", III "Dati di conto economico", IV "Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali" e V "Dati di fine esercizio" per "istituti di pagamento" e "IMEL" si intendono gli istituti di pagamento e gli IMEL puri nonché quelli ibridi non finanziari. Ai fini della segnalazione delle informazioni di cui alla Sezione II "Altre informazioni", sono ricompresi tra gli istituti di pagamento e gli IMEL anche quelli ibridi finanziari.

*AVVERTENZE GENERALI*

---

Con riferimento alla Sezione II “Altre informazioni”, gli istituti di pagamento e gli IMEL inviano i dati di cui alla sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” nonché, coerentemente con la loro operatività, ulteriori voci ricomprese in altre sottosezioni della medesima Sezione (gli IP e gli IMEL puri e ibridi non finanziari non inviano la sottosezione 11 “Vita residua”).

Per alcune voci contenute nella Sottosezione II.12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica” è previsto l’invio con cadenza semestrale ovvero annuale <sup>(1)</sup>.

L’allegato B presenta uno schema di sintesi dei termini di invio delle segnalazioni degli istituti di pagamento.

\*

\*

\*

Per quanto riguarda le modalità tecniche di redazione e trasmissione delle segnalazioni da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli IMEL si rinvia alle disposizioni emanate dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (R.E.S.).

Allo scopo di attestare la rispondenza dei dati segnalati a quelli della contabilità aziendale, gli enti segnalanti trasmettono alla Banca d’Italia <sup>(2)</sup> una comunicazione sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile redatta secondo il fac-simile di cui all’allegato C. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

I quesiti sulle istruzioni contenute nel presente manuale vanno inviati al Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza – Divisione Bilanci e segnalazioni, Via Nazionale 91, 00184 Roma. I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l’invio e per il trattamento dei dati sono indirizzati alla Banca d’Italia – Servizio R.E.S., Via Nazionale 91, 00184 Roma.

### **3. SCHEMI DELLE SEGNALAZIONI**

Dal punto di vista strutturale gli schemi segnaletici prevedono una organizzazione interna dei dati per livelli gerarchici decrescenti, i quali sono definiti in base all’oggetto trattato.

---

<sup>1</sup> In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

<sup>2</sup> La lettera va inviata alla Filiale territorialmente competente ovvero all’Amministrazione Centrale a seconda della ripartizione delle competenze di vigilanza sull’intermediario.

AVVERTENZE GENERALI

---

I livelli gerarchici delle informazioni sono i seguenti:

- la sezione;
- la sottosezione;
- la voce;
- la sottovoce;
- gli attributi informativi.

Le sezioni rappresentano l'area informativa principale e sono a loro volta suddivise in più componenti informative di secondo livello denominate sottosezioni.

Le sottosezioni sono formate da un insieme di dati elementari: le voci e le sottovoci, che costituiscono le unità informative di base dell'intera organizzazione.

Ogni voce esprime una forma tecnica o un insieme di forme tecniche.

Le voci si scompongono a loro volta in una pluralità di sottoaggregati (le sottovoci), i quali costituiscono articolazioni della medesima forma tecnica o del medesimo insieme di forme tecniche.

A corredo delle voci e delle sottovoci sono previsti alcuni attributi informativi la cui funzione è quella di qualificare il contenuto segnaletico delle unità informative di base (le voci e le sottovoci).

L'indicazione dettagliata degli attributi da fornire per ciascuna voce o sottovoce è contenuta nelle regole di compilazione del presente Manuale nonché nelle istruzioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia – Servizio R.E.S. (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

#### **4. DISTRIBUZIONE PER AREA E PER COMPARTI DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

La distribuzione per area geografica e la settorizzazione per comparti di attività economica delle controparti contrattuali qualificano l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti con gli enti segnalanti.

I dettagli informativi utili per l'attribuzione delle voci alle settorizzazioni richieste sono contenuti nel fascicolo "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica" (Circ. 140 dell'11 febbraio 1991).

Copia di tale fascicolo può essere richiesta direttamente presso le Filiali della Banca d'Italia o consultata direttamente sul sito della Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

## **5. “RESIDENTI-NON RESIDENTI” E “EURO-VALUTA”**

Ai fini della prevista classificazione delle partite tra controparti residenti e non residenti va assunta la definizione vigente nell’ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle informazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto deve essere effettuata distinguendo l’Euro dall’insieme aggregato delle restanti valute. Devono essere qualificate come “in valuta” le monete e i biglietti di paesi non appartenenti all’U.E.M. aventi corso legale, nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete aventi corso legale nei citati paesi. Devono essere qualificati come in valuta anche i rapporti attivi estinguibili in Euro, per patto contrattuale, che rappresentino il controvalore della valuta oggetto del rapporto e le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio dell’Euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

Le partite in valuta vanno indicate al loro controvalore in Euro al tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione.

Relativamente alle Sezioni III e V e alle voci della Sezione II trasmesse con periodicità semestrale le operazioni in valuta sono convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alle altre Sezioni si applicano le regole di seguito indicate:

- le immobilizzazioni materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto;
- le operazioni a termine in valuta sono convertite in Euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Relativamente a tali Sezioni, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici.

## **6. VITA RESIDUA**

Formano oggetto di rilevazione le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio”. L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

Nella Sottosezione II.11, parte prima “Vita residua – rischio di liquidità” le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” sono rilevate in base alla durata residua per scadenza del capitale; viceversa, nella Sottosezione II.11, parte seconda “Vita

residua – rischio di tasso di interesse” esse sono segnalate con riguardo alla data di riprezzamento del tasso di interesse.

#### 6.1 DURATA RESIDUA PER DATA DI SCADENZA DEL CAPITALE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI LIQUIDITA’)

La durata residua per data di scadenza del capitale corrisponde, sia per i rapporti a tasso fisso sia per quelli a tasso indicizzato, al periodo di tempo intercorrente tra la data di riferimento della segnalazione e il termine contrattuale di scadenza delle singole operazioni, tenendo conto di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali (consolidamenti, ristrutturazioni, rinnovi ecc.).

Per l’individuazione delle operazioni a tasso indicizzato si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 6.2 “Durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse (Vita residua – rischio di tasso di interesse).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, con esclusione dei derivati incorporati il cui effetto è quello di incidere solo sui flussi reddituali dello strumento finanziario “ospite”.

##### 6.1.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA CAPITALE

Con riferimento alla quota capitale delle attività e delle passività per cassa, nelle pertinenti fasce di vita residua occorre allocare i flussi finanziari contrattuali non attualizzati. Pertanto non vanno considerati i ratei di interesse maturati <sup>(1)</sup>, le componenti di costo ammortizzato, le svalutazioni forfettarie e le plus/minusvalenze da *fair value*.

Per le operazioni con piano di ammortamento occorre fare riferimento alla vita residua delle singole rate e il valore da considerare è quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “oltre 5 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l’obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi all’intermediario gli importi minimi dovuti.

---

<sup>1</sup> Ad eccezione degli strumenti finanziari del tipo “zero coupon” oppure “one coupon” per i quali occorre segnalare anche i ratei maturati.

AVVERTENZE GENERALI

---

Con riferimento alle operazioni di factoring “pro-solvendo”, gli anticipi vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, gli intermediari “*originator*” classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente nello scaglione “a vista e a revoca”:

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight;
  - i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
  - le esposizioni scadute non deteriorate - cfr., paragrafo “Qualità del credito” - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
  - il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o a incaglio;
  - convenzionalmente le quote di OICR, rilevate al *fair value* (valore di bilancio);
- i conti di pagamento.

Le esposizioni ristrutturare vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti effettuate dall'intermediario ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili. Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate <sup>(1)</sup>.

---

<sup>1</sup> Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che l'intermediario A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, l'intermediario A segnala le nuove posizioni in sofferenza per 20  $[(200/1000) \times 100]$  nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

AVVERTENZE GENERALI

---

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturate) valutate in bilancio al *fair value* <sup>(1)</sup> vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e nello scaglione “durata indeterminata”.

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell’ultima “tranche” dell’emissione;
- i titoli “serie aperta” devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 5 anni”.

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato.

I titoli ABS che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l’applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di emissione <sup>(2)</sup> vanno rilevati per un importo pari al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare <sup>(3)</sup>) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

---

<sup>1</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

<sup>2</sup> Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a €100 sono stati rimborsati al tempo T €47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).

<sup>3</sup> In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo “scoperto tecnico” va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l’operazione.



### 6.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturata), diverse da quelle “a vista” e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate): forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale “a vista e a revoca” <sup>(1)</sup>.

I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività “a vista” <sup>(2)</sup>.

### 6.1.3. OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) <sup>(3)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha

---

<sup>1</sup> Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista) e gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale.

<sup>2</sup> Ad esempio, i depositi non “a vista”.

<sup>3</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “futures” negoziati sull’IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai “*currency interest rate swaps*” vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al “*delta equivalent value*” <sup>(1)</sup>;
- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza <sup>(2)</sup> va segnalato il relativo *fair value* nella fascia temporale “a vista e a revoca”; b) nel caso di derivati rientranti, ai fini prudenziali, nel portafoglio immobilizzato <sup>(3)</sup> vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell’esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. “*physical delivery*”) vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio immobilizzato che vanno considerati nei flussi di recupero dell’attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

Nell’ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche i finanziamenti da effettuare.

<sup>1</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

<sup>2</sup> Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione di vigilanza si veda la Circolare n.216 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»”.

<sup>3</sup> Ai fini della definizione di portafoglio immobilizzato si veda la Circolare n.216 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»”.

*AVVERTENZE GENERALI*

---

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

Vanno trattati come le garanzie finanziarie rilasciate, gli impegni con le clausole del "riscosso per non riscosso". In particolare, nel caso di intermediari che pongono in essere operazioni di cessione del quinto come mandatari per conto di altri intermediari, i flussi di cassa in uscita vanno segnalati al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

#### 6.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

#### 6.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE)

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b) per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 6.1.

**AVVERTENZE GENERALI**

---

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dall'intermediario segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d'interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse "istituzionale".

I rapporti attivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento parametrato al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come "a tasso indicizzato", prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d'interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale "da oltre 7 giorni a 1 mese".

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d'interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d'interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l'operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o singole rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) <sup>(1)</sup>. Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per l'intermediario erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l'erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà "a vista e a revoca", nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni"; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua "da oltre 4 anni a 5 anni".

## AVVERTENZE GENERALI

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per l'intermediario di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'operazione principale <sup>(1)</sup>. Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo "delta". Dopo la scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale dell'intermediario segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "*floor*" e/o "*cap*" <sup>(2)</sup>. Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (*floor*) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione *floor* acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso <sup>(3)</sup> e corte sul tasso variabile <sup>(4)</sup>.

---

<sup>1</sup> La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

<sup>2</sup> Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "*floor*" è assimilabile a una serie di "*forward rate agreement*" di numero pari alle relative scadenze in cui l'intermediario riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "*cap*".

<sup>3</sup> Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

<sup>4</sup> Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell'operazione come "tasso fisso".

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un'opzione *floor* in base alla quale il tasso d'interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell'X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all'opzione *floor*.

Ipotesi B: delta pari al 50%

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e “fuori bilancio”, vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati nel portafoglio di negoziazione di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.216 “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato <sup>(1)</sup>), facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

### 6.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.216 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”;
- portafoglio immobilizzato: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili <sup>(2)</sup>;

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100\*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, mentre l’opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100\*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”, “da oltre 18 mesi a 2 anni”, “da oltre 2 anni a 3 anni”, “da oltre 3 anni a 4 anni”, “da oltre 4 anni a 5 anni” – e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso “da oltre 6 mesi a 1 anno”.

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

<sup>1</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

<sup>2</sup> Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

AVVERTENZE GENERALI

- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturate, classificate dagli intermediari a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione di vigilanza” sia nel “portafoglio immobilizzato”), valutate in bilancio al *fair value* <sup>(1)</sup> vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, gli intermediari *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che l’intermediario *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d’interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell’operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate,

In tale situazione l’intermediario A segnala:

- a) 980  $[1.000 - (1.000/10.000 \cdot 200)]$  nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;
- b) 2.940  $[3.000 - (3.000/10.000 \cdot 200)]$  nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;
- c) 3.920  $[4.000 - (4.000/10.000 \cdot 200)]$  nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;
- d) 1.960  $[2.000 - (2.000/10.000 \cdot 200)]$  nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.

<sup>1</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) <sup>(1)</sup>.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l'eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesimo intermediario *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con il medesimo intermediario *originator* quest'ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all'impegno assunto con il derivato dalla società veicolo <sup>(2)</sup>.

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza "oltre 20 anni".

### 6.2.2 OPERAZIONI "FUORI BILANCIO"

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) <sup>(3)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione

---

<sup>1</sup> D'altro canto, l'esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell'attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l'IRS di norma stipulato dall'*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della "controparte *swap*").

<sup>2</sup> Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell'ambito di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione": a) con l'intermediario *originator*; b) con soggetti diversi dall'intermediario *originator*, sempreché quest'ultima riassume su di sé il rischio di tasso d'interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dall'intermediario *originator*, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

<sup>3</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.



lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) <sup>(1)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di “*basis swap*” si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS “con partenza differita” (“*forward start*”), sino alla data di partenza dell’IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell’IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei “*currency interest rate swaps*” con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d’interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d’interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d’interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di

<sup>1</sup> Per l’IRS, scadenza dell’intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

### 6.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

## 7. QUALITÀ DEL CREDITO

### **Sofferenze**

AVVERTENZE GENERALI

---

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.

### **Incagli**

Esposizioni per cassa e fuori bilancio (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (personali o reali) poste a presidio delle esposizioni.

Sono escluse le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Tra le esposizioni incagliate vanno incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il "periodo di grazia" previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo.

Tra le esposizioni incagliate vanno in ogni caso incluse (c.d. "incagli oggettivi") le esposizioni (diverse da quelle: a) classificate in sofferenza; b) rientranti nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali" ed "Enti del settore pubblico" ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte <sup>(1)</sup>) di cui facciano parte:

- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore; questi finanziamenti devono anche soddisfare le condizioni per l'applicazione della ponderazione preferenziale del 35% (metodologia standardizzata) ovvero per l'inclusione nella specifica sottoclasse del portafoglio al dettaglio (metodologia IRB) nell'ambito della disciplina prudenziale relativa al rischio di credito e di controparte (cfr. Circola-

---

<sup>1</sup> Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

re n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”);

- b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni <sup>(1)</sup>:
- i. siano scadute in via continuativa:
    - 1. da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l’attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;
    - 2. da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l’attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;
    - 3. da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
  - ii. l’importo complessivo delle quote di esposizioni scadute di cui al precedente alinea i. e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulti scaduta <sup>(2)</sup>, sia almeno pari al 10 per cento dell’intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l’esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall’avvenuta notifica del pignoramento <sup>(3)</sup>. Per la nozione di continuità dello scaduto si rinvia a quanto previsto per le “esposizioni scadute”.

### **Esposizioni ristrutturate**

Esposizioni per cassa e “fuori bilancio” (finanziamenti, titoli, derivati, etc.) per le quali un intermediario (o un pool di intermediari e/o banche), a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita. Sono escluse le esposizioni nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell’attività

---

<sup>1</sup> Nel caso di finanziamenti con rimborso di capitale alla scadenza gli interessi periodici sono assimilati alle rate dei finanziamenti con piano di ammortamento.

<sup>2</sup> Si ipotizzi, a titolo di esempio, che l’intermediario A abbia verso un medesimo debitore un finanziamento di credito al consumo con durata originaria minore di 36 mesi scaduto da oltre 150 giorni e un mutuo non assistito da garanzia ipotecaria su immobili residenziali scaduto da 100 giorni. In tale situazione l’intermediario A calcolerà la soglia del 10 per cento considerando sia il finanziamento di credito al consumo sia il mutuo.

<sup>3</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

AVVERTENZE GENERALI

---

(ad esempio, casi di liquidazione volontaria o situazioni simili). Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

I requisiti relativi al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” e alla presenza di una “perdita” si presumono soddisfatti qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni già classificate nelle classi di anomalia incagli o esposizioni scadute deteriorate.

Qualora la ristrutturazione riguardi esposizioni verso soggetti classificati “in bonis” o esposizioni scadute non deteriorate, il requisito relativo al “deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore” si presume soddisfatto se la ristrutturazione coinvolge un *pool* di intermediari e/o banche.

Non si configurano come “ristrutturazioni” quegli accordi – raggiunti tra il debitore e un *pool* di intermediari e/o banche creditori - grazie ai quali le linee di credito esistenti vengono temporaneamente “congelate” in vista di una formale ristrutturazione. Tali accordi peraltro non interrompono il calcolo dei giorni di scaduto rilevanti ai fini della classificazione delle esposizioni fra le scadute ovvero fra gli “incagli oggettivi”. Il calcolo dei giorni di scaduto non si interrompe anche nelle situazioni nelle quali le linee di credito oggetto del “congelamento” sono state concesse da un unico intermediario.

La sussistenza della “perdita” – nel caso di ristrutturazioni di esposizioni “in bonis” o scadute non deteriorate da parte di un singolo intermediario ovvero di un *pool* di intermediari e/o banche – va verificata raffrontando il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione prima della ristrutturazione con il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’operazione dopo la ristrutturazione, utilizzando convenzionalmente come fattore di sconto il tasso originario dell’operazione.

Nel caso di operazioni di ristrutturazione effettuate da un *pool* di intermediari e/o banche, quelle che non aderiscono all’accordo di ristrutturazione sono tenute a verificare se ricorrono le condizioni per la classificazione della loro esposizione fra le sofferenze o le esposizioni incagliate.

Le esposizioni ristrutturate devono essere rilevate come tali fino al momento dell’estinzione dei rapporti oggetto di ristrutturazione. L’intermediario può derogare a tale regola qualora, trascorsi almeno due anni dalla data di stipula dell’accordo di ristrutturazione, attesti con motivata delibera dei competenti organi aziendali l’avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità da parte del debitore nonché la mancanza di insoluti su tutte le linee di credito (ristrutturate e non).

Fermi restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, l’intermediario è tenuto, al verificarsi della prima inadempienza da parte del debitore, a classificare l’intera esposizione fra le sofferenze o gli incagli, a seconda del grado di anomalia del debitore. L’inadempienza rileva quando supera il normale “periodo di grazia” previsto per le operazioni della specie dalla prassi (non oltre 30 giorni).

Le eventuali ristrutturazioni di esposizioni creditizie verso soggetti classificati in sofferenza si presumono realizzate con un intento liquidatorio e pertanto non rientrano nella definizione di esposizione ristrutturata ma in quella di sofferenze. Il medesimo criterio si applica alle ristrutturazioni di esposizioni classificate fra gli

incagli, qualora la rinegoziazione delle condizioni contrattuali costituisca nella sostanza un piano di rientro dell'esposizione (intento liquidatorio). In tal caso, l'intermediario è anche tenuto a verificare se ricorrano o meno le condizioni per la classificazione della posizione verso il cliente fra le sofferenze.

Nel caso di ristrutturazioni totali di incagli, effettuate senza intento liquidatorio, l'intera esposizione verso il debitore va classificata come ristrutturata.

Viceversa, nel caso di ristrutturazioni parziali di incagli l'intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

Qualora oggetto di ristrutturazione (totale o parziale) siano esposizioni classificate "in bonis" o scadute va classificata come ristrutturata l'intera esposizione verso il debitore.

### **Esposizioni scadute**

Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" (finanziamenti, titoli, derivati, etc.), diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Sono escluse dalla rilevazione le esposizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

#### **a) Singolo debitore**

Lo scaduto deve avere carattere continuativo. In particolare, ai fini della rilevazione come "scadute" delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore <sup>(1)</sup>. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute <sup>(2)</sup>, modalità che seguono le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. <sup>(3)</sup> sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali. Qualora ad un cliente faccia-

---

<sup>1</sup> Ad esempio, se un'esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l'esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

<sup>2</sup> Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando è stata totalmente pagata.

<sup>3</sup> L'art.1193 "Imputazione del pagamento" del codice civile dispone che "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".

AVVERTENZE GENERALI

---

no capo più esposizioni scadute da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato <sup>(1)</sup>.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell'ambito dell'operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- **nel caso di operazioni “pro-solvendo”** occorre fare riferimento alla singola fattura inclusa nel monte crediti di riferimento che presenta il ritardo maggiore. L'esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina tuttavia esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
  - l'anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere <sup>(2)</sup>;
  - vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.

Gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

- **nel caso di operazioni “pro-soluto”**, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore.

In entrambe le situazioni, quindi, il conteggio dello scaduto decorre dalla data della fattura meno recente non onorata;

Per le operazioni “pro-solvendo” e per quelle “pro-soluto”.

- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che l'intermediario segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguen-

---

<sup>1</sup> Ad esempio, se un cliente ha due esposizioni, una scaduta da 190 giorni e l'altra scaduta da 100 giorni, l'esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduta da 190 giorni.

<sup>2</sup> La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

ti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione <sup>(1)</sup>.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) gli intermediari che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili".

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" <sup>(2)</sup> sia per gli intermediari IRB sia per quelli che adottano la metodologia standardizzata <sup>(3)</sup> il carattere continuativo dello scaduto, ai fini delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute da oltre 90 giorni <sup>(4)</sup> ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci <sup>(5)</sup>.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle "scadute non deteriorate".

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e da oltre 90 giorni (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute (nuove e precedenti).

b) Singola transazione

---

<sup>1</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 "Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale".

<sup>3</sup> Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito agli intermediari IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

<sup>4</sup> Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

<sup>5</sup> Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.



Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina prudenziale, le esposizioni scadute possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- **“Intermediari IRB”**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio “esposizioni creditizie al dettaglio” – se assoggettati a tale metodologia - possono applicare la nozione di “esposizione scaduta” a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta, qualunque sia l’ammontare scaduto) <sup>(1)</sup>.
- **“Intermediari standardizzati”**: gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta qualunque sia l’ammontare scaduto).  
Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili” sono sempre determinate a livello di singola transazione.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Ai fini della presente Circolare, si definiscono esposizioni scadute “deteriorate” le esposizioni classificate nell’ambito delle “esposizioni scadute” (*intermediari standardizzati*) ovvero delle “esposizioni in default” (*intermediari IRB*) in base alle regole previste dalla Circolare n. 216 del 5 agosto 1996 “Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale”.

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute non deteriorate” (ad esempio, sotto voce 52360.10 “Esposizioni creditizie lorde verso clientela: altre esposizioni – esposizioni scadute non deteriorate”) vanno incluse sia le esposizioni scadute da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ai sensi della normativa prudenziale <sup>(2)</sup> sia quelle scadute da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di factoring “pro-

<sup>1</sup> Ad esempio, va considerata scaduta, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l’intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

<sup>2</sup> Ad esempio, le esposizioni scadute che non superano la soglia di rilevanza fissata nell’ambito dell’approccio per singolo debitore.

“solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, ai fini della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l’anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l’anticipo; 2) il rapporto tra l’ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

\* \* \*

Ai fini della presente Circolare si definiscono esposizioni “deteriorate” le esposizioni che ricadono nelle categorie delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturata o delle esposizioni scadute deteriorate, secondo le regole stabilite in precedenza.

## 8. FACTORING

Ai fini delle presenti segnalazioni:

- a) si considerano cessioni di “factoring” le operazioni di cessione di crediti realizzate ai sensi della L. 52/91;
- b) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera “pro-soluto” l’operazione che realizza in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*);
- c) indipendentemente dalla forma contrattuale, si considerano “pro solvendo” le operazioni che non realizzano in capo al factor il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione ai sensi dello IAS 39.
- d) il termine “anticipo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro solvendo”;
- e) il termine “corrispettivo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “pro soluto”.

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro solvendo” sono imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “pro soluto” sono imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquisite nell'ambito di operazioni di factoring "pro soluto" vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le operazioni di factoring "pro solvendo" vanno rilevate in base agli anticipi effettuati al soggetto cedente (inclusi gli interessi e le competenze contabilizzati nonché le eccedenze rispetto al "monte crediti").

La sezione segnaletica dedicata al factoring (Sez. II, sottosezione 2) è strutturata su due aree informative:

**1. Rilevazione al valore nominale (al netto dei rimborsi e delle cancellazioni ("write off") operate dall'intermediario <sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>)) dei crediti oggetto di operazioni di factoring.**

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- ripartizione delle operazioni di factoring pro soluto e pro solvendo in relazione alla presenza (*notification*) o meno (*not notification*) della notifica al debitore ceduto;
- operazioni di "maturity factoring" ossia cessioni nelle quali è contrattualmente previsto che, a una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti ceduti;
- crediti per "factoring verso soggetti connessi", ovvero operazioni di cessione nelle quali il soggetto cedente e il debitore ceduto appartengono al medesimo "gruppo di clienti connessi" come definito dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi (Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: "Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'Elenco Speciale");
- crediti futuri acquistati per operazioni di factoring;
- ripartizione economica e territoriale dei crediti per factoring in base alla controparte (cedente e debitore ceduto) e alle modalità di cessione ("pro solvendo" e "pro soluto");
- operazioni di factoring nelle quali l'intermediario segnalante svolge il solo servizio di incasso;
- operazioni di factoring coperte da garanzia assicurativa;
- crediti acquistati con modalità "pro soluto" assistiti da strumenti di mitigazione del rischio <sup>(1)</sup>;

---

<sup>1</sup> Fa eccezione la voce 52152 "Operazioni di factoring: servizi di incasso" in cui va indicato il valore risultante dai relativi documenti rappresentativi, al netto dei rimborsi.

<sup>2</sup> Nel caso di operazioni di acquisto di crediti "al di sotto del valore nominale" il valore nominale corrisponde al corrispettivo.

- crediti acquistati con modalità “pro solvendo” assistiti da clausole di mitigazione del rischio <sup>(2)</sup>;
- crediti acquistati notevolmente al di sotto del valore nominale a causa della deteriorata situazione del debitore ceduto.

## **2. Rilevazione degli anticipi, dei corrispettivi e delle rettifiche di valore.**

Tale area segnaletica ricomprende le seguenti informazioni:

- anticipi per factoring distinti per “cessione di crediti futuri” e “altre esposizioni”;
- anticipi per factoring “pro solvendo” ripartiti per qualità del credito;
- corrispettivi verso i debitori ceduti a fronte di operazioni di factoring “pro soluto” ripartiti per qualità del credito;
- rettifiche di valore sui crediti verso cedenti e verso debitori ceduti;
- ripartizione economica e territoriale degli anticipi per operazioni di factoring “pro solvendo” distinti per controparte (cedente e debitore ceduto);
- esposizioni verso i cedenti relative a posizioni rilevanti (maggiori del 10% del patrimonio di vigilanza) non censite a fini della concentrazione del rischio (segnalate su base nominativa);
- anticipi, corrispettivi (al lordo delle eventuali rettifiche di valore) e rettifiche di valore relative alle operazioni di factoring intragruppo e al maturity factoring.

Gli interessi maturati verso i debitori ceduti per dilazioni concesse nei pagamenti vanno ricompresi nella categoria dei crediti per “altri finanziamenti”.

## **9. ALTRE CESSIONI DI CREDITI**

Ai fini delle presenti segnalazioni rientrano nella categoria “altre cessioni di crediti” le operazioni di acquisto di crediti poste in essere dagli intermediari finanziari, diverse da quelle rientranti nell’operatività di factoring, come definita nel precedente paragrafo 8.

Relativamente alle nozioni di “anticipo”, “corrispettivo”, cessioni “pro soluto” e cessioni “pro solvendo” vale quanto detto nel paragrafo 8 per il factoring.

<sup>1</sup> Per strumenti di mitigazione del rischio si intendono tutti quegli strumenti, ancorché non riconosciuti a fini prudenziali, che assistono i crediti acquistati “pro soluto” e che sono atti a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario.

<sup>2</sup> Per clausole di mitigazione del rischio si intendono tutte quelle clausole contrattuali a carico del cedente che assistono i crediti acquistati “pro solvendo” e che sono atte a limitare a qualsiasi titolo il rischio a carico del cessionario (ad esempio, franchigie, massimali di garanzia, commissioni di malus, ecc.).

AVVERTENZE GENERALI

---

Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” pro solvendo vanno imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale). Le esposizioni connesse con le “altre cessioni di crediti” “pro soluto” vanno imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato (es. ripartizione territoriale).

Le attività finanziarie acquistate nell’ambito di operazioni di cessione di crediti pro soluto vanno rilevate in base al corrispettivo pattuito (anche se regolato in via differita).

Le informazioni richieste per tale categoria riguardano:

- a) l’esposizione complessiva delle attività trasferite, distinta in base alla controparte (cedenti, debitori ceduti) e alla qualità del credito;
- b) le rettifiche di valore;
- c) la ripartizione economica e territoriale degli anticipi e dei corrispettivi.

## 10. LEASING FINANZIARIO

Le operazioni di leasing finanziario sono rappresentate dai contratti per mezzo dei quali il locatore trasferisce al locatario (conduttore o anche utilizzatore), in cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti aventi natura creditizia, il diritto all’utilizzo di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad esempio, marchi e software).

I crediti residui in linea capitale rappresentano, alla data di riferimento della segnalazione, la posizione creditoria residua a valere sui contratti per i quali il leasing è in decorrenza <sup>(1)</sup>, determinata secondo i criteri previsti dai principi IAS/IFRS per la redazione del bilancio <sup>(2)</sup>. In particolare, sono previste specifiche voci per i crediti residui in linea capitale relativi a:

- a) i contratti senza opzione di acquisto (voce 52106);
- b) le operazioni di “retrolocazione” (*lease-back*), attraverso le quali il locatario, al fine di acquisire mezzi finanziari, trasferisce a un intermediario un proprio bene ottenendone la retrolocazione (voce 52108);

---

<sup>1</sup> L’inizio della decorrenza – che corrisponde alla data di rilevazione iniziale nei modi appropriati delle attività, passività, ricavi e costi risultanti dal leasing – è quella a partire dalla quale il locatario è autorizzato all’esercizio del suo diritto all’utilizzo del bene locato. Gli importi da rilevare alla decorrenza sono determinati all’inizio del leasing, ossia al momento della classificazione operativa ovvero finanziaria dell’operazione che coincide con la data anteriore tra quella del contratto e quella dell’impegno delle parti sulle principali clausole del leasing (cfr. IAS 17).

<sup>2</sup> Le particolari modalità di erogazione ed estinzione del credito che si riscontrano in talune tipologie di contratti di leasing agevolato (ad es. le operazioni ex L. 1329/65 – cd. “Legge Sabatini” – prevedono la sottoscrizione da parte del locatario di effetti cambiari volti a consentire la riscossione dei canoni) non devono avere riflessi sulle segnalazioni di vigilanza, nelle quali il valore dei crediti residui in linea capitale segnalato deve comunque riferirsi alla sostanza dell’operazione di leasing finanziario.

c) il leasing al consumo, ossia quello rivolto a privati consumatori (voce 52110).

Per valore residuo di un bene concesso in leasing finanziario si intende il valore stimato del bene locato al termine del contratto, dopo il pagamento di tutti i canoni, impiegato nel calcolo dell'investimento lordo <sup>(1)</sup> da parte del locatore. La stima tiene conto della presenza o meno di garanzie sul realizzo del valore residuo (cfr. voce 52118).

I beni rientrati nella disponibilità dell'intermediario (in particolare, per il mancato esercizio dell'opzione di riscatto al termine del periodo di locazione, nonché a seguito di risoluzione consensuale o per inadempimento del contratto) vanno segnalati per il valore residuo alla voce 52116.

Nella sezione relativa ai dati di conto economico vanno indicati gli interessi attivi riferibili a qualsiasi titolo al leasing finanziario, nonché i proventi assimilati agli interessi (es. commissioni e provvigioni calcolate in funzione dell'importo e della durata del credito cui si riferiscono). Gli altri proventi vanno inclusi in relazione alla natura o meno di remunerazione dei servizi accessori tra le "commissioni" o tra gli "altri proventi".

I proventi di carattere "non finanziario" nell'ambito del rapporto contrattuale (es. importi a titolo di penale, indennizzi fatturati a seguito di sinistro assicurativo, spese di istruttoria, ecc.) vanno inclusi tra gli "altri proventi".

## **11. CREDITO AL CONSUMO**

Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debitrici è convenzionalmente rappresentato dalle "famiglie consumatrici".

Le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo diverse da quelle connesse con l'utilizzo di carte di credito, associate a servizi di pagamento sono contenute nella Sottosezione II.12 "Servizi di pagamento e moneta elettronica", le informazioni relative alle operazioni di credito al consumo, diverse da quelle precedenti, sono incluse nella Sottosezione II.3 "Credito al consumo".

---

<sup>1</sup> Per la definizione di investimento lordo si rinvia allo IAS 17.

## 12. SERVIZI DI PAGAMENTO E MONETA ELETTRONICA

La prestazione dei servizi di pagamento, come disciplinati dal d.lgs. n. 11/2010, può essere effettuata dagli istituti di pagamento e dagli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari. L'emissione di moneta elettronica è riservata agli IMEL puri, ibridi finanziari e ibridi non finanziari.

L'impostazione segnaletica adottata prevede che tutti gli istituti di pagamento e gli IMEL <sup>(1)</sup> compilino lo schema generale di stato patrimoniale (Sezione I) nell'ambito del quale – per i soli istituti di pagamento e IMEL ibridi finanziari – è prevista l'attivazione dell'attributo informativo “patrimonio destinato/azienda” <sup>(2)</sup>, necessario a distinguere le attività/passività e gli strumenti patrimoniali rientranti nel patrimonio destinato rispetto alle altre attività/passività aziendali e strumenti patrimoniali. Analoga distinzione – sempre basata sul medesimo attributo informativo – è prevista con riferimento alla segnalazione dei dati di conto economico (Sezione III).

Sono altresì previste, nella Sezione II, sottosezione 12 “Servizi di pagamento e moneta elettronica”, specifiche voci che consentono di dare autonoma evidenza ai conti di pagamento e agli investimenti effettuati con le corrispondenti disponibilità, nonché ulteriori dati riferiti ai servizi di pagamento.

Non forma oggetto di rilevazione nella sottosezione II.12, l'operatività con “gli strumenti di pagamento a spendibilità limitata” <sup>(3)</sup>, poiché essa non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sui servizi di pagamento (cfr. art. 2, comma 2 del D.lgs. n.11/2010). I finanziamenti concessi in relazione a tali strumenti di pagamento vanno rilevati: a) nella Sezione I “Dati patrimoniali”, nella sottovoce 52014.17 “Crediti verso clientela: carte di credito a spendibilità limitata”; b) nelle Sezioni II “Altre informazioni” e III “Dati di conto economico” come “Altri finanziamenti”(ad esempio nella voce 52286 “Crediti per altri finanziamenti”) e non nelle voci/sottovoci riferite al credito al consumo e alle carte di credito.

### 12.1 CARTE DI CREDITO

Per “carte di credito” si intendono le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione. Tali

---

<sup>1</sup> Nel caso degli istituti di pagamento e degli IMEL ibridi finanziari, le informazioni relative ai patrimoni destinati costituiti da intermediari finanziari sono ricomprese all'interno delle segnalazioni trasmesse da tali intermediari.

<sup>2</sup> Gli istituti di pagamento e gli IMEL “puri” e quelli “ibridi non finanziari” rileveranno l'attributo in questione segnalando il valore “non applicabile”.

<sup>3</sup> Servizi di pagamento “basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi” di cui all'art. 2, comma 2, lett. m) del D.lgs. 11/2010.

**AVVERTENZE GENERALI**

---

carte sono spendibili presso gli esercenti convenzionati con la società emittente; di norma, il loro utilizzo obbliga quest'ultima a pagare all'esercente gli importi delle note di spesa trattenendo a proprio favore una quota dell'importo fatturato con la carta.

Il settore economico e la branca di attività delle controparti debitrice è convenzionalmente rappresentato dalle "famiglie consumatrici".

Nelle voci riferite all'acquirer, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l'operazione mentre nelle voci riferite all'emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

## **12.2 CARTE DI DEBITO**

Per carte di debito si intendono le carte utilizzabili su A.T.M. e P.O.S. che determinano, di regola entro il giorno successivo all'effettuazione dell'operazione, l'addebito sul conto del titolare delle singole transazioni.

Nelle voci riferite all'acquirer, la ripartizione territoriale va effettuata con riferimento al luogo in cui viene svolta l'operazione mentre nelle voci riferite all'emittente, la ripartizione territoriale è riferita allo stato/provincia di appartenenza del titolare della carta.

## **12.3 MONEY TRANSFER**

Per Money Transfer ("Rimessa di denaro"), si intende un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo.

## **12.4 CONTO DI PAGAMENTO**

Per conto di pagamento, si intende un conto detenuto a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento che è utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento.

## **12.5 MONETA ELETTRONICA**

Per moneta elettronica, si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente.

Non costituisce moneta elettronica:



- a) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 <sup>(1)</sup>;
- b) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 <sup>(2)</sup>.

### **13. ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING**

Per attività di “merchant banking” si intende l’assunzione di partecipazioni finalizzata all’alienazione e, per il periodo di detenzione, caratterizzata da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio.

La segnalazione relativa al primo semestre dell’esercizio deve includere anche il risultato delle valutazioni, effettuate secondo i criteri di bilancio. Tali valutazioni non danno necessariamente luogo a registrazioni nella contabilità dell’intermediario.

### **14. RAPPORTI CON IMPRESE DEL GRUPPO**

Nella sezione II, sottosezione 6 “Rapporti con imprese del gruppo” vanno segnalati, in termini globali, i rapporti in essere, sia di cassa – attivi e passivi – che di firma, intercorrenti tra l’ente segnalante e le società e gli enti controllanti (diretti e indiretti), controllati (diretti e indiretti), nonché le società controllate (dirette e indirette) dalla controllante. Da tale sottosezione si escludono tutte le partecipazioni (di controllo e non di controllo) detenute per finalità di merchant banking.

### **15. FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE**

Rientrano nella presente categoria i fondi ricevuti dallo Stato o da altri enti pubblici per essere utilizzati in particolari operazioni d’impiego (con o senza rischio a

---

<sup>1</sup> In particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera m) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a “strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall’emittente o in base ad un accordo commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi”.

<sup>2</sup> In particolare, l’articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 si riferisce a “operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, a condizione che l’operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore dei beni e servizi”.

*AVVERTENZE GENERALI*

---

carico dell'azienda), previste e disciplinate da apposite leggi, che trovano di regola attuazione tramite regolamenti e/o convenzioni per realizzare le finalità delle leggi stesse e non aventi quindi, natura di deposito.

In generale, si distingue tra le due seguenti fattispecie:

- a) attività di finanziamento effettuata a valere sui suddetti fondi, nella quale sui prestiti erogati e sui fondi ricevuti maturano interessi, rispettivamente a favore e a carico dell'intermediario segnalante.

In tali casi i finanziamenti erogati sono segnalati nella voce 52014 "Crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica, mentre i fondi ricevuti vanno rilevati nella sottovoce 52054.08 "Debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione". Gli interessi attivi maturati sui finanziamenti erogati vanno ricondotti nella voce 52482 "Interessi attivi - crediti verso clientela" secondo le pertinenti forme tecniche, mentre gli interessi passivi maturati sui fondi ricevuti vanno indicati nella sottovoce 52440.22 "Interessi passivi – debiti verso clientela: altri debiti";

- b) fondi amministrati per conto dello Stato o di altri enti pubblici, la cui gestione sia remunerata esclusivamente con un compenso forfetario (commissione) a favore dell'intermediario segnalante. La gestione di questi fondi, che riveste natura di mero servizio, è caratterizzata, in genere, dalla circostanza che l'organo deliberante le relative operazioni d'impiego è esterno all'intermediario segnalante e che questo svolge esclusivamente attività di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione e di riversamento per conto dell'ente interessato.

Nella Sezione I "Dati patrimoniali" i fondi ricevuti e i crediti erogati a valere su di essi non devono formare oggetto di rilevazione. Nella sottosezione II.5 "Altre informazioni: altre attività finanziarie", i fondi ricevuti vanno segnalati nella sottovoce 52295.04 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti dallo Stato: non iscritti in bilancio" o nella voce 52295.08 "Fondi di terzi in amministrazione ricevuti da altri enti pubblici: non iscritti in bilancio"; le relative commissioni attive vanno indicate nella sottovoce 52484.30 "Commissioni attive per servizi: gestione fondi per conto terzi".

Qualora le somme messe a disposizione dagli enti pubblici, per un limitato periodo di tempo, siano nella piena disponibilità economico finanziaria dell'intermediario segnalante, esse devono essere ricondotte a seconda che siano fruttifere o meno di interessi nella sottovoce 52054.08 "Debiti verso clientela – fondi di terzi in amministrazione", ovvero nella sottovoce 52070.10 "Altre passività – altre".

Se nello svolgimento di tali servizi vi sia assunzione di rischio (parziale o totale) a carico dell'intermediario segnalante:

- a) la quota di finanziamenti erogati con i fondi in questione con rischio a carico dell'intermediario segnalante va segnalata nella voce 52014 "Crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;
- b) la corrispondente quota di commissione attiva va rilevata nella voce 52482 "Interessi attivi - crediti verso clientela" secondo la pertinente forma tecnica;

- c) la corrispondente quota dei fondi messi a disposizione dagli enti pubblici va segnalata nella sottovoce 52054.08 “Debiti verso clientela- fondi di terzi in amministrazione”.

## 16. OPERAZIONI IN “POOL”

Rientrano in tale fattispecie le operazioni consistenti nell'erogazione di finanziamenti o rilascio di garanzie alle quali partecipino due o più intermediari creditizi (intermediari finanziari e banche) con assunzione di rischio a proprio carico e che siano realizzate per il tramite di un ente capofila sulla base di un contratto di mandato o di rapporti che producano effetti equivalenti.

Ai fini segnaletici gli intermediari si attengono ai criteri di seguito elencati.

### 1. *Crediti per cassa*

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nella Sezione I la sola quota di rischio a proprio carico, nella pertinente voce dell'attivo – in ragione della forma tecnica del finanziamento – facendo riferimento, per quanto concerne la controparte, al prenditore finale dei fondi.

Il criterio di ripartizione “pro-quota” deve essere applicato anche nelle altre sezioni della presente Circolare.

### 2. *Crediti di firma*

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui all'intermediario capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza (tale criterio va seguito in tutte le segnalazioni, sia patrimoniali che di conto economico).

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

Criteri identici vanno adottati per tutte le altre segnalazioni riguardanti tali crediti di firma in pool rilasciati sulla base di un mandato senza rappresentanza. Fanno eccezione soltanto le voci relative alla settorizzazione (economica e territoriale) dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alle quali deve essere sempre operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata sia in base al soggetto ordinante (anche nell'ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila) che del soggetto beneficiario (garantito) (cfr. Sezione II.4).

L'ente partecipante a un finanziamento "in pool" che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

## **17. ATTIVITA' PROPRIE E CEDUTE NON CANCELLATE**

Per alcune voci relative ai dati patrimoniali (cfr. Sezione I, sottosezione 1) ed alle altre informazioni (cfr. Sezione II, sottosezioni 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12) è richiesta la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio".

## **18. CODICE OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE**

Con riferimento alle voci 58892 "Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate", 58894 "Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate assistite da garanzie", 58896 "Attività di servicing: attività finanziarie cartolarizzate superiori al 2% del totale del portafoglio", 58898 "Attività di servicing: distinzione per soggetti incaricati per il recupero di attività", 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing" 58214 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM – attività di servicing" e 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" è prevista l'indicazione di uno specifico codice numerico (numero operazione) relativo all'operazione di cartolarizzazione. Il codice numerico va richiesto alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (cfr. Circolare n. 154 del 22.11.1991).

## **19. FINALITÀ DEL CREDITO**

Nella Sezione II, sottosezione 7 viene chiesta - relativamente alle voci 58208 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58210 "Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing", 58212 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di banche residenti in Italia - attività di servicing", 58214 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM – attività di servicing" e 58216 "Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing" - l'indicazione della "finalità del credito".

Tale variabile di classificazione prevede le seguenti categorie:

**AVVERTENZE GENERALI**

---

- credito al consumo: si intende – ai sensi dell’art.121 del TUB – la concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per gli scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, eventualmente svolta (consumatore). Si applicano le esclusioni di cui all’art.121, comma 4, del TUB.. In particolare, forma oggetto di separata segnalazione il credito al consumo “finalizzato” – ripartito in “acquisto di beni durevoli”, “acquisto di autoveicoli” e “altro” - e quello “non finalizzato”. Rientrano nel credito al consumo “finalizzato” i finanziamenti per i quali si siano verificate le seguenti condizioni: 1) vi è una stretta connessione tra l’acquisto di un bene o servizio e la concessione del finanziamento; 2) l’intermediario regola il corrispettivo del finanziamento direttamente all’esercente presso il quale il cliente ha effettuato l’acquisto. Rientrano nel credito al consumo “non finalizzato” i prestiti destinati a finanziare esigenze generiche di spesa; in tali fattispecie il cliente dispone dei fondi ottenuti per la finalità eventualmente comunicata all’intermediario finanziatore oppure per altra finalità.
- prestiti per acquisto di abitazioni: finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso abitativo; sono inclusi anche i prestiti non assistiti da garanzie ipotecarie;
- altri scopi: finanziamenti con finalità diverse da quelle di cui sopra quali quelle riconducibili, ad esempio, ad attività economiche e a spese di istruzione.

## **20. TIPO SCADUTO**

Con riferimento alle voci 52360 “esposizioni creditizie lorde verso clientela”, 52361 “esposizioni creditizie lorde verso banche ed enti finanziari” e 52367 “Variazione delle esposizioni creditizie lorde per cassa scadute deteriorate” è richiesta la ripartizione per “Tipo scaduto”; i valori che l’attributo informativo può assumere sono: “soggetto debitore” e “singola transazione”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato A

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni  
degli Intermediari finanziari**

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II <sup>(1)</sup> , IV			
30 giugno					Sezioni: I, II <sup>(1)</sup>	Sezioni: III, IV, alcune voci della Sez. II <sup>(3)</sup>	
30 settembre							Sezioni: I, II <sup>(1)</sup> , IV
31 dicembre	Sezioni: I, II <sup>(1)</sup>	Sezioni II.13 e IV,	Sezioni: III, V <sup>(2)</sup> , alcune voci della Sez. II <sup>(3)</sup>				

(\*) Le voci: 58208 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58210 “Attività finanziarie in sofferenza sottostanti operazioni di cartolarizzazione proprie - attività di servicing”, 58212 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia - attività di servicing”, 58214 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri paesi UEM - attività di servicing” e 58216 “Attività finanziarie sottostanti operazioni di cartolarizzazione di altri soggetti - attività di servicing” della Sezione II “Altre informazioni” sono inviate con frequenza mensile entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento.

<sup>1</sup> Sono escluse le voci indicate nel Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

<sup>2</sup> La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

<sup>3</sup> Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato B

**Schema di sintesi della periodicità delle segnalazioni  
degli istituti di pagamento e degli IMEL**

DATA DI RIFERIMENTO	TERMINE DI INVIO (*)						
	25 gennaio	25 marzo	5 aprile	25 aprile	25 luglio	25 settembre	25 ottobre
31 marzo				Sezioni: I, II <sup>(1)</sup> , IV <sup>(2)</sup>			
30 giugno					Sezioni: I, II <sup>(1)</sup>	Sezioni: III, IV <sup>(3)</sup> alcune voci della Sez. II <sup>(2)</sup>	
30 settembre							Sezioni: I, II <sup>(1)</sup> , IV <sup>(3)</sup>
31 dicembre	Sezioni: I, II <sup>(1)</sup>	Sezione IV <sup>(3)</sup>	Sezioni: III, V <sup>(4)</sup> alcune voci della Sez. II <sup>(2)</sup>				

<sup>1</sup> In particolare, vanno inviate con cadenza semestrale le seguenti voci: 46436, 46440, 46442, 46444, 46464, 46468, 52232, 46545, 46550, 58555, 58595, 58620, 58630, 58640, 58650, 58670, 58675. Sono invece da inviare con cadenza annuale le seguenti voci: 52430, 46452, 46456, 46460, 3229, 58590, 58607, 58610.

<sup>2</sup> Cfr. Paragrafo 2 “Termini e modalità di trasmissione delle segnalazioni”.

<sup>3</sup> Gli istituti di pagamento e gli IMEL a operatività limitata inviano unicamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza.

<sup>4</sup> La Sezione V deve essere trasmessa entro il 5° giorno del 4° mese successivo a quello di effettiva chiusura del bilancio d’esercizio.

AVVERTENZE GENERALI

Allegato C

FAC-SIMILE DI LETTERA DI ATTESTAZIONE

Alla Filiale della Banca d'Italia \_\_\_\_\_

(ovvero) Alla Banca d'Italia – Amministrazione Centrale <sup>(1)</sup>

Servizio Supervisione Intermediari Specializzati

(oppure) Servizio Supervisione Gruppi Bancari

Tipo soggetto <sup>(2)</sup>:

Intermediario finanziario:

☐

Istituto di pagamento:

☐

IMEL

☐

\_\_\_\_\_  
(denominazione della società)

\_\_\_\_\_  
(codice ente)

Con la presente comunicazione si attesta che le segnalazioni di vigilanza che questa società trasmette a codesto Istituto ai sensi delle vigenti istruzioni si basano sui dati della contabilità aziendale.

Le suddette segnalazioni derivano dall'attivazione delle procedure di elaborazione dei dati approvate dagli organi aziendali.

In particolare, si precisa che, al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale, sono stati predisposti appositi strumenti di controllo interno che prevedono anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali.

Si rende noto che il contenuto della presente comunicazione è stato portato a conoscenza del consiglio di amministrazione.

(data)

(timbro della società)

Il presidente del consiglio di amministrazione

\_\_\_\_\_

Il presidente del collegio sindacale

\_\_\_\_\_

Il direttore generale

\_\_\_\_\_

Il dirigente preposto/capo contabile <sup>(1)</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> A seconda che l'intermediario/istituto di pagamento sia vigilato dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

<sup>2</sup> Barrare la casella di interesse. Gli IP e gli IMEL ibridi finanziari barrano entrambe le caselle.



AVVERTENZE GENERALI

---

<sup>1</sup> Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine devono fare riferimento al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del d.lgs. n. 58 del 24.2.1998 (c.d. "Testo Unico della Finanza"). Relativamente agli altri intermediari, ove gli stessi abbiano volontariamente previsto nell'ambito della propria organizzazione aziendale - in virtù di specifiche disposizioni statutarie ovvero di apposite delibere dell'organo amministrativo - la citata figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, fanno riferimento a tale soggetto. Negli altri casi, gli intermediari considerano la figura del capo contabile o soggetto equipollente, che in virtù del sistema di deleghe aziendali sia responsabile delle risultanze contabili e del sistema informativo aziendale nonché della corretta applicazione delle disposizioni in materia di segnalazioni di vigilanza. Ove tale figura coincida con il Direttore Generale, tale soggetto sarà tenuto ad apporre la propria firma sulla lettera di attestazione in qualità sia di Direttore generale, sia di Dirigente preposto/capo contabile. I criteri sopra descritti trovano applicazione a prescindere dalle eventuali scelte aziendali in materia di "outsourcing" dei servizi di elaborazione delle segnalazioni. In tale circostanza, l'intermediario delegante farà riferimento al Dirigente preposto, ove presente, ovvero al capo contabile o soggetto equipollente, da individuarsi secondo i criteri di delega sopra riportati.

Voce: **52008**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA**

Questa voce corrisponde alla voce 50 dell'attivo dello stato patrimoniale nonché alla tabella 5.1 della nota integrativa, parte B "informazioni sullo stato patrimoniale" - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 02 a 14 è richiesta la distinzione tra "Attività in bonis" e "Attività deteriorate" nonché la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2009 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni in sofferenza esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari segnalanti non siano in grado, per oggettiva difficoltà, di operare la suddetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 24. Le altre esposizioni deteriorate vanno rilevate in base alle singole forme tecniche, indipendentemente dalla data di manifestazione.

**02** TITOLI DI DEBITO

**08** FINANZIAMENTI

**14** ALTRE ATTIVITÀ

**24** ATTIVITÀ DETERIORATE

Voce: **52010**

## **CREDITI VERSO BANCHE**

La presente voce vanno corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.1 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex legge 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella voce 52010.18 (“Crediti verso banche: Altri finanziamenti”).

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la distinzione tra “Attività in bonis” e “Attività deteriorate” nonché la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

**01** DEPOSITI E CONTI CORRENTI

**03** PAGAMENTI PROVVISORI

Figurano nella presente sottovoce gli eventuali crediti nei confronti di banche garantite, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dalle banche garantite - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra la banca e l'intermediario segnalante - prima di definire l'ammontare escusso della garanzia. Una volta avvenuta l'escussione, l'eventuale ammontare che residua presso la banca garantita va ricondotto, secondo la pertinente forma tecnica, in una delle altre sottovoci della presente voce.

**04** PRONTI CONTRO TERMINE

**06** PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

**08** VERSO CEDENTI

**10** VERSO DEBITORI CEDUTI

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI DI DEBITO

**23** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52012**

## **CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI**

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.2 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Le informazioni relative al trattamento delle cessioni di crediti non rivenienti da operazioni ex lege 52.91 in materia di factoring devono essere riportate nella voce 52012.18 (“Crediti verso Enti finanziari – Altri finanziamenti”).

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la distinzione tra “Attività in bonis” e “Attività deteriorate” nonché la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”. Fa eccezione la sottovoce 21 per la quale non è richiesto quest’ultimo dettaglio informativo.

**04** PRONTI CONTRO TERMINE

**06** PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

**08** VERSO CEDENTI

**10** VERSO DEBITORI CEDUTI

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

**21** PAGAMENTI PROVVISORI

Figurano nella presente sottovoce gli eventuali crediti nei confronti di enti finanziari garantiti, rivenienti da pagamenti provvisori effettuati in relazione a garanzie prestate. Tali pagamenti sono richiesti dagli enti garantiti - sulla base delle previsioni contrattuali che disciplinano i rapporti tra tali enti e l’intermediario segnalante - prima di definire l’ammontare escusso della garanzia. Una volta avvenuta l’escussione, l’eventuale ammontare che residua presso l’ente finanziario garantito va ricondotto, secondo la pertinente forma tecnica, in una delle altre sottovoci della presente voce.

**23** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52014**

## **CREDITI VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle voci riportate nella tabella 6.3 della nota integrativa, parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Attivo.

Con riferimento alle sottovoci da 06 a 23 è richiesta la distinzione tra “Attività in bonis” e “Attività deteriorate” nonché la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

**06** PER LEASING FINANZIARIO

PER FACTORING:

**08** VERSO CEDENTI

**10** VERSO DEBITORI CEDUTI

**12** CREDITO AL CONSUMO

**14** CARTE DI CREDITO

Ivi incluse le operazioni di credito al consumo effettuate attraverso l'utilizzo di carte di credito.

**15** FINANZIAMENTI CONCESSI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE DI ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO

Nella presente sottovoce sono indicati i finanziamenti concessi in relazione a servizi di pagamento che non prevedono l'utilizzo di carte di credito, anche se connessi con operazioni di credito al consumo.

ALTRI FINANZIAMENTI:

**16** CREDITO IMMOBILIARE

**17** CARTE DI CREDITO A SPENDIBILITÀ LIMITATA

**19** ALTRI

Nella presente sottovoce figurano anche i crediti rivenienti da operazioni di acquisto diverse da quelle rientranti nell'operatività di factoring.

**20** TITOLI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 1 - Attivo

---

## **23** ALTRE ATTIVITÀ

*Sezione:* I - Dati patrimoniali

*Sottosezione:* 1 - Attivo

---

Voce: **52016**

## **DERIVATI DI COPERTURA**

Questa voce corrisponde alla voce 70 dell'attivo dello stato patrimoniale.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

---

Voce: **52054**

## **DEBITI VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde agli importi relativi a debiti verso clientela riportati nella tabella 1.1 della nota integrativa - parte B “informazioni sullo stato patrimoniale” - Passivo.

**06** FINANZIAMENTI

**08** FONDI DI TERZI IN AMMINISTRAZIONE

La sottovoce comprende i fondi ricevuti in amministrazione dagli Enti Pubblici.

**10** DEBITI VERSO UTILIZZATORI

**12** PER FACTORING

**14** PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI

**20** PER MONETA ELETTRONICA

**21** CONTI DI PAGAMENTO

**24** ALTRI DEBITI

Nella presente sottovoce vanno segnalati anche i depositi cauzionali di terzi connessi con operazioni finanziarie.



Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

---

Voce: **52056**

## **TITOLI IN CIRCOLAZIONE**

Questa voce corrisponde alla voce 20 del passivo dello stato patrimoniale.

**02** OBBLIGAZIONI

**10** ALTRI TITOLI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

---

Voce: **52074**

## **FONDI PER RISCHI E ONERI**

Questa voce corrisponde alla voce 110 del passivo dello stato patrimoniale.

**02** QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

**04** ALTRI FONDI

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

---

Voce: **52076**

## **CAPITALE**

Questa voce corrisponde alla voce 120 del passivo dello stato patrimoniale, integrata con l'ammontare del capitale sottoscritto e non versato di cui alla voce 52026.

È prevista la ripartizione per stato della controparte.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

---

Voce: **52078**

## **STRUMENTI DI CAPITALE**

Questa voce corrisponde alla voce 140 del passivo dello stato patrimoniale.

È prevista la ripartizione per stato della controparte.

Sezione: I - Dati patrimoniali

Sottosezione: 2 - Passivo

---

Voce: **52080**

## **SOVRAPPREZZI DI EMISSIONE**

Questa voce corrisponde alla voce 150 del passivo dello stato patrimoniale.

Voce: **52142**

## **CREDITI PER FACTORING: MODALITÀ DI CESSIONE**

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, distinti tra crediti acquisiti pro-soluto e pro-solvendo e in funzione della presenza o meno della notifica al debitore ceduto (rispettivamente, “notification” e “not notification”).

Sono escluse dalla rilevazione le operazioni di factoring connesse con crediti futuri, da indicare nella voce 52148, e quelle concernenti crediti acquistati a un valore notevolmente inferiore rispetto al valore nominale, da indicare nella voce 52158.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

### NOTIFICATION

**03** PRO SOLUTO

**06** PRO SOLVENDO

### NOT NOTIFICATION

**09** PRO SOLUTO

**12** PRO SOLVENDO

Voce: **52144**

## **CREDITI PER MATURITY FACTORING**

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring in cui è contrattualmente previsto che, ad una data predeterminata, venga riconosciuto al cedente il valore nominale dei crediti medesimi.

Viene richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

### **CON DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO**

**03**            PRO SOLUTO

**06**            PRO SOLVENDO

### **SENZA DILAZIONE AL DEBITORE CEDUTO**

**09**            PRO SOLUTO

**12**            PRO SOLVENDO

Voce: **52151**

## **OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO**

Cfr. Avvertenze Generali, par. 8 “Factoring”.

Cfr. voci 52142 e 52158.

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

È prevista inoltre la suddivisione delle sottovoci 02, 10, 14 e 22 per qualità creditizia.

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo crediti”) <sup>(1)</sup>.

### **CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:**

**02**                      **CORRISPETTIVO**

**VALORE NOMINALE**

**06**                      **CEDENTI**

**10**                      **DEBITORI CEDUTI**

### **CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:**

**14**                      **ANTICIPO**

**VALORE NOMINALE**

**18**                      **CEDENTI**

**22**                      **DEBITORI CEDUTI**

---

<sup>1</sup> Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.



Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 2 - Factoring e altre cessioni

---

Voce: **52152**

## **OPERAZIONI DI FACTORING: SERVIZI DI INCASSO**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore (al netto dei rimborsi) risultante dai relativi documenti rappresentativi, dei crediti di terzi per i quali l'ente segnalante svolge il solo servizio di incasso.

Voce: **52157**

## **OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO ASSISTITE DA STRUMENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale dei crediti acquisiti pro soluto per operazioni di factoring assistiti da strumenti di mitigazione del rischio.

**02** GARANZIE REALI

**06** GARANZIE PERSONALI

Voce: **52158**

## **OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLUTO: CREDITI ACQUISTATI AL DI SOTTO DEL VALORE NOMINALE**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce: a) il valore nominale dei crediti acquistati per un valore notevolmente inferiore rispetto al nominale a causa del merito creditizio deteriorato dei debitori ceduti; b) i corrispettivi relativi a tale operatività al lordo e al netto delle rettifiche di valore operate dall'intermediario segnalante.

Viene richiesta la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute e non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute e non cancellate solo a fini di bilancio".

- 02** VALORE NOMINALE
- 04** CORRISPETTIVI LORDI
- 06** CORRISPETTIVI NETTI

Voce: **52172**

## **ANTICIPI PER OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli anticipi per operazioni di factoring, al lordo delle eventuali rettifiche di valore, distinti per settori di attività economica e per province o Stato di residenza dei debitori ceduti.

Viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

**06**      RIPARTIZIONE ECONOMICA DEI DEBITORI CEDUTI

**08**      RIPARTIZIONE TERRITORIALE DEI DEBITORI CEDUTI

Voce: **52174**

## **CREDITI PER FACTORING: ESPOSIZIONI NETTE RILEVANTI VERSO I CEDENTI**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le esposizioni nette verso i singoli cedenti che, pur superando il limite del 10% del patrimonio di vigilanza, non concorrono alla rilevazione ai fini della “concentrazione dei rischi”, in quanto l’attività è stata riferita ai singoli debitori ceduti (Cfr. Circolare n. 216 del 5 agosto 1996: “Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’Elenco Speciale”).

È richiesta la rilevazione nominativa dei cedenti nonché la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Voce: **40754**

## **CREDITI VERSO CLIENTELA DETERIORATI ACQUISTATI**

Cfr. “Avvertenze generali”, paragrafo 9 “Altre cessioni di crediti”.

Cfr. voce 52014.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l’ammontare dei crediti acquistati deteriorati detenuti alla data di riferimento della segnalazione, al lordo delle rettifiche di valore effettuate dall’ente segnalante.

<b>12</b>	<b>LEASING FINANZIARIO</b>
<b>16</b>	<b>FACTORING</b>
<b>26</b>	<b>CREDITO AL CONSUMO</b>
<b>28</b>	<b>CARTE DI CREDITO:</b>
	<b>ALTRI FINANZIAMENTI:</b>
<b>30</b>	<b>CREDITO IMMOBILIARE</b>
<b>32</b>	<b>ALTRI</b>
<b>34</b>	<b>TITOLI</b>

Voce: **40756**

## **ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI DETERIORATI: RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare delle rettifiche di valore complessive, in essere alla data di riferimento della segnalazione, connesse con le esposizioni di cui alla voce 40754.

RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU:

<b>12</b>	LEASING FINANZIARIO
<b>16</b>	FACTORING
<b>26</b>	CREDITO AL CONSUMO
<b>28</b>	CARTE DI CREDITO
	ALTRI FINANZIAMENTI
<b>30</b>	CREDITO IMMOBILIARE
<b>32</b>	ALTRI
<b>34</b>	TITOLI

Voce: **40758**

## **ALTRE CESSIONI DI CREDITI - CREDITI DETERIORATI: DINAMICA DELLE RETTIFICHE DI VALORE**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le variazioni delle rettifiche di valore complessive connesse con le esposizioni relative ad operazioni di acquisto di crediti deteriorati di cui alla voce 40756.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

- 02**            RETTIFICHE DI VALORE
- 04**            PERDITE DA CESSIONE
- 06**            ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

- 08**            RIPRESE DI VALORE
- 10**            UTILI DA CESSIONE
- 12**            CANCELLAZIONI
- 14**            ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE



Voce: **52190**

## **OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER FASCE DI SCADUTO**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti, in essere alla data di riferimento della segnalazione, relativo ad operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto scadute deteriorate e non deteriorate, che hanno la Pubblica Amministrazione (P.A.) come debitore ceduto. È prevista la ripartizione per fasce di scaduto (variabile “fascia scaduto”), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A.

Ai fini della presente voce, la “fascia scaduto” va determinata facendo riferimento al lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data di riferimento della segnalazione.

PRO SOLUTO:

**04** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**08** ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

**14** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**18** ALTRI CREDITI

Voce: **52192**

**OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI  
CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:  
INCASSI INTERVENUTI NEL PERIODO**

Cfr. voce 52190.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli incassi totali o parziali realizzati nel periodo di riferimento della segnalazione, relativi a crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto. La rilevazione riguarda le esposizioni scadute deteriorate e non deteriorate.

E' prevista la ripartizione degli incassi per fasce di scaduto (variabile "fascia scaduto"), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A..

Ai fini della presente voce, la "fascia scaduto" va determinata considerando il lasso temporale intercorrente tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data in cui è avvenuto l'incasso.

PRO SOLUTO:

**04** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**08** ALTRI CREDITI

PRO SOLVENDO:

**14** CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**18** ALTRI CREDITI

Voce: **52194**

## **OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CEDUTI DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti relativo a crediti nei confronti della P.A. - acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto - per la quota ceduta dall'intermediario segnalante, nel periodo di riferimento della segnalazione, mediante cessioni che soddisfano le condizioni per la cancellazione (*derecognition*) dall'attivo dell'intermediario segnalante ai sensi dello IAS 39.

È prevista la ripartizione per codice censito del soggetto cessionario.

**04**            CARTOLARIZZAZIONI

**08**            ALTRE CESSIONI

Voce: **46570**

## **GARANZIE RILASCIATE: VALORE NOMINALE**

Per valore nominale, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore.

Valore nominale e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

### **PER APPALTI PUBBLICI:**

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

### **ALTRE:**

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52250**

## **GARANZIE RILASCIATE: VALORE DI BILANCIO**

Valore di bilancio e numero delle garanzie (reali o personali) rilasciate dall'ente segnalante, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

### **PER APPALTI PUBBLICI:**

**02** FINO A 25.000 EURO

**06** DA 25.001 A 150.000 EURO

**10** OLTRE 150.000 EURO

### **ALTRE:**

**14** FINO A 25.000 EURO

**18** DA 25.001 A 150.000 EURO

**22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **52251**

## **GARANZIE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE NOMINALE**

Figurano nella presente voce le garanzie (reali o personali) prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela, in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Per valore nominale, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore <sup>(1)</sup>.

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di prima perdita, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a

---

<sup>1</sup> Esempio n. 1

Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario X rilasci una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ( $50 = 50\% \cdot 100$ ) garantito dall'ente finanziario X e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia non deteriorata.

Nelle segnalazioni riferite al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario X con riferimento al valore nominale (pari a 50) della garanzia rilasciata segnala: i) nella sottovoce 06 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – controgarantite" un importo pari a 20 (corrispondente al cap); ii) nella sottovoce 08 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – altre" il rimanente importo pari a 30.

Si supponga che nel mese di dicembre dell'anno T+1 nel portafoglio garantito si verifichi una perdita di 32 e che la controgaranzia sia escussa per un importo pari a 8 (pari a  $32 \cdot 50\% \cdot 50\%$ ). In tal caso, l'intermediario X nella segnalazione riferita al 31 dicembre dell'anno T+1 segnala nella sottovoce 06 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – controgarantite" un importo pari a 12 (pari a  $20 - 8$ ) e nella sottovoce 08 un importo pari a 22 [ $(50\% \cdot 68) - 12 = 34 - 12$ ].

Esempio n. 2

Si ipotizzi che al 31 marzo dell'anno T: a) l'ente finanziario Y abbia rilasciato una garanzia pro-quota pari al 50% dell'importo dei finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) la garanzia in esame sia controgarantita da una controgaranzia pro-quota pari al 50% dell'importo ( $50 = 50\% \cdot 100$ ) garantito dall'ente finanziario Y e che la controgaranzia copra fino a un ammontare massimo pari a 20 (cap sulla controgaranzia ricevuta); c) la garanzia in esame sia classificata come deteriorata (sofferenze) per un importo di 35 e per il rimanente importo di 15 come non deteriorata; d) l'ente finanziario Y imputi la controgaranzia pari a 20 alla quota di garanzia classificata in sofferenza.

Nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T l'ente finanziario Y segnala: i) nella sottovoce 14 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze – Garanzie rilasciate pro-quota – controgarantite" un ammontare pari a 20; ii) nella sottovoce 16 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze – Garanzie rilasciate pro-quota – altre" un ammontare pari a 15 (pari a  $35 - 20$ ); nella sottovoce 08 "Garanzie rilasciate non deteriorate – Garanzie rilasciate pro-quota – altre" un ammontare pari a 15.

quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare l'ente finanziario risponde delle prime perdite).

Figurano nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione di rischio di tipo mezzanine, le garanzie rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite, la prima perdita è a carico di un soggetto terzo e c'è almeno un altro soggetto che sopporta le perdite dopo la garanzia in esame <sup>(1)</sup>.

Figura nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate pro quota, il valore nominale delle garanzie nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia l'ente finanziario e il beneficiario delle garanzie condividono pro quota le perdite) <sup>(2)</sup>. Le garanzie rilasciate pro quota includono anche quelle rilasciate per l'intero importo delle esposizioni garantite (quota pari al 100%).

Nel caso di garanzie rilasciate alle quali è connesso anche un fondo monetario su cui ricadono le prime perdite assunte dall'intermediario segnalante con tali garanzie, nelle sottovoci relative alle garanzie rilasciate con assunzione del rischio di prima perdita va segnalato l'importo del fondo monetario <sup>(3)</sup>.

Per garanzie controgarantite s'intendono le garanzie rilasciate dall'intermediario segnalante controgarantite (con garanzie reali o personali) da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dall'intermediario segnalante.

Le controgaranzie rilasciate da controgaranti di secondo livello a un gruppo di Confidi di primo livello, per le quali non è certo "ex ante" il Confidi beneficiario

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, ad esempio, che la banca X abbia erogato un finanziamento pari a 100 e sia garantita per le prime perdite sino a un importo di 10 dal soggetto A e per le successive perdite di 10 (cioè le perdite da 11 a 20) dall'intermediario segnalante. In tal caso, l'intermediario segnalante segnala una garanzia di tipo mezzanine.

<sup>2</sup> Ad esempio, si ipotizzi che l'intermediario segnalante garantisca l'X% di un finanziamento. Nel caso di perdite pari a 10, all'intermediario segnalante compete l'X% di 10 e al beneficiario (1-X%) di 10.

<sup>3</sup> Si ipotizzi che nel mese di marzo dell'anno T l'intermediario Y: a) rilasci una garanzia pro quota pari al 50% dell'importo dei singoli finanziamenti inclusi in un portafoglio di ammontare complessivo pari a 100; b) depositi presso la banca garantita una somma in contanti (c.d. fondo monetario) pari a 10, che copre le prime perdite connesse con il complesso delle garanzie di cui al punto a); c) le perdite assunte dall'intermediario segnalante non possano superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (Cap).

Ipotizzando che le garanzie rilasciate siano non deteriorate, nella segnalazione riferita al 31 marzo dell'anno T, l'intermediario Y segnala un importo pari a 10 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate – con assunzione di rischio di prima perdita – altre".

Si ipotizzi che nel mese di dicembre dell'anno T+2 alcuni finanziamenti garantiti diventino deteriorati (sofferenze) per un importo complessivo previsto di prima perdita a carico dell'intermediario Y pari a 3. In tal caso, l'intermediario Y segnala convenzionalmente un importo pari a 3 nella sottovoce 12 "Garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze – con assunzione di rischio di prima perdita – altre" e il rimanente importo di 7 nella sottovoce 04 "Garanzie rilasciate non deteriorate – con assunzione di rischio di prima perdita – altre".

delle controgaranzie, vanno segnalate solo a partire dal momento in cui è certo il Confidi beneficiario e da parte di quest'ultimo.

Pertanto, sino a tale momento tutti i Confidi potenzialmente beneficiari riconducono le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36). Una volta accertato il beneficiario, i restanti Confidi continueranno a rilevare le garanzie in esame tra quelle non controgarantite (sottovoci 04, 08, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e 36).

È richiesta la distinzione tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

#### GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE

##### CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

**02** CONTROGARANTITE

**04** ALTRE

##### CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

**06** CONTROGARANTITE

**08** ALTRE

##### GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

**10** CONTROGARANTITE

**12** ALTRE

#### GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

##### SOFFERENZE

##### CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

**14** CONTROGARANTITE

**16** ALTRE

##### CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

**18** CONTROGARANTITE

**20** ALTRE

##### GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA



**22** CONTROGARANTITE

**24** ALTRE

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI PRIMA PERDITA

**26** CONTROGARANTITE

**28** ALTRE

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE

**30** CONTROGARANTITE

**32** ALTRE

GARANZIE RILASCIATE PRO QUOTA

**34** CONTROGARANTITE

**36** ALTRE

Voce: **52253**

## **GARANZIE DETERIORATE RILASCIATE VERSO CLIENTELA: VALORE DI BILANCIO**

Valore di bilancio delle garanzie (reali o personali) deteriorate prestate a copertura di esposizioni creditizie verso la clientela in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

Nel caso di garanzie personali il valore di bilancio corrisponde alle perdite attese coperte sia da rettifiche di valore sia dalla quota di commissioni attive incassate e non ancora portate a conto economico.

### **02 CONTROGARANTITE**

Per la definizione di garanzie controgarantite cfr. voce 52251

### **04 ALTRE**

Voce: **52258**

## **GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: ATTIVITÀ SOTTOSTANTI**

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Figura nella presente voce l'importo garantito complessivo dei crediti per cassa o di firma sottostanti alle garanzie (reali o personali) rilasciate nelle quali l'importo garantito è inferiore a quello delle esposizioni garantite e le quote non garantite non hanno lo stesso rango di quelle garantite (ossia il Confidi e il beneficiario delle garanzie rispondono delle perdite con un diverso grado di subordinazione e in particolare il Confidi risponde delle prime perdite) <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>.

### **GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI**

#### **CONTROGARANTITE**

**02** CREDITI PER CASSA

**04** GARANZIE

ALTRE

**06** CREDITI PER CASSA

---

<sup>1</sup> Ad esempio, nel caso in cui le garanzie rilasciate coprano pro quota (50%) un portafoglio crediti di valore 100 e alle garanzie è connesso un fondo monetario che copre le prime perdite a fronte del rischio assunto con le garanzie anzidette per un importo pari a 10, nella presente voce va segnalato un importo (50) pari al 50% del portafoglio garantito.

<sup>2</sup> Si ipotizzi che : a) la banca X abbia erogato due finanziamenti di importo pari, rispettivamente, a 200 e 400; b) il Confidi Y garantisca ciascun finanziamento, rispettivamente, per 100 e 200 (corrispondenti a due garanzie pro quota pari al 50%).

Si supponga che il Confidi W garantisca le due garanzie rilasciate dal Confidi Y con due garanzie di importo pari, rispettivamente, a 50 e 100 (corrispondenti a due garanzie pro quota, pari al 50% del valore di ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Y) e che al complesso delle garanzie del Confidi W sia connesso un fondo monetario pari a 10. Le perdite assunte dal Confidi W non possono superare l'importo del fondo monetario, cioè 10 (cap). In tal caso, ipotizzando che le garanzie siano non deteriorate, il Confidi W segnala nella sottovoce 08 un importo pari a 150 (50+100).

**08** GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE - SOFFERENZE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

**10** CREDITI PER CASSA

**12** GARANZIE

ALTRE

**14** CREDITI PER CASSA

**16** GARANZIE

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE – ALTRE GARANZIE DETERIORATE: IMPORTO DEI CREDITI SOTTOSTANTI

CONTROGARANTITE

**18** CREDITI PER CASSA

**20** GARANZIE

ALTRE

**22** CREDITI PER CASSA

**24** GARANZIE

Voce: **52254**

## **CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE**

Ammontare dei crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione delle garanzie rilasciate.

I crediti vanno segnalati al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale nonché in base alla qualità del credito.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “Valore lordo”.

**02**      VERSO CLIENTELA

**04**      VERSO ALTRE CONTROPARTI

Inclusi gli intermediari creditizi e finanziari.

Voce: **46575**

## **GARANZIE RILASCIATE IN CORSO DI ESCUSSIONE**

Valore nominale e di bilancio e numero delle garanzie, in essere alla data di riferimento della segnalazione, per le quali siano state formalizzate (e non ancora liquidate) all'ente segnalante richieste di escussione.

Per valore nominale, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

### **PER APPALTI PUBBLICI:**

Nelle presenti sottovoci, ripartite per fasce di importo, vanno segnalate le garanzie rilasciate a fronte di appalti per lavori pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **08 VALORE NOMINALE**

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570.

#### **10 VALORE DI BILANCIO**

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250.

### **ALTRE:**

#### **12 VALORE NOMINALE**

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 46570.

#### **14 VALORE DI BILANCIO**

La sottovoce rappresenta un dettaglio della voce 52250.

Voce: **46580**

## **GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER BENEFICIARIO**

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinte per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del beneficiario della garanzia.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

### **RIPARTIZIONE ECONOMICA:**

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

### **RIPARTIZIONE TERRITORIALE:**

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO

Voce: **46585**

## **GARANZIE RILASCIATE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE PER CLIENTE ORDINANTE**

Ripartizione delle garanzie rilasciate dall'ente segnalante (numero e importo), di cui alla voce 46570, in essere alla data di riferimento della segnalazione distinti per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza del cliente ordinante.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

### **RIPARTIZIONE ECONOMICA:**

- 02** FINO A 25.000 EURO
- 06** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 10** OLTRE 150.000 EURO

### **RIPARTIZIONE TERRITORIALE:**

- 14** FINO A 25.000 EURO
- 18** DA 25.001 A 150.000 EURO
- 22** OLTRE 150.000 EURO



Voce: **52263**

## **FLUSSO DELLE GARANZIE IN CORSO DI ESCUSSIONE**

Cfr. voce 46575.

Nella presente voce va segnalato l'ammontare e il numero delle garanzie rilasciate che sono entrate in corso di escussione nel periodo di riferimento della segnalazione.

Per valore nominale, s'intende l'ammontare garantito, alla data di riferimento della segnalazione, al netto dei rimborsi effettuati dal debitore garantito, delle escussioni a titolo definitivo e delle eventuali rettifiche di valore.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

- 02** VALORE NOMINALE
- 04** VALORE DI BILANCIO
- 06** NUMERO

Voce: **52264**

## **CREDITI PER AVVENUTA ESCUSSIONE DI GARANZIE RILASCIATE: RETTIFICHE DI VALORE**

Ammontare complessivo delle rettifiche di valore effettuate sui crediti iscritti in bilancio per avvenuta escussione di garanzie di cui alla voce 52254.

Gli importi vanno distinti tra: 1) garanzie di natura finanziaria a prima richiesta; 2) altre garanzie di natura finanziaria; 3) garanzie di natura commerciale.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella D.2, colonna “rettifiche di valore”.

Voce: **52266**

## **IMPEGNI**

Valore e numero degli impegni assunti dall'ente segnalante in essere alla data di riferimento della segnalazione. Nelle sottovoci 02 e 04 sono ricompresi sia gli impegni irrevocabili sia quelli revocabili; nelle sottovoci 06 e 08 sono segnalati esclusivamente quelli irrevocabili.

Nelle sottovoci 04 e 08 vanno rilevati, tra l'altro, gli impegni irrevocabili a rilasciare crediti di firma.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

### **VALORE NOMINALE:**

Valore nominale degli impegni, al netto degli utilizzi e delle eventuali rettifiche di valore, assunti dall'ente segnalante.

**02** A EROGARE FONDI

**04** ALTRI

### **VALORE DI BILANCIO:**

**06** A EROGARE FONDI

**08** ALTRI

Voce: **52268**

## **MARGINI SU FINANZIAMENTI IRREVOCABILI**

Valore dei margini su finanziamenti irrevocabili per cassa concessi e ricevuti in essere alla data di riferimento della segnalazione.

La caratteristica dei finanziamenti irrevocabili risiede nel fatto che il relativo contratto di credito non contempla clausole che riconoscono al soggetto erogante la facoltà di revoca incondizionata dell'affidamento concesso.

### **02 CONCESSI**

Cfr. sottovoce 52266.02.

### **04 RICEVUTI**

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 4 - Garanzie e impegni

---

Voce: **52270**

## **IMPEGNI VERSO CLIENTELA DETERIORATI**

Valore degli impegni in essere alla data di riferimento della segnalazione, verso clientela classificata come deteriorata.

Gli importi vanno distinti tra: 1) impegni a utilizzo certo e 2) impegni a utilizzo incerto.

### **02 VALORE NOMINALE**

Valore nominale degli impegni in essere assunti dall'ente segnalante.

### **04 VALORE DI BILANCIO**

Voce: **52276**

## **GARANZIE RILASCIATE CON ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARANTITO**

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE**

#### **IN SOFFERENZA**

##### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

- |           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| <b>02</b> | FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI |
| <b>04</b> | FONDO DI GARANZIA PER LE PMI       |
| <b>06</b> | CONFIDI VIGILATI                   |
| <b>08</b> | ALTRI SOGGETTI                     |

#### **ALTRE GARANZIE DETERIORATE**

##### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

- |           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| <b>10</b> | FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI |
| <b>12</b> | FONDO DI GARANZIA PER LE PMI       |
| <b>14</b> | CONFIDI VIGILATI                   |
| <b>16</b> | ALTRI SOGGETTI                     |

#### **GARANZIE NON DETERIORATE**

##### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

- |           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| <b>18</b> | FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI |
| <b>20</b> | FONDO DI GARANZIA PER LE PMI       |
| <b>22</b> | CONFIDI VIGILATI                   |
| <b>24</b> | ALTRI SOGGETTI                     |

Voce: **52278**

## **GARANZIE RILASCIATE SENZA ASSUNZIONE DI RISCHIO SULLE PRIME PERDITE: AMMONTARE CONTROGARAN- TITO**

Cfr. voce 52251.

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo delle garanzie rilasciate senza assunzione di rischio sulle prime perdite dal Confidi, controgarantite da altri soggetti che coprono il rischio di credito assunto dal Confidi segnalante.

### **CON ASSUNZIONE DI RISCHIO DI TIPO MEZZANINE**

#### **GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE**

##### **IN SOFFERENZA**

##### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

<b>02</b>	<b>FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI</b>
<b>04</b>	<b>FONDO DI GARANZIA PER LE PMI</b>
<b>06</b>	<b>CONFIDI VIGILATI</b>
<b>08</b>	<b>ALTRI SOGGETTI</b>

##### **ALTRE GARANZIE DETERIORATE**

##### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

<b>10</b>	<b>FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI</b>
<b>12</b>	<b>FONDO DI GARANZIA PER LE PMI</b>
<b>14</b>	<b>CONFIDI VIGILATI</b>
<b>16</b>	<b>ALTRI SOGGETTI</b>

##### **GARANZIE NON DETERIORATE**

##### **AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:**

<b>18</b>	<b>FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI</b>
<b>20</b>	<b>FONDO DI GARANZIA PER LE PMI</b>

**22** CONFIDI VIGILATI

**24** ALTRI SOGGETTI

CON ASSUNZIONE DI RISCHIO PRO QUOTA

GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE

IN SOFFERENZA

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

**26** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

**28** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

**30** CONFIDI VIGILATI

**32** ALTRI SOGGETTI

ALTRE GARANZIE DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

**34** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

**36** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

**38** CONFIDI VIGILATI

**40** ALTRI SOGGETTI

GARANZIE NON DETERIORATE

AMMONTARE CONTROGARANTITO DA:

**42** FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

**44** FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

**46** CONFIDI VIGILATI

**48** ALTRI SOGGETTI



*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 4 - Garanzie e impegni

---

Voce: **58898**

## **ATTIVITA' DI SERVICING: DISTINZIONE PER SOGGETTI INCARICATI PER IL RECUPERO DELLE ATTIVITA'**

Cfr. voce 58892.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

### **02 ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DAL SERVICER**

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero crediti è svolta dall'intermediario segnalante che svolge l'attività di servicing.

### **06 ATTIVITA' DI RECUPERO SVOLTA DA SOGGETTI DIVERSI DAL SERVICER**

Forma oggetto di segnalazione l'ammontare delle attività finanziarie cartolarizzate per le quali, alla data di riferimento della segnalazione, l'attività operativa di recupero crediti è svolta da soggetti terzi all'uopo delegati dall'intermediario segnalante.

Voce: **58208**

## **ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività finanziarie, escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo dell'intermediario segnalante e per le quali quest'ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione (cfr. Avvertenze Generali).

### **02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE**

E' richiesta l'indicazione della "valuta" e del nominativo della controparte.

#### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

### **04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

### **06 MUTUI**

### **08 CARTE DI CREDITO**

### **10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 7 - Cartolarizzazioni

---

**12** PRESTITI PERSONALI

**14** OPERAZIONI DI FACTORING

**16** LEASING FINANZIARIO

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "valuta" e per "codice ISIN".

**22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "valuta", "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITA'

E' richiesta la classificazione per "valuta"

Voce: **58210**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività finanziarie in sofferenza oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo dell'intermediario segnalante e per le quali quest'ultimo svolge il ruolo di servicer.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione "in conto" (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l'importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica <sup>(1)</sup>. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti <sup>(2)</sup> nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale della sottovoce 26 "sofferenze non ripartite".

---

<sup>1</sup> In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero.

<sup>2</sup> Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

Voce: **58212**

## **ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ITALIA - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di IFM ("Istituzioni Finanziarie Monetarie")<sup>1</sup> residenti in Italia, per le quali l'intermediario svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione "in conto" (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l'importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica<sup>(2)</sup>. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti<sup>(3)</sup> nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

---

<sup>1</sup> Per la definizione di IFM cfr. art. 1 del regolamento BCE/2008/32.

<sup>2</sup> In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero.

<sup>3</sup> Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in grado, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 26 e 76 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominati va dell'operazione di cartolarizzazione nonché del soggetto cedente ("origina-tor").

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 26 e da 30 a 44 va indicato il codice censito dell'originator.

#### ATTIVITA' FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

#### SOFFERENZE:

#### **02** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

#### FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

#### **04** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

#### **06** MUTUI

#### **08** CARTE DI CREDITO

#### **10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

#### **12** PRESTITI PERSONALI

#### **14** OPERAZIONI DI FACTORING

#### **16** LEASING FINANZIARIO

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITA'

**26** SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

**28** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 32, 34, 36, 38 e 44 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**30** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**32** MUTUI

**34** CARTE DI CREDITO

**36** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**38** PRESTITI PERSONALI

**40** OPERAZIONI DI FACTORING

**42** LEASING FINANZIARIO

**44** ALTRI FINANZIAMENTI

**46** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".



**48** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**50** ALTRE ATTIVITA'

**ATTIVITA' FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:**

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto originator.

**SOFFERENZE:**

**52** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 56, 58, 60, 62, 68 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**54** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**56** MUTUI

**58** CARTE DI CREDITO

**60** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**62** PRESTITI PERSONALI

**64** OPERAZIONI DI FACTORING

**66** LEASING FINANZIARIO

**68** ALTRI FINANZIAMENTI

**70** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**72** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**74 ALTRE ATTIVITA'**

**76 SOFFERENZE NON RIPARTITE**

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

**ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:**

**78 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE**

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 82, 84, 86, 88 e 94 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**80 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

**82 MUTUI**

**84 CARTE DI CREDITO**

**86 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

**88 PRESTITI PERSONALI**

**90 OPERAZIONI DI FACTORING**

**92 LEASING FINANZIARIO**

**94 ALTRI FINANZIAMENTI**

**96 TITOLI**

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**98 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE**

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**99 ALTRE ATTIVITA'**

Voce: **58214**

## **ATTIVITA' FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri Paesi UEM (diversi dall'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta. Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

### **02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE**

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

#### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

### **04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

### **06 MUTUI**

### **08 CARTE DI CREDITO**

### **10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

### **12 PRESTITI PERSONALI**

### **14 OPERAZIONI DI FACTORING**

**16** LEASING FINANZIARIO

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITA'

Voce: **58216**

## **ATTIVITA' SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di soggetti diversi dalle IFM residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), per le quali l'intermediario segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

Va indicato il valore nominale al lordo di eventuali fondi rettificativi e al netto dei rimborsi. Nel caso di finanziamenti che prevedano la corresponsione degli interessi in un'unica soluzione alla scadenza del capitale l'importo da segnalare include gli interessi maturati in regime di capitalizzazione annua composta.

Le sofferenze vanno segnalate: a) al lordo dei fondi rettificativi; pertanto gli intermediari che nella contabilità generale adottano la tecnica della svalutazione "in conto" (svalutazione diretta) dei crediti in sofferenza riconducono nella presente voce l'importo dei crediti stessi al lordo delle svalutazioni effettuate; b) al netto delle cancellazioni intervenute a seguito di eventi estintivi del credito. In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica <sup>(1)</sup>. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

L'importo da segnalare è comprensivo degli interessi contabilizzati, delle spese sostenute per il recupero dei crediti <sup>(2)</sup> nonché delle eventuali partite in sospeso di cui sia nota e certa l'attribuzione definitiva anche se siano momentaneamente rilevate in conti transitori.

Per le esposizioni classificate a sofferenza a partire dal 1° gennaio 2010 occorre rilevare distintamente le singole forme tecniche che costituiscono la sofferenza. Per le esposizioni già esistenti alla suddetta data, ove gli intermediari non siano in gra-

---

<sup>1</sup> In particolare, nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero.

<sup>2</sup> Le spese per il recupero dei crediti vanno segnalate nella presente voce nei soli casi in cui gli organi aziendali abbiano deciso di capitalizzare tali spese, utilizzando eventualmente anche voci di carattere transitorio.

do, per oggettive difficoltà, di operare l'anzidetta distinzione, è consentito l'utilizzo in via convenzionale delle sottovoci 25 e 73 "sofferenze non ripartite".

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo, è inoltre prevista la ripartizione per "durata" delle attività.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Con riferimento alle sottovoci da 04 a 18, 25 e da 28 a 42 va indicato il codice cen-sito dell'*originator*.

## CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:

### ATTIVITA' CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto originator.

#### SOFFERENZE:

**02**

#### FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

#### FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12, 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**04**

#### FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**06**

#### MUTUI

**08**

#### CARTE DI CREDITO

**10**

#### PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**12**

#### PRESTITI PERSONALI

**14**

#### OPERAZIONI DI FACTORING

**16**

#### LEASING FINANZIARIO

**18**

#### ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITA'

**25** SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

ATTIVITA' FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA E ALTRE ATTIVITA':

**26** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 30, 32, 34, 36 e 42 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**28** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**30** MUTUI

**32** CARTE DI CREDITO

**34** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**36** PRESTITI PERSONALI

**38** OPERAZIONI DI FACTORING

**40** LEASING FINANZIARIO

**42** ALTRI FINANZIAMENTI

**44** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**46** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**48** ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA' NON CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

**50** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60, 66 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**52** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**54** MUTUI

**56** CARTE DI CREDITO

**58** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**60** PRESTITI PERSONALI

**62** OPERAZIONI DI FACTORING

**64** LEASING FINANZIARIO

**66** ALTRI FINANZIAMENTI

**68** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**70** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**72** ALTRE ATTIVITA'



**74** SOFFERENZE NON RIPARTITE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "finalità del credito".

**CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:**

**76** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE

E' richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 80, 82, 84, 86 e 92 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**78** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**80** MUTUI

**82** CARTE DI CREDITO

**84** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**86** PRESTITI PERSONALI

**88** OPERAZIONI DI FACTORING

**90** LEASING FINANZIARIO

**92** ALTRI FINANZIAMENTI

**94** TITOLI

E' richiesta la classificazione per "codice ISIN".

**96** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

E' richiesta la classificazione per "settore di attività economica", "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**98** ALTRE ATTIVITA'

Voce: **52334**

## **GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali escussioni e di rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

Le garanzie rilasciate vanno rilevate nell'attributo "esposizioni derivanti da cartolarizzazioni" sulla base della tipologia di esposizione garantita (senior, mezzanine, junior).

**CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI INTEGRALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:**

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 08** ALTRE

**CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OGGETTO DI PARZIALE CANCELLAZIONE DAL BILANCIO:**

- 10** SOFFERENZE
- 12** INCAGLI
- 14** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE
- 16** ALTRE

**CON ATTIVITÀ SOTTOSTANTI RIMASTE INTEGRALMENTE IN BILANCIO:**

- 18** SOFFERENZE

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 7 - Cartolarizzazioni

---

**20** INCAGLI

**22** ALTRE ATTIVITÀ DETERIORATE

**24** ALTRE

Voce: **52336**

## **GARANZIE RILASCIATE NELL'AMBITO DI CARTOLARIZZAZIONI DI TERZI**

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Figura il valore nominale delle garanzie rilasciate, al netto di eventuali escussioni e di rettifiche di valore specifiche e di portafoglio.

**02**      ATTIVITÀ DETERIORATE

**04**      ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **52338**

## **ESPOSIZIONI VERSO LE CARTOLARIZZAZIONI: RIPARTITE PER PORTAFOGLIO**

Nel caso di cartolarizzazioni proprie vanno rilevate le sole esposizioni a fronte di cartolarizzazioni oggetto di totale cancellazione.

Si distingue tra esposizioni: 1) senior, 2) mezzanine e 3) junior.

Inoltre, per le sottovoci relative alle esposizioni per cassa è prevista la ripartizione in: 1) attività finanziarie di negoziazione, 2) attività finanziarie disponibili per la vendita, 3) attività finanziarie valutate al *fair value*, 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza e 5) crediti.

### **CARTOLARIZZAZIONI PROPRIE:**

- 02**            ESPOSIZIONI PER CASSA
- 04**            ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

### **CARTOLARIZZAZIONE DI TERZI:**

- 06**            ESPOSIZIONI PER CASSA
- 08**            ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

Voce: **52360**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA**

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.1 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

E’ prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 14 e 16.

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

### **ALTRE ESPOSIZIONI:**

- 10** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”) e per durata dello scaduto (variabile “fascia scaduto”).

Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, per l’importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze generali, paragrafo 7 “Qualità del credito”. Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile “Fascia scaduto”), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un’unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

- 12** ALTRE

### **ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:**

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

**14** DETERIORATE

**16** ALTRE

Voce: **52361**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE ED ENTI FINANZIARI**

Ammontare complessivo delle esposizioni al lordo delle rettifiche di valore effettuate.

La voce corrisponde alla colonna “esposizione lorda” della tabella 2.2 della nota integrativa, parte D, sezione 3.

E’ prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”), con esclusione delle sottovoci 14 e 16.

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

**02** SOFFERENZE

**04** INCAGLI

**06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

### **ALTRE ESPOSIZIONI:**

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

E’ prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”) e per durata dello scaduto (variabile “fascia scaduto”).

**12** ALTRE

### **ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:**

**14** DETERIORATE

**16** ALTRE



Voce: **52363**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA IN SOFFERENZA**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Nella sottovoce 18 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito di eventi estintivi del credito <sup>(1)</sup>.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**02** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

**04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** INCAGLI

**08** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**12** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15** ALTRE

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**16** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

**18** CANCELLAZIONI

---

<sup>1</sup> In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irreperabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

**20** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

**22** CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**24** ALTRE

**26** TRASFERIMENTO A INCAGLI

**29** PERDITE DA CESSIONE

**31** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**32** NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI

Voce: **52365**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA INCAGLIATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni incagliate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento del minimo di rate impagate fissato dalla normativa segnalatica (c.d. “incagli oggettivi”, cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo 7 “Qualità del credito”).

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni incagliate nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni incagliate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni incagliate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

Nella sottovoce 18 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi del credito <sup>(1)</sup>.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**02** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

**04** ALTRE ATTIVITÀ IN BONIS

#### **TRASFERIMENTI DA**

**06** SOFFERENZE

**08** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

---

<sup>1</sup> In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**12** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15** ALTRE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

**16** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

**18** CANCELLAZIONI

**20** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

**22** CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**24** ALTRE

TRASFERIMENTI A:

**26** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

**28** SOFFERENZE

**30** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**29** PERDITE DA CESSIONE

**31** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**34** NUOVI INCAGLI: NUMERO CLIENTI

Voce: **52367**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE DETERIORATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto fissata dalla definizione (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo 7 “Qualità del credito”).

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti nel primo semestre e fra le esposizioni ristrutturate, le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni scadute; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate, incagliate o sofferenze).

Nella sottovoce 14 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito <sup>(1)</sup>.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

- 02** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE
- 04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 06** TRASFERIMENTI DA INCAGLI
- 08** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

#### **USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS:**

---

<sup>1</sup> In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

**12** ALTRE ESPOSIZIONI

**14** CANCELLAZIONI

**16** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

**18** CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**20** ALTRE

TRASFERIMENTI A:

**22** SOFFERENZE

**24** INCAGLI

**26** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**29** PERDITE DA CESSIONE

**31** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**32** NUOVE POSIZIONI SCADUTE DETERIORATE: NUMERO CLIENTI

E' prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto"). Relativamente all'approccio per "singola transazione", il cliente cui si riferisce lo scaduto va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta.

Voce: **52369**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RISTRUTTURATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni ristrutturate nel primo semestre e fra le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni ristrutturate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni incagliate o delle sofferenze).

Nella sottovoce 16 devono essere rilevate le cancellazioni di attività finanziarie, a seguito degli eventi estintivi del credito <sup>(1)</sup>.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**02** ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE

**04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** INCAGLI

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

**12** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**14** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

---

<sup>1</sup> In particolare, gli eventi estintivi da prendere in considerazione ricorrono quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità dell'attività finanziaria o di quota parte della stessa oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Nel caso di crediti integralmente svalutati, dalla delibera di irrecoverabilità discenderà di norma la rinuncia da parte dell'azienda agli atti di recupero. Tale principio vale anche nel caso di attività in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle attività in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la delibera anzidetta.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

**16** CANCELLAZIONI

**18** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

**20** CONNESSI CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**22** ALTRE

TRASFERIMENTI A:

**24** SOFFERENZE

**26** INCAGLI

**29** PERDITE DA CESSIONE

**31** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**32** NUOVE POSIZIONI RISTRUTTURATE: NUMERO CLIENTI



Voce: **52380**

## **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE PER CASSA**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** PARTITE INCAGLIATE

**08** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**12** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**14** ALTRE

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

#### **RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**16** DA INTERESSI

**18** ALTRE

**20** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**22** UTILI DA CESSIONE

**24** CANCELLAZIONI

**26** TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

**28** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52382**

## **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU PARTITE INCAGLIATE PER CASSA**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** SOFFERENZE

**08** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**12** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**14** ALTRE

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

#### **RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**16** DA INTERESSI

**18** ALTRE

**20** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**22** UTILI DA CESSIONE

**24** CANCELLAZIONI

#### **TRASFERIMENTI A:**

**26** SOFFERENZE

**28** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

**30** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

**32** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52384**

## **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE**

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

- 02** RETTIFICHE DI VALORE
- 04** PERDITE DA CESSIONE
- INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:
- 06** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 08** ALTRE ESPOSIZIONI
- 10** TRASFERIMENTI DA POSIZIONI INCAGLIATE
- 12** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

- 14** RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE
- 16** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO
- 18** UTILI DA CESSIONE
- 20** CANCELLAZIONI
- TRASFERIMENTI A:
- 22** SOFFERENZE
- 24** PARTITE INCAGLIATE
- 26** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE
- 28** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52386**

## **VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE**

Le variazioni devono riferirsi a valori cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**04** PERDITE DA CESSIONE

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** PARTITE INCAGLIATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE

**10** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

#### **RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**12** DA INTERESSI

**14** ALTRE

**16** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**18** UTILI DA CESSIONE

**20** CANCELLAZIONI

#### **TRASFERIMENTI A:**

**22** SOFFERENZE

**24** PARTITE INCAGLIATE

**26** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **52388**

## **VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: IN SOFFERENZA**

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate deteriorate classificate in sofferenza.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS**

##### **CONTROGARANTITE**

**02** AMMONTARE

**04** NUMERO

##### **ALTRE**

**06** AMMONTARE

**08** NUMERO

#### **TRASFERIMENTI DA ALTRE GARANZIE DETERIORATE**

##### **CONTROGARANTITE**

**10** AMMONTARE

**12** NUMERO

##### **ALTRE**

**14** AMMONTARE

**16** NUMERO

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

CONTROGARANTITE

**18** AMMONTARE

**20** NUMERO

ALTRE

**22** AMMONTARE

**24** NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

**26** AMMONTARE

**28** NUMERO

ALTRE

**30** AMMONTARE

**32** NUMERO

USCITE VERSO ALTRE GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

**34** AMMONTARE

**36** NUMERO

ALTRE

**38** AMMONTARE

**40** NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

**42** AMMONTARE

**44** NUMERO

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

ALTRE

**46** AMMONTARE

**48** NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

**50** AMMONTARE

ALTRE

**52** AMMONTARE



Voce: **52390**

## **VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE DETERIORATE: ALTRE**

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate classificate come deteriorate (diverse dalle sofferenze).

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN BONIS**

##### **CONTROGARANTITE**

**02** AMMONTARE

**04** NUMERO

##### **ALTRE**

**06** AMMONTARE

**08** NUMERO

#### **TRASFERIMENTI DA GARANZIE IN SOFFERENZA**

##### **CONTROGARANTITE**

**10** AMMONTARE

**12** NUMERO

##### **ALTRE**

**14** AMMONTARE

**16** NUMERO

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

CONTROGARANTITE

**18** AMMONTARE

**20** NUMERO

ALTRE

**22** AMMONTARE

**24** NUMERO

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:

USCITE VERSO GARANZIE IN BONIS

CONTROGARANTITE

**26** AMMONTARE

**28** NUMERO

ALTRE

**30** AMMONTARE

**32** NUMERO

USCITE VERSO GARANZIE IN SOFFERENZA

CONTROGARANTITE

**34** AMMONTARE

**36** NUMERO

ALTRE

**38** AMMONTARE

**40** NUMERO

ESCUSSIONI

CONTROGARANTITE

**42** AMMONTARE

**44** NUMERO

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

ALTRE

**46** AMMONTARE

**48** NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

CONTROGARANTITE

**50** AMMONTARE

ALTRE

**52** AMMONTARE

Voce: **52392**

## **VARIAZIONI DELLE GARANZIE RILASCIATE NON DETERIORATE**

Cfr. voce 52251.

Le variazioni devono riferirsi a valori lordi e cumulati a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Formano oggetto di segnalazione nella presente voce il numero e l'importo delle variazioni delle garanzie rilasciate non deteriorate, nel periodo di riferimento della segnalazione.

È prevista la ripartizione per garanzie di natura finanziaria a prima richiesta, altre garanzie di natura finanziaria, garanzie di natura commerciale (variabile "Natura garanzia").

### **VARIAZIONI IN AUMENTO**

#### **GARANZIE RILASCIATE**

Nel caso in cui la controgaranzia venga attivata dopo il periodo di riferimento del rilascio della garanzia da parte dell'intermediario segnalante, nel periodo in cui viene attivata la controgaranzia, formano oggetto di segnalazione, per i medesimi valori, le voci 02 e 04 (variazioni in aumento di garanzie controgarantite) e la voce 30 (Altre variazioni in diminuzione).

#### **CONTROGARANTITE**

**02** AMMONTARE

**04** NUMERO

#### **ALTRE**

**06** AMMONTARE

**08** NUMERO

### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

#### **CONTROGARANTITE**

**10** AMMONTARE

#### **ALTRE**

**12** AMMONTARE

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

GARANZIE NON ESCUSSE

CONTROGARANTITE

**14** AMMONTARE

**16** NUMERO

ALTRE

**18** AMMONTARE

**20** NUMERO

TRASFERIMENTI A GARANZIE DETERIORATE

CONTROGARANTITE

**22** AMMONTARE

**24** NUMERO

ALTRE

**26** AMMONTARE

**28** NUMERO

ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**30** AMMONTARE

Voce: **52372**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE: RIPARTIZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE**

Ammontare delle esposizioni per cassa, al lordo delle rettifiche di valore operate, suddiviso per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza della controparte.

### **SOFFERENZE:**

**02**            RIPARTIZIONE ECONOMICA

**04**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

### **INCAGLI:**

**06**            RIPARTIZIONE ECONOMICA

**08**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

### **ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE:**

**10**            RIPARTIZIONE ECONOMICA

**12**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

### **ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE:**

**13**            RIPARTIZIONE ECONOMICA

**15**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

### **ESPOSIZIONI SCADUTE NON DETERIORATE:**

**17**            RIPARTIZIONE ECONOMICA

**19**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

### **ALTRE ESPOSIZIONI:**

**22**            RIPARTIZIONE ECONOMICA

**24**            RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **52376**

## **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE**

Ammontare delle rettifiche di valore complessive operate sino alla data di riferimento della segnalazione.

E' prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate"), con esclusione delle sottovoci 15 e 24.

L'importo di tali rettifiche di valore va segnalato fino al momento in cui intervenga un evento estintivo dei crediti sottostanti. Tale evento ricorre non soltanto nei casi in cui sia intervenuto un fatto che giuridicamente comporta il venir meno del corrispondente diritto dell'ente segnalante, ma anche quando i competenti organi aziendali abbiano, con specifica delibera, preso definitivamente atto dell'irrecuperabilità del credito o di quota parte dello stesso oppure abbiano rinunciato agli atti di recupero per motivi di convenienza economica. Tale principio vale anche nel caso di crediti in sofferenza verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali; pertanto, ancorché non sia intervenuta la chiusura della procedura concorsuale, la segnalazione delle rettifiche di valore dei crediti in sofferenza non è più dovuta, laddove sia stata assunta la suddetta delibera.

La presente voce va segnalata con periodicità semestrale con riferimento alle esposizioni in essere alla data di riferimento della segnalazione. La determinazione delle perdite di valore deve essere effettuata sulla base dei criteri di bilancio, se la segnalazione si riferisce al 31 dicembre, o sulla base di criteri analoghi per le altre date segnaletiche. Tali disposizioni si applicano anche agli intermediari il cui esercizio si chiude in data diversa dal 31 dicembre.

### **RETTIFICHE DI VALORE SPECIFICHE**

#### **SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:**

- 02** SOFFERENZE
- 04** INCAGLI
- 06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE
- 08** ESPOSIZIONI SCADUTE DETERIORATE
- 15** SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO

#### **RETTIFICHE DI VALORE DI PORTAFOGLIO:**

#### **SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA:**

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

**18** SCADUTE NON DETERIORATE

**20** ALTRE ESPOSIZIONI

**24** SU ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO



Voce: **40728**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE**

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, factoring pro solvendo, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili, immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto).

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (*credit linked notes* – CLN e altri derivati) e crediti di firma.

I derivati su crediti diversi dalle CLN e i crediti di firma sono ripartiti in: Governi e Banche Centrali, altri enti pubblici, banche, società finanziarie, società di assicurazione, imprese non finanziarie, altri soggetti.

È prevista la distinzione tra attività “in bonis” e attività deteriorate (variabile “qualità del credito”).

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

**58** ESPOSIZIONE NETTA

**60** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

**62** ESPOSIZIONE NETTA

**64** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

**66** ESPOSIZIONE NETTA

**68** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

**70** ESPOSIZIONE NETTA

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 8 - Qualità e flussi

---

**72**

**FAIR VALUE DELLA GARANZIA**

Voce: **52396**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE**

Va indicato il valore di bilancio.

Per i criteri di rilevazione delle operazioni di factoring “pro solvendo” si rinvia alla sottovoce 52360.10.

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) gruppi di attività in via di dismissione; (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione per fascia scaduto: 1) fino a 90 giorni; 2) da oltre 90 giorni fino a 180 giorni; 3) da oltre 180 giorni fino a 1 anno; 4) da oltre 1 anno.

È altresì richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

**02** FINANZIAMENTI

**04** TITOLI DI DEBITO

Voce: **46386**

## **TURNOVER**

Valore totale dei crediti acquisiti o erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di riferimento della segnalazione. Per i crediti erogati (sottovoci da 11 a 28) si dovrà far riferimento alla data dalla quale gli stessi sono fruttiferi di interessi.

Per le operazioni di factoring, la voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, sezione 1, tabella B.4.1.

### **02 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO**

Valore nominale dei crediti acquistati pro soluto.

### **06 FACTORING: FLUSSI DEI CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO**

Valore nominale dei crediti acquistati pro solvendo.

### **07 FLUSSI DEI CREDITI AL DI SOTTO DEL VALORE ORIGINARIO**

Valore di acquisto dei crediti acquistati per un valore al di sotto di quello originario (cfr. voce 52158).

### **08 FLUSSI DEI CREDITI CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO**

### **13 CREDITO AL CONSUMO: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI:**

Flusso dei crediti al consumo diversi da quelli erogati in relazione all'esecuzione di servizi di pagamento (ad es. con carte di credito), che formano oggetto di segnalazione nella sottosezione 12.

### **18 ALTRI FINANZIAMENTI: FLUSSI DEI CREDITI EROGATI**

Valore totale dei contratti di finanziamento erogati per le operazioni di cui alle voci 52284 e 52286.

## **LEASING FINANZIARIO**

### **19 LEASING IN COSTRUIENDO**

Ammontare dei finanziamenti connessi con le operazioni di leasing finanziario aventi ad oggetto i beni in corso di costruzione e quelli in attesa di locazione nel caso di contratti "con trasferimento dei rischi", cioè nel caso in cui i rischi sono trasferiti sul locatario anteriormente alla presa in consegna del bene e alla decorrenza dei canoni in locazione.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 8 - Qualità e flussi

---

**21 ALTRE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO**

Ammontare dei crediti residui in linea capitale.

**25 LOCAZIONE FINANZIARIA: FLUSSI DEI CREDITI PER RETROLOCAZIONE**

Ammontare dei crediti residui in linea capitale per operazioni di retrolocazione.

**28 ALTRI CREDITI: FLUSSI**

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche eventuali crediti acquisiti nel periodo di riferimento non derivanti da operazioni di factoring (es. a seguito di acquisto di ramo di azienda).

Voce: **46382**

## **FLUSSI DI PARTECIPAZIONI DETENUTE PER ATTIVITÀ DI MERCHANT BANKING**

I dati sono relativi al trimestre di riferimento della segnalazione.

La voce corrisponde agli importi inclusi nella nota integrativa, parte D, tabella E.3, righe B1 e C1.

Gli importi vanno distinti tra: 1) controllate, 2) controllate congiuntamente, 3) sottoposte a influenza notevole, 4) altre.

### **08 PARTECIPAZIONI ACQUISITE**

Ammontare delle partecipazioni acquisite nel periodo indicato.

### **10 PARTECIPAZIONI DISMESSE**

Ammontare delle partecipazioni cedute o trasformate in altri rapporti (ad es. in crediti) nel periodo indicato.

Voce: **46392**

## **SISTEMI DI COMMERCIALIZZAZIONE: VOLUME DI ATTIVITÀ**

Numero e importo dei nuovi crediti erogati dall'intermediario finanziario nel trimestre di riferimento. L'importo di tali crediti – distinti nelle diverse forme tecniche – deve essere coerente con la voce 46386 ("Turnover").

Devono essere segnalati i crediti derivanti dai singoli contratti ripartiti a seconda dei soggetti incaricati della relativa "distribuzione" ai sensi della vigente disciplina di vigilanza (si considerano i canali che hanno consentito il primo contatto con la clientela a prescindere dall'intervento diretto nella conclusione del contratto).

Ai fini della compilazione delle presenti sottovoci per soggetti incaricati della "distribuzione" si intendono:

- Proprie dipendenze: locali dell'intermediario segnalante nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti;
- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Promotori finanziari;
- Banche;
- SIM;
- Altri intermediari finanziari: intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93;
- Assicurazioni: imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti;
- Esercizi convenzionati: esercizi commerciali a cui l'intermediario si affida – sulla base di una apposita convenzione – per la distribuzione di propri prodotti e servizi (per il leasing in tale fattispecie rientrano anche gli eventuali fornitori);
- Altri canali distributivi: altri canali distributivi non ricompresi nei precedenti;
- Canale telefonico: ricade in questo canale distributivo l'operatività per il tramite di "call center" o risponditori automatici nonché l'operatività per il tramite di apparecchi di telefonia mobile, utilizzando protocolli di trasmissione dati;
- Internet: in questo canale distributivo vanno inclusi anche eventuali collegamenti di tipo WebTv;
- Altri collegamenti telematici: canali telefonici diversi dal "call center".

LEASING:

Numero ed importo dei crediti residui in linea capitale.

**02** NUMERO

**06** IMPORTO

FACTORING:

Numero e importo dei crediti acquistati pro soluto, pro solvendo e dei crediti assunti al di sotto del valore originario ovvero acquistati a titolo definitivo.

**08** NUMERO

**12** IMPORTO

CREDITO AL CONSUMO:

Numero e importo dei crediti erogati per operazioni di credito al consumo, ad eccezione di quelli erogati con carte di credito a rimborso rateale e degli altri finanziamenti connessi con servizi di pagamento.

**18** NUMERO

**22** IMPORTO

ALTRI FINANZIAMENTI:

Numero e importo dei contratti di finanziamento, diversi da quelli connessi con servizi di pagamento. Nella presente sottovoce vanno inclusi anche eventuali crediti acquisiti nel periodo di riferimento non derivanti da operazioni di factoring.

**26** NUMERO

**30** IMPORTO





Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

---

Voce: **46240**

## **TITOLI E ALTRI VALORI DI PROPRIETÀ DEPOSITATI PRESSO TERZI**

Valore contabile dei titoli e degli altri valori depositati presso terzi.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

---

Voce: **52400**

## **TITOLI DI PROPRIETÀ**

Valore di bilancio dei titoli di proprietà dell'ente segnalante indipendentemente dal portafoglio di allocazione in bilancio.

Per la compilazione di tale voce è richiesta l'indicazione del codice ISIN dei titoli.

### **02 IMPEGNATI**

Titoli impegnati (ad esempio: titoli a cauzione, a garanzia, ecc.).

### **04 NON IMPEGNATI**

Voce: **58100**

## **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE O.I.C.R. DI PROPRIETÀ – QUANTITÀ**

Per ciascun titolo va segnalata la quantità di azioni o il numero di quote di proprietà dell'intermediario segnalante.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di titoli oggetto di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **58115**

## **TITOLI DI DEBITO DI PROPRIETÀ - VALORE NOMINALE**

Per ciascun titolo va segnalato il valore nominale.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “valuta”, “codice ISIN”, “depositario”, “portafoglio contabile” e per “indicatore di quotazione”.

La variabile di classificazione “depositario” indica l’eventuale soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nel caso di operazioni di riporti passivi, PCT passivi o di prestito titoli occorre indicare nel campo depositario la modalità “titolo non disponibile”.

Voce: **52401**

## **TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO**

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica” e limitatamente alle sottovoci 02 e 06 per “valuta”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

### **A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE**

**02**           TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

**04**           TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

### **ALTRI RAPPORTI**

**06**           TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

**08**           TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58135**

## **TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO**

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

Limitatamente alle sottovoci 02 e 06 è richiesta anche la ripartizione per “Stato della controparte”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nei casi in cui il titolo non rimane in deposito presso l’intermediario segnalante occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

**LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L’INTERMEDIARIO SEGNALANTE:**

**02**            **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

**06**            **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

**NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO L’INTERMEDIARIO SEGNALANTE:**

**10**            **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

**14**            **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58218**

## **ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di debito emessi da società veicolo, detenuti dall'intermediario segnalante, connessi con operazioni di cartolarizzazione effettuate dall'intermediario segnalante che non hanno superato il test di cancellazione (“*derecognition*”) previsto dallo IAS 39.

Sono inclusi i titoli rivenienti da “auto-cartolarizzazioni”.

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “valuta” e per “codice ISIN”.

### **02 VALORE DELL'ESPOSIZIONE**

Va indicato il valore dell'esposizione determinato come se l'operazione avesse dato luogo all'integrale cancellazione delle attività sottostanti dal bilancio dell'intermediario segnalante (intermediario *originator*). A tal fine va segnalato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione dei titoli, al netto di eventuali rimborsi e di cancellazioni (*write-offs*). Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

### **06 VALORE NOMINALE**

Nella presente sottovoce figurano, tra l'altro, i titoli che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l'applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di emissione (<sup>1</sup>). L'importo da rilevare per i titoli in esame corrisponde al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

---

<sup>1</sup> Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).



Voce: **58117**

## **TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI**

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

**02**      **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

**06**      **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Voce: **58230**

## **CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE: TITOLI**

La presente voce va segnalata con periodicità trimestrale ma deve essere riferita a ciascun mese del trimestre (variabile “data di riferimento”).

È richiesta, inoltre, la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

**02** TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

**06** TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Voce: **52404**

## **PRESTITI SUBORDINATI ATTIVI**

### **02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE**

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti innovativi di capitale e dei prestiti subordinati emessi da banche o società finanziarie che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio degli emittenti (o deducibile da questi ultimi dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) ed è dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante.

### **04 ALTRI**

Figurano nella presente sottovoce gli strumenti innovativi di capitale e i prestiti subordinati in portafoglio diversi da quelli di cui alla precedente sottovoce. Va segnalato anche l'importo di detti strumenti finanziari che, sebbene computabile nel patrimonio degli emittenti, soddisfatti i requisiti per non essere dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante in base alla vigente disciplina di vigilanza (ad esempio, le quote ammortizzate di prestiti subordinati computabili nel patrimonio dell'emittente e le quote di prestiti subordinati emessi dall'ente segnalante presenti nel proprio portafoglio).

Nella presente sottovoce vanno segnalate le eventuali forme di "credit enhancement" a favore di società veicolo in operazioni di cartolarizzazione (finanziamenti erogati).

Voce: **52406**

## **STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE ATTIVI**

### **02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL'EMITTENTE**

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce degli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi da banche o società finanziarie che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio degli emittenti (o deducibile da questi ultimi dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato) ed è dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante.

### **04 ALTRI**

Figurano nella presente sottovoce gli strumenti ibridi di patrimonializzazione diversi da quelli di cui alla precedente sottovoce. Va segnalato anche l'importo di detti strumenti finanziari che, sebbene computabile nel patrimonio degli emittenti, soddisfino i requisiti per non essere dedotto dal patrimonio dell'intermediario segnalante in base alla vigente disciplina di vigilanza (ad esempio, le quote ammortizzate di prestiti subordinati computabili nel patrimonio dell'emittente e le quote di prestiti subordinati emessi dall'ente segnalante presenti nel proprio portafoglio).

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

---

Voce: **52408**

## **PRESTITI SUBORDINATI PASSIVI**

### **02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO**

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti innovativi di capitale e dei prestiti subordinati emessi dalla società segnalante che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio di vigilanza.

### **04 ALTRI**

Voce: **52410**

## **STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE PASSIVI**

### **02 COMPUTABILI NEL PATRIMONIO**

Forma oggetto di segnalazione nella presente sottovoce l'ammontare degli strumenti ibridi di patrimonializzazione emessi dalla società segnalante che, in base alla vigente disciplina di vigilanza, è computabile nel patrimonio di vigilanza.

### **04 ALTRI**

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

---

Voce: **52411**

## **RACCOLTA DI RISPARMIO TRA IL PUBBLICO**

Importo complessivo delle passività derivanti dall'attività di "raccolta di risparmio tra il pubblico" come definita dalla vigente disciplina in materia (cfr. Circ. 216 del 5 agosto 1996).

Voce: **52412**

## **VITA MEDIA ORIGINARIA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI**

### **02 CREDITI**

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei crediti non scaduti, assumendo come pesi dei crediti stessi l'ammontare erogato. In presenza di operazioni con piano di ammortamento, si considerano le singole rate in linea capitale.

Per "durata originaria" si intende il periodo temporale che intercorre tra la data di erogazione o di acquisto del credito e la data di scadenza. Nel caso in cui la data di scadenza non sia predeterminata, la durata in questione potrà essere oggetto di stima (ad es. sulla base dei tempi medi di rimborso).

Nel caso di crediti rateali il valore da segnalare sarà determinato considerando ogni singola rata (quota capitale e interesse) come un credito con scadenza pari alla durata originaria della rata medesima.

### **06 TITOLI DI DEBITO**

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei titoli di debito, assumendo come pesi il valore nominale dei titoli stessi.

### **10 DEBITI**

Media aritmetica ponderata delle durate originarie, espresse in giorni, dei debiti non scaduti, assumendo come pesi il valore nominale dei debiti stessi.



Voce: **52414**

## **VITA MEDIA RESIDUA DI CREDITI, TITOLI DI DEBITO E DEBITI**

### **02 CREDITI**

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei crediti non scaduti, assumendo come pesi dei crediti stessi l'ammontare erogato. In presenza di operazioni con piano di ammortamento, si considerano le singole rate in linea capitale. Nel caso che la data di scadenza non sia predeterminata la vita residua potrà essere oggetto di stima (ad es. sulla base dei tempi medi di rimborso).

Nel caso di crediti rateali, il valore da segnalare sarà determinato considerando ogni singola rata (quota capitale e interesse) come un credito con scadenza pari alla durata residua della rata medesima.

### **06 TITOLI DI DEBITO**

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei titoli di debito, assumendo come pesi il valore nominale dei titoli stessi.

### **10 DEBITI**

Media aritmetica ponderata dei periodi temporali (espressi in giorni) intercorrenti tra la data di riferimento della segnalazione e la data di scadenza dei debiti, assumendo come pesi il valore nominale dei debiti stessi.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

---

Voce: **46420**

## **NUMERO DIPENDENTI**

Numero dei dipendenti con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro.

Occorre aver riguardo alla situazione in essere nel giorno di riferimento della segnalazione.

Dalla presente voce vanno esclusi i dipendenti in part-time che sono oggetto di segnalazione nella voce 46408.

**02** DIRIGENTI

**06** RESTANTE PERSONALE

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

---

Voce: **46408**

## **NUMERO DIPENDENTI IN PART-TIME**

Numero dei dipendenti a part-time con i quali l'azienda segnalante ha formalmente in essere un contratto di lavoro.

Voce: **46412**

## **NUMERO DIPENDENTI DISTACCATI PRESSO L'ENTE SEGNALANTE DA ALTRI ENTI**

Personale dipendente di altri enti distaccato a tempo pieno presso l'intermediario segnalante.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

---

Voce: **46414**

## **NUMERO DIPENDENTI DELL'ENTE SEGNALANTE DISTACCATI PRESSO ALTRI ENTI**

Personale dipendente dell'intermediario segnalante distaccato a tempo pieno presso altri enti.

Vanno escluse dalla rilevazione le ipotesi in cui la prestazione di lavoro, non essendo a tempo pieno, sia riconducibile nella sostanza ad una vera e propria attività di servizio.

Voce: **46416**

## **RETE DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI**

Nella presente voce va segnalato il numero di soggetti, ripartiti per categoria, ai quali l'intermediario, sulla base di un formale contratto, si affida per la distribuzione di prodotti e servizi (cfr. anche voce 46392). Si prescinde dal numero di punti operativi aperti al pubblico a disposizione dei soggetti di cui sopra (es. sportelli bancari, agenzie assicurative, ecc).

Le informazioni relative alle dipendenze dell'ente segnalante formano oggetto di segnalazione nella voce 46558.

Deve essere segnalata la situazione in essere alla data di riferimento.

Ai fini della compilazione delle presenti sottovoci per soggetti incaricati della "distribuzione" si intendono:

- Agenti in attività finanziaria;
- Mediatori creditizi;
- Promotori finanziari;
- Banche;
- SIM;
- Intermediari finanziari: intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 385/93;
- Assicurazioni: imprese ed enti di assicurazione e rispettivi agenti;
- Esercizi convenzionati: esercizi commerciali a cui l'intermediario si affida – sulla base di una apposita convenzione – per la distribuzione di propri prodotti e servizi (per il leasing in tale fattispecie rientrano anche gli eventuali fornitori);
- Istituti di pagamento;
- Istituti di moneta elettronica;
- Altro: altri canali distributivi non ricompresi nei precedenti.

Voce: **46422**

## NUMERO POSIZIONI

Per “posizioni” si intendono i singoli contratti in decorrenza alla data di riferimento della segnalazione. Fanno eccezione le sottovoci 46422.06 (dove va riportato il flusso delle posizioni estinte dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione) e le sottovoci da 10 a 20 (nelle quali va segnalato il numero di controparti).

ATTIVE:

Nelle presenti sottovoci non devono essere computate le posizioni deteriorate (sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti deteriorati).

**01** PER FACTORING

**03** PER LEASING

**04** PER CREDITO AL CONSUMO

La sottovoce include anche i crediti concessi tramite carte di credito rateali e gli altri finanziamenti connessi con servizi di pagamento.

**05** PER ALTRI FINANZIAMENTI

**06** ESTINTE

Numero dei contratti estinti (anche prima della scadenza contrattuale) dal 1° gennaio alla data di riferimento della segnalazione.

**10** SOFFERENZE

Numero delle controparti in sofferenza alla data di riferimento della segnalazione.

**12** INCAGLI

Numero delle controparti classificate a incaglio alla data di riferimento della segnalazione.

**16** CREDITI RISTRUTTURATI

Numero delle controparti verso cui è stata effettuata una ristrutturazione del credito alla data di riferimento della segnalazione.

**20** CREDITI SCADUTI DETERIORATI

Numero delle controparti che presentano posizioni scadute deteriorate (cfr. Avvertenze generali par. 7) alla data di riferimento della segnalazione.

Voce: **46426**

## **CONTRATTI DERIVATI SU TITOLI DI DEBITO, TASSI DI INTERESSE E TITOLI DI CAPITALE**

I contratti derivati su tassi di interesse e su indici azionari sono classificati per convenzione come “acquisti” o come “vendite” a seconda che comportino per l’ente segnalante l’acquisto o la vendita del tasso fisso o dell’indice contrattualmente predeterminato.

### **OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:**

**02** ACQUISTI

**06** VENDITE

### **OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:**

Va segnalato il capitale nozionale di riferimento

**10** ACQUISTI

**14** VENDITE



Voce: **46429**

## **CONTRATTI DERIVATI SU TASSI DI CAMBIO E ALTRI VALORI**

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Per le operazioni senza scambio di capitale va segnalato il capitale nominale di riferimento.

### **TASSI DI CAMBIO:**

#### **OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:**

<b>02</b>	VALUTE CONTRO VALUTE
<b>06</b>	ACQUISTI CONTRO EURO
<b>10</b>	VENDITE CONTRO EURO

#### **OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:**

<b>14</b>	VALUTE CONTRO VALUTE
<b>18</b>	ACQUISTI CONTRO EURO
<b>22</b>	VENDITE CONTRO EURO

### **ALTRI VALORI:**

Contratti su altri valori (ad es. oro e altri metalli preziosi).

#### **OPERAZIONI CON SCAMBIO DI CAPITALE:**

<b>26</b>	ACQUISTI
<b>30</b>	VENDITE

#### **OPERAZIONI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:**

<b>34</b>	ACQUISTI
<b>38</b>	VENDITE

Voce: **52416**

## **OPERAZIONI FUORI BILANCIO: DISTINZIONE TRA CONTRATTI DI COPERTURA E NON DI COPERTURA**

Per le operazioni che prevedano a termine lo scambio del capitale va segnalato il prezzo convenuto (“*strike price*”), salvo che per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, con riferimento ai quali va convenzionalmente rilevato il valore nominale del capitale di riferimento.

Per le operazioni senza scambio di capitale occorre indicare il capitale nozionale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale) vanno indicati una sola volta facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

Nella struttura della presente voce le sottovoci (titoli di debito, titoli di capitale, tassi di interesse, tassi di cambio e altri valori) si riferiscono alle tipologie di contratti derivati stipulati. Pertanto, un “*interest rate swap*” stipulato su un titolo di Stato o su un finanziamento erogato dall’ente segnalante, va segnalato nella sottovoce 10 (su tassi di interesse).

Per contratti derivati semplici si intendono quelli con sottostante un unico fattore di rischio (es. rischio tasso di interesse, rischio tasso di cambio etc.)

Per tale voce è richiesta la distinzione tra: 1) operazioni di copertura specifica, 2) operazioni di copertura generica, 3) operazioni di negoziazione.

### **CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI:**

<b>02</b>	SU TITOLI DI DEBITO
<b>06</b>	SU TITOLI DI CAPITALE
<b>10</b>	SU TASSI DI INTERESSE
<b>14</b>	SU TASSI DI CAMBIO
<b>16</b>	ALTRI

### **CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI:**

<b>18</b>	SU TITOLI DI DEBITO
<b>22</b>	SU TITOLI DI CAPITALE

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 9 - Dati integrativi

---

**26** SU TASSI DI INTERESSE

**28** SU TASSI DI CAMBIO

**30** ALTRI

Voce: **52418**

## **OPERATIVITÀ IN DERIVATI DI NEGOZIAZIONE**

Nella presente voce va segnalato il valore cumulato e il numero dei nuovi contratti derivati stipulati per negoziazione nel trimestre di riferimento.

Per le operazioni che prevedano a termine lo scambio del capitale va segnalato il prezzo convenuto (“*strike price*”), salvo che per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, con riferimento ai quali va convenzionalmente rilevato il valore nominale del capitale di riferimento.

Per le operazioni senza scambio di capitale occorre indicare il capitale nozionale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale) vanno indicati una sola volta facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

### **CONTRATTI DERIVATI SEMPLICI:**

(cfr. voce 52416)

<b>02</b>	SU TITOLI DI DEBITO
<b>04</b>	SU TITOLI DI CAPITALE
<b>06</b>	SU TASSI DI INTERESSE
<b>08</b>	SU TASSI DI CAMBIO
<b>10</b>	ALTRI

### **CONTRATTI DERIVATI STRUTTURATI:**

(cfr. voce 52416)

<b>14</b>	SU TITOLI DI DEBITO
<b>16</b>	SU TITOLI DI CAPITALE
<b>18</b>	SU TASSI DI INTERESSE
<b>20</b>	SU TASSI DI CAMBIO
<b>22</b>	ALTRI

Voce: **46558**

## **DIPENDENZE PROPRIE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Numero delle dipendenze dell'intermediario segnalante alla data di riferimento della segnalazione distinte per provincia di insediamento.

Si considerano i locali nei quali sia previsto l'accesso della clientela e siano dislocati propri dipendenti.

Non devono essere segnalata la sede legale e, ove diversa dalla sede legale, la Direzione generale.

Voce: **52420**

## **GARANZIE RICEVUTE**

Ammontare delle garanzie ricevute alla data di riferimento della segnalazione. Gli importi vanno distinti in base alla qualità del credito. Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l'importo dell'attività garantita, occorre indicare il valore dell'attività garantita. Viceversa, nel caso di garanzie che prevedano un valore massimo garantito (CAP) va segnalato quest'ultimo valore.

### **REALI:**

**14** A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA

**16** A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE

### **PERSONALI:**

**18** A FRONTE DI FINANZIAMENTI PER CASSA

**20** A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE

Voce: **52422**

## **GARANZIE PERSONALI RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI CONCESSI**

Ammontare delle garanzie personali ricevute, alla data di riferimento della segnalazione, a fronte di finanziamenti concessi dall'ente segnalante. Nel caso di garanzie che presentano un valore che eccede l'importo dell'attività garantita, occorre indicare il valore dell'attività garantita.

Gli importi vanno distinti:

- in base al garante tra: 1) banche, 2) intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B., 3) intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 del T.U.B., 4) enti pubblici, 5) altri;
- in base alla tipologia tra: 1) garanzie collettive (rilasciate dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi - Confidi), 2) altre garanzie.

### **CONTRO-GARANZIE:**

Ammontare delle garanzie di secondo livello rilasciate dai contro-garanti sul pagamento delle obbligazioni assunte dai soggetti finanziati dall'ente segnalante (debitori originari).

**02** SU FINANZIAMENTI PER CASSA

**04** SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE

### **CO-GARANZIE:**

Ammontare delle garanzie di primo livello rilasciate da più soggetti (co-garanti) che concorrono a garantire il pagamento delle obbligazioni assunte dai soggetti finanziati dall'ente segnalante (debitori originari).

**06** SU FINANZIAMENTI PER CASSA

**08** SU FINANZIAMENTI TRAMITE RILASCIO DI GARANZIE

**10** ALTRE

Voce: **52424**

## **ATTIVITÀ COSTITUITE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DA ALTRI INTERMEDIARI**

Valore delle attività (contante, titoli, ecc.) costituite in garanzia dall'ente segnalante a valere su finanziamenti concessi e/o garanzie rilasciate da banche e intermediari finanziari residenti in Italia.

Per intermediari finanziari vigilati si intendono gli intermediari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Gli importi vanno distinti in base alla tipologia di attività costituita in garanzia e alla provenienza delle stesse. I codici di segnalazione (XY) risultano dalla combinazione dei seguenti valori:

- X: 1) contante, 2) titoli, 3) altre attività;
- Y: 1) attività proprie, 2) attività in gestione da terze controparti pubbliche, 3) attività in gestione da altre terze controparti.

Nel caso di rilascio di garanzie che prevedano un valore massimo garantito (ad es. fondi monetari) nella presente voce va segnalato tale importo (nel caso di fondi monetari va utilizzato l'attributo informativo X "contante").

### **FINANZIAMENTI EROGATI DA:**

- 02**           BANCHE
- 04**           INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 06**           ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

### **GARANZIE RILASCIATE DA:**

- 08**           BANCHE
- 10**           INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI
- 12**           ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI



Voce: **52426**

## **ATTIVITÀ RICEVUTE IN GARANZIA SU FINANZIAMENTI CONCESSI E/O GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE**

Valore delle attività (contante, titoli, ecc.) costituite in garanzia da terzi presso l'ente segnalante a valere su finanziamenti dallo stesso erogati e/o su garanzie dallo stesso rilasciate. Nelle sottovoci vanno inclusi i valori riferiti a ciascuna controparte (banche, intermediari finanziari residenti in Italia e altre controparti).

Per intermediari finanziari vigilati si intendono gli intermediari sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Gli importi vanno distinti in base alla tipologia di attività ricevuta in garanzia: 1) contante, 2) titoli e 3) altre attività.

### **GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI FINANZIAMENTI EROGATI DALL'ENTE SEGNALANTE:**

**02** DA BANCHE

**04** DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI

**06** DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

**08** DA ALTRE CONTROPARTI

### **GARANZIE RICEVUTE A FRONTE DI GARANZIE RILASCIATE DALL'ENTE SEGNALANTE:**

**10** DA BANCHE

**12** DA INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI

**14** DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI

**16** DA ALTRE CONTROPARTI

Voce: **52429**

## **STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DI ENTI PUBBLICI**

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

### **COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA**

#### **02 PATRIMONIO DI BASE**

Formano oggetto di rilevazione le somme erogate da enti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono computate nel patrimonio di base.

#### **04 PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

Formano oggetto di rilevazione le somme erogate da enti pubblici che, in base alla vigente disciplina prudenziale, sono computate nel patrimonio supplementare.

#### **06 NON COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA**

Figurano nella presente sottovoce le somme erogate da enti pubblici non computate nel patrimonio di vigilanza, con esclusione del "Fondo Antiusura ex L. 108/96", che non deve essere rilevato. Va segnalato anche l'ammontare delle quote ammortizzate a fini di vigilanza (non computata dall'intermediario segnalante nel patrimonio di vigilanza) dei contributi pubblici di cui alla sottovoce 04.

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 9 - Dati integrativi

---

Voce: **52431**

## **NUMERO DEI SOCI**

La presente voce va segnalata esclusivamente dagli intermediari finanziari che svolgono l'attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi (Confidi).

Voce: **52430**

## **NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di reclami ricevuti dall'intermediario segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione. La presente voce va segnalata anche dagli intermediari che esternalizzano a soggetti terzi la gestione dei reclami.

E' previsto l'attributo informativo: "Oggetto dei reclami".

La voce ha periodicità annuale.

- 02** ACCOLTI
- 04** ACCOLTI PARZIALMENTE
- 06** NON ACCOLTI
- 08** IN ISTRUTTORIA



*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 11 – Vita residua –Parte prima –rischio di liquidità

---

*Sottosezione:*

## **11 – VITA RESIDUA - PARTE PRIMA –RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

— II. 11.1. 1 —

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 11 – Vita residua – Parte prima – rischio di liquidità

---

Voce: **52600**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

Sono esclusi i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante da parte dell'intermediario segnalante (da segnalare nella voce 52601).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “indicatore di quotazione ” e “valuta”.

Con riferimento ai titoli di debito è prevista la ripartizione per zona geografica dell'emittente (Italia; altri Paesi dell'area Euro; altri Paesi dell'UE; Altri paesi europei non UE; America del Nord, America Centrale, America del Sud, Asia, Africa, Oceania e Non Classificabile), variabile (“stato emittente titolo”).

E' altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

### **TITOLI DI DEBITO:**

#### **IMPEGNATI**

<b>02</b>	<b>TITOLI DI STATO</b>
<b>04</b>	<b>TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>
<b>06</b>	<b>TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA</b>
<b>08</b>	<b>TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO</b>
<b>TITOLI EMESSI DA BANCHE:</b>	
<b>10</b>	<b>SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE</b>
<b>12</b>	<b>ALTRI TITOLI SUBORDINATI</b>
<b>14</b>	<b>COVERED BOND</b>
<b>16</b>	<b>ALTRI TITOLI</b>

#### **TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:**



18	SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
20	ALTRI TITOLI SUBORDINATI
22	TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE  Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
24	ALTRI TITOLI  TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:
26	TITOLI SUBORDINATI
28	ALTRI TITOLI
30	TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI  NON IMPEGNATI
32	TITOLI DI STATO
34	TITOLI EMESSI DA ALTRI ENTI PUBBLICI
36	TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE NULLA
38	TITOLI EMESSI DA ORGANISMI INTERNAZIONALI A PONDERAZIONE DIVERSA DA ZERO  TITOLI EMESSI DA BANCHE:
40	SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
42	ALTRI TITOLI SUBORDINATI
44	COVERED BOND
46	ALTRI TITOLI  TITOLI EMESSI DA ALTRI INTERMEDIARI FINANZIARI:
48	SUBORDINATI COMPUTATI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DELL'EMITTENTE
50	ALTRI TITOLI SUBORDINATI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte prima –rischio di liquidità

**52** TITOLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI  
CARTOLARIZZAZIONE

Sono inclusi anche i titoli mezzanine e junior iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.

**54** ALTRI TITOLI

TITOLI EMESSI DA SOCIETÀ NON FINANZIARIE:

**56** TITOLI SUBORDINATI

**58** ALTRI TITOLI

**60** TITOLI EMESSI DA ALTRI SOGGETTI

**62** QUOTE DI OICR  
FINANZIAMENTI A:

**64** BANCHE

**66** CLIENTELA

Voce: **52601**

## **PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI**

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte dell'intermediario e quelli con facoltà che non superano il test di derecognition dello IAS 39.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

E' altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “qualità del credito”).

**02** CON BANCHE

**04** CON CLIENTELA

Voce: **52603**

## **PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

Sono esclusi i pronti contro termine passivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico del cessionario (da segnalare nella voce 52605).

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”).

E' altresì richiesta la classificazione per “indicatore di quotazione” e “valuta”.

### **DEBITI VERSO BANCHE:**

**02** DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

**04** ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

### **DEBITI VERSO CLIENTELA:**

**06** DEBITI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

**08** ALTRI DEBITI

Vi figura anche la quota dei debiti subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

### **TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE:**

**10** TITOLI SUBORDINATI COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

**12** ALTRI TITOLI

Vi figura anche la quota dei titoli subordinati non computabile nel patrimonio di vigilanza.

**14** ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **52605**

## **PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI**

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte dell'intermediario nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di derecognition della IAS 39.

È richiesta la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”), tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

**02** CON BANCHE

**04** CON CLIENTELA

Voce: **52607**

## **OPERAZIONI FUORI BILANCIO**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)”.

E’ richiesta la distinzione tra portafoglio immobilizzato e portafoglio di negoziazione di vigilanza (variabile “portafoglio contabile”), nonché la classificazione per “valuta”.

È altresì richiesta, ad eccezione delle sottovoci 06, 08, 14 e 16, la distinzione tra tasso fisso e tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”).

### **DERIVATI FINANZIARI CON SCAMBIO DI CAPITALE:**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

### **DERIVATI CREDITIZI CON SCAMBIO DI CAPITALE:**

**06** POSIZIONI LUNGHE

**08** POSIZIONI CORTE

### **DERIVATI FINANZIARI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:**

**10** POSIZIONI LUNGHE

**12** POSIZIONI CORTE

### **DERIVATI CREDITIZI SENZA SCAMBIO DI CAPITALE:**

**14** POSIZIONI LUNGHE

**16** POSIZIONI CORTE

### **FINANZIAMENTI DA RICEVERE:**

#### **BANCHE**

**18** POSIZIONI LUNGHE

**20** POSIZIONI CORTE

#### **CLIENTELA**

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 11 – Vita residua – Parte prima – rischio di liquidità

---

**22** POSIZIONI LUNGHE

**24** POSIZIONI CORTE

IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI:

BANCHE

**26** POSIZIONI LUNGHE

**28** POSIZIONI CORTE

CLIENTELA

**30** POSIZIONI LUNGHE

**32** POSIZIONI CORTE

**34** GARANZIE FINANZIARIE RILASCIATE

**36** GARANZIE FINANZIARIE RICEVUTE

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 11 – Vita residua –Parte seconda –rischio di tasso di interesse

---

*Sottosezione:*

## **11 – VITA RESIDUA - PARTE SECONDA – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE**



*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 11 – Vita residua – Parte seconda – rischio di tasso di interesse

---

Voce: **58403**

## **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine dell'attività sottostante a carico dell'intermediario segnalante.

È richiesta la classificazione per “valuta”; per le sottovoci da 04 a 32 e da 44 a 72 è richiesta, inoltre, la classificazione per “raggruppamento titoli”, “settore di attività economica” e “indicatore di quotazione”.

E' altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

### **ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO FISSO:**

#### **TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:**

##### **IMPEGNATI:**

**04** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**08** ALTRI TITOLI DI DEBITO

##### **NON IMPEGNATI:**

Titoli disponibili per l'intermediario, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

**12** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**16** ALTRI TITOLI DI DEBITO

#### **TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:**

##### **IMPEGNATI:**

**20** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**24** ALTRI TITOLI DI DEBITO

##### **NON IMPEGNATI:**

Titoli disponibili per l'intermediario, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

**28** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**32** ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

**36** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**40** ALTRE

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

**44** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**48** ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

**52** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**56** ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

**60** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**64** ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

**68** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**72** ALTRI TITOLI DI DEBITO

ALTRE ATTIVITÀ:

**76** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**80** ALTRE

Voce: **52622**

## **PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO: ATTIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati attivi e i pronti contro termine attivi con obbligo di rivendita a termine da parte dell'intermediario.

È richiesta la classificazione per “valuta”; per le sottovoci da 04 a 32 e da 62 a 76 è richiesta, inoltre, la classificazione per “raggruppamento titoli”, “settore di attività economica” e “indicatore di quotazione”.

E' altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

### **ATTIVITA' FINANZIARIE A TASSO FISSO:**

#### **TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:**

##### **IMPEGNATI:**

**04** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**08** ALTRI TITOLI DI DEBITO

##### **NON IMPEGNATI:**

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

**12** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**16** ALTRI TITOLI DI DEBITO

#### **TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:**

##### **IMPEGNATI:**

**20** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**24** ALTRI TITOLI DI DEBITO

##### **NON IMPEGNATI:**

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

**26** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**32** ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI

A BANCHE:

**44** CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

**48** ALTRI

A CLIENTELA:

**56** CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

**60** ALTRI

ATTIVITÀ FINANZIARIE A TASSO INDICIZZATO:

TITOLI DI DEBITO STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

**62** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**64** ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

**66** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**68** ALTRI TITOLI DI DEBITO

TITOLI DI DEBITO NON STRUTTURATI:

IMPEGNATI:

**70** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**72** ALTRI TITOLI DI DEBITO

NON IMPEGNATI:

Titoli disponibili per l'intermediario segnalante, indipendentemente dalla loro collocazione materiale.

**74** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**76** ALTRI TITOLI DI DEBITO

FINANZIAMENTI:

A BANCHE:

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 11 – Vita residua –Parte seconda –rischio di tasso di interesse

---

**82** CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

**84** ALTRI

A CLIENTELA:

**88** CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

**90** ALTRI

Voce: **58410**

## **PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i soli pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine da parte dell’intermediario e quelli con facoltà che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39.

E’ altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

### **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:**

**04** CON BANCHE

**06** CON CLIENTELA

### **PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO:**

**30** CON BANCHE

**32** CON CLIENTELA

Voce: **58415**

## **STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI ATTIVI**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

E’ altresì prevista la distinzione tra posizioni in sofferenza, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute deteriorate e in bonis (variabile “ qualità del credito”).

### **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:**

#### **COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:**

- 02** DI BASE
- 04** SUPPLEMENTARE:
- 06** DI TERZO LIVELLO
- 08** ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “junior” e “mezzanine” connessi con operazioni di cartolarizzazione.

### **PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO:**

#### **COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:**

- 30** DI BASE
- 32** SUPPLEMENTARE:
- 34** DI TERZO LIVELLO
- 36** ALTRI

Nella presente sottovoce vanno inclusi anche gli strumenti finanziari del tipo “junior” e “mezzanine” connessi con operazioni di cartolarizzazione.



Voce: **58420**

## **DERIVATI FINANZIARI DIVERSI DALLE OPZIONI (VALORE NOZIONALE)**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono incluse le operazioni di compravendita di titoli e valute a pronti ancora da regolare.

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

### **DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

### **DERIVATI DI COPERTURA:**

**08** POSIZIONI LUNGHE

**10** POSIZIONI CORTE

### **ALTRI DERIVATI:**

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato.

**14** POSIZIONI LUNGHE

**16** POSIZIONI CORTE

Voce: **58425**

## **DERIVATI FINANZIARI - OPZIONI (DELTA EQUIVALENT VALUE)**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Con riferimento ai derivati su titoli di capitale, metalli preziosi (eccetto oro) e merci, che prevedono alla scadenza lo scambio del sottostante, vanno segnalate le posizioni (lunghe o corte) relative al flusso finanziario, da rilevare alla data di regolamento di tali contratti.

### **DERIVATI DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:**

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

### **DERIVATI DI COPERTURA:**

**08** POSIZIONI LUNGHE

**10** POSIZIONI CORTE

### **ALTRI DERIVATI:**

#### **OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO:**

##### **CONNESSE CON ATTIVITA' FINANZIARIE:**

**18** POSIZIONI LUNGHE

**22** POSIZIONI CORTE

##### **CONNESSE CON PASSIVITÀ FINANZIARIE:**

**26** POSIZIONI LUNGHE

**30** POSIZIONI CORTE

#### **ALTRE OPZIONI:**

Nelle presenti sottovoci figurano anche i derivati negoziati con terzi che replicano contratti derivati interni di copertura di posizioni del portafoglio immobilizzato.

**34** POSIZIONI LUNGHE

**38** POSIZIONI CORTE

Voce: **58430**

## **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA: PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi e i pronti contro termine passivi.

**02**      VERSO BANCHE

VERSO CLIENTELA:

**08**              CON OPZIONE DI RIMBORSO ANTICIPATO

**12**              ALTRE PASSIVITÀ

Voce: **52628**

## **PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO: PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CASSA**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Sono esclusi gli strumenti finanziari subordinati passivi e i pronti contro termine passivi.

### **DEBITI VERSO BANCHE:**

**02** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**04** ALTRI

### **DEBITI VERSO CLIENTELA:**

**06** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**08** ALTRI

### **TITOLI DI DEBITO:**

**10** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**12** ALTRI

### **ALTRE PASSIVITÀ:**

**14** CON OPZIONI DI RIMBORSO ANTICIPATO

**16** ALTRE

Voce: **58440**

## **PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

Formano oggetto di segnalazione i pronti contro termine con obbligo di riacquisto a termine da parte dell’intermediario nonché quelli che prevedono per il cessionario la facoltà di rivendita a termine e che non superano il test di *derecognition* della IAS 39.

### **PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA:**

**04** CON BANCHE

**06** CON CLIENTELA

### **PORTAFOGLIO IMMOBILIZZATO:**

**30** CON BANCHE

**32** CON CLIENTELA

Voce: **58445**

## **STRUMENTI FINANZIARI SUBORDINATI PASSIVI**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DELL’EMITTENTE:

- 02** DI BASE
- 04** SUPPLEMENTARE
- 06** DI TERZO LIVELLO
- 08** ALTRI

Sezione: II - Altre informazioni

Sottosezione: 11 – Vita residua –Parte seconda –rischio di tasso di interesse

---

Voce: **52632**

## **FINANZIAMENTI**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

DA RICEVERE DA:

BANCHE:

**02** POSIZIONI LUNGHE

**04** POSIZIONI CORTE

ALTRI INTERMEDIARI:

**06** POSIZIONI LUNGHE

**08** POSIZIONI CORTE

Voce: **58465**

## **IMPEGNI IRREVOCABILI A EROGARE FONDI A**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “tipo tasso”.

BANCHE:

**02** POSIZIONI LUNGHE

**06** POSIZIONI CORTE

CLIENTELA:

**10** POSIZIONI LUNGHE

**14** POSIZIONI CORTE





*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

---

*Sottosezione:*

## **13 – PERDITE STORICAMENTE REGistrate SULLE POSIZIONI IN DEFAULT**

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

---

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

---

Voce: **55300**

**EAD**

Voce: **55302**

## **VARIAZIONE EAD**

### **INTERESSI CONTRATTUALIZZATI CAPITALIZZATI**

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI

### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**06** VALORI NOMINALI

**08** VALORI ATTUALI

Voce: **55304**

## **RECUPERI**

### **RIMBORSI**

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI

### **REALIZZAZIONI DA VENDITA BENI EX-LEASING**

**06** VALORI NOMINALI

**08** VALORI ATTUALI

### **INCASSI DA CREDITI PER FACTORING**

**10** VALORI NOMINALI

**12** VALORI ATTUALI

### **REALIZZI GARANZIE**

**14** VALORI NOMINALI

**16** VALORI ATTUALI

### **INTERESSI DI MORA INCASSATI**

**18** VALORI NOMINALI

**20** VALORI ATTUALI

### **ALTRO**

**22** VALORI NOMINALI

**24** VALORI ATTUALI

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

---

Voce: **55306**

## **COSTI DIRETTI**

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI

*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

---

Voce: **55308**

## **COSTI INDIRETTI**

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI



*Sezione:* II - Altre informazioni

*Sottosezione:* 13 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*

---

Voce: **55310**

## **COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI**

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI

Voce: **52482**

## **INTERESSI ATTIVI**

La voce corrisponde alla voce 10 del Conto Economico nonché alla tabella 1.1 della Nota Integrativa, Parte C, “Informazioni sul Conto Economico”.

Vanno inclusi, tra l’altro, gli interessi relativi a “*commercial papers*” e a contratti di capitalizzazione emessi da imprese assicurative.

### **CREDITI VERSO BANCHE:**

- 02** DEPOSITI E CONTI CORRENTI
- 04** LEASING FINANZIARIO
- 06** FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 09** ALTRI FINANZIAMENTI
- 11** TITOLI

### **CREDITI VERSO ENTI FINANZIARI:**

- 12** DEPOSITI E CONTI CORRENTI
- 14** LEASING FINANZIARIO
- 16** FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 19** ALTRI FINANZIAMENTI
- 21** TITOLI

### **CREDITI VERSO CLIENTELA:**

- 22** LEASING FINANZIARIO
- 24** FACTORING E ALTRE CESSIONI
- 26** CREDITO AL CONSUMO
- 28** CARTE DI CREDITO
- 30** ALTRI FINANZIAMENTI

*Sezione:* III - Dati di conto economico

*Sottosezione:* 2 - Componenti positivi di reddito

---

<b>33</b>	<b>TITOLI</b>
<b>36</b>	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE PER LA NEGOZIAZIONE</b>
<b>38</b>	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE VALUTATE AL FAIR VALUE</b>
<b>40</b>	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA</b>
<b>42</b>	<b>ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE SINO ALLA SCADENZA</b>
<b>44</b>	<b>ALTRE ATTIVITÀ</b>
<b>46</b>	<b>DERIVATI DI COPERTURA</b>



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

---

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



## **Matrice dei conti**



# VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

## MATRICE DEI CONTI

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008

*Aggiornamenti (\*)*:

**1° Aggiornamento del 10 dicembre 2009** – ristampa integrale

**2° Aggiornamento del 9 febbraio 2011:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.2 a B.5, da B.9 a B.11, da B.18 a B.29, da B.39 a B.40, da C.2 a C.10, da C.18 a C.25, da C.40 a C.42 **Sezione I:** pagg.: da I.1.1.4 a I.1.1.5, da I.1.1.8 a I.1.1.11, I.1.1.15, I.2.1.8, I.3.1.3, da I.3.1.7 a I.3.1.15, da I.3.1.28 a I.3.1.29, I.3.1.43, I.3.1.45, da I.3.1.62 a I.3.1.64, da I.3.1.67 a I.3.1.68, I.4.1.4, I.4.1.7, I.4.1.9 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.8 a II.1.1.9, II.1.1.19, II.1.1.21, II.1.1.30, II.1.2.5, da II.1.2.8 a II.1.2.9, da II.1.2.14 a II.1.2.15, II.1.3.9, II.1.3.15, da II.2.1.19 a II.2.1.20, da II.3.1.25 a II.3.1.26, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.49, da II.3.1.54 a II.3.1.55, II.3.1.58, II.4.1.9, II.4.1.11, da II.4.2.7 a II.4.2.8, da II.4.2.11 a II.4.2.12, da II.4.2.14 a II.4.2.18, da II.4.2.30 a II.4.2.31, II.4.2.34 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.13, III.3.1.6, da III.3.2.9 a III.3.2.11, da III.3.2.39 a III.3.2.40, III.3.2.57, III.3.4.22, III.3.4.24 **Sezione IV:** pagg.: da IV.1.1.3 a IV.1.1.6, da IV.1.1.8 a IV.1.1.12, IV.2.1.6, da IV.3.1.4 a IV.3.1.7.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.6 a B.8, da B.12 a B.17, da B.30 a B.38, da B.41 a B.48, da C.11 a C.17, da C.26 a C.39 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.16 a I.3.1.27, da I.3.1.30 a I.3.1.42, I.3.1.44, da I.3.1.46 a I.3.1.61, da I.3.1.65 a I.3.1.66 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.50 a II.3.1.53, da II.3.1.56 a II.3.1.57 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.7, da IV.1.1.13 a IV.1.1.18, da IV.3.1.8 a IV.3.1.10.

**3° Aggiornamento del 23 dicembre 2011:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: A.16, B.7, B.11, da B.37 e B.38, da C.2 a C.14, da D.2 a D.3 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.4, I.3.1.7, I.3.1.22, I.3.1.32, I.3.1.65 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.11, II.1.1.15, da II.1.3.1 a II.1.3.12, II.1.4.1 a II.1.4.18, II.2.1.9, da II.3.1.28 a II.3.1.33, II.3.1.39, da II.3.1.57 a II.3.1.58, da II.3.1.60 a II.3.1.64, II.4.2.22 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.1 a III.3.2.4, da III.3.2.14 a III.3.2.16, III.3.2.18, da III.3.2.28 a III.3.2.31, da III.3.2.38 a III.3.2.39, da III.3.2.53 a III.3.2.58 **Sezione IV:** pagg.: IV.1.1.4, IV.2.1.6, IV.2.1.10, IV.4.2.1.13, da IV.4.1.5 a IV.4.1.8, IV.4.1.12, IV.4.1.14, IV.4.1.17, IV.4.1.20

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.17 a A.18, da C.15 a C.46, D.4 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.8 a I.3.1.10, da I.3.1.66 a I.3.1.68 **Sezione II:** pagg.: da II.1.5.1 a II.1.5.10, da II.1.6.1 a II.1.6.6, da II.3.1.34 a II.3.1.38, da II.3.1.40 a II.3.1.56, II.3.1.59, III.3.2.17, III.3.2.19, III.3.2.53 **Sezione IV:** pagg.: IV.2.1.14, da IV.4.1.9 a IV.4.1.11, IV.4.1.13, da IV.4.1.15 a IV.4.1.16, da IV.4.1.18 a IV.4.1.19, da IV.4.1.21 a IV.4.1.22.

---

(\*) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate tutte le nuove pagine a stampa recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 40742, 40743, 40712.14, 40713.14, 407114, 40715.14, 40720.12, 40721.12, 40722.12, 40723.12, 58170.02, 58170.06, 58435.12, 58460.09, 58460.11, 58460.13, 58460.15, 58633.06, 58633.08, 58633.10, 58675.02, 58675.04, 58855.02, 58855.06, 59530.08, 59566.02, 59566.08, 59566.22, 59566.28, 59566.32, 59566.38, 59566.42, 59566.48, 59568.04, 59568.06, 59568.08, 59568.10, 59568.24, 59568.26, 59568.28, 59568.30, 59576, 59580.06, 59580.08, 59580.10, 59580.12, 59580.14, 59582.08, 59582.10, 59584.12, 59586, 59592.02.

**4° Aggiornamento del 18 dicembre 2012:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.9 a A.10, A.14, da B.8 a B.9, da B.12 a B.13, da B.16 a B.17, B.19, da B.22 a B.23, B.33, da B.39 a B.40, B.42, da C.3 a C.7, C.31, da C.35 a C.55 **Sezione I:** pagg.: I.1.1.7, da I.1.1.11 a I.1.1.12, da I.1.1.20 a I.1.1.22, da I.2.1.3 a I.2.1.4, da I.2.1.6 a I.2.1.7, da I.2.1.11 a I.2.1.12, da I.3.1.14 a I.3.1.15, I.3.1.23, I.3.1.28, da I.3.1.30 a I.3.1.31, da I.3.1.33 a I.3.1.34, a da I.3.1.66 a I.3.1.68, I.4.1.5 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.7, II.1.1.19, da II.1.1.21 a II.1.1.22, da II.1.3.3 a II.1.3.7, da II.1.3.11 a II.1.3.13, II.1.4.18, da II.3.1.60 a II.3.1.62, II.4.1.7, da II.4.2.7 a II.4.2.8, II.4.2.20, II.4.2.22, II.4.2.29, da II.4.2.35 a II.4.2.36, II.5.1.4, II.5.1.17, da II.5.1.28 a II.5.1.30 **Sezione III:** pagg.: III.1.1.9, III.1.1.15, III.1.1.17, III.3.2.36, da III.3.2.55 a III.3.2.56, III.3.4.12.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.10 a B.11, da B.20 a B.21, da B.24 a B.25, B.41, da B.43 a B.48, da C.8 a C.14, C.56 **Sezione I:** pagg.: I.2.1.8, da I.2.1.13 a I.2.1.14, da I.3.1.69 a I.3.1.70 **Sezione II:** pagg.: da II.1.1.23 a II.1.1.32, da II.1.3.8 a II.1.3.10, da II.1.3.14 a II.1.3.16.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58020.22, 58030.20, 58045.26, 58160.02, 58160.04, 58165.02, 58165.04, 58185, 58190, 58446.02, 58446.06, 58446.10, 58446.12, 58446.14, 58446.18, 58446.22, 58446.26, 58446.30, 58446.34, 58446.38, 58446.42, 58446.46, 58446.50, 58446.54, 58446.58, 58446.62, 58446.66, 58446.70, 58446.74, 58446.78.

**5° Aggiornamento del 16 luglio 2013:** pagine modificate: **Avvertenze Generali:** pagg.: da A.4 a A.9, A.11, A.14, da B.10 a B.12, B.39, da C.3 a C.14 **Sezione I:** pagg.: I.3.1.7, I.3.1.9, I.3.1.25, da I.3.1.46 a I.3.1.62, da I.3.1.68 a I.3.1.72 **Sezione II:** pagg.: II.1.1.9, da II.1.1.32 a II.1.1.36, II.3.1.11, II.3.1.33, da II.3.1.36 a II.3.1.37, da II.3.1.47 a II.3.1.50, da II.3.1.67 a II.3.1.78, II.4.2.8, II.4.2.35 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.3 a III.3.2.4, da III.3.2.15 a III.3.2.18, III.3.2.20, III.3.2.22, III.3.2.24, III.3.2.26, III.3.2.28, da III.3.2.30 a III.3.2.40, da III.3.2.63 a III.3.2.64, da III.3.4.27 a III.3.4.28, da III.7.1.1 a III.7.1.8 **Sezione IV:** pagg.: da IV.7.1.1 a IV.7.1.8.

Si riportano di seguito con la nuova numerazione le pagine del manuale che pur non essendo state modificate nel contenuto del presente aggiornamento, risultano slittate per effetto delle altre modifiche apportate al fascicolo. **Avvertenze Generali:** pagg.: da B.13 a B.38, da B.40 a B.48 **Sezione I:** pagg.: da I.3.1.73 a I.3.1.76 **Sezione II:** pagg.: da II.3.1.38 a II.3.1.46, da II.3.1.51 a II.3.1.66 **Sezione III:** pagg.: da III.3.2.5 a III.3.2.14, III.3.2.19, III.3.2.21, III.3.2.23, III.3.2.25, III.3.2.27, III.3.2.29, da III.3.2.41 a III.3.2.62.

Con il presente aggiornamento sono state abrogate le voci e le sottovoci aventi i seguenti codici: 58218.00, 58308.02, 58308.04, 58650.02, 58720.02, 58720.10, 58725 da 02 a 14, 40712.30, 40713.30, 40714.32, 40715.32, 40716.30, 40717.30, 40718.30, 40719.30, 40720.12, 40720.26, 40721.12, 40721.26, 40722.12, 40722.28, 40723.12, 40723.28, 40724.09, 40724.22, 40725.09, 40725.22, 40726.11, 40726.28, 40727.11, 40727.28.



## INDICE

### AVVERTENZE GENERALI

A) ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	A.1
1) Destinatari	A.2
2) Struttura della matrice dei conti	A.3
3) Regole generali di compilazione	A.5
4) Modalità e termini di invio	A.7
5) Classificazione delle informazioni rispetto alla “residenza” e alla “valuta”	A.9
6) Filiali italiane di banche estere	A.11
7) Classificazione delle operazioni per settori e gruppi di attività economica	A.13
8) Bancoposta	A.14
9) Regole di cancellazione delle attività finanziarie	A.15
10) Dati di flusso	A.16
Allegato A – Lettera di attestazione	A.17
 B) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	 B.1
1) Operazioni di cessione di attività finanziarie	B.2
2) Qualità del credito	B.6
3) Contrattazioni di depositi e finanziamenti in euro e in valuta. Negoziazioni di valuta, disposizioni di bonifico e di giroconto	B.12
4) Operazioni in “pool”	B.14
5) Titoli e derivati	B.16
6) Strumenti finanziari strutturati	B.29
7) Riporti, pronti contro termine e prestito titoli	B.37
8) Operazioni di factoring	B.39
9) Operazioni di anticipo salvo buon fine (s.b.f.)	B.40
10) Crediti passanti	B.43
11) Finanziamenti assistiti da garanzie reali e personali a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti	B.44
12) Covered bond	B.46
 C) DATI STATISTICI - REGOLE RIGUARDANTI PARTICOLARI SOTTOSEZIONI INFORMATIVE O VOCI	 C.1
1) Vita residua	C.2
2) Rapporti intercreditizi	C.15
3) Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti	C.16
4) Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese	C.20
5) Servizi di investimento	C.23
6) Sistemi di pagamento con regolamento tramite sistemi di compensazione	C.31
7) Informazioni trimestrali sull’andamento di conto economico	C.32
8) Unità operanti all’estero	C.33
9) Tassi di interesse	C.34

10)Costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali	C.35
11)Rapporti partecipativi con società non residenti	C.52
12)Traslazione del rischio	C.55
 D) DATI DI BILANCIO	 D.1
1) Dati patrimoniali	D.2
2) Dati di conto economico	D.4
 E) GLOSSARIO	 E.1

## **SEZIONE I - DATI STATISTICI MENSILI**

1 - Situazione patrimoniale: attivo	I.1.1.1
2 - Situazione patrimoniale: passivo	I.2.1.1
3 - Situazione patrimoniale: altre informazioni	I.3.1.1
4 - Tassi di interesse	I.4.1.1

## **SEZIONE II – ALTRI DATI STATISTICI**

1 - Dati patrimoniali	II.1.1.1
Parte prima – Dati territoriali e settoriali	II.1.1.3
Parte seconda – Altri dati patrimoniali	II.1.2.1
Parte terza – Vita residua –Rischio di liquidità	II.1.3.1
Parte quarta – Vita residua –Rischio di tasso di interesse	II.1.4.1
Parte quinta – Derivati	II.1.5.1
Parte sesta – Partite viaggianti e sospese	II.1.6.1
 2 - Servizi di investimento	 II.2.1.1
 3 - Servizi di pagamento	 II.3.1.1
 4 - Altre informazioni	 II.4.1.1
Parte prima – Canali distributivi	II.4.1.3
Parte seconda – Altre informazioni	II.4.2.1
 5 - Andamento conto economico	 II.5.1.1
 6 - Dati patrimoniali filiali estere	 II.6.1.1
Parte prima – Attivo	II.6.1.3
Parte seconda – Passivo	II.6.2.1
Parte terza – Altre informazioni	II.6.3.1

### **SEZIONE III – DATI DI BILANCIO**

1 - Dati patrimoniali: attivo	III.1.1.1
2 - Dati patrimoniali: passivo	III.2.1.1
3 - Dati patrimoniali: dati integrativi	III.3.1.1
Parte prima – Garanzie rilasciate e impegni	III.3.1.3
Parte seconda – Qualità del credito	III.3.2.1
Parte terza – Cartolarizzazioni	III.3.3.1
Parte quarta – Notizie complementari	III.3.4.1
Parte quinta – Unità operanti all'estero	III.3.5.1
4 - Conto economico: costi	III.4.1.1
5 - Conto economico: ricavi	III.5.1.1
6 - Conto economico: dati integrativi	III.6.1.1
7 - Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i>	III.7.1.1

### **SEZIONE IV – PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI**

1 - Patrimonio di vigilanza	IV.1.1.1
2 - Rischio di credito e di controparte	IV.2.1.1
3 - Grandi rischi	IV.3.1.1
4 - Requisiti patrimoniali sui rischi di mercato	IV.4.1.1
5 - Requisito patrimoniale per il rischio operativo	IV.5.1.1
6 - Posizione patrimoniale	IV.6.1.1
7 - Soggetti collegati	IV.7.1.1



## 2. STRUTTURA DELLA MATRICE DEI CONTI

La matrice dei conti è composta da quattro sezioni informative (<sup>1</sup>):

- Sezione I – Dati statistici mensili
- Sezione II – Altri dati statistici
- Sezione III – Dati di bilancio
- Sezione IV – Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali

Le Sezioni informative si articolano in sottosezioni; per alcune di queste (sottosezioni II.1, II.4, II.6, III.3) è prevista una ulteriore suddivisione in parti.

La Sezione I, a periodicità mensile, è riferita alle unità operanti in Italia e contiene:

- dati di stato patrimoniale disaggregati in funzione di diverse variabili di classificazione (valuta di denominazione, provincia/stato di residenza della controparte, settore e ramo di attività economica della clientela, codice nominativo delle controparti bancarie, codice ISIN dei titoli in portafoglio ed emessi, ecc.);
- dati di tipo integrativo attinenti a diversi profili di analisi; vi rientrano, in particolare, le informazioni riferite ai titoli in deposito e ai titoli oggetto di operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito (classificati per codice ISIN, settore della controparte e codice del depositario centralizzato), ai rapporti intercreditizi nominativi, ai tassi di interesse applicati alle operazioni di raccolta e impiego (consistenze e nuove operazioni), alla raccolta soggetta agli obblighi di riserva, alle attività finanziarie oggetto di operazioni di cessione non cancellate dall'attivo, alle attività sottostanti operazioni di cartolarizzazione per le quali la banca svolge attività di *servicing*.

Da tale Sezione vengono tratte le informazioni da rassegnare alla Banca Centrale Europea per la costruzione delle statistiche sugli aggregati monetari e le relative contropartite nonché sui tassi di interesse applicati e sulla bilancia dei pagamenti.

La Sezione II, tipicamente a periodicità trimestrale, si riferisce, in alcune parti, all'intera azienda, in altre alle sole unità operanti in Italia ed è organizzata in sottosezioni informative riferite a specifici segmenti di operatività bancaria ovvero a determinati profili di analisi. Tale Sezione prevede:

- dati patrimoniali integrativi rispetto a quanto segnalato nella Sezione I (ad es. finanziamenti e depositi ripartiti per sportello; classificazione delle operazioni finanziarie per vita residua; derivati; partite viaggianti e sospese, dati sulla traslazione del rischio);
- dati sui servizi di investimento;
- dati sui servizi di pagamento;
- altri dati (ad es. canali distributivi; informazioni numeriche; costi e ricavi connessi con transazioni non finanziarie internazionali; incassi e pagamenti con soggetti non residenti effettuati per conto di imprese residenti; dati sulle attività e passività finanziarie verso soggetti non residenti appartenenti al gruppo);
- dati sull'andamento di conto economico;

---

<sup>1</sup> Tutte le voci e le sottovoci presenti nella matrice prevedono la rilevazione della "residenza", della "divisa" e della "durata". Le modalità di valorizzazione di tali attributi informativi sono specificate nella Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

- dati di stato patrimoniale, riferiti alle sole unità operanti all'estero, strutturati in analogia a quanto previsto nella Sezione I con l'obiettivo di ricostruire, per i fenomeni di interesse, il profilo "intera azienda".

La Sezione III, tipicamente a periodicità semestrale, contiene le informazioni di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, dati integrativi e le informazioni relative alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*).

La Sezione IV, a periodicità trimestrale, accoglie le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (patrimonio di vigilanza, rischio di credito e di controparte, grandi rischi, rischi di mercato, rischi operativi, posizione patrimoniale e soggetti collegati).

### 3. REGOLE GENERALI DI COMPILAZIONE

La matrice dei conti va compilata applicando le regole di seguito indicate:

- per la Sezione I, ad eccezione della sottosezione I.4 (Tassi di interesse) e per la Sezione II, ad eccezione della sottosezione II.5 (Andamento conto economico), le istruzioni stabilite nel presente manuale;
- per la sottosezione I.4, le disposizioni contenute nella Circolare n. 248 del 26 giugno 2002, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi”;
- per la Sezione III, ad eccezione della sottosezione III.7, e per la sottosezione II.5, salvo diversamente specificato, i principi contabili internazionali e le disposizioni contenute nella Circolare n.262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”;
- per la sottosezione III.7 le disposizioni contenute nella Circolare n. 284 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*”;
- per la Sezione IV, le disposizioni contenute nella Circolare n.155 del 18 dicembre 1991 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

Nel manuale viene di regola privilegiata, in luogo di una elencazione difficilmente esaustiva delle possibili operazioni riconducibili a ogni singola voce, l’indicazione delle logiche di rilevazione (illustrate nei seguenti paragrafi delle “Avvertenze Generali”) che orientano le diverse aree informative.

Le regole di compilazione previste dal presente manuale non rappresentano un “*corpus*” di criteri contabili a rilevanza esterna, ma soltanto un mezzo per strutturare il flusso dei dati diretto alla Banca d’Italia in maniera conforme alle sue necessità informative. Nessun riflesso sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio d’esercizio delle banche può essere fatto discendere dalle istruzioni dettate in materia di segnalazioni di vigilanza. Indipendentemente, pertanto, dalla specifica conformazione dei piani dei conti aziendali, le informazioni vanno ricondotte nella matrice dei conti secondo la logica che impronta la struttura e il contenuto delle singole voci.

Nei casi in cui nella regola di compilazione di una voce o sottovoce è indicato il riferimento a una voce o a una sottovoce del bilancio, tale riferimento non implica necessariamente la segnalazione del medesimo importo, ma sta ad indicare che il contenuto della segnalazione va determinato secondo gli stessi criteri di redazione della corrispondente voce o sottovoce di bilancio.

La significatività dei dati presuppone che, nell’ambito del sistema informativo interno e, segnatamente, nell’ordinamento contabile, gli atti gestionali siano rilevati in modo tempestivo e puntuale. E’ necessario, in particolare, che vengano registrate senza indugio le operazioni originate dall’iniziativa delle controparti, in specie di altre banche, in modo da ridurre al massimo l’entità delle partite viaggianti tra le diverse banche segnalanti. Occorre, inoltre, che siano contenute entro livelli fisiologici le contabilizzazioni di tipo transitorio, dipendenti dai tempi necessari per la “lavorazione” dei valori (assegni, effetti ecc.) ovvero, in generale, per l’accertamento degli elementi che permettano la definitiva imputazione delle operazioni. Nella matrice è prevista, in ogni caso, la rilevazione analitica delle partite che, alla data di riferimento, risultino ancora “viaggianti” tra le diverse unità contabili delle

singole banche oppure che siano ancora in corso di lavorazione (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Partite viaggianti tra filiali operanti in Italia e altre partite sospese”).

Tutte le informazioni richieste in matrice devono essere riferite - ad eccezione di quelle relative ai dati di flusso e ai dati (trimestrali e semestrali) di conto economico - alla situazione in essere l'ultimo giorno (anche se festivo o non lavorativo) del periodo considerato (mese, trimestre, semestre o anno, a seconda di quanto previsto). Si precisa che, ai fini della compilazione delle Sezioni I, II e III le banche fanno di regola riferimento ai dati presenti nella contabilità aziendale (valore contabile). Fanno eccezione i casi per i quali sono previsti specifici criteri di rilevazione (ad es. il valore nominale per i finanziamenti e i debiti nell'ambito della Sezione I).



## 4. MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

### 1. RESPONSABILITÀ E TERMINI D'INVIO DELLE SEGNALEZIONI

Le responsabilità in ordine alla correttezza delle segnalazioni all'Organo di Vigilanza e, quindi, alla adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni, fanno capo agli organi aziendali (amministratori, sindaci, direttore generale, dirigente preposto/capo contabile), ciascuno per quanto di propria competenza.

In tale ambito, particolare cura va posta anche nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di rendicontazione sintetica delle informazioni per i responsabili aziendali, volti ad assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità e del sistema informativo aziendale.

Le banche neocostituite sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese di inizio della loro operatività.

Le banche costituite a seguito di fusione sono tenute a trasmettere le segnalazioni di vigilanza a partire dal mese in cui la fusione ha effetto legale, ai sensi dell'art. 2504 bis, 2° comma, del codice civile.

Le banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa non sono tenute a produrre le segnalazioni di vigilanza a partire da quelle riferite al mese in cui viene emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 80 del TUB.

In linea generale, le segnalazioni devono pervenire alla Banca d'Italia entro il 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento.

Fanno eccezione a tale regola le segnalazioni di seguito indicate:

- i dati della Sezione I, da trasmettersi entro il 12° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento;
- i "Dati di bilancio" (Sezione III), che devono essere trasmessi entro il 25 del terzo mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa al primo semestre ed entro il 5 del quarto mese successivo alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione relativa all'intero esercizio. Relativamente alle informazioni sulle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default* (sottosezione III.7) per i cui termini di invio, si fa rimando alla Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in *default*".
- il "Patrimonio di vigilanza e i coefficienti prudenziali" (Sezione IV) <sup>(1)</sup>, per i cui termini d'invio si fa rimando alla Circolare n.155 del 18 dicembre 1991, "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali";
- i dati sui servizi di investimento (sottosezione II.2), quelli sui servizi di pagamento (sottosezione II.3), i dati sui canali distributivi (sottosezione II.4, Parte prima) nonché i dati sulla traslazione del rischio (voce 58352, 58354, 58356, 58358 e 58359) da trasmettersi entro il 25 del secondo mese successivo al periodo di riferimento.

### 2. LETTERA DI ATTESTAZIONE

---

<sup>1</sup> Ivi inclusa la voce 58885 di cui alla sottosezione II.4, Parte seconda.

Le banche devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione redatta secondo il facsimile di cui all'allegato A) sottoscritta dal presidente del consiglio d'amministrazione (o di altro organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile. Nel caso di filiali italiane di banche estere tale comunicazione va sottoscritta dal legale rappresentante in Italia. Tale comunicazione, che va rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, deve essere inviata entro 10 giorni dalla data di nomina del successore. Le banche devono comunicare direttamente al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES) il nome, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del funzionario o dei funzionari ai quali il RES stesso può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

### 3. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative che disciplinano la compilazione della matrice dei conti vanno avanzati all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza – Divisione Bilanci e Segnalazioni.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati devono essere trasmessi direttamente al RES.

## 5. CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RISPETTO ALLA RESIDENZA E ALLA VALUTA

Ai fini della prevista classificazione delle controparti tra soggetti “residenti” (in Italia) e soggetti “non residenti”, va assunta la definizione vigente nell’ambito della disciplina valutaria italiana.

La classificazione delle operazioni secondo la valuta di denominazione del rapporto si articola in due gruppi: 1) euro; 2) valuta (che comprende tutte le altre valute <sup>(1)</sup>).

Nelle voci in cui è richiesta la sola ripartizione tra operazioni in euro e operazioni in valuta (variabile “divisa”) gli importi sono segnalati in unità di euro; nelle voci in cui le operazioni in valuta devono essere rilevate secondo le singole valute di denominazione dei rapporti (variabile “valuta”) i relativi importi vanno segnalati in “unità di valuta” <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>.

Sono da segnalare in unità di valuta le seguenti informazioni <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>:

- sottosezione I.1: “Dati statistici mensili - situazione patrimoniale - attivo”;
- sottosezione I.2: “Dati statistici mensili - situazione patrimoniale - passivo”;
- sottosezione I.3: “Dati statistici mensili - altre informazioni” (limitatamente alle voci: 58060, 58063, 58065, 58070, 58080, 58090, 58115, 58117 sottovoce 02, 58119, 58123, 58125, 58130.02, 58135.02 e 58135.10, 58155, 58160, 58165, 58186, 58191, 58195, 58200, 58202, 58204, 58206, 58208, 58210, 58218, 58220, 58222, 58230 sottovoce 02);
- sottosezione II.1: “Altri dati statistici - dati patrimoniali” (limitatamente alle voci: 58352, 58354, 58356, 58359, 58385, 58387, 58388, 58389, 58391, 58393, 58395, 58397, 58403, 58405, 58410, 58415, 58420, 58425, 58430, 58435, 58440, 58445, 58455, 58460, 58465, 58470, 58475, 58480);
- sottosezione II.4: “Altri dati statistici – altre informazioni” (limitatamente alle voci: 58790, 58795, 58797, 58798);

---

<sup>1</sup> Devono essere qualificate come in valuta anche le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio dell’euro con una determinata valuta o con un determinato paniere di valute.

<sup>2</sup> Ad eccezione delle voci 5240, 5246, 5270 e 5276 per le quali gli importi sono segnalati in unità di euro.

<sup>3</sup> I dati segnalati in unità di euro o in unità di valuta vanno arrotondati, con riferimento alle singole voci e sottovoci, trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Qualora a seguito degli arrotondamenti operati emergano differenze, occorre operare come segue:

- relativamente alla Sezione I sottosezioni 1 e 2, i saldi degli arrotondamenti operati per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti vanno segnalati, a seconda del segno, nelle sottovoci 58020.34 “Altre attività: sbilancio per quadratura contabile” e 58045.34 “Altre passività: sbilancio per quadratura contabile”;
- relativamente alla Sezione III, sottosezioni 1, 2, 4 e 5, il saldo degli arrotondamenti va segnalato: per i dati di stato patrimoniale, nelle sottovoci 40629.10 “Altre attività: altre” e 40663.14 “Altre passività: altre” per l’intero ente segnalante, nonché nelle corrispondenti sottovoci 40845.30 e 40846.20 per le unità operanti all’estero; per i dati di conto economico, nelle voci 40898 “Altri oneri di gestione” e 40956.18 “Altri proventi di gestione: altri proventi”;
- con riferimento alle altre sezioni della matrice dei conti, il saldo degli arrotondamenti non forma oggetto di rilevazione.

<sup>4</sup> Nel caso di operazioni attive e passive in valuta che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all’andamento del tasso di cambio con un’altra valuta o con un determinato paniere di valute, occorre segnalare la valuta o le valute di indicizzazione.

<sup>5</sup> Per le operazioni di impiego finanziate con provvista in valuta assistita dalla garanzia pubblica sul rischio di cambio, da segnalare per un importo corrispondente a quello indicato più avanti nel testo, occorre utilizzare un codice valuta convenzionale (399).

- sottosezione II.6: “Altri dati statistici – dati patrimoniali filiali estere” (limitatamente alle voci: 58900, 58902, 58904, 58905, 58910, 58915, 58916, 58917, 58920, 58940);
- sottosezione IV.4: “Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato” (limitatamente alle voci 59562, 59564, 59570 sottovoci da 02 a 08 e da 22 a 28, 59578).

Per le restanti sottosezioni, nelle quali - come detto - viene richiesta soltanto la ripartizione tra operazioni in euro e operazioni in valuta, occorre segnalare quale “valuta” le monete e i biglietti esteri diversi dall’euro aventi corso legale nonché i titoli di credito e gli altri rapporti estinguibili in monete diverse dall’euro aventi corso legale all’estero.

Con riferimento alle operazioni in valuta da controvalorizzare in euro occorre applicare le regole di seguito indicate.

Relativamente alle Sezioni I e II, i dati di fine periodo (mese, trimestre, semestre, anno) espressi in valuta vanno valorizzati ai tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest’ultima considerate. Per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d’Italia attraverso circuiti telematici <sup>(1)</sup>. Per l’oro e gli altri metalli preziosi il controvalore, da esprimere in dollari, se da indicare per valuta di denominazione, va determinato sulla base della quotazione ufficiale di mercato dei metalli stessi.

Le attività materiali e immateriali nonché le partecipazioni denominate in valuta e valutate in bilancio al costo, sono convertite al tasso di cambio corrente alla data del loro acquisto (“cambio storico”). Nei dati di stato patrimoniale di cui alla Sezione I, le differenze di valore rispetto al tasso di cambio a pronti corrente a fine periodo vanno segnalate nelle sottovoci 58020.25 “Altre attività: altre” e 58045.27 “Altre passività: altre”.

Le operazioni a termine in valuta sono convertite in euro al tasso di cambio a termine corrente a fine periodo per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni stesse.

Tutti gli altri dati relativi a partite in valuta devono essere valorizzati secondo i seguenti criteri:

- dati di flusso: tasso di cambio a pronti di fine periodo;
- partite di conto economico: a) liquidate: tasso di cambio a pronti utilizzato per la liquidazione; b) non liquidate: tasso di cambio a pronti di fine periodo.

Relativamente alla Sezione III, le operazioni in valuta vanno convertite in euro applicando le regole previste dagli IAS/IFRS per la redazione del bilancio.

Relativamente alla Sezione IV, le operazioni in valuta vanno convertite in euro applicando le regole previste dalla Circolare n.155 del 18 dicembre 1991, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

Nella matrice sono anche indicati i rapporti che devono essere convenzionalmente attribuiti ai campi “residenti - non residenti” e “euro - valuta”.

---

<sup>1</sup> Reuter, Telerate, ecc..

## 6. FILIALI ITALIANE DI BANCHE ESTERE

Le filiali italiane di banche comunitarie sono tenute a produrre la matrice dei conti priva delle seguenti aree informative:

- sottosezione II.1, parte prima (“Altri dati statistici – dati territoriali e settoriali”) limitatamente alle voci 58308 e da 58352 a 58359;
- sottosezione II.1, parte quinta (“Altri dati statistici – partite viaggianti e sospese”);
- sottosezione II.6 (“Altri dati statistici – dati patrimoniali filiali estere”);
- sottosezioni III.1, III.2 e III.3 (“Dati di bilancio – dati patrimoniali”), ad eccezione delle seguenti voci da segnalare: 40625 10, 40766, sottovoci da 02 a 08; 40772, sottovoci da 02 a 10 e da 32 a 40; 40774, sottovoci da 02 a 08; 40805; 40807;
- Sezione IV (“Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali”).

Ai fini della compilazione delle Sezioni I e II vanno applicate le regole di cancellazione delle attività finanziarie di cui alle “Avvertenze Generali”, paragrafo “Regole di cancellazione delle attività finanziarie”.

Le filiali di banche comunitarie le cui case madri redigono il bilancio d’esercizio secondo principi diversi dagli IAS/IFRS dovranno produrre la segnalazione relativa ai dati di bilancio (dati patrimoniali e di conto economico) applicando le seguenti regole convenzionali di riclassificazione:

A) dati patrimoniali (sottosezioni da III.1 a III.3, limitatamente alle voci richieste)

- i titoli e le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio non immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie detenute per la negoziazione”;
- i titoli di debito, le quote di O.I.C.R., le operazioni in bilancio e “fuori bilancio” classificati in contabilità nel portafoglio immobilizzato confluiscono convenzionalmente nel portafoglio “attività finanziarie disponibili per la vendita”;
- i titoli di capitale diversi da quelli classificati nel portafoglio non immobilizzato confluiscono nelle “partecipazioni”;
- il fondo rischi su crediti confluisce convenzionalmente tra i “Fondi per rischi e oneri – altri fondi per rischi e oneri – altri fondi” (sottovoce 40667.08);
- il fondo per rischi bancari generali confluisce nella sottovoce 40675.16 “Capitale e riserve – riserve – altre”.

B) conto economico (sottosezioni da III.4 a III.6)

- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo delle attività finanziarie classificate nel portafoglio non immobilizzato (titoli non immobilizzati, valute, derivati su crediti del “*trading book*”, ecc.) deve essere rilevato nelle voci relative al portafoglio di negoziazione secondo le rispettive forme tecniche;
- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo dei titoli di debito e di quote di O.I.C.R. classificati nel portafoglio immobilizzato devono essere rilevati, rispettivamente, nelle voci relative alle rettifiche/riprese di valore per deterioramento e tra le perdite e gli utili da cessione/riacquisto delle attività finanziarie disponibili per la vendita;

- i risultati delle valutazioni nonché le perdite e gli utili da realizzo dei titoli di capitale classificati nelle partecipazioni devono essere rilevati nelle voci relative agli oneri/proventi delle partecipazioni;
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni concesse in leasing finanziario devono essere rilevati nella sottovoce 40894.04 “Rettifiche di valore su attività materiali – ammortamenti di: attività materiali di proprietà – detenute a scopo di investimento”. I canoni attivi su immobilizzazioni in leasing finanziario devono essere rilevati nella sottovoce 40956.04 “Altri proventi di gestione: fitti e canoni attivi”. Le perdite e i proventi della vendita di immobilizzazioni in leasing finanziario devono essere ricondotte nelle voci relative alle perdite/utili di investimenti detenuti a scopo di investimento. I canoni passivi su immobilizzazioni in leasing finanziario devono essere rilevati nella sottovoce 40890.04 “Altre spese amministrative – spese per immobili/mobili: fitti e canoni passivi”;
- gli oneri e proventi straordinari devono essere rilevati tra gli altri oneri/proventi di gestione.

In alternativa a quanto detto sopra, anche quando la casa madre redige il bilancio secondo regole diverse dagli IAS/IFRS, è possibile segnalare i dati di bilancio senza ricorrere al suddetto raccordo qualora: a) la contabilità della succursale italiana sia conforme agli IAS/IFRS oppure b) la normativa contabile locale contempli portafogli e regole simili a quelli previsti dagli IAS/IFRS. In questi casi la riclassificazione va operata applicando in via analogica tali ultimi. E’ fatta salva la possibilità di applicare le regole di cancellazione delle attività e passività finanziarie previste dallo IAS39.

Le filiali italiane di banche extra-comunitarie sono tenute a produrre la matrice dei conti, con esclusione: a) delle segnalazioni di cui alle voci da 58352 a 58359; b) della Sezione IV (“Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali”) nei casi in cui la Banca d’Italia abbia disposto la non assoggettabilità della filiale alle pertinenti disposizioni di vigilanza. Le filiali italiane di banche extracomunitarie di Paesi del Gruppo dei Dieci (ovvero di Paesi iscritti in un apposito elenco pubblicato e aggiornato periodicamente dalla Banca d’Italia) non sono in ogni caso tenute all’invio delle segnalazioni relative al “Rischio di credito e di controparte su base individuale” (sottosezione IV.2), ai “Grandi Rischi” (sottosezione IV.3), ai “Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato” (sottosezione IV.4) e ai “Requisiti patrimoniali individuali per il rischio operativo” (sottosezione IV.5).

Le filiali italiane di banche sia comunitarie sia extra-comunitarie trasmettono i “Dati di bilancio – dati di conto economico” (sottosezioni III.4, III.5, III.6) con periodicità annuale.

## **7. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER SETTORI E GRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

Nella matrice dei conti è richiesto, per una serie di aggregati di stato patrimoniale (Sezione I, Sezione II.1 - Parte prima, ecc.) nonché per altre evidenze informative (ad esempio i servizi di pagamento), la classificazione settoriale della clientela, allo scopo di qualificare l'attività prevalente svolta da coloro che pongono in essere rapporti finanziari con il sistema bancario.

Ai fini delle suddette segnalazioni vanno applicati i criteri di classificazione contenuti nella Circolare n.140 dell'11 febbraio 1991 "Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica".

## 8. BANCOPOSTA

Bancoposta è tenuto a compilare le Sezioni I, II e III.

Con riferimento ai dati patrimoniali della Sezione I si precisa quanto segue:

### a) Attività

- 1) la sottovoce 58005.42 “Finanziamenti – verso clientela - altri finanziamenti” comprende anche i crediti di Bancoposta nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze;
- 2) la voce 58010 “Titoli” comprende anche le quote di fondi comuni monetari detenute da Bancoposta;

### b) Passività

- 1) le sottovoci 58030.00 e 01 “Debiti – verso banche centrali e banche – depositi: a vista” e 58030.21 e 23 “Debiti – verso clientela – conti correnti passivi: a vista” includono, rispettivamente, i depositi postali in conto corrente detenuti da banche e da clientela;
- 2) le sottovoci 58030.12 “Debiti – verso banche centrali e banche – altri debiti” e 58030.32 “Debiti – verso clientela – assegni circolari” includono, rispettivamente, gli assegni postali vidimati e i vaglia postali detenuti da banche e da clientela.

Nella voce 58090 “Risparmio postale” devono essere indicate tutte le forme di risparmio postale il cui collocamento, gestione e rimborso è effettuato in via esclusiva dalle Poste Italiane SpA, in base alle convenzioni stipulate con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e con la Cassa Depositi e Prestiti.

I buoni postali fruttiferi devono essere segnalati al valore di emissione.



Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo <sup>(1)</sup>. In particolare, ai fini della rilevazione come “scadute” delle esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore <sup>(2)</sup>. A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute <sup>(3)</sup>, modalità che seguono le regole stabilite nell’art.1193 c.c. <sup>(4)</sup> sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato <sup>(5)</sup>.

Nel caso di aperture di credito in conto corrente “a revoca” nelle quali il limite di fido accordato è stato superato (anche se per effetto della capitalizzazione degli interessi), il calcolo dei giorni di sconfinamento inizia - a seconda della fattispecie che si verifica prima - a partire dalla prima data di mancato pagamento degli interessi che determina lo sconfinamento oppure a partire dalla data della prima richiesta di rientro del capitale.

Ai fini della verifica del carattere di continuità dello scaduto nell’ambito dell’operatività di factoring, si precisa quanto segue:

- nel caso di operazioni “pro-solvendo” <sup>(6)</sup> l’esposizione scaduta, diversa da quella connessa con la cessione di crediti futuri, si determina esclusivamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
  - a) l’anticipo è di importo pari o superiore al montecrediti a scadere <sup>(7)</sup>;
  - b) vi è almeno una fattura non onorata (scaduta) da più di 90 giorni e il complesso delle fatture scadute (incluse quelle da meno di 90 giorni) supera il 5% del montecrediti.
- nel caso di operazioni “pro-soluto”, per ciascun debitore ceduto, occorre fare riferimento alla singola fattura che presenta il ritardo maggiore;
- nel caso di eventuali accordi commerciali tra cedente e debitori ceduti che concedano a tali ultimi margini di flessibilità nella data di pagamento, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalla data ultima riconosciuta al debitore per il pagamento a condizione che la banca segnalante abbia formale conoscenza dei suddetti accordi;
- in caso di ritardi dovuti a contestazioni nelle forniture, la continuità dello scaduto si interrompe sino a conclusione delle contestazioni medesime. Qualora tali ultime si

---

<sup>1</sup> Nel caso di sconfinamenti verificatisi dopo la concessione di un “extra-fido”, il calcolo dei giorni di scaduto decorre dalla data di concessione dell’“extra-fido”.

<sup>2</sup> Ad esempio, se un’esposizione con rimborso rateale presenta tre rate scadute, delle quali quella più anziana ha un ritardo nei pagamenti di x giorni, l’esposizione nel suo complesso si considera scaduta da x giorni.

<sup>3</sup> Si precisa che la continuità di scaduto di una singola rata si interrompe solo quando la stessa è stata totalmente pagata.

<sup>4</sup> L’art.1193 “Imputazione del pagamento” del codice civile dispone che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

<sup>5</sup> Ad esempio, se un cliente ha un mutuo con rate impagate da 190 giorni e uno sconfinamento che dura da 100 giorni, l’esposizione complessiva verso il cliente va convenzionalmente classificata come scaduto da 190 giorni.

<sup>6</sup> Per la definizione di operazioni “pro-solvendo” e “pro-soluto”, cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di factoring”.

<sup>7</sup> La condizione relativa al rapporto fra anticipo e montecrediti a scadere va verificata con riferimento alla situazione in essere alla data di riferimento della segnalazione.

- risolvano a sfavore del debitore ceduto, il conteggio dello scaduto decorre a partire dalle date originarie delle esposizioni;
- gli anticipi erogati a fronte di crediti futuri seguono le regole generali sugli scaduti.

Ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione va effettuata, su base giornaliera, anche ai fini della valutazione dello sconfinamento/scaduto.

L'esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due seguenti valori sia pari o superiore alla soglia del 5%: a) media delle quote scadute e/o sconfinanti sull'intera esposizione rilevate su base giornaliera nell'ultimo trimestre precedente; b) quota scaduta e/o sconfinante sull'intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione <sup>(1)</sup>.

Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza: a) fermo restando il requisito della persistenza di una posizione scaduta e/o sconfinante da più di 90 giorni, nel numeratore si considerano anche le eventuali quote scadute da meno di 90 giorni su altre esposizioni; b) nel numeratore non si considerano gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente; c) il denominatore va calcolato considerando il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; d) le banche che utilizzano la metodologia standardizzata escludono sia dal numeratore sia dal denominatore le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale "esposizioni garantite da immobili".

Relativamente alle esposizioni che a fini prudenziali ricadono nei portafogli "Amministrazioni Centrali e Banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" <sup>(2)</sup> sia le banche IRB sia quelle che adottano la metodologia standardizzata <sup>(3)</sup> il carattere continuativo dello scaduto, ai fini della segnalazione delle sole esposizioni scadute deteriorate, si interrompe quando il debitore abbia effettuato un pagamento per almeno una delle posizioni che risultino essere scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni <sup>(4)</sup> ovvero in presenza di provvedimenti legislativi volti a determinare un temporaneo impedimento alla riscossione dei crediti nei confronti dell'amministrazione debitrice e fino a quando tali provvedimenti restano efficaci <sup>(5)</sup>.

In tal caso, l'intera esposizione scaduta va segnalata tra quelle "scadute non deteriorate".

Ove tuttavia, successivamente, si formino "nuove" esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni <sup>(6)</sup> (derivanti sia da nuove operazioni sia da rate di operazioni già in essere) la soglia di rilevanza va calcolata considerando anche le esposizioni scadute precedentemente riportate in bonis. Se la soglia viene superata, va segnalato l'intero importo delle esposizioni scadute e/o sconfinanti (nuove e precedenti).

<sup>1</sup> Ai fini del calcolo della soglia di rilevanza occorre considerare, sia al numeratore sia al denominatore, le esposizioni cedute e non cancellate ai fini del bilancio verso il medesimo debitore.

<sup>2</sup> Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

<sup>3</sup> Sono da considerare in tale categoria anche le esposizioni per cui è stato consentito alle banche IRB, in via permanente o transitoria, di applicare la metodologia standardizzata.

<sup>4</sup> Le esposizioni verso "Amministrazioni Centrali e banche Centrali", "Enti territoriali", "ed "Enti del settore pubblico" si considerano "scadute" a partire dal momento in cui risultano completati i procedimenti amministrativi di verifica e liquidazione imposti per legge.

<sup>5</sup> Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

<sup>6</sup> Sino al 31 dicembre 2011 il limite di 90 giorni è esteso a 180 giorni.

## b) Singola transazione

Coerentemente con quanto previsto dalla nuova disciplina prudenziale, le esposizioni scadute e/o sconfinanti possono essere determinate a livello di singola transazione secondo quanto indicato nei successivi alinea:

- “**Banche IRB**”: le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia basata sui rating interni, con riferimento alle esposizioni classificate nel portafoglio “esposizioni creditizie al dettaglio” – se assoggettate a tale metodologia - possono applicare la nozione di “esposizione scaduta e/o sconfinante” a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per soggetto debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante, qualunque sia l’ammontare scaduto <sup>(1)</sup>).
- “**Banche standardizzate**”: le banche che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito e di controparte mediante la metodologia standardizzata, con riferimento alle esposizioni che ricadono in portafogli diversi da quelli relativi a “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali”, “ed “Enti del settore pubblico”, possono applicare la nozione di esposizione scaduta e/o sconfinante a livello di singola transazione invece che a livello di soggetto debitore. A tal fine, si considerano scadute le singole transazioni che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni. Rispetto al criterio per debitore, si applica il solo requisito della continuità; non sono ammesse né compensazioni con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore, né soglie di rilevanza (pertanto l’intera transazione va rilevata come scaduta e/o sconfinante qualunque sia l’ammontare scaduto).

Le esposizioni che ricadono nel portafoglio prudenziale “esposizioni garantite da immobili” sono sempre determinate a livello di singola transazione.

La scelta tra approccio per singola transazione e approccio per soggetto debitore va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Nelle voci per le quali è richiesta la segnalazione delle esposizioni scadute e/o sconfinanti “deteriorate”, si considerano deteriorate le esposizioni che ai fini prudenziali, secondo le regole previste dalla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, sono classificate nell’ambito delle “esposizioni scadute” (*banche standardizzate*) ovvero delle “esposizioni in default” (*banche IRB*) (ad esempio, sottovoce 40700.08).

Nelle voci riferite alle “esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate” (ad esempio, sottovoce 40700.12) vanno incluse sia le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni che non si considerano deteriorate ai sensi della normativa prudenziale <sup>(2)</sup>, sia quelle che risultano scadute e/o sconfinanti da non oltre 90 giorni. Nel caso di operazioni di factoring “pro-solvendo”, nell’ambito dell’approccio per “singolo debitore”, ai fini

<sup>1</sup> Ad esempio, va considerata “scaduta”, al ricorrere delle condizioni previste nel presente paragrafo, l’intera esposizione relativa ai mutui che presentano almeno una rata scaduta da oltre 90 giorni.

<sup>2</sup> Ad esempio, le esposizioni scadute e/o sconfinanti che non superano la soglia di rilevanza fissata nell’ambito dell’approccio per singolo debitore.

della rilevazione delle esposizioni scadute non deteriorate, vanno segnalate le esposizioni per le quali l'anticipo sia pari o superiore al monte crediti a scadere. In particolare, va segnalato un importo pari al prodotto tra: 1) l'anticipo; 2) il rapporto tra l'ammontare delle fatture scadute e la somma degli importi delle fatture scadute e di quelle a scadere. Tale criterio segnaletico si applica anche nel caso in cui siano presenti solo fatture scadute da non più di 90 giorni.

\* \* \*

Si definiscono attività finanziarie “deteriorate” le attività che ricadono nelle categorie delle sofferenze, delle partite incagliate, delle esposizioni ristrutturate o delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate secondo le regole stabilite in precedenza.

### **3. CONTRATTAZIONI DI DEPOSITI E DI FINANZIAMENTI IN EURO E IN VALUTA. NEGOZIAZIONI DI VALUTA, DISPOSIZIONI DI BONIFICO E DI GIROCONTO**

Le contrattazioni di depositi e finanziamenti sia in euro sia in valuta con banche nonché gli acquisti e le vendite di valuta (anche con clientela) vanno segnalati nelle pertinenti voci dell'attivo e del passivo dei dati patrimoniali (Sezioni I e II) a partire dalla data dalla quale la disponibilità dei fondi viene effettivamente trasferita tra le controparti (c.d. valuta di regolamento, in genere coincidente, specie nei rapporti interbancari, con la valuta economica); tale impostazione va osservata non solo per le operazioni oltre due giorni lavorativi, ma anche per quelle contrattate con esecuzione entro due giorni lavorativi.

Le date di regolamento relative alle contrapposte rilevazioni di addebito e di accredito devono coincidere, anche se vi siano sfasature nelle rispettive valute economiche.

Anche la percezione o il riconoscimento di commissioni e di interessi (attivi e passivi) da liquidare in valuta, la cui disponibilità venga riconosciuta entro due giorni lavorativi, devono essere convenzionalmente segnalati, rispettivamente, tra le "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58395.02) e tra le "Vendite a pronti di valute ancora da regolare - contro euro" (sottovoce 58393.02).

È necessario che criteri analoghi a quelli che precedono vengano adottati anche per la segnalazione dei finanziamenti in valuta a favore di clientela e di quelli in euro a favore di clientela non residente, quando siano da erogare entro due giorni lavorativi dalla data di contrattazione.

In coerenza con tale impostazione, esigenze di significatività delle voci patrimoniali dell'attivo e del passivo implicano che i movimenti siano basati:

- sull'imputazione, alle pertinenti voci, dei depositi (compresi gli "overnight" e i "tomorrow-next") nonché dei finanziamenti fino alla data di effettivo rimborso dei fondi;
- sulla registrazione dei bonifici e dei giroconti in euro con non residenti ovvero in valuta (anche se di natura diversa da quelli con cui sono realizzate le operazioni di negoziazione, di deposito e di finanziamento) sotto la data corrispondente all'effettivo trasferimento dei fondi dalla disponibilità dell'ordinante a quella del beneficiario, qualora tale data, conformemente alle istruzioni dell'ordinante, sia postergata rispetto al giorno di trasmissione o di ricezione della relativa disposizione da parte della banca segnalante.

Nell'ipotesi in cui la banca, limitatamente ai conti correnti in euro intestati alla clientela residente, abbia inteso contabilizzare il controvalore di compravendite di valuta entro due giorni lavorativi fin dalla data di contrattazione ovvero l'importo di bonifici e di giroconti a/da conti esteri in euro fin dalla data di trasmissione o ricezione dei bonifici e dei giroconti stessi, in matrice deve essere segnalato il saldo dei conti correnti così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.25) o nelle "Altre passività - altre" (sottovoce 58045.27).

Gli impegni derivanti dalle contrattazioni di depositi e finanziamenti nonché dalle compravendite di valuta sono rilevati nelle seguenti voci:

- "Vendite a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58393) e "Acquisti a pronti di valute ancora da regolare" (voce 58395);
- "Depositi e finanziamenti: da ricevere" (voce 58460);

- “Impegni irrevocabili a erogare fondi” (voce 58465);
- “Derivati finanziari diversi dalle opzioni” (voci 58470, sottovoci da 02 a 10, 58475, sottovoci da 02 a 10, 58480, sottovoci da 02 a 10) <sup>(1)</sup>;

Le eventuali sfasature che possono determinarsi tra le poste patrimoniali rilevate sulla base della data di regolamento e le poste economiche connesse con le operazioni in valuta (interessi, commissioni, utili e perdite da negoziazione) rilevate secondo la data di contrattazione devono essere eliminate mediante idoneo ricorso alle “Altre attività - altre” (sottovoce 58020.25) o alle “Altre passività - altre” (sottovoce 58045.27).

---

<sup>1</sup> Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli e derivati”.

## 4. OPERAZIONI IN “POOL”

Si definiscono operazioni in “pool” tutte le operazioni, di erogazione di finanziamenti, di provvista o di rilascio di garanzie, alle quali due o più intermediari finanziari partecipano, con assunzione di rischio a proprio carico, sulla base di contratti di mandato o di rapporti di altro tipo che producano effetti equivalenti.

Ai fini della rilevazione di tali operazioni nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

### 4.1. CREDITI PER CASSA

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota di rischio a proprio carico, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda la individuazione della controparte, al prestatore finale dei fondi.

### 4.2. CREDITI DI FIRMA

La ripartizione “pro-quota” del rischio tra ciascun partecipante (compresa la capofila) è prevista solo nel caso in cui alla banca capofila sia stato conferito un mandato con rappresentanza.

Se, invece, nei confronti del terzo beneficiario la capofila agisce sulla base di un mandato senza rappresentanza, la ripartizione “pro-quota” si applica soltanto ai partecipanti diversi dalla capofila stessa, che è invece tenuta a segnalare tra i propri impegni l'intero importo del credito di firma, essendo questo il rischio effettivamente a suo carico.

In tale ipotesi, tuttavia, qualora al “pool” partecipi una filiale estera della casa madre capofila, occorre che quest'ultima includa tra i propri crediti di firma l'intero ammontare dell'operazione al netto della quota facente capo alla filiale (la quale deve segnalare tale importo tra i propri impegni); ciò al fine di evitare duplicazioni di rischio a livello aziendale.

Tali criteri vanno adottati per tutte le segnalazioni di matrice riguardanti i crediti di firma, ad eccezione della voce 58070, relativa alla settorizzazione economica dei soggetti ordinanti i crediti di firma, con riferimento alla quale, anche in assenza di un mandato con rappresentanza, deve essere operata la ripartizione “pro-quota” da parte di tutti i partecipanti al “pool” inclusa la capofila.

La classificazione della controparte, da parte sia della capofila sia degli altri partecipanti, deve essere effettuata in base al soggetto ordinante (anche nell'ipotesi in cui non vi sia rilascio della procura alla capofila).

La banca partecipante a un finanziamento in “pool” che assuma a proprio carico un rischio superiore alla sua quota-parte del finanziamento deve registrare tale eccedenza fra le garanzie rilasciate.

### 4.3. PROVISTA PER CASSA

Ciascun partecipante al “pool” (compresa la capofila, munita di mandato con o senza rappresentanza) deve segnalare nei dati patrimoniali la sola quota effettivamente ricevuta, includendola nelle relative voci di pertinenza e facendo riferimento, per quanto riguarda l'individuazione della controparte, al datore dei fondi.

Le aziende capofila munite di mandato senza rappresentanza devono rilevare le quote degli altri partecipanti negli “Altri impegni” (sottovoce 58387.24).



## 5. TITOLI E DERIVATI

Ai fini della rilevazione delle operazioni in titoli nelle Sezioni I e II le banche devono attenersi ai criteri di seguito indicati.

### 5.1. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN PORTAFOGLIO

Nella voce 58010 (“Titoli”) e nelle sottovoci 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”) occorre segnalare i titoli in portafoglio, con indicazione della valuta di denominazione, del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione e dell’indicatore di quotazione IAS <sup>(1)</sup>.

I titoli devono essere valorizzati come segue:

- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, quotati: *fair value* rilevato nell’ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento della segnalazione; va rilevato il corso secco;
- titoli di debito e di capitale e quote di OICR, non quotati: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Per i titoli del tipo “*zero coupon bond*” ovvero “*one coupon*” occorre includere anche i ratei di interesse contabilizzati alla data di riferimento della segnalazione.

Il portafoglio titoli è interessato dalle operazioni di acquisto (comprese le eventuali sottoscrizioni di azioni e di altri titoli) e di vendita solo al momento del regolamento di tali operazioni, a prescindere dalla materiale consegna ovvero dalla “specificazione” dei numeri e delle serie dei titoli.

Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell’operazione di compravendita.

Per i titoli di capitale quotati la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

I titoli in corso di emissione, la sottoscrizione e il regolamento dei quali siano avvenuti in una data antecedente quella di emissione dei titoli stessi, vanno ricondotti nella voce “Titoli” solo a partire da quest’ultima data.

Qualora la banca abbia contabilizzato sul conto della controparte il prezzo della compravendita in data antecedente quella del regolamento del titolo, in matrice deve essere segnalato il saldo del conto così come emerge dalla contabilità aziendale, con appostazione della relativa transitoria contropartita tra le “Altre attività - altre” e le “Altre passività - altre” (sottovoci 58020.25 e 58045.27).

Le operazioni in titoli, per le quali la data cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi preceda quella di contabilizzazione al conto titoli, devono riflettersi sulla voce “Titoli” della matrice a partire da quest’ultima data.

Vanno escluse tutte le transazioni in titoli nell’ambito delle quali la banca abbia agito in rappresentanza (in nome e per conto) di altri soggetti (di società emittenti nel caso di

---

<sup>1</sup> Dalle presenti voci sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi acquistati, che formano oggetto di rilevazione nell’ambito dei finanziamenti (sottovoci 58005.08 e 58007.08).

operazioni di collocamento di titoli all'emissione, di clientela acquirente o venditrice ecc.)<sup>(1)</sup>.

Sono convenzionalmente assimilate ai titoli di capitale le quote in società il cui capitale non è rappresentato da titoli (ad esempio, quote di s.r.l.).

Tra i "Titoli" sono compresi i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che non danno luogo a cancellazione dall'attivo nonché i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli"). Nel caso di titoli temporaneamente acquistati a pronti con facoltà di rivendita a termine da parte dell'ente segnalante forma oggetto di rilevazione anche l'opzione put acquistata.

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli temporaneamente acquistati dalla banca con operazioni di pronti contro termine attivi che non danno luogo all'iscrizione dei titoli nell'attivo ("pronti contro termine attivi") nonché i titoli temporaneamente ceduti dalla banca con operazioni di pronti contro termine passivi che danno luogo alla cancellazione dei titoli dall'attivo (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Rapporti, pronti contro termine e prestito titoli").

Dalla voce "Titoli" vanno esclusi i titoli di debito di propria emissione riacquistati dalla banca segnalante, i quali vanno portati in deduzione dell'ammontare dei "Titoli di debito in circolazione" (voce 58035)<sup>(2)</sup>.

I titoli in portafoglio vanno rilevati in base al loro saldo dare con appostazione degli eventuali scoperti tecnici nella sottovoce 58045.24, "Altre passività – titoli di proprietà: scoperti tecnici", dove è prevista l'indicazione del codice ISIN e della valuta di denominazione.

Gli acconti ricevuti o dati rispettivamente per operazioni di vendita o di acquisto non ancora regolate devono essere ricondotti tra le "Altre passività/Altre attività - altre" (rispettivamente, sottovoci 58045.27 e 58020.25) anche in ipotesi di acconti coprenti l'intero importo della transazione.

I titoli acquistati o venduti a seguito di contratti derivati ("*futures*" e "*options*") negoziati su mercati regolamentati vanno segnalati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

I movimenti del portafoglio titoli sono rilevati nella voce 58060; per tale voce è prevista l'indicazione della valuta di denominazione, del portafoglio contabile e del codice ISIN.

Criteri analoghi a quelli descritti devono essere adottati ai fini delle ulteriori informazioni concernenti i titoli in portafoglio.

In particolare, nelle voci 58100 e 58115 è prevista la segnalazione, rispettivamente, delle quantità dei titoli di capitale/quote di O.I.C.R. e del valore nominale dei titoli di debito, ripartiti per codice ISIN, portafoglio contabile e indicatore di quotazione IAS. Per tali voci è inoltre richiesta l'indicazione della variabile "depositario", che indica l'eventuale soggetto depositario presso il quale sono depositati i titoli (per quanto riguarda i valori che può assumere la variabile "depositario" cfr. successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi in deposito"). Per la voce 58115 è altresì richiesta l'indicazione della "valuta" di denominazione.

---

<sup>1</sup> Per i titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, si veda il successivo sottoparagrafo "Titoli di terzi ricevuti in deposito".

<sup>2</sup> Si veda il successivo sottoparagrafo "Dati patrimoniali - Titoli in circolazione".

I titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell'attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni pronti contro termine attive o con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo) formano oggetto di segnalazione nella voce 58148, secondo i medesimi criteri di valorizzazione previsti per il portafoglio titoli.

Per il trattamento dei contratti derivati con titolo sottostante si veda il successivo sottoparagrafo "Derivati finanziari".

## 5.2. DATI PATRIMONIALI – TITOLI IN CIRCOLAZIONE

Nella voce 58035 ("Titoli di debito in circolazione") occorre segnalare il valore nominale dei titoli di debito emessi, con indicazione del codice ISIN, del portafoglio contabile di classificazione, della valuta di denominazione, del settore di attività economica e dello Stato di residenza del primo prestatore (<sup>1</sup>). Si distingue tra titoli che assicurano alla scadenza il rimborso integrale della quota capitale e altri titoli.

I titoli vanno segnalati al netto degli eventuali riacquisti effettuati. In particolare, la deduzione va operata al valore nominale; l'eventuale differenza tra tale importo e quello pagato per il riacquisto dei titoli va segnalata, a seconda del segno, nelle sottovoci 58020.26 ("Altre attività – sbilancio profitti e perdite") e 58045.30 ("Altre passività – sbilancio profitti e perdite"). Gli eventuali titoli oggetto di riacquisto vanno segnalati nella voce 58123 "Titoli di debito di propria emissione riacquistati", indicando il valore nominale e i medesimi attributi informativi previsti per la voce 58035.

Ai titoli di debito emessi che hanno natura strutturata si applicano le regole di scomposizione previste nelle "Avvertenze Generali", paragrafo "Strumenti finanziari strutturati".

## 5.3. TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO

Nella voce 58140 "Titoli di terzi in deposito: titoli di debito - valore nominale" occorre indicare, con periodicità mensile, il valore nominale dei titoli di debito di terzi depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli, ripartiti in funzione della tipologia di rapporto (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti (<sup>2</sup>)) e con indicazione del settore di attività economica del depositante, del codice ISIN dei titoli oggetto di deposito e dell'eventuale soggetto depositario presso il quale sono sub-depositati i titoli (<sup>3</sup>).

Nella voce 58145 "Titoli di terzi in deposito: titoli di capitale e quote di O.I.C.R. - quantità" occorre indicare, con periodicità mensile, le quantità (numero) dei titoli di capitale e delle quote di OICR ricevuti in deposito, ripartite secondo i medesimi attributi informativi di cui alla voce 58140. Sono convenzionalmente inclusi i *warrants*.

Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT e di riporto passivi che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39 lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel

<sup>1</sup> Dalla presente voce sono esclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi, che formano oggetto di rilevazione nell'ambito dei debiti (voce 58030 sottovoci 09, 34 e 36).

<sup>2</sup> Nella tipologia "altri rapporti" sono ricompresi i titoli ricevuti a garanzia per i quali l'azienda svolga un servizio accessorio di custodia e di amministrazione.

<sup>3</sup> Nella presente voce sono inclusi i certificati di deposito e i buoni fruttiferi.

caso di PCT e di riporti attivi ma che non ha iscritto tra le proprie attività (ad es. PCT attivi con obbligo di rivendita) <sup>(1)</sup>.

Non formano oggetto di rilevazione nelle presenti voci i titoli acquisiti a titolo di cauzione assegni.

I titoli sottoscritti o acquistati in nome e per conto di altri soggetti, e non consegnati a questi dalla banca, vanno ricondotti, a far tempo dal giorno del regolamento dell'operazione, tra i titoli di terzi ricevuti in deposito; qualora i medesimi titoli non siano stati neppure consegnati alla banca da parte del soggetto emittente o venditore, gli stessi non formano oggetto di rilevazione.

La variabile di classificazione "depositario" indica il soggetto presso il quale è sub-depositato il titolo in oggetto. La variabile è così articolata:

- Monte Titoli;
- altro depositario residente;
- depositario non residente;
- deposito presso il segnalante;
- titolo non disponibile.

Nel caso di titoli ricevuti per PCT attivi e successivamente ceduti (ad esempio nell'ambito di PCT passivi), occorre indicare nel campo depositario la modalità "titolo non disponibile".

Nella voce 58307 "Titoli di terzi in deposito – fair value", che va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per la voce 58140, occorre segnalare, con periodicità trimestrale, il *fair value* dei titoli in deposito (da valorizzare, nel caso di titoli di debito quotati, in base al corso secco); sono convenzionalmente inclusi i *warrants*. Tale voce prevede una ripartizione in funzione della tipologia di rapporto sottostante il deposito (custodia e amministrazione, banca depositaria, gestioni di portafogli, altri rapporti), del settore di attività economica e della provincia di residenza del depositante, del codice ISIN dei titoli. Con esclusivo riferimento alla sottovoce 02 relativa ai titoli "a custodia o in amministrazione" è consentito, limitatamente ai titoli non quotati, segnalare il valore contabile, ove il *fair value* non sia agevolmente determinabile.

Limitatamente ai titoli ricevuti in deposito da soggetti residenti, la voce 58306, per la cui compilazione si rimanda a quanto previsto per la voce 58307, prevede, con periodicità semestrale, la segnalazione:

- del *fair value* dei titoli in deposito, ripartito per settore di attività economica e area geografica della controparte, valore complessivo dei titoli depositati (variabile "classe importo cliente"), tipologia titolo (variabile "raggruppamento titoli"), valore dei titoli depositati per ciascuna tipologia di titoli (variabile "classi di importo tipologia titoli");
- del numero dei clienti per tipologia titoli, con medesima ripartizione prevista per il *fair value*;
- del numero dei clienti, con medesima ripartizione prevista per il *fair value*, esclusa la distinzione per "raggruppamento titoli" e "classi di importo tipologia titoli";

---

<sup>1</sup> I titoli oggetto di operazioni di riporto attive e passive, di pronti contro termine con obbligo di rivendita a termine e di prestito titoli sono oggetto di specifica segnalazione anche nelle voci 58130 e 58135. Si veda al riguardo "Avvertenze Generali", paragrafo "Riporti, pronti contro termine e prestito titoli".

- del numero dei conti, con la medesima ripartizione prevista per il *fair value*.

#### 5.4. DERIVATI

I derivati finanziari e creditizi formano oggetto di rilevazione in più punti della matrice dei conti <sup>(1)</sup>.

Nella sezione I (“Dati statistici mensili”) i derivati sono rilevati al *fair value* (positivo o negativo) alla data di riferimento della segnalazione, calcolato al lordo del rischio di controparte <sup>(2)</sup>. Le eventuali rettifiche di valore connesse con il rischio di controparte vanno segnalate nella sottovoce 58045.08 (“Altre passività – fondi rettificativi: su altre attività”).

Per i derivati scaduti occorre segnalare il valore esigibile (da riconoscere) dalla (alla) controparte, al lordo delle eventuali previsioni di perdita, da ricondurre nella citata sottovoce 58045.08.

Informazioni di maggiore dettaglio sull’operatività in derivati (valori nozionali e *fair value* classificati per tipologia di derivato, di sottostante, ecc.) formano oggetto di segnalazione nella sottosezione II.1, parte quarta (“Altri dati statistici – derivati”); le relative istruzioni di compilazione vengono fornite nei paragrafi seguenti.

Per quanto riguarda la segnalazione dei derivati per vita residua, cfr. Avvertenze generali, paragrafo “Vita residua”.

##### 5.4.1. DERIVATI FINANZIARI

###### 5.4.1.1 REGOLE DI COMPILAZIONE

I derivati finanziari sono strumenti finanziari che presentano le seguenti caratteristiche:

- non richiedono alcun investimento iniziale o richiedono un investimento piccolo (es. premio) rispetto all’esposizione che generano;
- sono regolati a una data futura;
- il loro valore cambia in relazione all’andamento di una predeterminata variabile (tasso di interesse, indice azionario, prezzo di un titolo, tasso di cambio, ecc.).

Tali operazioni comportano un rischio creditizio per il soggetto che avrà diritto al differenziale tra prezzo (o rendimento) corrente e prezzo (o rendimento) prefissato e, corrispondentemente, un rischio finanziario per la controparte.

I derivati finanziari vengono rilevati nelle voci 58470, sottovoci da 02 a 38, 58475, sottovoci da 02 a 38, 58480, sottovoci da 02 a 38.

I derivati finanziari vanno classificati in relazione alla tipologia di derivato (variabile “raggruppamento derivati”) e alla natura del sottostante (variabile “sottostante”).

Si distinguono le seguenti tipologie di derivati (variabile “raggruppamento derivati”) <sup>(3)</sup>:

- derivati finanziari diversi dalle opzioni:

<sup>1</sup> Sono sempre esclusi i derivati “interni”, cioè i derivati stipulati tra diverse unità operative della medesima banca segnalante, ivi incluse le filiali estere.

<sup>2</sup> Ai fini della classificazione per “valuta”, trovano applicazione i criteri forniti relativamente alla sezione II (cfr. paragrafi successivi).

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le definizioni delle principali tipologie di contratti derivati finanziari si rinvia alle “Avvertenze Generali”, Glossario”.

- *futures*;
- *forwards* <sup>(1)</sup>;
- *Fra's*;
- *EONIA Swaps*;
- altri *swaps*;
- altri derivati finanziari;
- opzioni:
  - *call* europee *plain vanilla*;
  - *call* americane *plain vanilla*;
  - *call* esotiche;
  - *put* europee *plain vanilla*;
  - *put* americane *plain vanilla*;
  - *put* esotiche;
- derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione.

Si distinguono le seguenti tipologie di sottostanti (variabile “sottostante”):

- tassi di interesse e titoli di debito;
- titoli di capitale e indici azionari;
- quote di O.I.C.R.;
- valute e oro;
- merci;
- altri.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al “*fair value*” occorre inoltre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto <sup>(2)</sup>;
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile “natura derivato”): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l’eventuale quotazione (variabile “indicatore di quotazione IAS”): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo di compensazione avente ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un’operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per

---

<sup>1</sup> Nei *forwards* sono incluse le operazioni di compravendita a termine nonché quelle di compravendita a pronti da regolare a una data successiva rispetto a quella prevista dalle prassi di mercato (c.d. “operazioni con regolamento a lungo termine” secondo la definizione prevista dalla Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Le operazioni di compravendita a pronti da regolare nei termini previsti dalle prassi di mercato vanno ricondotte nelle voci 58389, 58391, 58393 e 58395.

<sup>2</sup> Con specifico riferimento al *fair value*, si precisa che i derivati che fanno riferimento ad un’unica valuta (es. IRS in dollari) vanno segnalati avendo riguardo a tale valuta; i derivati che prevedono lo scambio di più valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

l'*hedge accounting* previsti dallo IAS 39. Nella categoria "altro" confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

Non formano oggetto di rilevazione i contratti derivati negoziati dalle banche cedenti a fronte di operazioni c.d. di "autocartolarizzazione" indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte) <sup>(1)</sup>.

Nelle sottovoci relative ai valori nozionali:

- le posizioni lunghe (o "acquisti") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati;
- le posizioni corte (o "vendite") sono costituite dalle operazioni che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, valute, merci, indici, tassi di interesse o tassi di cambio prefissati.

Nel caso di "*futures*" (nonché di altri contratti negoziati su mercati regolamentati) le operazioni di acquisto e di vendita che rappresentino l'una la chiusura dell'altra non devono costituire oggetto di segnalazione. Qualora il capitale nozionale di riferimento risulti amplificato (ad esempio da effetti di leva) a causa della struttura dell'operazione, va rilevato il capitale nozionale di riferimento effettivo <sup>(2)</sup>.

I contratti di "*amortising interest rate swap*" in cui il valore nozionale si riduce per un importo costante ad un intervallo temporale prefissato vanno scomposti in una serie di "*interest rate swap*" di numero pari a quello delle riduzioni e di importo pari a quello costante di riduzione <sup>(3)</sup>.

Per quanto concerne i derivati finanziari negoziati su mercati regolamentati - in cui vige un sistema di margini mediante il quale la "*Clearing House*" svolge la funzione di garante degli scambi - i margini di garanzia iniziali versati a tale organo (oppure a un intermediario autorizzato a operare con la "*Clearing House*") vanno rilevati, nella Sezione I "Dati statistici mensili", nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.25). Ove i margini siano costituiti in titoli (sottovoce 58010.06), questi ultimi vanno segnalati anche nella Sezione II.1, parte terza ("Vita residua") tra i titoli impegnati.

I margini di garanzia iniziali ricevuti da terzi vanno, invece, segnalati nella Sezione I:

- a) nel caso di somme in contanti non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.05 o 19 tenendo conto della controparte;
- b) nel caso di somme in contanti a vista fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.01, 15, 21 o 23, a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte;
- c) nel caso di somme in contanti con durata stabilita, fruttifere o non fruttifere di interessi, nelle sottovoci 58030.08, 22 o 28 a seconda della forma tecnica utilizzata e tenendo conto della controparte.

<sup>1</sup> Nel caso di contratti derivati negoziati con soggetti diversi dalla società veicolo resta comunque in capo alla banca il rischio di controparte.

<sup>2</sup> Ad esempio, nel caso di un "*interest rate swap*" con capitale nozionale di 100 che prevede semestralmente il regolamento del differenziale di interessi moltiplicato per 10, occorre segnalare come capitale nozionale 1000.

<sup>3</sup> Ad esempio, un contratto di "*amortising interest rate swap*" con valore nozionale 100, scambio annuale di tasso fisso contro un tasso indicizzato, riduzione del valore nozionale di 20 a intervalli annuali va scomposto in 5 contratti di "*interest rate swap*" di importo 20 ciascuno aventi durata il primo di 1 anno, il secondo 2 anni, il terzo 3 anni, il quarto 4 anni e il quinto 5 anni.

I margini di variazione presso Organismi di compensazione a fronte di operazioni su contratti derivati vanno segnalati, se negativi, nella sottovoce 58005.42 “Finanziamenti - verso clientela - altri finanziamenti” e, se positivi, nella sottovoce 58030.15/19 “Debiti - verso clientela - depositi a vista/depositi overnight - altri” a seconda che siano fruttiferi o infruttiferi di interessi.

I margini di variazione ricevuti da terzi vanno segnalati nelle sottovoci 58030.01, 15, 21 e 23 oppure 58030.05 e 19, a seconda che siano fruttiferi o infruttiferi di interessi e tenendo conto delle forme tecniche utilizzate e della controparte.

I margini di variazione pagati a terzi vanno rilevati nelle sottovoci 58005.14 “Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – altri finanziamenti” oppure 58005.42 “Finanziamenti – verso clientela – altri finanziamenti”; a seconda della controparte.

I premi pagati per l’acquisto di opzioni e quelli incassati per l’emissione di opzioni <sup>(1)</sup> devono essere patrimonializzati e segnalati nella Sezione I, rispettivamente, nelle sottovoci 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari”) e 58045.02 (“Altre passività – derivati creditizi e finanziari”) <sup>(2)</sup>.

I contratti uniformi a termine di “*option*” su contratti “*future*” su titoli di Stato negoziati sull’IDEM sono trattati secondo i criteri di seguito indicati.

Si premette che i premi relativi alle opzioni negoziate sull’IDEM sono pagati e incassati alla data di esercizio o alla data di scadenza dei contratti di opzione. L’importo da scambiare corrisponde al valore del premio corrente a queste ultime due date.

Ciò premesso, il valore corrente del premio non forma oggetto di rilevazione nella sottovoce 58387.24 “Impegni - altri” in quanto il *fair value* di tale opzione va ricondotto nelle voci 58470, 58475 o 58480, nelle sottovoci relative alle opzioni. Identico criterio di rilevazione si applica alle operazioni stipulate per conto degli aderenti indiretti oppure per conto di propri committenti.

In tali voci, sia l’acquirente (promissario) sia il venditore (promittente) dell’opzione (non ancora scaduta) sono tenuti a indicare il valore nominale del titolo nozionale sottostante al contratto “*future*” negoziato.

I margini iniziali, i quali possono essere costituiti in contanti oppure in titoli, vanno rilevati secondo le medesime modalità previste con riferimento ai contratti “*future*”.

Nelle voci 58470, 58475 e 58480, in corrispondenza delle sottovoci da 20 a 28, va segnalato il valore nozionale e il *fair value* dei derivati sensibili a più fattori di rischio, allocati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, per i quali la banca non procede alla scomposizione in più derivati elementari (cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Ai fini della rilevazione della posizione (lunga o corta) assunta e dell’attività sottostante, occorre fare riferimento in via convenzionale al fattore di rischio più elevato.

Laddove la banca proceda alla anzidetta scomposizione, dovrà rilevare i derivati elementari risultanti dalla stessa nelle sottovoci da 32 a 38. Al riguardo si precisa che, ai fini della segnalazione delle sottovoci relative al valore nozionale, il derivato elementare che riveste la caratteristica di derivato “principale” (“ospite”) va indicato come “non incorporato” (ovvero come incorporato in attività o passività finanziarie in caso di derivati

---

<sup>1</sup> Ivi inclusi gli ordinari contratti a premio (*dont*, *stellage*, ecc.) negoziati in borsa nonché i *warrant* (su titoli di capitale, titoli di debito, ecc.) circolanti in modo autonomo.

<sup>2</sup> Non si procede alla patrimonializzazione se il pagamento o l’incasso del premio sono posticipati alla data di esercizio o alla data di scadenza dell’opzione (ad esempio, opzioni su *futures* negoziate sull’IDEM).



incorporati in strumenti finanziari strutturati), mentre gli altri derivati elementari vanno segnalati come “incorporati in altri derivati”. Relativamente alla segnalazione del *fair value*, si applicano le medesime regole previste per le sottovoci dei derivati non oggetto di scomposizione. Qualora residui una parte del derivato strutturato non ulteriormente scomponibile, essa va rilevata nelle sottovoci da 32 a 34 valorizzando l’attributo informativo “raggruppamento derivati” con la modalità “derivati finanziari strutturati non oggetto di scomposizione”.

Nella “Vita residua” (sottosezione II.1, parte terza) è prevista la rilevazione della vita residua dei derivati finanziari secondo il metodo della doppia entrata (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Vita residua”).

#### 5.4.1.2 MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI VALORI NOZIONALI DI TALUNE TIPOLOGIE DI DERIVATI FINANZIARI

##### *AMORTIZING SWAP*

*Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un “amortizing swap” avente le seguenti caratteristiche contrattuali:*

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno T+4.*
- *Valore nozionale: 1° anno 500 Euro; 2° anno 440 Euro; 3° anno 360 Euro; 4° anno 260 Euro.*

*L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS del tipo “plain vanilla”:*

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (=360-260), scadenza 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il terzo IRS un capitale nozionale di 80 Euro (=440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (=500-440), scadenza 2 gennaio anno T+1 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario.*

##### *ACCRETING SWAP*

*Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un “accreting swap” avente le seguenti caratteristiche contrattuali:*

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno T.*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*

- *Data di scadenza: 2 gennaio anno  $T+4$ .*
- *Valore nozionale: 1° anno 260 Euro; 2° anno 320 Euro; 3° anno 400 Euro; 4° anno 500 Euro.*

*L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti di IRS, di cui 1 "plain vanilla" e 3 "con partenza differita" ("forward start"):*

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni identiche a quelle del contratto originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro ( $=320-260$ ), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio  $T+1$  e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro ( $=400-320$ ), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno  $T+2$  e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario;*
- *il quarto IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro ( $=500-400$ ), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno  $T+3$  e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle del contratto originario.*

#### **ROLLER-COASTER SWAP**

*Si ipotizzi che la banca X abbia acquistato un "roller-coaster swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali:*

- *Data di negoziazione: 2 gennaio anno  $T$ .*
- *Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno  $T$ ; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.*
- *Liquidazione differenziale: ogni anno alla data del 31 dicembre.*
- *Data di scadenza: 2 gennaio anno  $T+3$ .*
- *Valore nozionale: 1° anno 100 Euro; 2° anno 80 Euro; 3° anno 90 Euro.*

*L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 3 contratti di IRS, di cui 2 "plain vanilla" e 1 del tipo "con partenza differita" ("forward start"):*

- *il primo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro ( $=100-20$ ) e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il secondo IRS ha un capitale nozionale di 20 Euro ( $=100-80$ ), scadenza 2 gennaio  $T+1$  e le altre condizioni contrattuali identiche a quelle dell'IRS originario;*
- *il terzo IRS ha un capitale nozionale di 10 Euro ( $=90-80$ ), prima data di revisione del tasso indicizzato 2 gennaio anno  $T+2$  e le altre condizioni identiche a quelle dell'IRS originario.*

#### **IRS ZERO COUPON**

*L'IRS "zero coupon" si caratterizza per il fatto che il flusso cedolare a tasso fisso viene capitalizzato nel valore nozionale di partenza dell'IRS e liquidato in un'unica soluzione alla*

scadenza dell'IRS stesso. Il flusso a tasso indicizzato viene invece liquidato periodicamente e sulla base del valore nozionale iniziale.

Si ipotizzi che la banca *X* abbia acquistato un IRS “zero coupon” avente le seguenti caratteristiche contrattuali:

- Data di negoziazione: 2 gennaio anno *T*.
- Prima data di revisione del tasso indicizzato: 4 gennaio anno *T*; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio.
- Data di scadenza: 2 gennaio anno *T*+10.
- Cedola complessiva relativa al tasso fisso da ricevere alla scadenza finale del contratto: 100 Euro.
- Valore nozionale per il tasso indicizzato: 100 Euro.
- Struttura dei valori nozionali su cui calcolare i flussi cedolari a tasso fisso: 1° anno 100 Euro; 2° anno 107,2 Euro; 3° anno 114,9 Euro; 4° anno 123,1 Euro; 5° anno 131,9 Euro; 6° anno 141,4 Euro; 7° anno 151,6 Euro; 8° anno 162,4 Euro; 9° anno 174,1 Euro; 10° anno 186,6 Euro <sup>(1)</sup>.

L'anzidetto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei 2 seguenti IRS del tipo “plain vanilla”:

- il primo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro e data di scadenza e date di revisione del rendimento a tasso indicizzato identiche a quelle dell'IRS originario;
- il secondo IRS, al fine di riprodurre lo sviluppo della quota capitale di un titolo “zero coupon”, ha data di scadenza 2 gennaio anno *T*+10, data di revisione del tasso indicizzato convenzionalmente “a vista” (in modo da sterilizzarne gli effetti, tenuto conto che il flusso a tasso indicizzato è quello calcolato nel 1° IRS), capitale nozionale che va di anno in anno incrementato della quota interessi maturata sull'IRS “zero coupon” originario. In particolare, l'IRS in esame va rilevato dalla banca *X* solo a partire dal 2 gennaio *T*+1 e in base ai seguenti valori nozionali: dal 2 gennaio *T*+1 al 31 dicembre *T*+1: 7,2 Euro; dal 2 gennaio *T*+2 al 31 dicembre *T*+2: 14,9 Euro; dal 2 gennaio *T*+3 al 31 dicembre *T*+3: 23,1 Euro; dal 2 gennaio *T*+4 al 31 dicembre *T*+4: 31,9 Euro; dal 2 gennaio *T*+5 al 31 dicembre *T*+5: 41,4 Euro; dal 2 gennaio *T*+6 al 31 dicembre *T*+6: 51,6 Euro; dal 2 gennaio *T*+7 al 31 dicembre *T*+7: 62,4 Euro; dal 2 gennaio *T*+8 al 31 dicembre *T*+8: 74,1 Euro; dal 2 gennaio *T*+9 al 31 dicembre *T*+9: 86,6 Euro.

#### 5.4.2 DERIVATI CREDITIZI <sup>(2)</sup>

Sono rilevate le seguenti tipologie di derivati creditizi (variabile “raggruppamento derivati”):

- credit default swap;
- credit default swap index;
- credit default option;

---

<sup>1</sup> Ovviamente alla fine del decimo anno, grazie all'ultimo flusso cedolare a tasso fisso, il valore nozionale sarà pari a 200 Euro.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda le principali definizioni utilizzate nel presente paragrafo si rinvia alle “Avvertenze Generali”, “Glossario”.

- total rate of return swap;
- credit spread swap;
- credit spread option;
- altri derivati creditizi.

Nelle voci 58470, sottovoci da 42 a 44, 58475, sottovoci da 42 a 44 e 58480, sottovoci da 42 a 44, occorre segnalare il valore nozionale degli acquisti e delle vendite di protezione; per i contratti per i quali sia previsto un pagamento in cifra fissa occorre segnalare il valore di liquidazione stabilito contrattualmente. Nelle sottovoci 46 e 48 delle medesime voci occorre segnalare il *fair value* calcolato alla data di riferimento della segnalazione, al lordo degli accordi di compensazione.

Con riferimento sia al valore nozionale sia al *fair value* occorre segnalare:

- la valuta di denominazione del contratto;
- il settore di attività economica e lo Stato di residenza della controparte;
- la distinzione tra derivati (variabile “natura derivato”): a) non incorporati; b) incorporati in passività finanziarie; c) incorporati in attività finanziarie; d) incorporati in altri derivati;
- l’eventuale quotazione (variabile “indicatore di quotazione IAS”): a) quotati su mercati regolamentati attivi; b) quotati su mercati regolamentati non attivi; c) quotati su altri mercati attivi d) non quotati; e) in corso di quotazione;
- se il contratto rientra in un accordo quadro di compensazione;
- la distinzione tra prodotti *single-name*, *basket* e “*altro*” (variabile “sottostante”).

Le voci sono articolate in funzione della finalità del derivato come di seguito definita: a) negoziazione a fini di vigilanza (voce 58470); b) di copertura (voce 58475); c) altro (voce 58480). Un’operazione è considerata di copertura quando soddisfa gli specifici requisiti per l’*hedge accounting* previsti dallo IAS 39. Nella categoria “altro” confluiscono, ad esempio, i derivati che hanno natura di copertura gestionale (connessi con la *fair value option*) nonché i derivati scorporati da strumenti finanziari strutturati sempreché non siano ricondotti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

I premi pagati dal “*protection buyer*” (ricevuti dal “*protection seller*”) vanno segnalati nelle sottovoci 58020.02-04 “Altre attività – derivati creditizi e finanziari” (58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”).

La banca “*protection seller*” rileva: nella sottovoce 58387.10 “Impegni sottostanti ai derivati su crediti: vendite di protezione” l’esposizione nei confronti della “*reference entity*” (l’importo da segnalare è l’intero valore nozionale del derivato su crediti, salvo il caso in cui è previsto un pagamento in cifra fissa, nel qual caso si considera il valore di liquidazione stabilito contrattualmente).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” acquistate vanno segnalati nell’attivo nelle sottovoci 58010 “Titoli” o 58007.18 e 50 (“Sofferenze – titoli”).

I “titoli ospite” riferiti alle “*credit linked notes*” emesse dalla banca “*protection buyer*” vanno segnalati nel passivo nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.

#### 5.4.3 DERIVATI FINANZIARI E CREDITIZI RIENTRANTI IN ACCORDI DI COMPENSAZIONE

Nella voce 58485 “Derivati creditizi e finanziari - fair value al netto di accordi di compensazione” occorre segnalare il *fair value* netto (positivo o negativo) dei contratti derivati (finanziari e creditizi) rientranti in accordi di compensazione aventi ad oggetto derivati finanziari e/o creditizi.

E' richiesta l'apertura per settore di attività economica e Stato di residenza della controparte.

## 6. STRUMENTI FINANZIARI STRUTTURATI

Gli strumenti finanziari strutturati sono strumenti costituiti dalla combinazione di un contratto “ospite” (di regola, un’attività o una passività finanziaria) e di un derivato incorporato che è in grado di modificare i flussi di cassa generati dal contratto “ospite”. Valgono la definizione di derivato incorporato e le regole di scomposizione previste dallo IAS 39 <sup>(1)</sup>.

Nelle Sezioni I e II i derivati incorporati - come sopra definiti - vanno separati dai contratti “ospite” (attività, passività) e rilevati come strumenti finanziari autonomi anche se incorporati in strumenti finanziari strutturati valutati in bilancio al *fair value* <sup>(2)</sup>. Fanno eccezione a tale ultimo trattamento gli strumenti finanziari strutturati classificati nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006, “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

Di seguito si illustrano, a titolo di esempio, i criteri di rilevazione da applicare nel caso di titoli “*index-linked*” e “*reverse convertible*”.

### **TITOLI “INDEX-LINKED”**

*Si tratta di strumenti cartolari di raccolta che includono un’opzione a favore dei sottoscrittori sul rendimento a scadenza e il cui rischio di mercato viene, di regola, gestionalmente coperto dalle banche emittenti con contratti derivati (“swap” od opzioni) negoziati con altre controparti <sup>(3)</sup>.*

*Di seguito vengono indicate le principali condizioni di rendimento che caratterizzano generalmente i titoli anzidetti e i relativi strumenti di copertura.*

### **CARATTERISTICHE DI RENDIMENTO DEI TITOLI**

*Interessi: pagati in un’unica soluzione alla data di scadenza del capitale*

*Rendimento minimo garantito: predefinito al momento dell’emissione*

*Rendimento variabile: determinato in base all’andamento di un parametro di riferimento (indice di borsa, tasso di cambio, ecc.) o di più parametri. Può essere solo maggiore o uguale a zero <sup>(4)</sup>.*

*Rendimento effettivo: rendimento minimo garantito + rendimento variabile*

---

<sup>1</sup> Ciò implica, ad esempio, che non si procede alla scomposizione nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario (ad esempio, nel caso di opzioni “*cap*” e “*floor*” su tassi d’interesse incorporate in un contratto di debito al ricorrere delle condizioni previste dallo IAS39. Per tali opzioni è prevista la scomposizione ai soli fini della vita residua – cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Vita residua”).

<sup>2</sup> Ciò implica che i relativi contratti “ospite” devono essere rilevati nelle voci relative alle pertinenti forme tecniche, al netto del valore del derivato incorporato.

<sup>3</sup> Nell’esempio si assume che la copertura non soddisfi le condizioni previste dallo IAS 39 per l’applicazione delle regole di *hedge accounting*.

<sup>4</sup> Il caso più ricorrente è quello in cui il rendimento variabile è commisurato alla variazione del parametro di riferimento registrata nel periodo considerato. Vi sono anche titoli nei quali il rendimento variabile è corrisposto quando il parametro raggiunge un valore soglia oppure matura in ragione giornaliera ogni volta che il parametro si colloca entro un determinato intervallo di valori (“*corridor*”).

## CARATTERISTICHE DEL DERIVATO DI COPERTURA GESTIONALE (SWAP)

Rispetto ai titoli emessi il derivato di copertura gestionale presenta: a) date di emissione e di scadenza finale identiche; b) capitale nozionale pari all'ammontare complessivo dell'emissione; c) condizioni economiche che prevedono la riscossione alla scadenza finale di un rendimento corrispondente a quello effettivo dei titoli contro il pagamento periodico di un tasso indicizzato.

Sul piano finanziario l'insieme dei suddetti strumenti finanziari (titoli e "swap") può essere considerato come la combinazione di quattro elementi di base:

- 1) titoli del tipo "one coupon bond" emessi a un tasso d'interesse pari al rendimento minimo garantito;
- 2) opzione call (annessa ai titoli anzidetti) emessa sul parametro finanziario di riferimento, con valore nozionale corrispondente all'ammontare dei titoli;
- 3) un "interest rate swap" acquistato, che prevede il pagamento periodico di un tasso indicizzato e l'incasso alla scadenza di un tasso fisso pari al tasso di rendimento minimo garantito;
- 4) opzione call (annessa allo "swap") acquistata, di contenuto identico a quella del punto 2.

Formalmente le due opzioni non prevedono la corrisponsione esplicita di un premio <sup>(1)</sup>.

Considerato che la passività finanziaria strutturata deve formare oggetto di scomposizione e assumendo che la banca scomponga a fini di vigilanza anche l'IRS strutturato (swap più opzione) di copertura della medesima passività, gli anzidetti quattro strumenti finanziari devono essere segnalati separatamente secondo le seguenti modalità.

### TITOLI

- a) I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei "dati patrimoniali" nella voce 58035 "Titoli di debito in circolazione". L'ammontare iniziale dei titoli, da rilevare al netto del premio implicito <sup>(2)</sup>, va aumentato ad intervalli periodici annuali (a partire dal momento del collocamento) dell'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione annua composta <sup>(3)</sup>.
- b) L'interesse minimo garantito maturato in regime di capitalizzazione composta <sup>(4)</sup> va rilevato in conto economico tra gli interessi passivi e oneri assimilati.

### OPZIONE IMPLICITA NEI TITOLI

- a) Il premio implicito dell'opzione, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella voce 58045.02 "Altre passività – derivati creditizi e finanziari" <sup>(5)</sup>.

<sup>1</sup> I premi relativi alle due opzioni possono considerarsi di fatto impliciti nel rendimento minimo garantito dei titoli e dello "swap" di copertura.

<sup>2</sup> La sottrazione del premio implicito può non essere operata nel caso in cui i titoli emessi siano stati allocati contabilmente nei portafogli valutati al *fair value*.

<sup>3</sup> Se l'interesse minimo garantito è di importo ridotto, può essere applicato il regime di capitalizzazione semplice.

<sup>4</sup> Ovvero, in regime di capitalizzazione semplice (cfr. precedente nota 1).

<sup>5</sup> Il premio implicito può non essere rilevato nel caso in cui i titoli emessi siano stati allocati contabilmente nei portafogli valutati al *fair value*.

- b) *Il valore nozionale e il fair value dell'opzione vanno indicati, rispettivamente, nelle sottovoci 58480.14 "Altri derivati - derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni corte" e 58480.18 "Altri derivati - derivati finanziari – opzioni – fair value al lordo di accordi di compensazione – negativo". Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in passività finanziarie"; raggruppamento derivati "call (europea o americana, a seconda dei casi) plain vanilla"; tipologia sottostante a seconda della natura del parametro di riferimento (es. azioni e indici azionari) <sup>(1)</sup>.*

#### **"INTEREST RATE SWAP" E RELATIVA OPZIONE IMPLICITA**

- a) *il valore nozionale dell'IRS va segnalato nella sottovoce 58480.32 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "non incorporato"; raggruppamento derivati "altri swap"; tipologia sottostante "tassi di interesse e titoli di debito";*
- b) *il fair value del derivato strutturato (IRS e relativa opzione implicita) va segnalato nella sottovoce 58020.02 o 04 "Altre attività – derivati creditizi e finanziari";*
- c) *il valore nozionale dell'opzione va segnalato nella sottovoce 58480.32 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in altri derivati"; raggruppamento derivati "call (europea o americana, a seconda dei casi) plain vanilla"; tipologia sottostante a seconda della natura del parametro di riferimento (es. azioni e indici azionari) <sup>(2)</sup>;*
- d) *il fair value del derivato strutturato (IRS e relativa opzione implicita) va segnalato nella sottovoce 58480.36 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – fair value al lordo di accordi di compensazione – positivo") o 38 ("Altri derivati – derivati finanziari strutturati – oggetto di scomposizione – fair value al lordo di accordi di compensazione – negativo") a seconda del segno. Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "non incorporato"; tipologia sottostante in funzione della componente di rischio più rilevante (ad es. "azioni e indici azionari").*

\* \* \*

<sup>1</sup> Nel caso, più frequente, in cui il rendimento variabile del titolo emesso è rapportato all'incremento del parametro di riferimento, occorre classificare, nell'ambito della variabile "raggruppamento titoli", l'opzione emessa come "call plain vanilla" con sottostante l'appropriato parametro di riferimento. Qualora, tuttavia, il rendimento sia rapportato al decremento del parametro (ad esempio, il deprezzamento di un tasso di cambio), l'opzione emessa va ricondotta nella categoria "put plain vanilla".

<sup>2</sup> Nel caso, più frequente, in cui il rendimento variabile del titolo emesso è rapportato all'incremento del parametro di riferimento, occorre classificare, nell'ambito della variabile "raggruppamento titoli", l'opzione emessa come "call plain vanilla" con sottostante l'appropriato parametro di riferimento. Qualora, tuttavia, il rendimento sia rapportato al decremento del parametro (ad esempio, il deprezzamento di un tasso di cambio), l'opzione emessa va ricondotta nella categoria "put plain vanilla".



*Possono verificarsi anche casi in cui la copertura dell'opzione implicita nei titoli emessi viene realizzata acquistando direttamente una opzione di contenuto identico. Tale opzione, analogamente a quella implicita, può prevedere alla scadenza il pagamento di un rendimento minimo certo qualunque sia l'andamento dello strumento finanziario di riferimento (cd. opzione con un minimo garantito). Ad esempio l'opzione può prevedere il pagamento alla scadenza:*

- a) dell'x% (comprensivo del rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito;*
- b) dell'y% (rendimento minimo garantito) se il parametro di riferimento non soddisfa l'andamento contrattualmente predefinito.*

#### **CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI SENZA RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

*Si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4), con l'avvertenza che:*

- a) l'opzione in essere va qualificata come “non incorporata”*
- b) il premio figurativo relativo all'opzione annessa ai titoli, si può in via convenzionale assumere pari a quello corrisposto per l'acquisto dell'opzione di copertura.*

#### **CONTRATTI DERIVATI DI COPERTURA: OPZIONI CON RENDIMENTO MINIMO GARANTITO**

*Nella sostanza i contratti di opzione in esame prevedono alla data di scadenza la restituzione alla banca acquirente di una quota parte del premio pagato all'inizio del contratto, nella misura corrispondente al rendimento minimo garantito, qualunque sia l'andamento del parametro finanziario prefissato.*

*Pertanto, alla fattispecie in questione si applicano le medesime regole segnaletiche previste con riferimento alle opzioni senza minimo garantito, con le seguenti differenze:*

- a) l'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito va indicato all'attivo nelle sottovoci dei “Finanziamenti - altri finanziamenti” 58005.14 o 42 (a seconda della controparte); tuttavia, se il contratto di opzione ha una durata superiore all'anno, va segnalato il valore attuale del suddetto ammontare, da determinare tenendo conto dei tassi di interesse correnti applicati a operazioni similari. Coerentemente, l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve rilevare al passivo gli anzidetti importi nella sottovoce “Debiti - verso Banche Centrali e banche - altri debiti” 58030.12;*
- b) il premio pagato per l'acquisto dell'opzione di copertura va segnalato nella sottovoce 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari), al netto dell'ammontare corrispondente al rendimento minimo garantito. Coerentemente l'eventuale controparte bancaria dell'opzione deve indicare il premio incassato, al netto dell'ammontare corrispondente al minimo garantito, nella sottovoce 58045.02 (“Altre passività - derivati creditizi e finanziari).*

#### **TITOLI “REVERSE CONVERTIBLE”**

*I titoli “reverse convertible” rappresentano strumenti di raccolta di durata generalmente pari o inferiore all’anno.*

*Essi prevedono la corresponsione di un tasso d’interesse fisso e incorporano un’opzione a favore dell’emittente che dà la facoltà a quest’ultimo di rimborsare alla scadenza il capitale dei titoli “reverse convertible” mediante la consegna fisica di un predefinito numero di azioni di una società X. Il costo di tale forma di raccolta viene “ridotto” dalla banca emittente con l’emissione di un’opzione analoga a quella implicita nel titolo, il cui premio può essere regolato in via anticipata ovvero alla data di scadenza dell’opzione.*

*Nell’esempio che segue si assume che la banca copra il rischio connesso con l’opzione implicita nel titolo reverse convertible attraverso l’emissione di una identica opzione che soddisfa i requisiti previsti dallo IAS 39 per l’*hedge accounting*.*

## **TITOLI**

*I titoli emessi vanno segnalati nel passivo dei dati statistici mensili nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”.*

## **OPZIONE IMPLICITA**

- a) Il premio relativo all’opzione put, non essendo formalmente definito nel contratto, va esplicitato e segnalato nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”;*
- b) nel caso, invece, in cui la banca emittente i titoli negozi un’opzione di copertura, il premio figurativo relativo all’opzione implicita nei titoli può convenzionalmente essere assunto pari a quello pagato effettivamente per l’opzione di copertura. Esso va ricondotto nell’attivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58020.02 o 04 (“Altre attività - derivati creditizi e finanziari”);*
- c) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58480.14 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - valore nozionale – posizioni corte”) e 16 (“Altri derivati – derivati finanziari – opzioni - fair value al lordo di accordi di compensazione - positivo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “incorporato in passività finanziarie”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.*

## **OPZIONE EMESSA**

- a) Il premio incassato per l’emissione dell’opzione di copertura deve figurare nel passivo dei dati statistici mensili nella sottovoce 58045.02 “Altre passività – derivati creditizi e finanziari”. Qualora il regolamento sia posticipato alla data di scadenza dell’opzione, in contropartita all’anzidetta sottovoce occorre movimentare la sottovoce 58020.25 “Altre attività - altre”;*
- b) nella Sezione II il valore nozionale e il fair value dell’opzione deve essere rilevato, rispettivamente, nella sottovoce 58475.12 (“Derivati di copertura – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe”) e 18 (“Derivati di copertura – derivati*

*finanziari – opzioni – fair value al lordo di accordi di compensazione - negativo”). Relativamente a tali sottovoci la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato “non incorporato”; raggruppamento derivati “opzione put plain vanilla europea”; tipologia sottostante “azioni e indici azionari”.*

### **TITOLI “REVERSE FLOATER”**

*I titoli “reverse floater” sono caratterizzati da flussi cedolari a tasso fisso che dopo un determinato periodo di tempo assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso di interesse di riferimento, ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere valori negativi e, in taluni casi, anche un valore positivo comunque non superiore a un soglia predeterminata.*

*Di seguito, si indicano a titolo esemplificativo le condizioni di rendimento che possono caratterizzare i titoli anzidetti.*

*Per i primi “n” anni flussi cedolari a tasso fisso decrescenti.*

*Dall’anno “n+1” sino alla scadenza del titolo flussi cedolari che assumono valori negativamente correlati ai livelli correnti di un tasso d’interesse indicizzato di riferimento (ad esempio, EURIBOR), ma con il limite che il tasso di rendimento effettivo non può assumere né valori negativi né valori superiori a un tasso soglia pari all’x%. Di regola, viene previsto che dall’anno “n+1” in poi le cedole sono pari alla differenza positiva tra un predeterminato tasso fisso e il doppio del tasso indicizzato di riferimento.*

*Tali condizioni fanno rientrare i titoli “reverse floater” tra gli strumenti finanziari strutturati nei quali il parametro di riferimento dei contratti derivati incorporati, sebbene sia della medesima natura dello strumento “ospite”, presenta un effetto leva tale da contrarne il valore di almeno due volte.*

*Nell’esempio si assume che, ai fini sia del bilancio sia di vigilanza, la banca classifichi i titoli suddetti nel portafoglio di negoziazione e che calcoli i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato scorporando i titoli stessi nelle loro componenti elementari (contratto ospite e derivato incorporato).*

*Conseguentemente, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:*

- a) detenzione di titoli “ospite” a lungo termine a tasso fisso;*
- b) acquisto di un “interest rate swap”, con data di decorrenza coincidente con la data di liquidazione dell’ultima cedola a tasso fisso del titolo “ospite”, avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo; tasso fisso pari, convenzionalmente, allo zero per cento; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento dal titolo “ospite”; data di scadenza coincidente con quella del titolo “ospite”; data di regolamento (coincidente con quella di revisione del tasso di interesse indicizzato) pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo “ospite”;*
- c) acquisto di un’opzione “cap” di copertura, con data di decorrenza coincidente con quella dell’“interest rate swap”, avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo “ospite”; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà di quello considerato per il titolo “ospite”; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo “ospite”; durata*

*contrattuale coincidente con quella dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite";*

- d) *emissione di un'opzione "floor" con data di decorrenza coincidente con quella dell'"interest rate swap", avente le seguenti caratteristiche: valore nozionale pari al doppio del valore nominale del titolo "ospite"; tasso fisso pari, convenzionalmente, alla metà della differenza tra un predeterminato tasso fisso e il tasso soglia prefissato dell'x%; tasso indicizzato pari a quello preso come riferimento per il titolo "ospite"; durata contrattuale coincidente con quella dell'IRS; data di regolamento pari a quella di liquidazione delle corrispondenti cedole del titolo "ospite".*

*Conseguentemente, la banca acquirente i titoli della specie deve considerare ciascuno di essi come la combinazione dei quattro seguenti elementi di base:*

#### **TITOLO "OSPITE"**

- a) *Il titolo "ospite" di cui al precedente punto a) va segnalato nell'attivo nella voce 58010 "Titoli";*

#### **DERIVATI (IRS, CAP, FLOOR) INCORPORATI NEL TITOLO OSPITE**

- a) *il valore nozionale dell'IRS acquistato deve essere rilevato nella sottovoce 58470.02 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari diversi dalle opzioni – valore nozionale – posizioni lunghe"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "altro swap"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse".*
- b) *il valore nozionale dell'opzione "cap" acquistata di copertura deve essere rilevato nella sottovoce 58470.04 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari diversi dalle opzioni – valore nozionale – posizioni corte"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare (oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "put europea plain vanilla"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse".*
- c) *relativamente alla classificazione per vita residua dell'opzione "cap" si rileva che essa è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca acquirente il titolo "reverse floater" cede il tasso fisso e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo "ospite" <sup>(1)</sup>; ciascun "forward rate agreement" sottostante al "cap" va rilevato in base al "delta equivalent value".*
- d) *il valore nozionale dell'opzione "floor" emessa deve essere rilevato nella sottovoce 58470.14 ("Derivati di negoziazione a fini di vigilanza – derivati finanziari – opzioni – valore nozionale – posizioni corte"). Relativamente a tale sottovoce la banca deve attivare(oltre a valuta, settore, Stato, indicatore di quotazione IAS e accordo di compensazione) le seguenti variabili di classificazione: natura del derivato "incorporato in attività finanziarie"; raggruppamento derivati "call europea plain vanilla"; tipologia sottostante "titoli di debito e tassi di interesse";*
- e) *relativamente alla classificazione per vita residua dell'opzione "floor" si rileva che essa è assimilabile a una serie di "forward rate agreement" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca acquirente il titolo "reverse floater" cede il tasso fisso*

*e riceve il valore corrente del tasso indicizzato preso come riferimento per il titolo “ospite” <sup>(1)</sup>; ciascun “forward rate agreement” sottostante al “floor” va rilevato in base al “delta equivalent value”.*

*Il fair value dei derivati incorporati va convenzionalmente imputato all'IRS e segnalato nella sottovoce 58470.08 o 10 a seconda del segno.*

---

<sup>1</sup> Cfr. Circolare n.155 del 18 dicembre 1991, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

## 7. RIPORTI, PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI

Nelle Sezioni I e II le operazioni di riporto, “pronti contro termine” e prestito titoli vanno rilevate secondo le regole previste per il bilancio.

In particolare, i riporti, le operazioni “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) e le operazioni di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante che rientra nella piena disponibilità economica del prestatore, devono essere segnalati da parte del cessionario come crediti verso il cedente (sottovoci 58005.10 e 40 “Finanziamenti - pronti contro termine attivi”) e da parte del cedente come debiti verso il cessionario (sottovoci 58030.10 e 38 “Debiti - pronti contro termine passivi”) per un importo pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente, le attività temporaneamente acquistate dalla banca segnalante non vanno rilevate in matrice, mentre le attività temporaneamente cedute dalla banca segnalante devono continuare a figurare nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli ceduti devono formare oggetto di rilevazione fra i “titoli “ dell’attivo) <sup>(1)</sup>.

Nel caso di operazioni “pronti contro termine” che prevedano per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione si applicano le seguenti regole:

- se le operazioni superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, le attività temporaneamente cedute dall’ente segnalante vanno escluse dalle rilevazioni di matrice, mentre le attività temporaneamente acquistate dall’ente segnalante vanno ricondotte nelle pertinenti voci della matrice (ad esempio, i titoli acquistati nell’ambito di pronti contro termine attivi devono figurare fra i “titoli” dell’attivo). Le opzioni *put* sottostanti tali contratti vanno rilevate nelle voci relative ai derivati finanziari;
- se le operazioni non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39, esse vanno rilevate secondo le regole previste per i pronti contro termine con obbligo di rivendita.

Le operazioni di cessione di titoli di propria emissione in cui la banca segnalante si impegna a riacquistare, in tutto o in parte, i titoli stessi prima della loro scadenza non devono essere rilevate come operazioni di pronti contro termine. Tali operazioni sono infatti sostanzialmente assimilate a un nuovo collocamento sul mercato di titoli di propria emissione precedentemente riacquistati, con impegno di rimborso alla scadenza dell’operazione. Pertanto, i titoli in argomento vanno segnalati nella voce 58035 “Titoli di debito in circolazione”; nella segnalazione relativa alla vita residua occorre rilevare, oltre ai titoli, anche l’impegno di rimborso anticipato <sup>(2)</sup>.

Con riferimento alle operazioni di riporto, “pronti contro termine” attive e passive che non superano il test di *derecognition* dello IAS 39 nonché di prestito titoli nelle quali la garanzia è rappresentata da contante, i titoli sottostanti sono segnalati, rispettivamente, nelle voci 58130 (“Titoli ricevuti per riporti attivi, pct attivi e operazioni di prestito”) e 58135 (“Titoli impegnati per riporti passivi, pct passivi e operazioni di prestito”). Per tali voci sono richiesti i seguenti attributi informativi: valuta; codice ISIN; soggetto depositario presso cui i titoli sono depositati; settore di attività economica della controparte, se residente. Per le operazioni nelle quali il titolo acquisito a pronti sia stato successivamente ceduto a terzi, nella variabile “depositario” va segnalata la modalità “titolo non disponibile”. Medesimo

<sup>1</sup> Per le modalità di compilazione delle voci sui titoli in deposito in relazione alle operazioni di pronti contro termine si veda le “Avvertenze Generali”, paragrafo “Strumenti finanziari – titoli di terzi ricevuti in deposito”.

<sup>2</sup> Analogo trattamento va applicato nel caso di operazioni di emissione di propri titoli che la banca si impegna a riacquistare.

trattamento va adottato nel caso di operazioni passive, laddove il titolo sottostante l'operazione non venga lasciato in deposito presso la banca segnalante. Ove invece il titolo oggetto di cessione venga lasciato in deposito presso la banca segnalante, la variabile "depositario" va segnalata con il valore "deposito presso il segnalante".

Le operazioni pronti contro termine nelle quali il sottostante è un titolo denominato nella valuta Y (ad esempio, franchi svizzeri), regolate a pronti nella valuta Z (ad esempio, euro) al tasso di cambio corrente e con regolamento alla scadenza del pct nella valuta Z a un tasso di cambio prefissato, sono rilevate come pct attivi o passivi nella valuta Y e un contratto a termine in valuta. Tali operazioni possono essere trattate come strumenti finanziari strutturati qualora siano soddisfatti i requisiti previsti dallo IAS 39 "*Financial Instruments: Recognition and Measurements*", paragrafo 9 per la classificazione di uno strumento finanziario nella categoria "*Fair value through profit or loss*".

## 8. OPERAZIONI DI FACTORING

Il factoring è rappresentato dall'attività mediante la quale si realizza un trasferimento di crediti sorti nell'esercizio dell'impresa dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario (*factor*) che assume l'impegno della riscossione e può anticipare in tutto o in parte, con clausola "pro-solvendo" o "pro-soluto", l'importo dei crediti stessi.

Con tale attività il *factor* svolge anche un servizio di assistenza e di consulenza all'impresa cedente consistente di regola nella gestione contabile delle fatture commerciali e nella selezione della clientela.

Ai fini della classificazione delle operazioni di factoring tra "pro-soluto" e "pro-solvendo", indipendentemente dalla forma contrattuale, si considera "pro-soluto" l'operazione che realizza in capo alla banca il pieno trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con le attività oggetto della transazione, ai sensi dello IAS 39 (c.d. *derecognition*). Per converso, sono da considerarsi come "pro-solvendo" le operazioni che non realizzano in capo alla banca il suddetto trasferimento dei rischi e dei benefici.

Pertanto, nelle forme tecniche relative al factoring le esposizioni connesse con operazioni "pro-solvendo" vanno imputate ai soggetti cedenti, mentre quelle relative ad operazioni "pro-soluto" ai debitori ceduti (<sup>1</sup>).

In particolare, nella Sezione I le banche che esercitano direttamente il factoring rilevano gli anticipi concernenti le operazioni "pro-solvendo" nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring"), per un importo pari alle somme effettivamente erogate. L'importo erogato è comprensivo degli interessi e delle competenze contabilizzati. Sono invece esclusi gli interessi maturati sulle dilazioni nei pagamenti concesse ai debitori dei rapporti sottostanti ai contratti di factoring; tali interessi, se non ancora incassati, vanno ricondotti nelle "Altre attività - altre" (sottovoce 58020.25).

Nel caso di operazioni "pro-solvendo" i crediti acquisiti per effetto dell'attività di factoring non devono formare oggetto di rilevazione, sia nel caso in cui venga prestato soltanto il servizio di incasso sia nel caso in cui abbiano costituito oggetto di anticipo.

Nel caso in cui la banca esercente l'attività di factoring assicuri il pagamento di una predeterminata percentuale dei crediti ceduti dalla società fattorizzata, il relativo importo, per la quota eccedente gli anticipi erogati, andrà rilevato nella sottosezione II.1, parte seconda, nella voce 58387, tra gli "Impegni irrevocabili a erogare fondi".

Nel caso di operazioni "pro-soluto", i crediti oggetto di cessione vanno rilevati nella sottovoce 58005.36 ("Finanziamenti – verso clientela – operazioni di factoring") in base al prezzo di cessione pattuito. Le eventuali differenze tra tale ultimo e quanto corrisposto al momento della cessione vanno rilevate come debito nei confronti del cedente.

---

<sup>1</sup> Criteri analoghi si applicano alle altre operazioni di cessione di crediti.



## **9. OPERAZIONI D'ANTICIPO SALVO BUON FINE (S.B.F.)**

Le operazioni di impiego effettuate a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f. devono essere segnalate secondo i criteri di seguito illustrati, che fanno riferimento alle diverse modalità di contabilizzazione di tali operazioni adottate dalle banche al loro interno. Criteri analoghi devono essere applicati anche ai finanziamenti concessi alla clientela per consentire l'immediata disponibilità dei crediti vantati verso terzi non ancora scaduti e per i quali la banca cura l'incasso.

Non formano oggetto di rilevazione le consistenze e le movimentazioni degli effetti, degli altri titoli di credito nonché dei documenti ricevuti s.b.f. rilevati nella contabilità aziendale nei conti "cedenti effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." ed "effetti, altri titoli di credito e documenti ricevuti s.b.f.".

### **1. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO ANTICIPI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F.", DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."**

La riconduzione di tale impostazione contabile allo schema previsto dalla matrice deve avvenire attraverso l'imputazione del saldo del "conto anticipi effetti e documenti s.b.f." alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.", del saldo del "conto corrente ordinario" alle sottovoci 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela – conti correnti") ovvero 58030.21 e 23 ("Debiti – verso clientela – conti correnti passivi - a vista") - a seconda del segno.

La durata residua degli utilizzi di s.b.f. va calcolata facendo riferimento alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi di s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza dei singoli effetti anticipati.

### **2. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CORRENTE TRANSITORIO"**

Tale sistema contabile prevede l'accensione di un "conto corrente transitorio" - distinto dal "conto corrente ordinario" del cliente - nel quale vengono accreditati, con valuta economica non liquida gli effetti e i documenti s.b.f. presentati alla banca e vengono addebitati, con valuta economica corrispondente al giorno dell'operazione e in contropartita al "conto corrente ordinario", gli utilizzi per anticipi s.b.f..

Questa impostazione, essendo concettualmente simile a quella illustrata nel paragrafo precedente, va trattata a fini matrice in maniera analoga.

Pertanto, le partite illiquide per accrediti s.b.f. presenti nel "conto corrente transitorio" vanno ricondotte, nell'attivo della matrice, alla sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.".

Nel caso, invece, in cui il "conto corrente transitorio" presenti eccezionalmente un saldo contabile creditore, occorre segnalare nella sottovoce 58005.22 "Finanziamenti – verso clientela – finanziamenti per anticipi su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f.".

soltanto l'ammontare dei cosiddetti "debordi" (pari alla differenza tra l'importo delle partite illiquide e quello del saldo contabile creditore, qualora quest'ultimo sia inferiore al primo).

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

Il calcolo della vita residua dei finanziamenti per anticipi s.b.f. deve avvenire seguendo i medesimi criteri indicati nel paragrafo precedente.

### 3. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN "CONTO CORRENTE ORDINARIO" E DI UN "CONTO CEDENTI EFFETTI E DOCUMENTI S.B.F."

Secondo tale sistema contabile confluiscono nel medesimo "conto corrente ordinario" del cliente sia gli utilizzi di linee di credito s.b.f. sia quelli relativi ad altre linee di credito pure regolate in conto corrente (scoperti per elasticità di cassa, anticipazioni su titoli in conto corrente ecc.).

Anche a fini matrice tutte queste operazioni, incluse quelle s.b.f., vanno trattate alla stregua dei conti correnti (pure per quanto attiene al calcolo della vita residua) e devono, pertanto, essere segnalate nelle voci relative a tale forma tecnica.

Peraltro, specifiche informazioni su tali linee di credito s.b.f. vengono richieste nella voce "Conti correnti attivi: utilizzi di linee di credito s.b.f." (voce 58088).

Tale voce costituisce un dettaglio della sottovoce 58005.24 ("Finanziamenti – verso clientela – conti correnti").

In particolare, qualora siano praticate condizioni economiche (tassi di interesse e commissioni di massimo scoperto) differenziate sulle singole linee di credito, l'individuazione degli utilizzi di s.b.f. nell'ambito del saldo debitore del conto corrente deve essere effettuata, in via generale, ripartendo tale saldo tra le linee di credito (e fino a capienza di ciascuna di esse) ordinate secondo un criterio di remunerazione crescente. Per quantificare la capienza dello scaglione relativo alle operazioni s.b.f., occorre fare riferimento al cosiddetto fido operativo, pari al minore importo tra quello del fido accordato per s.b.f. e quello degli effetti e dei documenti s.b.f. ceduti alla banca.

Se le condizioni di remunerazione delle operazioni s.b.f. sono identiche a quelle previste per altre linee di credito gestite nel medesimo conto corrente, l'imputazione del saldo debitore (ovvero del residuo di tale saldo, dopo aver effettuato le attribuzioni ad eventuali scaglioni remunerativi inferiori) deve essere convenzionalmente operata attribuendo lo stesso in modo prioritario alle operazioni s.b.f. fino a capienza del relativo fido operativo.

I margini irrevocabili su linee di credito s.b.f. devono essere segnalati nella sottovoce 58387.04 ("Impegni – impegni irrevocabili a erogare fondi – concessi a clientela – a utilizzo incerto").

#### 4. OPERAZIONI S.B.F. GESTITE CONTABILMENTE MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN UNICO CONTO CORRENTE

In tale ipotesi le partite illiquide per accrediti di effetti e di documenti s.b.f. e i relativi utilizzi transitano nel medesimo conto corrente del cliente.

A fini matrice occorre che i saldi dei conti correnti da segnalare nelle sottovoci 58005.24 “Finanziamenti – verso clientela - conti correnti attivi” e 58030.21 e 23 “Debiti – verso clientela - conti correnti passivi – a vista” siano depurati delle partite illiquide e dei “debordi”.

In particolare, tra i “conti correnti attivi” vanno incluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile debitore e i “debordi” per partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore.

Coerentemente, dalla voce “conti correnti passivi” devono essere escluse le partite illiquide relative a conti correnti con saldo contabile creditore, al netto degli eventuali “debordi”.

Una volta effettuate tali rettifiche esclusivamente a fini matrice, devono essere adottati, per le segnalazioni delle operazioni s.b.f. i medesimi criteri illustrati nel paragrafo precedente.

## 10. CREDITI PASSANTI

Le operazioni di “credito passante” si sostanziano in uno schema operativo in cui la banca “*conduit*” per il tramite, ad esempio, di una propria filiale estera rende disponibile e amministra - per conto di un terzo prestatore che costituisce la relativa provvista, ma in nome proprio - un finanziamento a favore di un prestatore residente ricevendone in cambio una commissione commisurata alla somma intermediata. Esse si fondano su due distinti contratti:

- 1) il “*Funding Agreement*”, in base al quale una società estera (o un pool di banche) si obbliga a mettere a disposizione della banca “*conduit*” i fondi da destinare in favore del prestatore;
- 2) il “*Loan Agreement*”, in base al quale al prestatore viene aperta una linea di credito nei limiti dei fondi effettivamente versati alla filiale estera dal finanziatore.

Il “*Funding Agreement*”, che costituisce il presupposto per il perfezionamento dell’operazione di “credito passante”, contempla, sotto il profilo delle condizioni che disciplinano la concessione di fondi al terzo beneficiario, una serie di clausole di salvaguardia volte a liberare la banca “*conduit*” dal rischio creditizio dell’operazione.

Tali clausole prevedono, fra l’altro, che:

- a) il rischio dell’operazione di prestito ricada sul soggetto finanziatore, al quale compete la valutazione del merito creditizio del terzo beneficiario dei fondi;
- b) la banca “*conduit*” sia obbligata a restituire la provvista al finanziatore subordinatamente al rimborso del prestito da parte del mutuatario.

Il “*Loan Agreement*”, invece, prevede che la banca “*conduit*” sia tenuta alla concessione del prestito soltanto e nei limiti in cui abbia ricevuto i relativi fondi in forza del connesso “*Funding Agreement*”.

Nel caso in cui il finanziatore sia rappresentato da un pool di banche, può verificarsi che al pool partecipi la filiale estera stessa.

Ai fini della compilazione della matrice dei conti le operazioni di “credito passante” si configurano per la banca “*conduit*” come un’attività di mero servizio senza assunzione di rischio a proprio carico e vanno, pertanto, rilevate sulla base dei seguenti criteri:

- a) non devono costituire oggetto di segnalazione nei dati patrimoniali (Sezioni I e II);
- b) qualora le somme versate dal finanziatore o rimborsate dal prestatore, per un limitato lasso di tempo rientrino nella piena disponibilità economico-finanziaria della banca “*conduit*”, esse devono essere rilevate nei “Debiti – verso clientela – altri debiti” (sottovoce 58910.40) o nei “Debiti – verso Banche Centrali e banche – altri debiti” (sottovoce 58910.12).

Naturalmente, nel caso in cui la banca “*conduit*” intervenga nel *pool* dei finanziatori, l’intervento stesso andrà segnalato secondo le regole previste per i finanziamenti in pool, rilevando la sola quota di rischio a proprio carico.

Coerenti criteri segnaletici vanno applicati quando: a) la banca italiana svolge direttamente le funzioni di “*conduit*”, anziché per il tramite di una propria filiale estera; b) il prestatore dei fondi è un soggetto non residente.

## **11. FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE REALI E PERSONALI A LORO VOLTA SUPPORTATE DA DEPOSITI IN DENARO DEI GARANTI**

### **1. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE**

Il finanziamento in questione si caratterizza per la struttura di seguito descritta.

La banca A stipula un contratto con una società (il debitore) a favore della quale si impegna a erogare in una o più tranches un finanziamento coperto da privilegio speciale ex art. 46 del T.U. bancario o da ipoteche e/o da altre garanzie reali <sup>(1)</sup>.

Il finanziamento è altresì assistito da garanzie personali (le garanzie) prestate da altri soggetti (i garanti) a favore della banca A, garanzie che sono a loro volta supportate da depositi in denaro dei garanti stessi vincolati presso la banca A. Le singole garanzie prestate dai garanti sono indipendenti l'una dall'altra e coprono una quota parte dell'importo totale del finanziamento. La quota residua è pienamente a carico della banca A.

Le garanzie vengono prestate con un unico contratto (stipulato contestualmente a quello di finanziamento) in base al quale ciascun garante:

- 1) garantisce alla banca A l'adempimento delle obbligazioni finanziarie del debitore, limitatamente ad una specifica quota dell'intero finanziamento;
- 2) s'impegna a costituire, al momento di ogni utilizzo del finanziamento, un "*collateral deposit*" fruttifero di interessi presso la banca A a garanzia degli impegni sub 1);
- 3) ha diritto al rimborso del "*collateral deposit*" e degli interessi maturati sullo stesso, nella misura in cui le obbligazioni per capitale e per interessi del debitore nei confronti della banca A siano di volta in volta soddisfatte; la banca A, tuttavia, può rivalersi sui "*collateral deposits*" solo dopo aver completato le procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti;
- 4) al verificarsi di taluni eventi sintomatici o premonitori di uno stato di difficoltà finanziaria, di insolvenza o di assoggettamento a procedure di liquidazione coatta amministrativa della banca A, può utilizzare il saldo attivo del "*collateral deposit*" per soddisfare in via anticipata le proprie obbligazioni derivanti dall'operazione in esame, così da potersi surrogare per la quota di propria spettanza alla banca A nei confronti del debitore e dei suoi azionisti (anche con riferimento alle garanzie reali rilasciate da questi ultimi alla banca A).

Il contratto di finanziamento prevede che l'erogazione di ciascuna tranche al debitore sia per una quota parte condizionata alla preventiva costituzione dei "*collateral deposits*" da parte dei garanti.

### **2. TRATTAMENTO NELLA MATRICE DEI CONTI**

La banca A deve segnalare:

- l'intero importo del finanziamento erogato nella Sezione I (Situazione patrimoniale: attivo) nella sottovoce 58005.26 "Finanziamenti – verso clientela - mutui";
- i "*collateral deposits*" nei dati patrimoniali della Sezione I nelle sottovoci 58030.08 ("Debiti – verso Banche Centrali e banche – depositi - depositi con durata stabilita") o

---

<sup>1</sup> Pegno su azioni o quote del debitore, pegno o cessione di crediti derivanti dall'esercizio dell'attività svolta dal debitore.

28 (“Debiti – verso clientela – depositi – depositi con durata stabilita”) in funzione della tipologia di controparte;

- la quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda, nella sottovoce 58387.02 “Impegni irrevocabili a erogare fondi concessi a clientela a utilizzo certo”.

Le eventuali banche garanti, invece, devono indicare:

- nei dati patrimoniali della Sezione I: a) i “*collateral deposits*” presso la banca A nella sottovoce 58005.06 “Finanziamenti – verso Banche Centrali e banche – depositi – altri depositi”; b) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 “Garanzie rilasciate - crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria”;
- negli impegni e rischi della sottosezione II.1, parte seconda: a) la fideiussione prestata alla banca A a garanzia del buon esito della quota di finanziamento già erogato al debitore nella sottovoce 58385.04 “Garanzie rilasciate – crediti di firma – clientela – connessi con operazioni di natura finanziaria”; b) l’ulteriore fideiussione da rilasciare sulla quota di finanziamento ancora da erogare di propria pertinenza, convenzionalmente, nella voce 58387.24 “Impegni - altri impegni - altri”.

\* \* \*

Qualora il contratto preveda che la banca A possa rivalersi sui “*collateral deposits*” senza attendere lo svolgimento delle procedure di escussione di tutte le garanzie rilasciate dal debitore o dai suoi azionisti, allora l’operazione in esame va trattata sia dalla banca A sia dalle banche garanti secondo le regole dei finanziamenti in pool per cassa (cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni in *pool*”).

## 12. COVERED BOND

Le operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite (c.d. *covered bond*) di cui alla legge n. 80 del 14 maggio 2005 presentano uno schema operativo basato sui seguenti soggetti:

- banca *originator*, che cede a una società veicolo attivi idonei (crediti e titoli), costituenti patrimonio separato ai sensi e per effetto della l. 130/99 e destinati al soddisfacimento dei portatori dei *covered bond*;
- società veicolo, il cui oggetto esclusivo è rappresentato dall'acquisto degli attivi ceduti dall'*originator* e dalla prestazione di garanzia a favore dei sottoscrittori dei *covered bond*;
- banca finanziatrice, che concede alla società veicolo il finanziamento subordinato finalizzato all'acquisto degli attivi dalla banca *originator*;
- banca emittente i *covered bond*.

Nelle strutture più semplici, le figure della banca *originator*, della banca finanziatrice e della banca emittente coincidono nel medesimo soggetto. Strutture di emissione più complesse, tipicamente realizzate in un'ottica di gruppo, possono invece prevedere che le citate figure non coincidano; ulteriori elementi di complessità possono essere rappresentati dalla circostanza che le banche *originator* siano più di una (c.d. operazioni "*multi-originator*").

Nell'ambito di tali operazioni di emissione di *covered bond*, la banca *originator* assume di regola specifici obblighi di reintegro delle attività cedute, nel caso in cui le stesse scendano al di sotto dei livelli minimi previsti normativamente o contrattualmente.

Tali obblighi, che sono finalizzati a salvaguardare il livello di garanzia fornita ai sottoscrittori dei *covered bond*, anche quando la qualità delle attività inizialmente cedute al veicolo si deteriora, fanno sì che la banca *originator* rimanga integralmente esposta ai rischi e ai benefici associati alle suddette attività.

La banca finanziatrice (sia essa *originator* o meno), qualora non coincida con la banca emittente i *covered bond*, è esposta al rischio di inadempienza della banca emittente nei confronti dei portatori dei titoli in virtù della garanzia prestata dal veicolo.

Si forniscono di seguito le regole di compilazione per le operazioni in esame.

- a) **Fattispecie semplici (unico intermediario):** la banca continua a segnalare nelle pertinenti voci dell'attivo le attività oggetto di cessione e iscrive nel passivo i *covered bond* emessi. Non forma pertanto oggetto di rilevazione il finanziamento subordinato concesso alla società veicolo. La rilevazione in conto economico dei costi e dei ricavi collegati all'operazione segue le medesime logiche previste per lo stato patrimoniale.
- b) **Fattispecie più complesse (con più intermediari):** nelle fattispecie in cui la banca *originator*, la banca finanziatrice e la banca emittente non coincidano, trovano applicazione i criteri di rappresentazione sopra descritti, avendo in considerazione il ruolo svolto nell'operazione da ciascuna banca (*originator*, finanziatrice ed emittente) e i profili di rischio associati. In particolare, nel caso in cui banca *originator* e banca finanziatrice non coincidano, le due banche segnalano, rispettivamente, le attività oggetto di cessione e il finanziamento subordinato erogato alla società veicolo.

Nell'ambito delle garanzie rilasciate (ad esempio, nella sottovoce 40690.09 "Garanzie rilasciate – crediti di firma – banche – connessi con operazioni di natura finanziaria - altri"):

- la banca finanziatrice, ove non coincida con la banca emittente, deve rilevare il rischio connesso con la garanzia fornita dal veicolo ai portatori dei *covered bond*;
- nelle operazioni c.d. “*multioriginator*” in cui sia prevista la copertura solidale delle eventuali perdite manifestatesi sulle attività cedute, ciascun *originator* deve rilevare la relativa esposizione.



Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate.

Nei contratti di finanziamento a rimborso rateale, che prevedano un termine massimo per la restituzione integrale del prestito nonché l'obbligo di effettuare versamenti minimi periodici, la vita residua va convenzionalmente definita ripartendo il credito residuo in linea capitale in un numero di rate calcolato sulla base della presunzione che il mutuatario, alle singole scadenze periodiche, versi alla banca gli importi minimi dovuti.

La durata residua dei "Finanziamenti verso clientela - per anticipi: su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f." (sottovoce 58005.22) deve essere calcolata avendo riguardo alle valute medie attribuite alle relative presentazioni. In alternativa, tale calcolo può essere convenzionalmente operato sulla base delle valute medie di più vicina maturazione degli effetti presentati. Per gli utilizzi s.b.f. a favore di non residenti bisogna fare riferimento alla scadenza sui singoli effetti anticipati.

Con riferimento alle operazioni di factoring "pro-solvendo", gli anticipi vanno allocati, per ciascun cedente, nella fascia temporale cui corrisponde la scadenza media dei crediti acquisiti.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, le banche "*originator*" classificano nelle pertinenti fasce di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti della società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Sono classificate unicamente negli scaglioni "a vista e a revoca":

- le operazioni con durata residua fino a 24 ore e quelle overnight, da segnalare nello scaglione "a vista e a revoca";
- i titoli di debito emessi che alla data di riferimento della segnalazione risultano scaduti, ma non ancora rimborsati;
- le esposizioni scadute e/o sconfinanti non deteriorate - cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito" - limitatamente alla quota scaduta. In particolare, nel caso di esposizioni con rimborso rateale, vanno classificate nello scaglione in esame le sole rate scadute; le rate non ancora scadute vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali;
- il credito residuo in linea capitale di operazioni per le quali vi sia stata la perdita del beneficio del termine da parte del debitore ovvero sia intervenuta la risoluzione di diritto del contratto e sempreché la posizione non sia stata trasferita a sofferenza o a incaglio;
- convenzionalmente le quote di OICR, rilevate al *fair value* (valore di bilancio).

Le esposizioni ristrutturate vanno classificate nei pertinenti scaglioni temporali.

Le posizioni in sofferenza, incagliate e scadute e/o sconfinanti deteriorate, diverse da quelle valutate in bilancio al *fair value* (cfr. infra), vanno rilevate nelle pertinenti fasce di vita residua sulla base delle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti

effettuate dalla banca ai fini delle ultime valutazioni di bilancio disponibili (<sup>1</sup>). Le nuove posizioni per le quali tali valutazioni non sono disponibili vanno, convenzionalmente, allocate nelle differenti fasce temporali sulla base di una ripartizione proporzionale, utilizzando come base di riparto la distribuzione nelle varie fasce di vita residua (a parità di tipologia di deterioramento) delle previsioni di recupero effettuate sulle altre posizioni deteriorate (<sup>2</sup>).

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturate, classificate dalle banche a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia nel “portafoglio bancario”), valutate in bilancio al *fair value* (<sup>3</sup>) vanno rilevate, convenzionalmente, come operazioni a tasso indicizzato (variabile “tipo tasso”) e nello scaglione “durata indeterminata”.

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta (<sup>4</sup>)) è attribuito alla fascia temporale “durata indeterminata”.

Con riferimento ai titoli di debito occorre adottare i seguenti criteri:

- ai titoli con rimborso graduale occorre applicare criteri simili a quelli delle operazioni con piano di ammortamento;
- i titoli a tasso indicizzato soggetti a rimborso secondo un piano di ammortamento a rate costanti vanno convenzionalmente ripartiti sulla base del piano di ammortamento calcolato al tasso di emissione;
- i titoli soggetti a estrazione secondo una percentuale costante nel tempo vanno ripartiti in base al numero di estrazioni che devono essere ancora effettuate nel periodo di tempo compreso fra la data di riferimento della segnalazione e quella di scadenza dell’ultima “tranche” dell’emissione;
- i titoli “serie aperta” devono essere sempre ripartiti secondo la percentuale fissa di estrazione;
- i titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 5 anni”.

I titoli di debito (sia di proprietà sia emessi) che alla scadenza prevedono la facoltà di conversione in azioni devono essere trattati come obbligazioni. Ove la facoltà di conversione sia esercitabile prima della scadenza naturale dell’obbligazione, la stessa facoltà va trattata come un’opzione di rimborso anticipato.

I titoli ABS che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l’applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di

---

<sup>1</sup> Alle filiali italiane di banche estere comunitarie la cui casa madre non redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, è consentito di segnalare le attività finanziarie deteriorate nello scaglione temporale di vita residua “durata indeterminata”, qualora non dispongano delle informazioni sulle previsioni di recupero dei flussi di cassa sottostanti alle attività finanziarie deteriorate.

<sup>2</sup> Ad esempio, si ipotizzi che la Banca A abbia posizioni in sofferenza per complessive 1000, distribuite per 200 nella fascia 3-4 anni, per 300 nella fascia 4-5 anni e per 500 nella fascia oltre 5 anni. Si supponga altresì che la Banca A abbia nuove posizioni in sofferenza per complessive 100 per le quali non dispone delle previsioni di recupero dei flussi di cassa. In tale caso, la Banca A segnala le nuove posizioni in sofferenza per 20  $[(200/1000) \times 100]$  nella fascia 3-4 anni, per 30 nella fascia 4-5 anni e per 50 nella fascia oltre 5 anni.

<sup>3</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

<sup>4</sup> In tale ultimo caso, i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58446.88 “Attività finanziarie per cassa – finanziamenti a: banche – altri finanziamenti”.

emissione <sup>(1)</sup>) vanno rilevati per un importo pari al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua delle operazioni (ad esempio, pronti contro termine attivi, acquisti a termine, acquisti a pronti da regolare <sup>(2)</sup>) con le quali vengono acquistati i titoli venduti allo scoperto.

Le operazioni pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse.

### 1.1.2 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA – QUOTA INTERESSI

Si osserva in via generale che il periodo temporale cui riferire la quantificazione dei flussi finanziari in linea interessi non può mai eccedere la durata residua per scadenza del capitale delle corrispondenti attività o passività finanziarie.

Relativamente alla quota interessi occorre distinguere tra:

- attività/passività per cassa non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate), diverse da quelle “a vista” e dagli *zero coupon* e *one coupon*: forma oggetto di rilevazione l’ammontare dei flussi finanziari in linea interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo alla data di riferimento della segnalazione;
- attività/passività per cassa “a vista” non deteriorate (ad eccezione delle esposizioni ristrutturate): forma oggetto di rilevazione l’ammontare degli interessi maturati nel periodo di riferimento della segnalazione, da rilevare nella fascia temporale “a vista e a revoca” <sup>(3)</sup>.

I rapporti attivi e passivi per cassa non “a vista” nei quali il capitale di riferimento per il calcolo degli interessi può variare così da rendere incerta la stima dei flussi di interessi che verranno liquidati entro l’anno successivo (ovvero entro la data di scadenza del capitale se inferiore) alla data di riferimento della segnalazione, vanno trattati come le attività e passività “a vista” <sup>(4)</sup>.

### 1.1.3. OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l’acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere

---

<sup>1</sup> Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€ 100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€ 52,3).

<sup>2</sup> In particolare, nei casi di acquisti a pronti da regolare, lo “scoperto tecnico” va classificato in base alla vita residua del titolo sottostante l’operazione.

<sup>3</sup> Vanno trattate come le attività e passività a vista i conti correnti (anche se non a vista), gli utilizzi di carte di credito a rimborso rateale e i prestiti rotativi.

<sup>4</sup> Ad esempio, i depositi non “a vista”.

(consegnare) <sup>(1)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale "da oltre 3 mesi a 6 mesi" relativo alla vita residua delle operazioni in dollari.

Relativamente ai derivati finanziari occorre distinguere tra:

- derivati finanziari con scambio di capitale: a) relativamente allo scambio di capitale gli importi vanno rilevati secondo quanto previsto per le attività e passività per cassa; b) relativamente ai flussi di interessi sottostanti ai "*currency interest rate swaps*" vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione. Le opzioni, incluse quelle di rimborso anticipato, vanno segnalate in base al "*delta equivalent value*" <sup>(2)</sup>;
- derivati finanziari senza scambio di capitale: a) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza <sup>(3)</sup> va segnalato il relativo *fair value* nella fascia temporale "a vista e a revoca"; b) nel caso di derivati rientranti nel portafoglio bancario <sup>(4)</sup> vanno segnalati solo i differenziali (positivi o negativi) che scadono nell'esercizio successivo a quello di riferimento della segnalazione.

I derivati su crediti del portafoglio di negoziazione di vigilanza che prevedono lo scambio del sottostante (c.d. "*physical delivery*") vanno trattati come i derivati finanziari con scambio di capitale, tenendo conto della probabilità di esercizio.

Con riferimento ai derivati su crediti che non prevedono lo scambio del sottostante si applicano i criteri segnaletici previsti per i derivati finanziari senza scambio di capitale, con esclusione degli acquisti di protezione del portafoglio bancario che vanno considerati nei flussi di recupero dell'attività coperta.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a "vista e a revoca".

---

<sup>1</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i "futures" negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

<sup>2</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali "a revoca" e "salvo revoca".

<sup>3</sup> Ai fini della definizione di portafoglio di negoziazione di vigilanza si veda la Circolare n.155 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

<sup>4</sup> Ai fini della definizione di portafoglio bancario si veda la Circolare n.155 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali".

Nell'ambito degli impegni irrevocabili a erogare fondi figurano anche: a) gli impegni sottostanti a derivati su crediti con scambio del capitale del portafoglio bancario, in cui la banca è venditrice di protezione ("*protection seller*"), tenendo conto della probabilità di esercizio; b) i depositi e i finanziamenti da effettuare.

Le garanzie finanziarie rilasciate vanno segnalate soltanto se ritenute escutibili e nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

Vanno trattati come le garanzie finanziarie rilasciate, gli impegni con le clausole del "riscosso per non riscosso". In particolare, nel caso di intermediari che pongono in essere operazioni di cessione del quinto dello stipendio come mandatarî per conto di altri intermediari, i flussi di cassa in uscita vanno segnalati al netto degli incassi attesi dal realizzo delle rate delle relative operazioni di cessione.

Le garanzie finanziarie ricevute formano oggetto di segnalazione soltanto se a copertura di garanzie finanziarie rilasciate e se ritenute escutibili. In tali casi, le garanzie ricevute vanno ricondotte nella fascia (fasce) temporale (temporali) in cui si preveda avvenga l'escussione.

#### 1.1.4. FASCE TEMPORALI

Le fasce temporali di durata residua sono le seguenti:

- a vista e a revoca;
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 15 giorni;
- da oltre 15 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 2 mesi;
- da oltre 2 mesi a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;
- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- oltre 5 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

#### 1.2 DURATA RESIDUA PER DATA DI RIPREZZAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE (VITA RESIDUA – RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE)

La durata residua per data di riprezzamento del tasso di interesse corrisponde: a) per le operazioni a tasso indicizzato, al lasso temporale mancante tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione del rendimento delle operazioni; b)

per le operazioni a tasso fisso, alla durata residua per data di scadenza del capitale come definita nel precedente paragrafo 1.1.

Per operazioni a tasso indicizzato si intendono quelle il cui tasso di interesse sia rivedibile sulla base di un meccanismo automatico di revisione. Fra le operazioni a tasso indicizzato devono essere ricondotti anche i rapporti che prevedono clausole di rivalutazione del capitale. Si considerano, inoltre, le operazioni le cui condizioni reddituali possono essere variate discrezionalmente dalla banca segnalante, a scadenze temporali prefissate (ad esempio un anno), tenendo conto delle oscillazioni di tassi d'interesse predefiniti. Le operazioni, invece, nelle quali non è contrattualmente prefissata la scadenza temporale di revisione del tasso di interesse vanno trattate:

- come operazioni a tasso indicizzato, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse di mercato (ad esempio, EURIBOR); tali operazioni vanno ricondotte nella fascia di vita residua per data di revisione dei rendimenti in base al tempo mancante alla data a partire dalla quale decorrono gli effetti della revisione del tasso di interesse;
- convenzionalmente come operazioni a tasso fisso, qualora il parametro reddituale di riferimento è un tasso di interesse "istituzionale".

I rapporti attivi e passivi in conto corrente vanno, convenzionalmente, classificati fra le operazioni a tasso indicizzato, a meno di clausole contrattuali che stabiliscano diversamente.

Le operazioni di finanziamento paramtrate al tasso di rifinanziamento principale della BCE vanno sempre considerate come "a tasso indicizzato", prescindendo dalla fissazione o meno – a livello contrattuale – di predeterminate scadenze temporali per la revisione del tasso d'interesse. Tali finanziamenti, ove i relativi contratti non fissino le scadenze temporali nelle quali operare la revisione del tasso, vanno rilevati nella fascia temporale "da oltre 7 giorni a 1 mese".

Nel caso di rapporti (attivi e passivi) che prevedano la corresponsione di un tasso d'interesse fisso per i primi anni di durata del contratto e di un tasso d'interesse indicizzato per il restante periodo di tempo, l'operazione andrà convenzionalmente classificata tra i rapporti a tasso indicizzato. Per tali rapporti la durata residua per tempo di riprezzamento corrisponderà al lasso temporale compreso tra la data di rilevazione e la prima successiva data di revisione dei rendimenti indicizzati (o singole rate indicizzate, nel caso di operazioni con piano di ammortamento) <sup>(1)</sup>. Il medesimo criterio di classificazione si applica agli anticipi in conto mutui che prevedano la facoltà per la banca erogante di variare il tasso inizialmente pattuito: a) durante il lasso di tempo ricompreso fra l'erogazione provvisoria e quella definitiva; b) al termine di tale periodo temporale. Per tali anticipi la durata residua per tempo di riprezzamento sarà "a vista e a revoca", nel caso sub a), e pari al lasso temporale mancante alla data di erogazione definitiva, nel caso sub b).

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse fisso (indicizzato) e la facoltà per la banca di trasformarlo, dopo un determinato

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi, a titolo di esempio, un mutuo avente durata originaria 15 anni e con rate annuali per i primi 5 anni a tasso fisso e per i successivi 10 anni a tasso indicizzato, con tasso indicizzato fissato la prima volta alla scadenza del 5 anno e così via per gli anni successivi. In tal caso, ai fini della durata residua per tempo di riprezzamento il mutuo va classificato: a) relativamente alle 5 rate a tasso fisso, negli scaglioni di vita residua, rispettivamente "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni"; b) relativamente alle restanti 10 rate a tasso indicizzato nello scaglione di vita residua "da oltre 4 anni a 5 anni".

intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi d'interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso d'interesse fisso contro quello indicizzato per un periodo di tempo corrispondente alla durata dell'operazione principale (<sup>1</sup>). Il valore di tali opzioni corrisponde al valore segnalato per i rapporti attivi e passivi cui le opzioni stesse sono collegate (cfr. anche successivo paragrafo) moltiplicato per il relativo "delta". Dopo la scadenza dell'opzione i rapporti in questione devono essere segnalati tra quelli a tasso fisso o a tasso indicizzato in base al tasso d'interesse effettivamente riconosciuto (tasso originario, se l'opzione non è stata esercitata; tasso modificato, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione).

Criteri analoghi vanno seguiti nel caso in cui l'opzione suddetta sia riconosciuta alla controparte contrattuale della banca segnalante.

I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "*floor*" e/o "*cap*" (<sup>2</sup>). Ad esempio, i finanziamenti a tasso indicizzato che prevedono un valore minimo (*floor*) al tasso d'interesse che i clienti sono tenuti a pagare, corrispondono alla combinazione di: a) un finanziamento a tasso variabile (da segnalarsi nello scaglione temporale relativo alla data di revisione del rendimento); b) un'opzione *floor* acquistata, che dà luogo a una serie di posizioni lunghe sul tasso fisso (<sup>3</sup>) e corte sul tasso variabile (<sup>4</sup>).

Gli strumenti finanziari strutturati, per cassa e "fuori bilancio", vanno segnalati rilevando separatamente le loro componenti elementari, ad eccezione di quelli allocati

---

<sup>1</sup> La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione più il tempo mancante alla più vicina data di revisione del rendimento.

<sup>2</sup> Ai fini della rilevazione per vita residua l'opzione "*floor*" è assimilabile a una serie di "*forward rate agreement*" di numero pari alle relative scadenze in cui la banca riceve (cede) il tasso fisso contemplato nel rapporto e cede (riceve) il valore corrente del tasso indicizzato di riferimento. Trattamento analogo va applicato alle opzioni "*cap*".

<sup>3</sup> Da segnalarsi negli scaglioni temporali relativi a ciascuna rata, nel caso di finanziamenti a rimborso rateale.

<sup>4</sup> Dal punto di vista segnaletico, le posizioni di cui al punto b) vanno rilevate attivando la vita residua per data di revisione del tasso e valorizzando, convenzionalmente, il tipo tasso dell'operazione come "tasso fisso".

Si ipotizzi al riguardo un mutuo quinquennale a tasso indicizzato, di importo pari a 500, rate annuali pari a 100 e con incorporata un'opzione *floor* in base alla quale il tasso d'interesse sul mutuo non può scendere al di sotto dell'X%. Il valore del delta si ipotizza uguale in corrispondenza di ciascuna rata del mutuo.

Ipotesi A: delta pari allo 0%

In tal caso, il mutuo nel suo insieme va rilevato per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre non va rilevata nessuna posizione lunga e corta con riferimento all'opzione *floor*.

Ipotesi B: delta pari al 50%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre l'opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 50 (=100\*50%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" - e ad una posizione corta di importo pari a 250 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".

Ipotesi C: delta pari al 100%

In tal caso, il mutuo va rilevato nel suo insieme per un importo pari a 500 nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", mentre l'opzione *floor* dà luogo a 5 posizioni lunghe (ciascuna riferita alle 5 rate del mutuo) di importo pari a 100 (=100\*100%) - da rilevare negli scaglioni di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno", "da oltre 18 mesi a 2 anni", "da oltre 2 anni a 3 anni", "da oltre 3 anni a 4 anni", "da oltre 4 anni a 5 anni" - e ad una posizione corta di importo pari a 500 da rilevare nello scaglione di vita residua per data di revisione del tasso "da oltre 6 mesi a 1 anno".

Con riferimento alla data di scadenza del capitale, sia le posizioni lunghe sia quelle corte vanno allocate nello scaglione temporale relativo alla scadenza del finanziamento, utilizzando per entrambe le posizioni, convenzionalmente, la vita residua per data di scadenza del capitale.

nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e trattati a fini prudenziali sulla base di una serie di posizioni di sensibilità sui fattori di rischio rilevanti (cfr. Circolare n.263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”). Le opzioni, qualunque sia la loro natura (ad es. di rimborso anticipato <sup>(1)</sup>, facoltà di passare dal tasso fisso all’indicizzato, ecc.) e il loro portafoglio di allocazione vanno valorizzate in base al *delta equivalent value*.

### 1.2.1 ATTIVITÀ E PASSIVITÀ PER CASSA

Le attività e passività per cassa vanno segnalate in base ai seguenti criteri:

- portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: valore corrente alla data di riferimento della segnalazione, come definito nella Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”;
- portafoglio bancario: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione, al netto delle rettifiche di valore specifiche e di portafoglio derivanti delle ultime valutazioni di bilancio disponibili <sup>(2)</sup>;
- passività finanziarie: valore contabile alla data di riferimento della segnalazione.

Le esposizioni appartenenti ai portafogli “crediti” e “attività finanziarie detenute sino alla scadenza” oggetto di copertura dal “*fair value*” vanno segnalate al costo ammortizzato, senza tenere conto degli effetti delle plus/minusvalenze, anche se contabilizzate.

Si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole di determinazione della vita residua previste per la durata residua per scadenza del capitale. Sono escluse dalla rilevazione le quote di OICR.

Criterio analogo a quello fissato per le operazioni con piano di ammortamento deve essere adottato anche relativamente ai depositi a risparmio con distinti vincoli temporali sui singoli versamenti periodicamente effettuati da parte dei titolari dei conti; su tali versamenti, pertanto, occorre calcolare le differenti durate residue in ragione delle diverse scadenze fissate, tenendo conto di eventuali indicizzazioni dei tassi.

Gli anticipi in conto mutui a scadenza non predeterminata vanno, convenzionalmente, attribuiti alla fascia di vita residua “da oltre 5 anni a 7 anni”. Quelli per i quali siano già definiti i termini di scadenza del preammortamento e dell’ammortamento vanno, invece, ripartiti proporzionalmente secondo il profilo

---

<sup>1</sup> Nel caso di rapporti con scadenza predeterminata, sono assimilate alle opzioni di rimborso anticipato le clausole contrattuali “a revoca” e “salvo revoca”.

<sup>2</sup> Alle rettifiche di valore di portafoglio va attribuita una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attività nelle singole fasce di vita residua. Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia:

1) attività per 10.000 di cui 1.000 con vita residua “da oltre 1 mese a 3 mesi”, 3.000 “da oltre 6 mesi a 1 anno”, 4.000 “da oltre 2 anni a 3 anni”, 2.000 “da oltre 5 anni a 7 anni”;

2) fondo svalutazioni di portafoglio per 200.

In tale situazione la banca A segnala:

a) 980  $[1.000 - (1.000/10.000*200)]$  nella fascia “da oltre 1 mese a 3 mesi”;

b) 2.940  $[3.000 - (3.000/10.000*200)]$  nella fascia “da oltre 6 mesi a 1 anno”;

c) 3.920  $[4.000 - (4.000/10.000*200)]$  nella fascia “da oltre 2 anni a 3 anni”;

d) 1.960  $[2.000 - (2.000/10.000*200)]$  nella fascia “da oltre 5 anni a 7 anni”.



temporale del piano di ammortamento, tenendo ovviamente anche conto della durata residua del preammortamento.

Le attività finanziarie deteriorate (diverse da quelle ristrutturate, classificate dalle banche a fini prudenziali sia nel “portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza” sia nel “portafoglio bancario”), valutate in bilancio al *fair value* <sup>(1)</sup> vanno rilevate, convenzionalmente, nelle sottovoci relative al tasso indicizzato e nello scaglione “da oltre 3 mesi a 6 mesi”.

Il deposito di riserva obbligatoria (costituito sia in via diretta sia in via indiretta <sup>(2)</sup>) è attribuito alla fascia temporale “da oltre 7 giorni fino a 1 mese”.

Gli “scoperti tecnici” vanno classificati in base alla vita residua dei titoli cui si riferiscono e segnalati nella voce 58430.02 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso banche”) o 08/12 (“Portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza: passività finanziarie per cassa – verso clientela”), a seconda della natura della controparte.

Nel caso di operazioni di cartolarizzazione che non danno luogo alla cancellazione delle attività cedute ai sensi dello IAS 39, le banche *originator* classificano nei pertinenti scaglioni di vita residua le attività finanziarie cartolarizzate nonché le passività nei confronti delle società veicolo; con riferimento a queste ultime passività la classificazione per vita residua è operata in funzione della vita residua delle passività emesse dalla società veicolo sottoscritte da terzi (es. titoli ABS *senior*).

Tale trattamento segnaletico equivale nella sostanza ad assumere che la banca *originator* sopporta (ad esempio, via titolo *junior* sottoscritto) il rischio da tasso d’interesse connesso con il disallineamento delle scadenze cui è esposta la struttura temporale dell’operazione di cartolarizzazione (attività cartolarizzate, passività emesse dalla società veicolo, eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo) <sup>(3)</sup>.

Conseguentemente, ai soli fini della vita residua deve convenzionalmente formare oggetto di rilevazione anche l’eventuale derivato di copertura negoziato dalla società veicolo, indipendentemente dalla controparte (medesima banca *originator*, altra controparte) del derivato stesso. Ad esempio, qualora la società veicolo negozi il derivato di copertura con la medesima banca *originator* quest’ultima è tenuta a segnalare sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno di propria pertinenza assunto con il derivato sia le posizioni lunga e corta relative all’impegno assunto con il derivato dalla società veicolo <sup>(4)</sup>.

---

<sup>1</sup> Vale a dire, classificate in bilancio nei portafogli “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”, “Attività finanziarie valutate al *fair value*” e “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

<sup>2</sup> In tale ultimo caso i depositi costituiti presso la banca intermediaria vanno segnalati nella sottovoce 58405.84 “Portafoglio bancario: attività finanziarie per cassa: finanziamenti a: banche – altri finanziamenti – altri”.

<sup>3</sup> D’altro canto, l’esposizione al rischio di tasso di interesse derivante da tale costruzione è nella sostanza economica equivalente a quella che si sarebbe ottenuta iscrivendo nell’attivo la posizione trattenuta verso la cartolarizzazione (ad esempio, la tranche *junior*) e rappresentando l’IRS di norma stipulato dall’*originator* in contropartita del veicolo (ovvero della “controparte *swap*”).

<sup>4</sup> Fanno eccezione al criterio segnaletico sopraindicato i contratti derivati di copertura negoziati dalla società veicolo nell’ambito di operazioni c.d. di “autocartolarizzazione”: a) con la banca *originator*; b) con soggetti diversi dalla banca *originator*, sempreché quest’ultima riassume su di sé il rischio di tasso d’interesse negoziando con i terzi contratti derivati di segno opposto rispetto a quelli negoziati dalle società veicolo. In tali casi non devono formare oggetto di rilevazione né i derivati negoziati dalla società veicolo né i corrispondenti contratti derivati negoziati dalla banca *originator*, indipendentemente dalla controparte (società veicolo, altra controparte).

I titoli di cui sia sconosciuto il piano di ammortamento vanno ricompresi convenzionalmente nello scaglione temporale di scadenza “oltre 20 anni”.

### 1.2.2 OPERAZIONI “FUORI BILANCIO”

I derivati finanziari vanno segnalati: a) al prezzo convenuto, se con scambio di capitale; b) al valore nozionale, se senza scambio di capitale.

I derivati finanziari sono rilevati come la combinazione di una attività (posizione lunga) e di una passività (posizione corta) a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata) secondo le modalità di seguito indicate.

I derivati con titolo sottostante si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita del titolo sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita al titolo da ricevere (consegnare) <sup>(1)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro.

I derivati senza scambio di capitale su tassi d'interesse si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del tasso fisso; nelle operazioni di acquisto (vendita) si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza del tasso fisso da ricevere (pagare) <sup>(2)</sup> e una posizione corta (posizione lunga) in corrispondenza del regolamento del denaro o per gli IRS al tempo mancante alla più vicina data successiva di revisione del rendimento.

Nel caso di “*basis swap*” si ha una posizione lunga (posizione corta) in corrispondenza della più vicina data di revisione del rendimento indicizzato da ricevere (pagare).

Nel caso di IRS “con partenza differita” (“*forward start*”), sino alla data di partenza dell'IRS, nel calcolo della vita residua sia della posizione lunga sia di quella corta occorre tener conto del periodo di tempo compreso tra la data di stipula dell'IRS e la prima data di fissazione del tasso indicizzato.

Relativamente all’“*amortising swap*” esemplificato nelle “Avvertenze Generali”, sottoparagrafo “Derivati finanziari”, con riferimento al 4° IRS, poiché il differenziale da pagare o incassare il 31 dicembre anno T e' fissato sin dal 4 gennaio dell'anno T e pertanto le posizioni lunga e corta di 60 Euro hanno la medesima vita residua, per evitare - nell'ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali per i rischi di mercato del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza - l'applicazione di “fattori di non compensabilità” sull'importo compensato, le anzidette posizioni vanno convenzionalmente attribuite alla fascia “a vista e a revoca”.

Esempi dei criteri segnaletici di contratti derivati su titoli di debito e tassi d'interesse sono riportati nella Circolare n.155, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

I derivati con scambio di capitale su valute e le compravendite a termine di valute si definiscono di acquisto o di vendita a seconda che comportino l'acquisto o la vendita

<sup>1</sup> Nelle compravendite a termine e nei contratti derivati su titoli non fittizi occorre fare riferimento alla durata residua dello strumento finanziario sottostante. Per le compravendite a termine e per i contratti derivati su titoli non fittizi a tasso indicizzato deve aversi riguardo alla più vicina data successiva di revisione del tasso. Nei contratti derivati su titoli fittizi (ad esempio, i “futures” negoziati sull'IDEM) bisogna riferirsi al tempo mancante alla data di regolamento più il tempo di durata dello strumento finanziario.

<sup>2</sup> Per l'IRS, scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto, per gli altri contratti derivati tempo mancante alla data di regolamento più il periodo di riferimento del contratto.

della valuta sottostante; nelle operazioni di acquisto (vendita) contro euro si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta da ricevere (consegnare) e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nel caso di scambio di due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento. Ad esempio, una vendita a quattro mesi di yen contro dollari va rilevata come posizione corta nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in yen e come posizione lunga nello scaglione temporale “da oltre 3 mesi a 6 mesi” relativo alla vita residua delle operazioni in dollari. Tuttavia, nei “*currency interest rate swaps*” con scambio di flussi di interesse fisso/indicizzato (oppure di due tassi indicizzati) occorre segnalare, oltre alle posizioni relative ai capitali, anche quelle relative ai flussi di tassi d’interesse. Pertanto, nei contratti derivati su tassi d’interesse la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso fisso va rilevata nello scaglione temporale riferito alla data di scadenza del contratto, mentre la posizione relativa alla valuta connessa con il tasso di interesse indicizzato va indicata nello scaglione temporale riferito alla più vicina data successiva di revisione del rendimento indicizzato.

I derivati senza scambio di capitale su valute si definiscono, convenzionalmente, di acquisto o di vendita a seconda che comportino la riscossione o il pagamento del differenziale positivo tra il tasso di cambio corrente e quello fissato contrattualmente; nelle operazioni di acquisto (vendita) riferita al tasso di cambio euro/valuta si ha una posizione lunga (posizione corta) riferita alla valuta sottostante e una posizione corta (posizione lunga) in euro; nelle operazioni riferite al tasso di cambio tra due valute si ha una posizione lunga nella valuta da ricevere e una posizione corta nella valuta da consegnare. Tali operazioni vanno attribuite allo scaglione temporale nel quale cade la data di regolamento.

I derivati con o senza titolo sottostante su titoli di debito e tassi d’interesse sono segnalati convenzionalmente solo in base al profilo di vita residua per data di riprezzamento. I contratti derivati su valute sono rilevate unicamente nel profilo di vita residua per scadenza del capitale.

I margini disponibili su linee di credito irrevocabili formano oggetto di rilevazione soltanto se è stato definito contrattualmente il tasso di interesse; nel caso in cui non sia stata definita la data di erogazione va segnalata una posizione lunga con riferimento alla scadenza del mutuo se questo è a tasso fisso oppure alla prima successiva data di determinazione del rendimento se il mutuo è a tasso indicizzato, e convenzionalmente una posizione corta nella fascia a “vista e a revoca”.

### 1.2.3 FASCE TEMPORALI

La segnalazione è articolata nelle seguenti fasce temporali:

- a vista e a revoca
- da oltre 1 giorno a 7 giorni;
- da oltre 7 giorni a 1 mese;
- da oltre 1 mese a 3 mesi;
- da oltre 3 mesi a 6 mesi;
- da oltre 6 mesi a 1 anno;

- da oltre 1 anno a 18 mesi;
- da oltre 18 mesi a 2 anni;
- da oltre 2 anni a 3 anni;
- da oltre 3 anni a 4 anni;
- da oltre 4 anni a 5 anni;
- da oltre 5 anni a 7 anni;
- da oltre 7 anni a 10 anni;
- da oltre 10 anni a 15 anni;
- da oltre 15 anni a 20 anni;
- oltre 20 anni;
- irredimibile;
- durata indeterminata.

### 1.3 VOCE 58455 “FINANZIAMENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (VALORE NOMINALE)”

Per gli importi segnalati nella presente voce è previsto il dettaglio per vita residua per data di scadenza del capitale.

Le fasce temporali di vita residua da considerare sono le seguenti:

- a vista e fino a 1 anno (include le attività scadute e/o sconfinanti);
- da oltre 1 anno fino a 5 anni;
- da oltre 5 anni fino a 7 anni;
- da oltre 7 anni fino a 10 anni;
- da oltre 10 anni fino a 15 anni;
- da oltre 15 anni fino a 29 anni;
- oltre 29 anni;
- non applicabile.

### 1.4 TRASLAZIONE DEL RISCHIO

Relativamente alle voci 58352 “Traslazione del rischio: attività finanziarie per cassa” e 58359 “Finanziamenti verso clientela non assistiti da traslazione del rischio” di cui alla sottosezione 2.1 “Dati patrimoniali – parte prima – dati territoriali settoriali”, cfr. Avvertenze Generali, paragrafo “Traslazione del rischio”, le fasce temporali sono le seguenti:

- a vista e fino a 1 anno;
- da oltre 1 anno fino a 2 anni;
- oltre 2 anni;
- non applicabile.

Voce: **58080**

## **CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

Formano oggetto di rilevazione unicamente le cancellazioni per perdite totali o parziali di attività finanziarie intervenute nel periodo di riferimento della segnalazione a seguito di eventi estintivi del credito, così come definiti nella voce 58007 <sup>(1)</sup>.

**RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA CEDUTI A SOGGETTI DIVERSI DA ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE:**

Cfr. voce 58083.

Formano oggetto di rilevazione le cancellazioni di finanziamenti verso clientela che nel mese di riferimento della segnalazione sono stati oggetto di operazioni di cessione a soggetti diversi da istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “ramo di attività economica”, “finalità” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**FINANZIAMENTI OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL’ATTIVO:**

**OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE:**

### **22 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI**

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

### **26 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI**

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell’area UEM, così come definiti nella voce 58222.

### **30 PRESTITI SINDACATI**

---

<sup>1</sup> Si ipotizzi che la banca X al 31 dicembre dell’anno T abbia all’attivo un finanziamento verso clientela di ammontare pari a 100. Si ipotizzi che la banca X nel mese di aprile dell’anno T+1, a seguito di un evento estintivo del credito, svaluti il finanziamento per un importo pari a 20 e che pertanto tale attività venga iscritta nell’attivo per 80 (100 – 20). Nella segnalazione riferita al mese di aprile dell’anno T+1 la banca X segnalerà un importo pari a 20 in una delle sottovoci da 58080.70 a 58080.82, a seconda della forma tecnica del finanziamento.

Si supponga che nel mese di maggio dell’anno T+1 la banca X ceda tale finanziamento (con un’operazione che comporta la *derecognition* dall’attivo) a una società finanziaria (non classificata come istituzione finanziaria monetaria) ad un prezzo di cessione pari a 50. Nella segnalazione riferita al mese di maggio dell’anno T+1 la banca X segnalerà un importo pari a 30 (80 – 50) in una delle sottovoci da 58080.38 a 58080.50, a seconda della forma tecnica del finanziamento. Per completezza si precisa che in tal caso la voce 58083 va valorizzata per 80.

Cfr. sottovoce 58220.02.

**34**            **ALTRI FINANZIAMENTI**

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

**ALTRE CESSIONI:**

**38**            **CARTE DI CREDITO: UTILIZZI**

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

**42**            **CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI**

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

**46**            **PRESTITI SINDACATI**

Cfr. sottovoce 58220.02.

**50**            **ALTRI FINANZIAMENTI**

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

**FINANZIAMENTI NON OGGETTO DI CANCELLAZIONE DALL'ATTIVO:**

**54**            **CARTE DI CREDITO: UTILIZZI**

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

**58**            **CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI**

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

**62**            **PRESTITI SINDACATI**

Cfr. sottovoce 58220.02.

## **66 ALTRI FINANZIAMENTI**

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione degli importi da segnalare nelle precedenti sottovoci.

Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

### **RELATIVE A FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA NON OGGETTO DI CESSIONE:**

Cancellazioni di finanziamenti verso clientela non oggetto di cessione.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “ramo di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); per le sottovoci da 70 a 82 è richiesta anche la “finalità”.

## **70 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI**

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

## **74 CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI**

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell’area UEM, così come definiti nella voce 58222.

## **78 PRESTITI SINDACATI**

Cfr. sottovoce 58220.02.

## **82 ALTRI FINANZIAMENTI**

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione di quanto riportato nelle precedenti sottovoci. Sono altresì escluse le sottovoci 58007.50 e 51.

### **RELATIVE AD ALTRE ATTIVITA’ FINANZIARIE:**

Cancellazioni di attività finanziarie diverse da quelle da segnalare nelle precedenti sottovoci. Vi figurano, ad esempio, le cancellazioni di finanziamenti ceduti a istituzioni finanziarie monetarie nonché le cancellazioni di finanziamenti verso istituzioni finanziarie monetarie.

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “ramo di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti); per le sottovoci da 86 a 92 è richiesta anche la “finalità”.

### **FINANZIAMENTI:**

## **86 CARTE DI CREDITO: UTILIZZI**

Cfr. sottovoci 58005.30 e 58007.30.

**88** CONTI CORRENTI E PRESTITI ROTATIVI

Cfr. sottovoci 58005.24, 58007.24 e voce 58222.

Ai fini della compilazione della presente voce, vanno considerati i soli prestiti rotativi a famiglie e società non finanziarie residenti nell'area UEM, così come definiti nella voce 58222.

**90** PRESTITI SINDACATI

Cfr. sottovoce 58220.02.

**92** ALTRI FINANZIAMENTI

Cfr. voci 58005 e 58007, ad eccezione di quanto riportato nelle precedenti sottovoci. Sono altresì escluse le sottovoci 58007.18, 19, 50 e 51.

**94** TITOLI

Cfr. voce 58010 e sottovoci 58007.18 e 50.

**98** ALTRE ATTIVITÀ

Vi figurano, ad esempio, le cancellazioni di strumenti partecipativi di capitale (cfr. sottovoci 58007.19 e 51 e voce 58011).



Voce: **58135**

**TITOLI IMPEGNATI PER RIPORTI PASSIVI, PCT PASSIVI E OPERAZIONI DI PRESTITO**

Cfr. voce 58030 sottovoci 10, 37 e 39.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “depositario” e, nel caso di controparti residenti, anche per “settore di attività economica”.

Limitatamente alle sottovoci 02 e 06 è richiesta anche la ripartizione per “Stato della controparte”.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono depositati i titoli. Nei casi in cui il titolo non rimane in deposito presso la banca segnalante occorre indicare la modalità “titolo non disponibile”.

**LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE:**

**02      TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

**06      TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

**NON LASCIATI IN DEPOSITO PRESSO LA BANCA SEGNALANTE:**

**10      TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

È richiesta l’indicazione della valuta di denominazione.

**14      TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58140**

## **TITOLI DI TERZI IN DEPOSITO: TITOLI DI DEBITO - VALORE NOMINALE**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Titoli di terzi ricevuti in deposito”.

Nella presente voce vanno segnalati i titoli di debito di terzi depositati presso la banca segnalante in base ad un contratto di deposito titoli. Sono esclusi dalla rilevazione i titoli temporaneamente ceduti dalla banca segnalante nel caso di operazioni di PCT e di riporto passivi che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39 lasciati dal cessionario in deposito presso la banca. Sono convenzionalmente inclusi i titoli che la banca segnalante ha temporaneamente acquisito nel caso di PCT e di riporti attivi ma che non ha iscritto tra le proprie attività (ad es. PCT attivi con obbligo di rivendita) da segnalare nella sottovoce 28.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”, “Stato del depositante”, “depositario” e “settore di attività economica”. Ai fini della settorizzazione della clientela va segnalato il settore proprio di quel soggetto che può ritenersi il più importante fra i cointestatari del conto stesso.

La variabile di classificazione “depositario” indica il soggetto presso il quale sono sub-depositati i titoli.

### **02 A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE**

CONNESSI CON LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI BANCA DEPOSITARIA DI:

**10 O.I.C.R.**

**14 FONDI ESTERNI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

CONNESSI CON L’ATTIVITÀ DI GESTIONI DI PORTAFOGLI:

**24 INDIVIDUALI**

**26 COLLETTIVE**

**28 ALTRI RAPPORTI**

Voce: **58206**

## **PASSIVITÀ A FRONTE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE OGGETTO DI OPERAZIONI DI CESSIONE NON CANCELLATE DALL'ATTIVO**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie” nonché la voce 58030.

Nella presente voce vanno rilevate le passività a fronte delle attività oggetto di operazioni di cessione che non hanno formato oggetto di cancellazione dall'attivo (cfr. voci 58202 e 58204).

Va segnalato l'importo delle passività al netto di quelle sottoscritte o eventualmente riacquistate dalla banca segnalante (es. titoli ABS).

Le variabili di classificazione richieste sono riferite al cessionario.

Sono escluse le passività connesse con operazioni di pronti contro termine passive che non superano il test di *derecognition* previsto dallo IAS 39.

### **02      VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE**

È richiesta la classificazione per “valuta” e per “nominativo” della controparte.

#### **VERSO CLIENTELA:**

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e “provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

### **06      PASSIVITÀ ASSOCIATE AD OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

### **10      PASSIVITÀ ASSOCIATE AD ALTRE Cessioni**

Voce: **58208**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.), escluse quelle in sofferenza, oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58010 e 58011.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l’Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell’operazione di cartolarizzazione.

### **02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE**

È richiesta l’indicazione della “valuta” e del nominativo della controparte.

#### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

### **04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

### **06 MUTUI**

### **08 CARTE DI CREDITO**

### **10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

### **12 PRESTITI PERSONALI**

### **14 OPERAZIONI DI FACTORING**

**16 LEASING FINANZIARIO**

**18 ALTRI FINANZIAMENTI**

**20 TITOLI**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “codice ISIN”.

**22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE**

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica” e provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**24 ALTRE ATTIVITÀ**

È richiesta la classificazione per “valuta”.

Voce: **58210**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE IN SOFFERENZA SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE PROPRIE - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Nella presente voce figurano le attività finanziarie in sofferenza (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione proprie che hanno formato oggetto di cancellazione dall’attivo della banca segnalante e per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l’emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di “warehousing”).

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per la voce 58007.

Per le cessioni a società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l’Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell’operazione di cartolarizzazione.

**02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE**

È richiesta l’indicazione della “valuta” e del nominativo della controparte.

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18, è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

**04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

**06 MUTUI**

**08 CARTE DI CREDITO**

**10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

**12 PRESTITI PERSONALI**

**14 OPERAZIONI DI FACTORING**

**16 LEASING FINANZIARIO**

**18 ALTRI FINANZIAMENTI**

**20 TITOLI**

È richiesta la classificazione per “valuta” e “codice ISIN”.

**22 STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE**

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**24 ALTRE ATTIVITÀ**

È richiesta la classificazione per “valuta”.

**26 SOFFERENZE NON RIPARTITE**

È richiesta la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

Voce: **58212**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI  
CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI IFM RESIDENTI IN ITALIA -  
ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in Italia diverse dalla banca segnalante, per le quali tale ultima svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58007, 58010 e 58011.

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Per le sottovoci da 04 a 18, 26 e da 30 a 44, è richiesta l'indicazione nominativa dell'*originator*.

**ATTIVITÀ FINANZIARIE CANCELLATE DALL'ATTIVO  
DELL'ORIGINATOR:**

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

**SOFFERENZE:**

**02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE**

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".



**04** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI  
DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**06** MUTUI

**08** CARTE DI CREDITO

**10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**12** PRESTITI PERSONALI

**14** OPERAZIONI DI FACTORING

**16** LEASING FINANZIARIO

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

**22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di  
controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITÀ

**26** SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di  
controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e  
“finalità del credito”.

#### ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:

**28** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

#### FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di  
controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e  
“ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 32, 34, 36,  
38 e 44 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

**30** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI  
DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**32**            **MUTUI**

**34**            **CARTE DI CREDITO**

**36**            **PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

**38**            **PRESTITI PERSONALI**

**40**            **OPERAZIONI DI FACTORING**

**42**            **LEASING FINANZIARIO**

**44**            **ALTRI FINANZIAMENTI**

**46**            **TITOLI**

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

**48**            **STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**50**            **ALTRE ATTIVITÀ**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CANCELLATE DALL’ATTIVO DELL’ORIGINATOR:**

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Figurano nelle presenti sottovoci le attività finanziarie oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall’attivo del soggetto *originator*.

**SOFFERENZE:**

**52**            **FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE**

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 56, 58, 60, 62 e 68 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

**54**            **FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

**56**                    **MUTUI**

**58**                    **CARTE DI CREDITO**

**60**                    **PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

**62**                    **PRESTITI PERSONALI**

**64**                    **OPERAZIONI DI FACTORING**

**66**                    **LEASING FINANZIARIO**

**68**                    **ALTRI FINANZIAMENTI**

**70**                    **TITOLI**

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

**72**                    **STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**74**                    **ALTRE ATTIVITÀ**

**76**                    **SOFFERENZE NON RIPARTITE**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

**ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IN SOFFERENZA:**

**78**                    **FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE**

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 82, 84, 86, 88 e 94 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

**80**                    **FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

**82**                    **MUTUI**

**84**                    **CARTE DI CREDITO**

**86**                    PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**88**                    PRESTITI PERSONALI

**90**                    OPERAZIONI DI FACTORING

**92**                    LEASING FINANZIARIO

**94**                    ALTRI FINANZIAMENTI

**96**                    TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

**98**                    STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**99**                    ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58214**

**ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI  
CARTOLARIZZAZIONE DI IFM RESIDENTI IN ALTRI PAESI UEM  
- ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività finanziarie (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione di IFM residenti in altri Paesi UEM (diversi dall'Italia), per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci 58005, 58007, 58010 e 58011.

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

**02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE**

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

È richiesta la classificazione per "settore di attività economica", provincia di controparte ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti) e "ramo di attività economica"; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per "finalità del credito".

**04 FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI  
CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.**

**06 MUTUI**

**08 CARTE DI CREDITO**

**10 PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO**

**12 PRESTITI PERSONALI**

**14 OPERAZIONI DI FACTORING**

**16 LEASING FINANZIARIO**

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

**22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58216**

### **ATTIVITÀ SOTTOSTANTI OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE DI ALTRI SOGGETTI - ATTIVITÀ DI SERVICING**

Nella presente voce figurano le attività (finanziamenti, titoli, ecc.) oggetto di operazioni di cartolarizzazione da parte di soggetti diversi dalle IFM residenti nei Paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), per le quali la banca segnalante svolge il ruolo di *servicer*.

La presente voce va segnalata a partire dal momento della cessione delle attività cartolarizzate, anche se antecedente l'emissione dei titoli da parte dei veicoli (cosiddetta fase di "warehousing").

La presente voce va valorizzata seguendo i medesimi criteri stabiliti per le voci della sottosezione I.1 ("Dati statistici mensili - Situazione patrimoniale: attivo").

Relativamente alle regole di cancellazione delle attività non finanziarie occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nei pertinenti principi contabili internazionali (ad es., IAS 16 relativamente ad immobili, impianti e macchinari).

Per le operazioni di cartolarizzazione con società veicolo residenti nei paesi UEM (ivi inclusa l'Italia), è richiesta la disaggregazione per singolo paese di residenza della società veicolo.

Nel caso di società veicolo residenti in Italia, è richiesta la segnalazione nominativa dell'operazione di cartolarizzazione.

Per le sottovoci da 04 a 18, 25 e da 28 a 42, è richiesta l'indicazione nominativa dell'*originator*.

### **CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 TUB:**

#### **ATTIVITÀ CANCELLATE DALL'ATTIVO DELL'ORIGINATOR:**

Cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Operazioni di cessione di attività finanziarie".

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione cancellate dall'attivo del soggetto *originator*.

#### **SOFFERENZE:**

### **02 FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE**

È richiesta l'indicazione del nominativo della controparte.

#### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:**

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 06, 08, 10, 12 e 18 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

**04** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**06** MUTUI

**08** CARTE DI CREDITO

**10** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**12** PRESTITI PERSONALI

**14** OPERAZIONI DI FACTORING

**16** LEASING FINANZIARIO

**18** ALTRI FINANZIAMENTI

**20** TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

**22** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**24** ALTRE ATTIVITÀ

**25** SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

ALTRE ATTIVITÀ:

**26** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:



È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 30, 32, 34, 36 e 42 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

**28** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**30** MUTUI

**32** CARTE DI CREDITO

**34** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**36** PRESTITI PERSONALI

**38** OPERAZIONI DI FACTORING

**40** LEASING FINANZIARIO

**42** ALTRI FINANZIAMENTI

**44** TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

**46** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**48** ALTRE ATTIVITÀ

ATTIVITÀ NON CANCELLATE DALL’ATTIVO  
DELL’ORIGINATOR:

Cfr. “Avvertenze Generali”, paragrafo “Operazioni di cessione di attività finanziarie”.

Figurano nelle presenti sottovoci le attività oggetto di operazioni di cartolarizzazione non cancellate dall’attivo del soggetto *originator*.

**50** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 54, 56, 58, 60 e 66 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

**52** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**54** MUTUI

**56** CARTE DI CREDITO

**58** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**60** PRESTITI PERSONALI

**62** OPERAZIONI DI FACTORING

**64** LEASING FINANZIARIO

**66** ALTRI FINANZIAMENTI

**68** TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

**70** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**72** ALTRE ATTIVITÀ

**74** SOFFERENZE NON RIPARTITE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “finalità del credito”.

#### CARTOLARIZZAZIONI ORIGINATE DA ALTRI SOGGETTI:

**76** FINANZIAMENTI VERSO BANCHE CENTRALI E BANCHE

È richiesta l’indicazione del nominativo della controparte.

FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA:

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti) e “ramo di attività economica”; inoltre, limitatamente alle sottovoci 80, 82, 84, 86 e 92 è richiesta anche la ripartizione per “finalità del credito”.

**78** FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI S.B.F.

**80** MUTUI

**82** CARTE DI CREDITO

**84** PRESTITI C/CESSIONE STIPENDIO

**86** PRESTITI PERSONALI

**88** OPERAZIONI DI FACTORING

**90** LEASING FINANZIARIO

**92** ALTRI FINANZIAMENTI

**94** TITOLI

È richiesta la classificazione per “codice ISIN”.

**96** STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, provincia di controparte” (“Stato di controparte” nel caso di soggetti non residenti).

**98** ALTRE ATTIVITÀ

Voce: **58218**

## **ESPOSIZIONI PER CASSA VERSO PROPRIE CARTOLARIZZAZIONI: TITOLI DI DEBITO**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce i titoli di debito emessi da società veicolo, detenuti dalla banca segnalante, connessi con operazioni di cartolarizzazione effettuate dalla banca segnalante che non hanno superato il test di cancellazione (“*derecognition*”) previsto dallo IAS 39.

Sono inclusi i titoli rivenienti da “auto-cartolarizzazioni”.

È richiesta la classificazione per “valuta” e per “codice ISIN”.

### **02 VALORE DELL’ESPOSIZIONE**

Va indicato il valore dell’esposizione determinato come se l’operazione avesse dato luogo all’integrale cancellazione delle attività sottostanti dal bilancio della banca segnalante (banca *originator*). A tal fine va segnalato quello che sarebbe stato il valore di prima iscrizione dei titoli, al netto di eventuali rimborsi e di cancellazioni (*write-offs*). Non si considerano eventuali plusvalenze e minusvalenze riconducibili alle variazioni dei tassi di mercato.

### **06 VALORE NOMINALE**

Nella presente sottovoce figurano, tra l’altro, i titoli che ai fini della determinazione del valore da rimborsare prevedono l’applicazione di un coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”) al valore nominale di emissione <sup>(2)</sup>. L’importo da rilevare per i titoli in esame corrisponde al valore nominale di emissione moltiplicato per il coefficiente di rettifica (c.d. “*pool factor*”).

---

<sup>2</sup> Ad esempio, un “*pool factor*” pari al tempo T a 0,523 sta a indicare che per ogni titolo di valore nominale di emissione pari a € 100 sono stati rimborsati al tempo T € 47,7 di valore capitale. Moltiplicando il valore nominale di emissione (€100) per il “*pool factor*” (0,523) si ottiene il valore nominale al tempo T (€52,3).

Voce: **58228**

**CREDITI DI IMPOSTA EX L. 214/11**

Cfr. sottovoce 58020.25.

Figurano nella presente voce i crediti di imposta connessi con la trasformazione delle attività fiscali differite di cui alla legge n. 214/11.

Voce: **58117**

**TITOLI DI PROPRIETÀ: SCOPERTI TECNICI**

Cfr. sottovoce 58045.24.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

**02**    **TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE**

**06**    **TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ**

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58230**

**CANCELLAZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE: TITOLI**

Cfr. sottovoce 58080.94.

È richiesta la classificazione per “codice ISIN” e limitatamente alla sottovoce 02 per “valuta”.

**02** TITOLI DI DEBITO: VALORE NOMINALE

**06** TITOLI DI CAPITALE E QUOTE DI O.I.C.R.: QUANTITÀ

Le quantità vanno segnalate indicando due cifre decimali.

Voce: **58119**

**TITOLI PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN**

Cfr. voce 58010.

Figurano nella presente voce i titoli segnalati nella voce 58010, ma privi di codice ISIN (ad es. quote di s.r.l.).

Non vanno segnalati i titoli in corso di codifica, nonché quelli codificati come scaduti e non liquidati.

**EMESSI DA BANCHE**

È richiesta la ripartizione per “valuta” e “nominativo della controparte”.

**02**      **TITOLI DI DEBITO**

**04**      **TITOLI DI CAPITALE**

**EMESSI DA CLIENTELA**

È richiesta la ripartizione per “valuta”, per “settore di attività economica” del soggetto emittente e, nel caso di soggetti non residenti, per “Stato” di residenza dell'emittente.

**08**      **TITOLI DI DEBITO**

**10**      **TITOLI DI CAPITALE**



Voce: **58063**

**MOVIMENTI DEI TITOLI DI DEBITO E DI CAPITALE PER I QUALI NON È PREVISTA LA CODIFICA ISIN E DEGLI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE**

Figurano nella presente voce i movimenti del portafoglio titoli di proprietà segnalati nella voce 58060 privi di codice ISIN (ad es. quote di s.r.l.), nonché i movimenti relativi agli strumenti partecipativi di capitale segnalati nella voce 58011.

Non vanno segnalati i titoli in corso di codifica, nonché quelli codificati come scaduti e non liquidati.

**ACQUISTI**

**EMESSI DA BANCHE**

È richiesta la ripartizione per “valuta” e “nominativo della controparte”.

- 02**      TITOLI DI DEBITO
- 04**      TITOLI DI CAPITALE
- 06**      STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

**EMESSI DA CLIENTELA**

È richiesta la ripartizione per “valuta”, per “settore di attività economica” dell’emittente e, nel caso di soggetti non residenti, per “Stato” di residenza dell’emittente.

- 10**      TITOLI DI DEBITO
- 12**      TITOLI DI CAPITALE
- 14**      STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

**VENDITE E RIMBORSI**

**EMESSI DA BANCHE**

È richiesta la ripartizione per “valuta” e “nominativo della controparte”.

- 18**      TITOLI DI DEBITO
- 20**      TITOLI DI CAPITALE
- 22**      STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

**EMESSI DA CLIENTELA**

È richiesta la ripartizione per “valuta”, per “settore di attività economica” dell’emittente e, nel caso di soggetti non residenti, per “Stato” di residenza dell’emittente.

**26**      TITOLI DI DEBITO

**28**      TITOLI DI CAPITALE

**30**      STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CAPITALE

Voce: **3896**

## **AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA OBBLIGATORIA**

Le disposizioni in materia di riserva obbligatoria emanate dalla Banca Centrale Europea prevedono, fra l'altro, l'esclusione dall'aggregato soggetto a ROB dei rapporti passivi intrattenuti con le autorità bancarie centrali dei paesi aderenti all'UEM e la Banca Centrale Europea. Pertanto, i rapporti passivi intrattenuti con tali soggetti devono formare oggetto di rilevazione, convenzionalmente, nelle sottovoci relative alle "istituzioni soggette a riserva obbligatoria".

### **DEPOSITI A VISTA E OVERNIGHT:**

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 00, 01, 03, 05, 12 (per la parte riferita agli assegni circolari), 13, 15, 17, 19, 21, 23, 22, 32.

### **02      ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA**

### **04      ALTRI SOGGETTI**

### **DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:**

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12 (esclusi gli assegni circolari), 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata fino a due anni).

### **06      ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA**

### **08      ALTRI SOGGETTI**

### **DEPOSITI CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:**

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 08, 09, 12, 28, 34, 36, 40 (limitatamente alla quota di depositi con scadenza predeterminata oltre due anni).

### **10      ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA**

### **12      ALTRI SOGGETTI**

### **DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO FINO A 2 ANNI:**

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso fino a due anni).

### **14      ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA**

### **16      ALTRI SOGGETTI**

## DEPOSITI RIMBORSABILI CON PREAVVISO OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 06 e 30 (limitatamente alla quota di depositi rimborsabili con preavviso oltre due anni).

### **18** ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

### **20** ALTRI SOGGETTI

## TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA FINO A 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata fino a due anni).

### **22** ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni per i quali la banca sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce. Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore complessivo dei titoli per l'aliquota forfettaria indicata dalla BCE.

### **24** ALTRI SOGGETTI

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale inferiore o pari a due anni non incluso nella precedente sottovoce 3896.22.

## TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE CON SCADENZA PREDETERMINATA OLTRE 2 ANNI:

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58035 (limitatamente alla quota di titoli con scadenza predeterminata oltre due anni).

### **26** ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA

Forma oggetto di rilevazione nella presente sottovoce l'ammontare dei titoli con durata contrattuale superiore ai due anni per i quali la banca segnalante sia in grado di dimostrare, alla data di riferimento della segnalazione, l'effettiva detenzione da parte dei soggetti riconducibili in questa sottovoce.

### **28** ALTRI SOGGETTI

Qualora la banca non segua per il complesso dei titoli l'anzidetto criterio analitico di individuazione dei detentori, nella presente sottovoce deve allocare l'intero ammontare dei titoli emessi.

**PRONTI CONTRO TERMINE PASSIVI:**

Per l'individuazione dell'aggregato occorre fare riferimento alla voce 58030 – sottovoci 10, 37 e 39.

**34 ISTITUZIONI SOGGETTE A RISERVA OBBLIGATORIA**

**36 ALTRI SOGGETTI**

Nella presente sottovoce va convenzionalmente incluso il debito nei confronti della Cassa di Compensazione e Garanzia nell'ambito dell'operatività sul Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC), segnalato nella sottovoce 58030.40.

---

Sezione:	I – Dati statistici mensili
Sottosezione:	3 – Situazione patrimoniale; altre informazioni

---

Voce: **58308**

### **QUOTE DI O.I.C.R. E POLIZZE ASSICURATIVE (RAMO VITA)**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione: a) del settore (sottogruppo) di attività economica; b) della provincia di residenza.

È prevista la classificazione per categoria emittente dello strumento finanziario.

#### **QUOTE DI O.I.C.R. (FAIR VALUE):**

Vanno segnalate esclusivamente le quote di O.I.C.R. distribuite a terzi per le quali non è stato stipulato un contratto di deposito titoli. Il certificato cumulativo delle quote di O.I.C.R. detenuto in deposito gratuito amministrato presso la banca depositaria non deve formare oggetto di rilevazione da parte di quest'ultima.

È richiesta la classificazione per "raggruppamento titoli".

È richiesta la seguente distinzione: a) quotati su mercati ufficiali attivi; b) quotati su mercati ufficiali non attivi; c) quotati su altri mercati attivi; d) non quotati; e) in corso di quotazione. La nozione di "mercato attivo" è quella prevista dagli IAS/IFRS.

**03**      EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO DEL GRUPPO

**05**      EMESSE DA FONDI ISTITUITI DA ALTRE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

#### **POLIZZE ASSICURATIVE RAMO VITA (RISERVE TECNICHE):**

Formano oggetto di rilevazione le polizze assicurative ramo vita (ad esempio "unit-linked" e "index-linked") distribuite a terzi, per le quali non è stato stipulato un contratto di deposito. Va rilevato il valore attuale degli impegni futuri (prestazioni) al netto del valore attuale degli impegni futuri del contraente (premi) alla data di rilevazione ("riserve matematiche pari al controvalore del contratto").

**06**      EMESSE DA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE DEL GRUPPO

**08**      EMESSE DA ALTRE SOCIETÀ DI ASSICURAZIONE

Voce: **58309**

**TITOLI EMESSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
RICEVUTI IN DEPOSITO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI  
PUBBLICHE**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Formano oggetto di rilevazione i titoli di debito per i quali l'emittente e il depositario sono rappresentati da soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione italiana.

Va segnalato il valore nominale.

È richiesta la classificazione per “settore di attività economica”, “provincia di controparte” e “codice ISIN”.



Voce: **58397**

**FINANZIAMENTI ASSISTITI DA GARANZIE IMMOBILIARI  
CONCESSI A FAMIGLIE, ISTITUZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO  
AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE E SOCIETA' NON FINANZIARIE  
RESIDENTI NELL'AREA UEM**

Cfr. voce 58005, sottovoci 24, 26, 34, 38 e 42 e voce 58007, sottovoci 24, 26, 36, 40 e 44.

È prevista la classificazione per “settore di attività economica”, “Stato di controparte”, “valuta” e, limitatamente al settore “famiglie”, “finalità del credito”.

Formano oggetto di rilevazione i finanziamenti, qualunque sia la forma tecnica, assistiti da garanzie reali su immobili residenziali e non residenziali che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa prudenziale per la classificazione nell'ambito delle categoria “esposizioni garantite da immobili” (metodologia standardizzata) ovvero per la qualifica di protezione del credito di tipo reale (metodologia IRB) (cfr. circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”).

I finanziamenti garantiti da garanzia ipotecaria formano oggetto di rilevazione nella presente voce anche nel caso in cui al momento della segnalazione l'iscrizione della garanzia ipotecaria non sia ancora perfezionata.

Ai fini dell'inclusione nella presente voce, i finanziamenti devono avere un “*loan to value*” pari o inferiore al 100%.

Voce: **52151**

**OPERAZIONI DI FACTORING: RIPARTIZIONE ECONOMICA, TERRITORIALE E PER QUALITÀ DEL CREDITO**

È prevista la ripartizione per settore di attività economica e provincia o Stato di residenza dei cedenti e dei debitori ceduti.

È prevista inoltre la suddivisione delle sottovoci 02, 10, 14 e 22 per qualità creditizia.

Per le sottovoci 06, 10, 18 e 22 viene inoltre richiesta la ripartizione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio”.

Le sottovoci 02 e 14 sono infine ripartite tra crediti verso la pubblica amministrazione assoggettati a disposizioni di legge che ne inibiscono temporaneamente la riscossione e altri crediti (variabile “Tipo credito”)<sup>(2)</sup>.

**CREDITI ACQUISTATI PRO SOLUTO:**

**02**      CORRISPETTIVO

VALORE NOMINALE

**06**      CEDENTI

**10**      DEBITORI CEDUTI

**CREDITI ACQUISTATI PRO SOLVENDO:**

**14**      ANTICIPO

VALORE NOMINALE

**18**      CEDENTI

**22**      DEBITORI CEDUTI

---

<sup>2</sup> Ad esempio: Art. 11, comma 2, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge 30.7.2010 n. 122; recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

Voce: **52190**

**OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: RIPARTIZIONE PER  
FASCE DI SCADUTO**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale del montecrediti, in essere alla data di riferimento della segnalazione, relativo ad operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto, che hanno la Pubblica Amministrazione (P.A.) come debitore ceduto. È prevista la ripartizione per fasce di scaduto (variabile “fascia scaduto”) e per settore di attività economica e per provincia di residenza della P.A. L’attributo informativo “fascia scaduto” va compilato facendo riferimento ai giorni trascorsi tra la data di scadenza contrattuale dei crediti acquistati e la data di riferimento della segnalazione.

**PRO SOLUTO:**

**04**      CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**08**      ALTRI CREDITI

**PRO SOLVENDO:**

**14**      CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**18**      ALTRI CREDITI

**Voce: 52192**

**OPERAZIONI DI FACTORING - ESPOSIZIONI NEI CONFRONTI  
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: INCASSI INTERVENUTI  
NEL PERIODO**

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce gli incassi totali o parziali realizzati nel periodo di riferimento della segnalazione, relativi a crediti verso la Pubblica Amministrazione (P.A.) acquisiti nell'ambito di operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto.

E' prevista la ripartizione degli incassi per fasce di scaduto (variabile "Fascia scaduto"), per settore di attività economica e provincia di residenza della P.A..

Per la compilazione dell'attributo "fascia scaduto" si rinvia alla voce 52190.

**PRO SOLUTO:**

**04**      CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**08**      ALTRI CREDITI

**PRO SOLVENDO:**

**14**      CREDITI CERTIFICATI DALLA P.A.

**18**      ALTRI CREDITI

Voce: **52194**

**OPERAZIONI DI FACTORING: CREDITI NEI CONFRONTI DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CEDUTI  
DALL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il valore nominale (al netto degli incassi) del montecrediti relativo a crediti nei confronti della P.A. - acquisiti per operazioni di factoring pro-solvendo o pro-soluto – per la quota ceduta dall'intermediario segnalante, nel periodo di riferimento della segnalazione, mediante cessioni che soddisfano le condizioni per la cancellazione (*derecognition*) dall'attivo dell'intermediario segnalante ai sensi dello IAS 39.

È prevista la ripartizione per Codice censito del soggetto cessionario.

**04**    CARTOLARIZZAZIONI

**08**    ALTRE CESSIONI

---

Sezione:	II – Altri dati statistici
Sottosezione:	1 – Dati patrimoniali - Parte prima - Dati territoriali e settoriali

---

Voce: **58560**

### **OPERAZIONI DI “MONEY TRANSFER”**

La presente voce ha periodicità trimestrale e si riferisce alle sole operazioni poste in essere nel trimestre di riferimento.

Operazioni di trasferimento fondi, effettuate in convenzione con intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ex art. 106 TUB.

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “provincia di esecuzione dell’operazione e per “classe di importo”.

#### **IN ENTRATA:**

La variabile “Stato di controparte” va riferita all’ordinante.

La provincia si riferisce a quella dello sportello presso cui il beneficiario ha prelevato l’importo trasferito.

**02**      NUMERO

**04**      AMMONTARE

#### **IN USCITA:**

La variabile “Stato di controparte” va riferita al destinatario dell’importo trasferito.

La provincia si riferisce a quella del punto vendita presso cui viene eseguita l’operazione.

**06**      NUMERO

**08**      AMMONTARE

Voce: **58565**

### **ADDEBITI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA**

È prevista la ripartizione per “settore di attività economica”, per “Stato di controparte”, per “classe di importo” e per “provincia di esecuzione dell’operazione”. Tale ultima si riferisce alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto addebitato.

#### **A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PRE-AUTORIZZATE:**

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti a fronte di disposizioni di incasso impartite (alla banca segnalante o ad altra banca) dal beneficiario, sulla base di preautorizzazione rilasciata dal cliente debitore. Vanno inclusi sia gli addebiti preautorizzati effettuati a fronte di disposizioni di incasso conformi a standard definiti in ambito interbancario (es. Rapporti Interbancari Accentrati - R.I.A., Rapporti Interbancari Diretti - R.I.D.) sia quelli eseguiti a fronte di disposizioni non standardizzate.

Vanno anche inclusi gli addebiti originati da disposizioni provenienti dall’estero.

**02**      NUMERO

**04**      AMMONTARE

#### **A FRONTE DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE:**

Addebiti eseguiti su conti di propri clienti per il pagamento di cambiali, tratte, ricevute bancarie cartacee, incassi mediante avviso (Mav), ricevute bancarie elettroniche (RiBa) e ricevute similari.

**10**      NUMERO

**12**      AMMONTARE



Voce: **58650**

## **MONETA ELETTRONICA: NUMERO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI**

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

La presente voce ha periodicità semestrale.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero degli esercizi commerciali, tradizionali o “virtuali” (ossia operanti tramite Internet), per i quali l’azienda svolge funzioni di “acquirer” relativamente agli acquisti effettuati con “moneta elettronica”. Per la definizione di “acquirer” si veda la voce 58630.

Gli esercizi commerciali presso i quali è possibile effettuare pagamenti sia tramite terminali installati presso di essi sia via Internet vanno segnalati in entrambe le categorie (esercizi tradizionali ed esercizi virtuali).

### **ESERCIZI TRADIZIONALI**

- 01**      ATTIVI SENZA TERMINALE POS
- 03**      NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS
- 04**      ATTIVI CON TERMINALE POS
- 05**      NON ATTIVI CON TERMINALE POS
- 06**      ESERCIZI VIRTUALI

Voce: **58660**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE**

La presente voce ha periodicità semestrale; riguarda l'attività svolta dalle banche in veste di "acquirer" - per la definizione di "acquirer" si veda la voce 58630 - e pertanto va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di "acquiring" con esercizi commerciali per l'accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti. La presente voce non va invece segnalata dalle banche che, pur avendo negoziato i "voucher" di spesa, non hanno stipulato un contratto di "acquiring" con l'esercente stesso.

Formano oggetto di segnalazione il numero e l'ammontare delle operazioni effettuate presso gli esercizi convenzionati con carte sia proprie sia emesse da altri soggetti (residenti e non residenti).

È prevista la ripartizione per "Stato di controparte".

### **OPERAZIONI GESTITE TRAMITE TERMINALE ELETTRONICO:**

Vanno segnalate le operazioni i cui dati sono acquisiti tramite terminale elettronico.

#### **EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:**

##### **DALLA BANCA SEGNALANTE:**

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

##### **DA ALTRI SOGGETTI:**

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

#### **ALTRE OPERAZIONI:**

##### **EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:**

##### **DALLA BANCA SEGNALANTE:**

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

##### **DA ALTRI SOGGETTI:**

**14** NUMERO

## **16**            AMMONTARE

Voce: **58665**

## **UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI CREDITO**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

### **OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:**

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode".

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

### **OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE PRESSO ALTRI ESERCIZI:**

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

### **PER OPERAZIONI DI ANTICIPO CONTANTI**

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per "provincia di esecuzione dell'operazione", per "Stato di controparte" e per "causale frode".

**14** NUMERO

**16** AMMONTARE

### **OPERAZIONI GESTITE DALL'ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI SOGGETTI:**

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell'operazione”, per “Stato di controparte” e per “causale frode”.

**10**        NUMERO

**12**        AMMONTARE

Voce: **58670**

## **UTILIZZI FRAUDOLENTI: CARTE DI DEBITO**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Le sottovoci da 02 a 12 vanno segnalate dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Le sottovoci 14 e 16 vanno segnalate dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Figurano nella presente voce il numero e l’ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

### **OPERAZIONI SU ATM CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

**02**        NUMERO

**04**        AMMONTARE

### **OPERAZIONI SU POS CON CARTE GESTITE DALL’EMITTENTE:**

#### **PRESSO PROPRI ESERCIZI CONVENZIONATI:**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

**06**        NUMERO

**08**        AMMONTARE

#### **PRESSO ALTRI ESERCENTI:**

È prevista la ripartizione per “provincia di controparte”.

**10**        NUMERO

**12**        AMMONTARE

### **OPERAZIONI SU POS GESTITE DALL’ACQUIRER SU CARTE EMESSE DA ALTRI:**

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte”, “provincia di esecuzione dell’operazione” e per “causale frode”.

**14**      NUMERO

**16**      AMMONTARE

Voce: **58675**

### **UTILIZZI FRAUDOLENTI DI MONETA ELETTRONICA**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Figurano nella presente voce il numero e l'ammontare delle operazioni di pagamento e di prelievo di contante effettuate con strumenti emessi dall'ente segnalante per le quali si sono verificate delle frodi nel periodo di riferimento.

È prevista la ripartizione per “provincia di esecuzione dell'operazione”, per “Stato di controparte” e per “causale frode”.

#### **OPERAZIONI GESTITE DALL'EMITTENTE:**

##### **SU RETE:**

**06**            NUMERO

**10**            AMMONTARE

##### **PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI:**

Vanno incluse anche le frodi con pagamenti eseguiti a “distanza” (es. via telefono o posta).

**14**            NUMERO

**18**            AMMONTARE

##### **SU ATM:**

**20**            NUMERO

**22**            AMMONTARE



Voce: **58680**

## **NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE**

La presente voce ha periodicità semestrale; va segnalata dalle sole banche che emettono proprie carte di credito. Pertanto tale voce non deve formare oggetto di rilevazione da parte delle banche che curano esclusivamente la distribuzione di carte di credito emesse da altri soggetti (ad esempio, nel caso di operazioni riferite a CartaSi, essendo quest'ultima emessa da Servizi Interbancari, le banche non sono tenute a rilevare la presente voce).

Numero di carte di credito in circolazione emesse dalla banca segnalante sia direttamente che per il tramite di altri soggetti. È prevista la ripartizione per “tipo carta”.

### **02 CO-BRANDED**

Numero delle carte di credito emesse dalla banca segnalante in collaborazione con altri operatori offerenti beni o servizi.

### **06 ALTRE**

Voce: **58685**

**NUMERO DI CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE:  
RIPARTIZIONE PER FUNZIONI**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

È prevista la ripartizione per “tipo carta” e per “tecnologia chip”. Per quest'ultima, le carte di credito “Microchip compliant” sono quelle compatibili con la tecnologia a microcircuito - standard EMV.

**02**    MONOFUNZIONALI

**06**    MULTIFUNZIONALI

Vanno comprese anche le carte che insieme alla funzione di credito assolvono ad altre funzioni (di debito, prepagate, di garanzia assegni).

Voce: **58695**

## **NUMERO DELLE POSIZIONI ATTIVE DELLE CARTE DI CREDITO**

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a rilevare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero delle posizioni sulle quali è stata registrata almeno una operazione nell'anno.

È prevista la ripartizione per “tipo carta”.

CON REGOLAMENTO:

### **02 CON ADDEBITO IN CONTO**

Numero delle posizioni regolate mediante l'addebito preautorizzato in conto corrente.

### **06 CON ALTRI STRUMENTI**

Numero delle posizioni regolate mediante assegni bancari, circolari ecc..

CON MODALITÀ DI RIMBORSO:

### **10 IN UN'UNICA SOLUZIONE**

### **14 CON RATEIZZAZIONE**

CON LIMITE DI SPESA:

### **18 FINO A 1.500 EURO**

### **22 SUPERIORE A 1.500 EURO**

### **26 SENZA LIMITE DI SPESA**

Voce: **58700**

## **ANTICIPI DI CONTANTE AI POSSESSORI DI CARTE DI CREDITO**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce (escluse le sottovoci 58700.06 e 58700.08) si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'ammontare degli anticipi di contante ai possessori di carte di credito.

**EROGATI DALLA BANCA SEGNALANTE PRESSO PROPRI SPORTELLI O TRAMITE ATM A:**

**PORTATORI DI PROPRIA CARTA:**

Anticipi concessi dalla banca segnalante a favore dei titolari di carte emesse dalla banca stessa. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

**02**          NUMERO

**04**          AMMONTARE

**PORTATORI DI ALTRA CARTA:**

La presente sottovoce va segnalata da ogni banca che effettui anticipi di contante ai portatori di carte emesse da altri soggetti (residenti e non residenti), indipendentemente dal suo coinvolgimento (distributrice, "acquirer") verso tali carte di credito.

**06**          NUMERO

**08**          AMMONTARE

**DA ALTRI INTERMEDIARI A:**

**PORTATORI DI CARTE EMESSE DALLA BANCA SEGNALANTE:**

Anticipi a favore di possessori di carte di credito emesse dalla banca segnalante effettuati da altri soggetti. È prevista la ripartizione per "tipo carta".

**10**          NUMERO

**12**          AMMONTARE

Voce: **58705**

## **OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO**

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figurano nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni presso esercizi commerciali effettuate, sia in Italia sia all'estero, dai titolari delle carte di credito emesse dalla banca segnalante.

È prevista la ripartizione per “Stato di controparte” e per “tipo carta”.

### **PRESSO ESERCIZI COMMERCIALI:**

Operazioni effettuate sia in Italia sia all'estero. Vanno ricompresi anche i pagamenti eseguiti “a distanza” attraverso la comunicazione (per posta, telefono, ecc.) del numero della carta di credito, con esclusione dei pagamenti effettuati su rete aperta (Internet).

**02**      NUMERO

**04**      AMMONTARE

### **SU RETE:**

Formano oggetto di rilevazione i pagamenti eseguiti su rete aperta (Internet) finalizzati all'acquisto di beni e servizi.

**06**      NUMERO

**08**      AMMONTARE

Voce: **58715**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI  
CONVENZIONATI CON LA BANCA SEGNALANTE:  
RIPARTIZIONE COMMERCIALE E TERRITORIALE**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

Formano oggetto di rilevazione nella presente voce il numero e l'importo delle operazioni con carte di credito effettuate presso esercizi convenzionati, nel periodo di riferimento della segnalazione.

**RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE:**

Le informazioni vanno ripartite per "categoria commerciale dell'esercizio convenzionato".

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

**RIPARTIZIONE TERRITORIALE:**

Le informazioni vanno ripartite per "provincia di esecuzione delle operazioni".

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

Voce: **58720**

## **NUMERO DELLE CARTE DI CREDITO IN CIRCOLAZIONE: RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

Figura nella presente voce il numero delle carte di credito emesse dall'ente segnalante sia direttamente sia per il tramite di altri soggetti, che alla data del 30 giugno ovvero al 31 dicembre risultino in circolazione.

È prevista la distinzione per “tipo carta” e per “provincia di controparte”. Tale ultima è riferita alla provincia di residenza del titolare della carta.

La segnalazione relativa al primo semestre sarà riferita al periodo 1 gennaio – 30 giugno.

La segnalazione relativa al secondo semestre deve tener conto del semestre precedente; sarà quindi riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.

### **ATTIVE**

Carte utilizzate almeno una volta nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

Per le carte attive viene richiesta anche l'indicazione della tecnologia utilizzata (EMV compliant, non EMV compliant)

**01** SU RETE

**03** ALTRO

**06** NON ATTIVE

Carte che non sono state mai utilizzate nel periodo di riferimento della segnalazione che, alla data del 30 giugno ovvero del 31 dicembre, non risultino bloccate.

### **BLOCCATE**

Numero delle carte di credito bloccate a qualsiasi titolo. Per tale sottovoce è richiesto di specificare la causale distinguendo tra blocco di sicurezza (a causa di furti, smarrimenti e utilizzi fraudolenti), blocco per insolvenza e blocco tecnico (blocchi diversi dai precedenti o natura del blocco non determinabile).

**12** BLOCCO DI SICUREZZA

**14** BLOCCO DI INSOLVENZA

## **16**      BLOCCO TECNICO



Voce: **58725**

## **NUMERO DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI**

La presente voce ha periodicità annuale.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

Numero degli esercizi, alla data di riferimento della segnalazione, con i quali l'ente segnalante ha in essere una convenzione per l'accettazione di pagamenti con carte di credito, distinto per categoria commerciale e provincia della sede legale dell'esercizio stesso.

Per esercizi convenzionati attivi si intendono quelli che hanno originato almeno un'operazione nel periodo di riferimento.

Ai fini della compilazione della presente voce per "periodo di riferimento" si intende dal 1° gennaio alla data di segnalazione.

**ATTIVI SENZA TERMINALE POS:**

**16**      **RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE**

**18**      **RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

**NON ATTIVI SENZA TERMINALE POS:**

**20**      **RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE**

**22**      **RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

**ATTIVI CON TERMINALE POS:**

Si intendono tutti i terminali pos installati o meno dall'ente segnalante.

**24**      **RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI  
CONVENZIONATI SU RETE**

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet).

**26**      **RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI  
CONVEZIONATI**

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

**28**      **RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

**NON ATTIVI CON TERMINALE POS:**

Si intendono tutti i terminali POS, installati o meno dall'ente segnalante.

**30**      RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ESERCIZI  
CONVENZIONATI SU RETE

Numero degli esercizi convenzionati per l'accettazione di pagamenti con carte di credito su rete (es. Internet)

**32**      RIPARTIZIONE PER CATEGORIA COMMERCIALE: ALTRI ESERCIZI  
CONVENZIONATI

Numero degli esercizi convenzionati ad esclusione di quelli segnalati nella precedente sottovoce.

**34**      RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Voce: **58730**

## **VERSAMENTO CONTANTE SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Vanno rilevati i versamenti di contante sui conti della propria clientela, esclusi i versamenti tramite ATM, che vanno segnalati nella voce 58735.

Sono oggetto di rilevazione anche le operazioni:

- “miste”, ossia relative al versamento contestuale di contante e titoli di credito;
- effettuate tramite Cassa Continua;
- di vendita di banconote estere con accredito sui conti in euro.

Va segnalato solo l'importo dei versamenti in discorso.

È prevista la distinzione per “provincia di esecuzione dell'operazione”. Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

**02** SU CONTO CORRENTE

**04** SU DEPOSITO A RISPARMIO

Voce: **58735**

### **VERSAMENTO CONTANTE PRESSO ATM**

La presente voce ha periodicità semestrale.

Operazioni di versamento di contante effettuate dalla propria clientela tramite l'utilizzo di ATM dell'azienda segnalante o di altre aziende del "gruppo".

Va segnalato solo l'importo dei versamenti in discorso.

È prevista la distinzione per "provincia di esecuzione dell'operazione". Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

Voce: **58740**

### **APPROVVIGIONAMENTO DI CONTANTE DA PARTE DI PROPRIA CLIENTELA PRESSO LO SPORTELLLO**

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Va segnalato l'ammontare di tutte le operazioni di approvvigionamento di contante effettuate dalla propria clientela presso lo sportello dell'azienda segnalante o altri sportelli del gruppo, ad esclusione di quelle eseguite tramite ATM rilevate nella voce 58625.02 e 58625.06.

È prevista la distinzione per “provincia di esecuzione dell'operazione”. Tale ultima è riferita alla provincia dello sportello presso il quale il cliente detiene il conto.

DA CONTO CORRENTE (ESCLUSO ATM):

In questa voce vanno segnalati anche i resti eventualmente richiesti dalla clientela in occasione di versamento di titoli di credito nonché di acquisti di banconote estere se regolati con addebito in conto.

**02**      NUMERO

**04**      AMMONTARE

DA DEPOSITO A RISPARMIO:

Movimenti dare dei depositi a risparmio (liberi, vincolati, nominativi e al portatore).

**06**      NUMERO

**08**      AMMONTARE

Voce: **58745**

## **MOVIMENTI DEI CONTI CORRENTI CON CLIENTELA ORDINARIA**

La presente voce ha periodicità annuale.

La voce riguarda i movimenti dare e avere rilevati dalle aziende in base alle proprie evidenze contabili interne, relative a tutte le operazioni in conto corrente, qualunque sia il segno del saldo contabile a fine mese. Vanno esclusi i movimenti collegati a rettifiche valuta, storni e saldi.

Tra le operazioni “book entry” (per la definizione si veda BCE - Blue Book on Payment and Securities Settlement in the EU-luglio 2007), vanno segnalate le operazioni originate dall’azienda segnalante senza un ordine separato o l’ausilio di uno specifico strumento di pagamento a disposizione del proprio correntista ed eseguite tramite semplice “scritturazione” contabile tra i movimenti del conto corrente.

Tra le “disposizioni in addebito” e “in accredito”, vanno segnalate tutte le altre operazioni di conto corrente, inclusi i prelievi o i versamenti di contante e quelle relative al regolamento di operazioni finanziarie o in cambi.

### **MOVIMENTI DARE:**

#### **DISPOSIZIONI IN ADDEBITO:**

Vanno segnalate tutte le operazioni di addebito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da pagamenti o da altre operazioni finanziarie), con esclusione di quelle segnalate nella successiva sottovoce “book entry in addebito”.

**02** NUMERO

**04** AMMONTARE

#### **“BOOK ENTRY” IN ADDEBITO:**

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di addebito del conto corrente (“debit entry”):

- per capitalizzazione interessi e altre competenze dovuti dalla clientela;
- per commissioni sui servizi bancari addebitate alla clientela;
- per il pagamento di tasse e altri oneri fiscali connessi agli investimenti finanziari, se separatamente addebitato sul conto del cliente e senza un ordine separato dello stesso all’azienda segnalante;
- per rimborso di prestiti da parte della clientela.

**06** NUMERO

**08** AMMONTARE

MOVIMENTI AVERE:

DISPOSIZIONI IN ACCREDITO:

Vanno segnalate tutte le operazioni di accredito del conto corrente con clientela ordinaria (ad es. originate da incassi o da altre operazioni finanziarie) con esclusione di quelle segnalate nella sottovoce successiva “book entry” in accredito.

**10** NUMERO

**12** AMMONTARE

BOOK ENTRY” IN ACCREDITO:

Vanno segnalate le seguenti tipologie di operazioni di accredito del conto corrente (credit entry):

- per capitalizzazione interessi bancari a favore della clientela, al netto della ritenuta fiscale, i recuperi di spesa tenuta conto e spese similari portati dall’azienda in riduzione dell’accredito interessi;
- per pagamento di dividendi a favore del correntista beneficiario;
- per somme riconosciute a fronte di prestiti concessi al cliente.

**14** NUMERO

**16** AMMONTARE

Voce: **58750**

**COMMISSIONI ATTIVE: BONIFICI**

DISPOSTI DALLA PROPRIA CLIENTELA:

**02** CON MODALITÀ TRADIZIONALE

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.02 e 58550.12.

**04** CON MODALITÀ AUTOMATIZZATA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58550.34 e 58550.52.

**06** RICEVUTI DALLA PROPRIA CLIENTELA

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di bonifici di cui alle voci 58555.02 e 58555.04.



Voce: **58755**

**COMMISSIONI ATTIVE: DISPOSIZIONI DI INCASSO**

**02 PER ADDEBITI PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA**

Ammontare delle commissioni applicate per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.02 e 58565.04.

**06 PER ADDEBITI NON PREAUTORIZZATI ESEGUITI SUI CONTI DI PROPRIA CLIENTELA**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58565.10 e 58565.12.

**08 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO PREAUTORIZZATE**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alla voce 58567.

**10 PER ACCREDITI SUI CONTI DELLA PROPRIA CLIENTELA DI DISPOSIZIONI DI INCASSO NON PREAUTORIZZATE**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l'esecuzione di operazioni di cui alle voci 58570 e 58575.

Voce: **58760**

## **COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO**

Per le sottovoci 04 e 06 è prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

### **02 SU ATM CON CARTE DI DEBITO EMESSE DALL’AZIENDA**

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela per l’utilizzo di carte di debito a fronte delle operazioni di prelievo di contante da ATM di cui alle voci 58625.02 e 58625.06.

### **04 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA**

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle commissioni applicate agli esercenti convenzionati dall’azienda segnalante (c.d. *merchant fees*) in qualità di soggetto “acquirer” (per la definizione cfr. voce 58630), a fronte di operazioni di pagamento con carte di debito di cui alle voci 58630.02 e 58630.04.

### **06 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI**

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di debito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare altri proventi da esercenti convenzionati con l’azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce 58760.04.

### **08 ALTRI PROVENTI SU CARTE DI DEBITO EMESSE DALL’AZIENDA**

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare dei canoni o altre commissioni forfetarie riconducibili all’emissione della carta, applicati alla clientela titolare.

Voce: **58765**

## **COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO**

È prevista, limitatamente alle sottovoci 08 e 10, la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

### **02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA**

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante.

### **04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI**

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno ricevuto la licenza di “issuing”.

Commissioni maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall’ente segnalante a seguito di rimborso rateale, anticipo contante, acquisto beni o servizi (es. pedaggio autostrada, carburante), rimborsi spese e diritti su oscillazione cambi.

### **08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L’AZIENDA**

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l’ente emittente per operazioni di pagamento con carte di credito (cd. *merchant fee*).

### **10 ALTRI PROVENTI DA ESERCENTI**

La sottovoce va segnalata dalle sole banche che hanno stipulato specifici contratti di “acquiring” con esercizi commerciali per l’accettazione di carte di credito proprie e/o emesse da altri soggetti.

Proventi da esercenti convenzionati con l’azienda segnalante, diversi da quelli rilevati nella precedente sottovoce (es. gestione terminale POS, canoni, etc.).

Voce: **58770**

**COMMISSIONI ATTIVE: OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA**

**02 QUOTA ASSOCIATIVA O CANONE V/TITOLARE DELLA CARTA**

Ammontare delle quote associative maturate nel periodo dovute dai possessori di carte emesse dall'ente segnalante.

**04 ALTRE COMMISSIONI V/TITOLARI**

Ammontare delle commissioni applicate alla clientela a fronte di operazioni di pagamento o prelievo di contante effettuate nel periodo di riferimento con moneta elettronica. Vanno incluse le commissioni di ricarica.

**06 SU ATM DI PROPRIETÀ O GESTITI DALL'AZIENDA**

Ammontare delle commissioni applicate ai possessori di moneta elettronica per operazioni di prelievo su ATM di proprietà o gestiti dall'azienda segnalante, di cui alle voci 58640.06 e 58640.08.

**08 SU POS PRESSO ESERCIZI CONVENZIONATI CON L'AZIENDA**

È prevista la distinzione per “categoria esercizio convenzionato”.

Ammontare delle provvigioni maturate nel periodo dovute dagli esercizi convenzionati con l'ente emittente per operazioni di pagamento con moneta elettronica (cd. *merchant fee*) di cui alle voci 58640.02 e 58640.04.

Voce: **58775**

**COMMISSIONI INTERBANCARIE**

**ATTIVE:**

- 02** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 04** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 06** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 08** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

**PASSIVE:**

- 10** SU OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO
- 12** SU OPERAZIONI CON CARTE DI DEBITO
- 14** SU OPERAZIONI CON MONETA ELETTRONICA
- 16** SU ALTRI STRUMENTI DI PAGAMENTO

Voce: **58780**

## **RICAVI CONNESSI CON LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE**

### **06      COMMISSIONI**

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, rivenienti dall'applicazione di spese periodiche o variabili sui conti correnti (sia creditori sia debitori) della propria clientela (es. canoni, spese forfetarie, spese di liquidazione, spese per il rilascio di libretti di assegni, spese di registrazione dei movimenti non coperti dal canone periodico).

### **08      ALTRI PROVENTI DI GESTIONE**

Figurano nella presente sottovoce i proventi, di competenza del periodo, che, in base a disposizioni di legge o a norme contrattuali, costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario per la gestione dei conti correnti della propria clientela (es. imposte di bollo, spese di invio di estratti conto, spese per la duplicazione dei documenti).

Voce: **58781**

## **CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DI CONTI**

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per operatività di “*Correspondent banking*” si intende un accordo mediante il quale una banca (la “*customer bank*” oppure la banca ordinante) mette a disposizione di un’altra banca (la “*service provider bank*” oppure la banca beneficiaria) le somme di denaro per l’esecuzione delle disposizioni di pagamento, provenienti dalla clientela, che non sono immediatamente regolate nei sistemi di pagamento <sup>(3)</sup>.

A tal fine, il conto in essere presso la “*customer bank*” intestato alla “*service provider bank*” si definisce “Conto Loro”; il conto presso la “*service provider bank*” intestato alla “*customer bank*” si definisce “Conto Nostro” <sup>(4)</sup>.

Formano oggetto di rilevazione il numero dei “Conti Loro” e dei “Conti Nostro” detenuti dalla “*customer bank*” (o dalla banca ordinante) e dalla “*service provider bank*” (o dalla banca beneficiaria).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

Qualora la banca segnalante intrattenga con la banca corrispondente sia un “Conto Nostro” che un “Conto Loro”, nella presente voce vanno rilevati i conti “Loro”/“Nostro” in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Qualora la banca segnalante utilizzi un unico conto (“Conto Nostro” o “Conto Loro” ovvero un conto reciproco) con la banca corrispondente per i pagamenti inviati e ricevuti, nella presente voce tale conto va, convenzionalmente, segnalato sia nella sottovoce 02 (“Conti Loro”) sia nella sottovoce 04 (“Conti Nostro”).

**02** “CONTI LORO”

**04** “CONTI NOSTRO”

---

<sup>3</sup> Tali accordi vengono normalmente utilizzati dalle “*customer banks*” o dalle banche ordinanti per gestire ordini della clientela per transazioni *cross-border* in valuta estera. In taluni casi il Correspondent banking consente la partecipazione indiretta della “*customer bank*” ai sistemi di pagamento.

<sup>4</sup> A fronte di una medesima operazione la banca può assumere contemporaneamente la veste di “*customer bank*” (banca ordinante) e di “*service provider bank*” (banca beneficiaria).

Voce: **58782**

## **CORRESPONDENT BANKING: IMPORTI**

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Formano oggetto di rilevazione le somme accreditate nei “Conti loro” (a fronte di pagamenti inviati) e quelle addebitate nei “Conti nostro” (a fronte di pagamenti ricevuti), nel periodo di riferimento della segnalazione <sup>(5)</sup>, per l’esecuzione di disposizioni di pagamento provenienti dalla clientela.

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

Qualora la banca segnalante intrattenga con la banca corrispondente sia un “Conto Nostro” che un “Conto Loro” nella sottovoce 02 vanno segnalati i pagamenti inviati per conto della propria clientela, rilevati in contabilità come accrediti (movimenti avere) dei “Conti Loro”; viceversa nella sottovoce 04 vanno segnalati i pagamenti ricevuti per conto della clientela della banca corrispondente, rilevati in contabilità come addebiti (movimenti dare) dei “Conti Nostro”.

Qualora la banca segnalante utilizzi un unico conto (“Conto Nostro” o “Conto Loro” ovvero un conto reciproco) con la banca corrispondente, ai fini della rilevazione delle sottovoci 02 “Conti Loro” e 04 “Conti Nostro” si applicano i medesimi criteri previsti nel caso precedente con due conti, anche se i movimenti dare e avere si riferiscono al conto unico.

**02** “CONTI LORO”

**04** “CONTI NOSTRO”

---

<sup>5</sup> Esempio 1. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 100 euro ad un cliente della banca Y e che l’operazione rientri nella definizione di Correspondent Banking.

La Banca X segnerà: Voce: “Correspondent Banking – conti loro (banca Y) – importi” =100 euro.

La Banca Y segnerà: Voce “Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi”=100 euro.

Esempio 2. Si ipotizzi che la banca X debba effettuare, per conto di un suo cliente, un pagamento di 500 euro ad un cliente della banca Y e che, per eseguire l’operazione, le due debbano appoggiarsi ad una terza banca Z.

La Banca X segnerà: Voce “Correspondent Banking” – conti loro (banca Z) - importi =500 euro. La

Banca Z segnerà: Voce “Correspondent Banking – conti nostro (banca X) – importi” =500 euro e

Voce “Correspondent Banking” – conti loro (banca Y)- importi =500 euro. La banca Y segnerà:

Voce “Correspondent Banking” – conti nostro (banca Z)- importi =500 euro.



Voce: **58783**

### **CORRESPONDENT BANKING: NUMERO DEI MOVIMENTI**

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Nella presente voce vanno rilevati i movimenti relativi a tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento della segnalazione.

Si applicano i medesimi criteri segnaletici previsti per la voce 58782.

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

**02**    “CONTI LORO”

**04**    “CONTI NOSTRO”

Voce: **58784**

### **CORRESPONDENT BANKING: SALDI MEDI**

La presente voce ha periodicità trimestrale.

Per la definizione di “*Correspondent banking*” si veda la voce 58781.

Forma oggetto di segnalazione la media aritmetica dei saldi giornalieri dei “Conti Loro” e/o “Conti Nostro” registrati nel periodo di riferimento della segnalazione (cfr. voce 58782).

È prevista la ripartizione per area geografica delle banche controparti dei “Conti Loro” e “Conti Nostro” (Italia, paesi UME - diversi dall’Italia, altre paesi UE non UME, extra UE).

**02**    “CONTI LORO”

**04**    “CONTI NOSTRO”

Voce: **52222**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO PRESSO ESERCIZI  
CONVENZIONATI CON L'ENTE SEGNALENTE: MODALITÀ DI  
TRATTAMENTO**

Numero ed importo delle operazioni di cui alla voce 58660 distinte per modalità di trattamento.

Ai fini dell'individuazione delle banche tenute a segnalare questa voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58660.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO "ON LINE"

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALENTE:

**02** NUMERO

**04** IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

**06** NUMERO

**08** IMPORTO

ALTRE

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

EFFETTUATE DA PORTATORI DI CARTE EMESSE:

DALL'ENTE SEGNALENTE:

**10** NUMERO

**12** IMPORTO

DA ALTRI ENTI:

**14** NUMERO

**16** IMPORTO

Voce: **52232**

**OPERAZIONI CON CARTE DI CREDITO: MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

Numero e importo delle operazioni di cui alla voce 58705 distinte per modalità di trattamento.

Il contenuto della presente voce va segnalato semestralmente con riferimento al 31 dicembre e al 30 giugno.

CON TRATTAMENTO AUTORIZZATIVO “ON LINE”:

**02** NUMERO

**04** IMPORTO

ALTRE:

Per tali operazioni è richiesta la specifica della causale del trattamento (interruzione di collegamento, trattamento cartaceo o altro).

**06** NUMERO

**08** IMPORTO

Voce: **52240**

**CARTE DI CREDITO ATTIVE SU RETE IN CIRCOLAZIONE:  
ADESIONE AI SISTEMI DI SICUREZZA**

Numero e importo delle operazioni con carte di credito di cui alla voce 58720.01 distinte a seconda dell'adesione o meno a sistemi di sicurezza.

**CARTE DI CREDITO ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:**

I sistemi di sicurezza delle transazioni online (e-commerce) da considerare - ai fini della compilazione delle presenti sottovoci - sono i protocolli che prevedono l'autenticazione certificata e centralizzata degli utenti sul web (es. Verified by Visa - VbV, Secure Code Mastercard - SCM).

**02**      NUMERO

**04**      IMPORTO

**CARTE DI CREDITO NON ADERENTI AI SISTEMI DI SICUREZZA:**

**06**      NUMERO

**08**      IMPORTO

Voce: **52242**

**CARTE DI CREDITO REVOCATE PER INSOLVENZA:  
RIPARTIZIONE TERRITORIALE**

Numero e importo delle operazioni rivenienti dall'utilizzo di carte di credito soggette a revoca di utilizzo per insolvenza nel trimestre di riferimento, distinte per soggetto al quale riferire il relativo rischio e per provincia di residenza del titolare della carta.

Ai fini dell'individuazione degli intermediari tenuti a rilevare la presente voce si applicano i medesimi criteri previsti per la voce 58680.

CON RISCHIO A CARICO DELL'INTERMEDIARIO SEGNALANTE:

**02**      NUMERO

**04**      IMPORTO

CON RISCHIO A CARICO DI TERZI:

**06**      NUMERO

**08**      IMPORTO

Voce: **58672**

**ONERI PER UTILIZZI FRAUDOLENTI**

CARTE DI CREDITO

RAMO ISSUING

**02** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**04** ONERI ACCESSORI

RAMO ACQUIRING

**06** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**08** ONERI ACCESSORI

CARTE DI DEBITO

RAMO ISSUING

**10** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**12** ONERI ACCESSORI

RAMO ACQUIRING

**14** PERDITE SULLE TRANSAZIONI

**16** ONERI ACCESSORI

Voce: **58742**

## **ALTRI ONERI**

Oneri diversi da quelli per gli utilizzi fraudolenti di carte di credito e di debito sostenuti dalla banca segnalante, connessi con il non regolare svolgimento dei processi di emissione e gestione.

### **CARTE DI CREDITO**

#### **RAMO ISSUING:**

#### **02 PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

#### **04 ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di credito.

#### **RAMO ACQUIRING:**

#### **06 PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

#### **08 ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di credito.

### **CARTE DI DEBITO**

#### **RAMO ISSUING:**

#### **10 PENALI**

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

#### **12 ALTRI ONERI**

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di emissione, per conto proprio e di terzi, delle carte di debito.

#### **RAMO ACQUIRING:**



## **14** PENALI

La sottovoce include tutte le penali (comprese quelle corrisposte ai circuiti) sostenute in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

## **16** ALTRI ONERI

Oneri aggiuntivi diversi dalle penali sostenuti in relazione ai processi di accettazione delle carte di debito.

Voce: **47044**

**RIMBORSI ASSICURATIVI A FRONTE DI PERDITE DA UTILIZZI  
FRAUDOLENTI DI CARTE DI CREDITO**

Importo dei rimborsi assicurativi percepiti dall'ente segnalante a fronte delle perdite da utilizzi fraudolenti di carte di credito.

Voce: **58767**

**COMMISSIONI PASSIVE: CARTE DI CREDITO**

**02** PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

**04** ALTRO

Voce: **58778**

**COMMISSIONI PER MONEY TRANSFER**

**02** ATTIVE

**04** PASSIVE

Voce: **58642**

## **ESTINZIONE E RIMBORSI DI MONETA ELETTRONICA**

Per la definizione di “moneta elettronica” si veda la voce 58633.

### **PER UTILIZZO INTEGRALE**

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero delle operazioni di pagamento che hanno determinato l'esaurimento delle disponibilità di moneta elettronica e di quelle relative al rimborso di posizioni estinte per scadenza del periodo contrattuale nel periodo di riferimento della segnalazione.

**02**      NUMERO

### **OPERAZIONI DI RIMBORSO**

Nelle presenti sottovoci va segnalato il numero e l'importo di operazioni di pagamento che hanno determinato un rimborso parziale delle disponibilità di moneta elettronica nel periodo di riferimento della segnalazione.

**08**      NUMERO

**10**      IMPORTO

---

Sezione:	II – Altri dati statistici
Sottosezione:	3 – Servizi di pagamento

---

Voce: **58797**

## **ATTIVITÀ FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO**

Va segnalato il valore nominale.

Nella presente voce vanno segnalate tutte le attività finanziarie, diverse da titoli di capitale e da altri strumenti partecipativi di capitale, verso società appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante. Ai fini dell'identificazione del gruppo occorre fare riferimento all'area di consolidamento di bilancio. Si precisa che nel caso di gruppi italiani controllati da capogruppo estere, occorre fare riferimento all'area di consolidamento del gruppo di appartenenza a livello globale.

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “Stato di controparte”; inoltre, per le sottovoci 02, 08 e 14, è richiesto il “codice ISIN”.

### **VERSO SOCIETÀ CONTROLLANTI:**

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società che controlla direttamente la banca segnalante (controllante diretto) sia i rapporti verso le società che controllano indirettamente la banca segnalante (controllante indiretto).

**02**      TITOLI DI DEBITO

**04**      ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

### **VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE:**

Vanno segnalati sia i rapporti verso le società controllate direttamente dalla banca segnalante (controllato diretto) sia i rapporti verso le società controllate indirettamente dalla banca segnalante (controllato indiretto).

**08**      TITOLI DI DEBITO

**10**      ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

### **VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO:**

Vanno segnalati i rapporti verso società incluse nell'area di consolidamento del bilancio della banca segnalante e che non rientrano nelle categorie precedenti (ad esempio società consorelle).

**14**      TITOLI DI DEBITO

**16**      ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Voce: **58798**

## **PASSIVITÀ FINANZIARIE VERSO SOGGETTI APPARTENENTI AL GRUPPO**

Va segnalato il valore nominale.

Nella presente voce vanno segnalate tutte le passività finanziarie verso società appartenenti al medesimo gruppo della banca segnalante. Ai fini dell'identificazione del gruppo occorre fare riferimento all'area di consolidamento di bilancio. Si precisa che nel caso di gruppi italiani controllati da capogruppo estere, occorre fare riferimento all'area di consolidamento del gruppo di appartenenza a livello globale.

Riguardo ai titoli al portatore si può fare riferimento al primo sottoscrittore sino a quando, in conseguenza del processo di riconciliazione ed elisione dei rapporti infragruppo, non sia disponibile l'informativa su un'eventuale modifica del detentore dei titoli.

È prevista la classificazione per “valuta”, “settore di attività economica”, “Stato di controparte”; inoltre, per le sottovoci 02, 08 e 14, è richiesto il “codice ISIN”.

### **VERSO SOCIETÀ CONTROLLANTI:**

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società che controlla direttamente la banca segnalante (controllante diretto) sia i rapporti verso le società che controllano indirettamente la banca segnalante (controllante indiretto).

**02**      **TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE**

**04**      **ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE**

### **VERSO SOCIETÀ CONTROLLATE:**

Vanno segnalati sia i rapporti verso la società controllate direttamente dalla banca segnalante (controllato diretto) sia i rapporti verso le società controllate indirettamente dalla banca segnalante (controllato indiretto).

**08**      **TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE**

**10**      **ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE**

### **VERSO ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO:**

Vanno segnalati i rapporti verso società incluse nell'area di consolidamento del bilancio della banca segnalante e che non rientrano nelle categorie precedenti (ad esempio società consorelle).

**14**      **TITOLI DI DEBITO IN CIRCOLAZIONE**

**16**      **ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE**



Voce: **58897**

**CREDITI NEI CONFRONTI DI SOCIETA' DI ASSICURAZIONE PER  
SINISTRI RICONOSCIUTI E NON ANCORA LIQUIDATI**

Cfr. voci 58005 e 58007.

La voce fa riferimento ai soli sinistri il cui riconoscimento sia stato confermato dalla società di assicurazione. L'aver inoltrato richiesta di indennizzo non comporta la segnalazione fino a quando la società di assicurazione non abbia formalizzato la conferma dell'indennizzo e il relativo importo da liquidare.

Vanno inclusi nella presente voce esclusivamente i crediti nei confronti di società di assicurazione non residenti in Italia.

È richiesta la classificazione per “Stato della controparte”.

---

Sezione:	II – Altri dati statistici
Sottosezione:	4 – Altre informazioni - Parte seconda - Altre informazioni

---

Voce: **40700**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: attività finanziarie di negoziazione; attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso clientela; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

**02** SOFFERENZE

**04** PARTITE INCAGLIATE

**06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto").

### **ALTRE ATTIVITÀ:**

**12** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito". È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto"). E' altresì prevista la distinzione tra esposizioni scadute e/o sconfinanti "fino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi fino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", "da oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

Nel caso di operazioni di factoring "pro-solvendo", nell'ambito dell'approccio per "singolo debitore", per l'importo da segnalare si rinvia a quanto previsto dalle Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito". Ai fini della ripartizione per fasce di scadenza (variabile "Fascia scaduto"), le fatture scadute vanno raggruppate in base alla medesima fascia temporale. Laddove gli importi per fasce di scaduto siano irrilevanti, la quota di anticipo scaduto va allocata in un'unica fascia corrispondente alla scadenza media ponderata delle fatture scadute.

**14** ALTRE

**ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:**

**16**      DETERIORATE

**18**      ALTRE

Voce: **40701**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alla colonna "esposizione lorda" riportata nella tabella A.1.3 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

### **ESPOSIZIONI PER CASSA:**

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: attività finanziarie di negoziazione; attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso banche; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate").

**02** SOFFERENZE

**04** PARTITE INCAGLIATE

**06** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto").

### **ALTRE ESPOSIZIONI:**

**12** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

Cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Qualità del credito". È prevista la ripartizione per "soggetto debitore" o per "singola transazione" (variabile: "tipo scaduto"). E' altresì prevista la distinzione tra esposizioni scadute e/o sconfinanti "fino a 3 mesi", "da oltre 3 mesi fino a 6 mesi", "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", "da oltre 1 anno" (variabile "fascia scaduto").

**14** ALTRE

### **ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:**

**16** DETERIORATE

**18** ALTRE

Voce: **40702**

## **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE**

La presente voce corrisponde alle tabelle A.1.3 e A.1.6, colonne “rettifiche di valore specifiche e di portafoglio”, della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa. L’importo va segnalato fino al momento in cui intervenga un evento estintivo delle esposizioni sottostanti.

### **SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO CLIENTELA:**

#### **PER CASSA:**

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: attività finanziarie di negoziazione; attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso banche; crediti verso clientela; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

**02**        SOFFERENZE

**04**        PARTITE INCAGLIATE

**06**        ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**08**        ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

**10**        ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**11**        ALTRE ESPOSIZIONI

#### **FUORI BILANCIO:**

**12**        DETERIORATE

**14**        ALTRE

### **SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE VERSO BANCHE:**

#### **PER CASSA:**

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: attività finanziarie di negoziazione; attività finanziarie valutate al *fair value*; attività finanziarie disponibili per la vendita; attività finanziarie detenute sino alla scadenza; crediti verso banche; crediti verso clientela; attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

**16** SOFFERENZE

**18** PARTITE INCAGLIATE

**20** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**22** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

**24** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**25** ALTRE ESPOSIZIONI

FUORI BILANCIO:

**26** DETERIORATE

**28** ALTRE

Voce: **40703**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE RISTRUTTURATE**

Va indicato il valore lordo di bilancio.

### **CLIENTELA:**

Le seguenti sottovoci corrispondono alla colonna “esposizione lorda” della voce “esposizioni ristrutturate” riportate nella tabella A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

#### **PROVENIENTI DA:**

- 02**        ESPOSIZIONI INCAGLIATE
- 04**        ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 06**        ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 08**        ALTRE ESPOSIZIONI

### **BANCHE:**

Le seguenti sottovoci corrispondono alla colonna “esposizione lorda” della voce “esposizioni ristrutturate” riportate nella tabella A.1.3 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

#### **PROVENIENTI DA:**

- 12**        ESPOSIZIONI INCAGLIATE
- 14**        ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 16**        ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 18**        ALTRE ESPOSIZIONI



Voce: **40704**

## **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI**

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Nella categoria “persone fisiche” rientrano i soggetti appartenenti al sottosettore “famiglie consumatrici” e al settore “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie”.

La presente voce rappresenta la distribuzione per controparte della voce “esposizioni scadute” – colonna “esposizione lorda” – delle tabelle A.1.3 e A.1.6 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

### **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE:**

#### **02      ENTI PUBBLICI**

#### **04      IMPRESE NON FINANZIARIE**

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

#### **08      PERSONE FISICHE**

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

#### **10      ALTRI SOGGETTI**

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

### **ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE:**

#### **14      ENTI PUBBLICI**

#### **16      IMPRESE NON FINANZIARIE**

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

#### **20      PERSONE FISICHE**

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

#### **24      ALTRI SOGGETTI**

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

Voce: **40707**

## **FINANZIAMENTI RIPARTITI PER FORMA TECNICA**

Va indicato il valore netto di bilancio, distinguendo le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero.

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al *fair value*; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio” e attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

È prevista la distinzione tra finanziamenti in sofferenza, incagliati, ristrutturati, scaduti e/o sconfinanti deteriorati – approccio per debitore, scaduti e/o sconfinanti deteriorati – approccio per transazione, altre attività (variabile “bonis/deteriorate”).

### **VERSO BANCHE CENTRALI:**

- 02**      **RISERVA OBBLIGATORIA**
- 04**      **DEPOSITI VINCOLATI**
- 06**      **PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI**
- 08**      **ALTRI**
- 09**      **SOFFERENZE NON RIPARTITE**

### **VERSO BANCHE:**

- 10**      **CONTI CORRENTI E DEPOSITI**
- 13**      **PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI**
- 16**      **MUTUI**
- 18**      **LEASING FINANZIARIO**
- 20**      **ALTRI FINANZIAMENTI**
- 21**      **SOFFERENZE NON RIPARTITE**

### **VERSO CLIENTELA:**

- 28**      **CONTI CORRENTI E DEPOSITI**
- 31**      **PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI**

MUTUI:

**34** SU IMMOBILI RESIDENZIALI

Per la definizione di immobili residenziali cfr. la Circolare n.155 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”.

**36** ALTRI

LEASING FINANZIARIO:

CREDITI PER CONTRATTI ATTIVI:

Per contratti attivi si intendono quelli non legalmente risolti anticipatamente a cause dell’inadempienza del locatario.

**37** STRUMENTALE

**39** IMMOBILIARE

MOBILIARE:

**41** AUTOVETTURE

**43** AEROMOBILI E NAVI

**45** ALTRO

**49** CREDITI PER CONTRATTI NON ATTIVI

Per contratti non attivi si intendono quelli legalmente risolti anticipatamente a cause dell’inadempienza del locatario.

**51** CREDITI PER CANONI SCADUTI

**53** ALTRI CREDITI

OPERAZIONI DI FACTORING:

**55** CON NOTIFICA AL DEBITORE

**57** SENZA NOTIFICA AL DEBITORE

**59** PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL QUINTO

CARTE DI CREDITO:

**61** REVOLVING

- 63**        ALTRE
- 46**        ALTRI FINANZIAMENTI
- 68**        SOFFERENZE NON RIPARTITE

Voce: **40709**

## **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI**

Cfr. voce 40702.

È richiesta la distinzione per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al *fair value*; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

BANCHE:

**02** SOFFERENZE

**04** PARTITE INCAGLIATE

**06** FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI

**08** FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

**10** FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI NON DETERIORATI

**11** ALTRI FINANZIAMENTI

CLIENTELA:

**12** SOFFERENZE

**14** PARTITE INCAGLIATE

**16** FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI

**18** FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”).

**20** FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI NON DETERIORATI

## **21** ALTRI FINANZIAMENTI

Voce: **40712**

**VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA VERSO CLIENTELA IN SOFFERENZA**

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 32) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**02** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

**TRASFERIMENTI DA:**

**06** PARTITE INCAGLIATE

**08** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**13** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15** ALTRE

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**16** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

**18** CANCELLAZIONI

**20** INCASSI

**REALIZZI PER CESSIONI:**

**22** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**24** ALTRE

**26** TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

**27** PERDITE DA CESSIONE

**29** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

## **32**      NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI



Voce: **40713**

**VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA VERSO BANCHE IN SOFFERENZA**

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 32) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**02** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

**TRASFERIMENTI DA:**

**06** PARTITE INCAGLIATE

**08** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**13** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15** ALTRE

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**16** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

**18** CANCELLAZIONI

**20** INCASSI

**REALIZZI PER CESSIONI:**

**22** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**24** ALTRE

**26** TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

**27** PERDITE DA CESSIONE

**29** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

## **32**      **NUOVE POSIZIONI IN SOFFERENZA: NUMERO CLIENTI**

Voce: **40714**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA INCAGLIATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 34) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "incagli" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

I versamenti e i prelievi sui c/c incagliati effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 14 "altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 20 "incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle posizioni incagliate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento del minimo di giorni di scaduto fissato dalla normativa segnaletica (c.d. "incagli oggettivi", cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni incagliate nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni incagliate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni incagliate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**02** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** SOFFERENZE

**08** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**13** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15** ALTRE

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

- 16** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS
- 18** CANCELLAZIONI
- 20** INCASSI
- REALIZZI PER CESSIONI:
- 22** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 24** ALTRE
- TRASFERIMENTI A:
- 26** SOFFERENZE
- 28** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE
- 29** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 31** PERDITE DA CESSIONE
- 33** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 34** NUOVE POSIZIONI INCAGLIATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **40715**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA INCAGLIATE VERSO BANCHE**

La presente voce (ad eccezione della sottovoce 34) corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "incagli" - riportate nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

I versamenti e i prelievi sui c/c incagliati effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 14 "Altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 20 "Incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni incagliate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento del minimo di giorni di scaduto fissato dalla normativa segnaletica (c.d. "incagli oggettivi", cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni incagliate nel primo semestre e fra le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni incagliate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni incagliate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle sofferenze).

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**02** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** SOFFERENZE

**08** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

#### **ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**13** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15** ALTRE

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

- 16** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS
- 18** CANCELLAZIONI
- 20** INCASSI
- REALIZZI PER CESSIONI:
- 22** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE
- 24** ALTRE
- TRASFERIMENTI A:
- 26** SOFFERENZE
- 28** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE
- 29** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
- 31** PERDITE DA CESSIONE
- 33** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 34** NUOVE POSIZIONI INCAGLIATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **40716**

**VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce – ad eccezione della sottovoce 32 – corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

I versamenti e i prelievi sui c/c sconfinanti effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 08 "Altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 16 "Incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto/sconfinante fissata dalla definizione (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti/sconfinanti nel primo semestre e fra le esposizioni ristrutturate, le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni scadute/sconfinanti; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute/sconfinanti (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate, incagliate o sofferenze).

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

- 02** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 07** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE
- 09** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS:**

- 10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 12** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 14** CANCELLAZIONI

**16** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

**18** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**20** ALTRE

TRASFERIMENTI A:

**22** SOFFERENZE

**24** PARTITE INCAGLIATE

**26** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**27** PERDITE DA CESSIONE

**29** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**32** NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: NUMERO CLIENTI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”). Relativamente all’approccio per “singola transazione”, il cliente cui si riferisce lo scaduto/sconfinamento va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta e/o sconfinante.



Voce: **40717**

**VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE**

La presente voce – ad eccezione della sottovoce 32 – corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

I versamenti e i prelievi sui c/c sconfinanti effettuati nel periodo di riferimento della segnalazione (1° semestre, intero anno) vanno rilevati per sbilancio, allocando le eccedenze dei prelevamenti nella sottovoce 08 "Altre variazioni in aumento" e le eccedenze dei versamenti nella sottovoce 16 "Incassi".

Vanno compensati tra loro gli aumenti e le diminuzioni delle esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate verificatisi, nel medesimo periodo di riferimento della segnalazione, come conseguenza del raggiungimento della soglia di scaduto/sconfinante fissata dalla definizione (cfr. "Avvertenze Generali", paragrafo "Qualità del credito").

Il passaggio di una posizione fra gli scaduti/sconfinanti nel primo semestre e fra le esposizioni ristrutturate, le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni scadute/sconfinanti; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni scadute/sconfinanti (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate, incagliate o sofferenze).

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

- 02** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS
- 07** TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE
- 09** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS:**

- 10** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE
- 12** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

**14** CANCELLAZIONI

**16** INCASSI

REALIZZI PER CESSIONI:

**18** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**20** ALTRE

TRASFERIMENTI A:

**22** SOFFERENZE

**24** PARTITE INCAGLIATE

**26** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**27** PERDITE DA CESSIONE

**29** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

**32** NUOVE POSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI: NUMERO CLIENTI

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”). Relativamente all’approccio per “singola transazione”, il cliente cui si riferisce lo scaduto/sconfinamento va segnalato soltanto con riferimento alla prima transazione scaduta e/o sconfinante.

Voce: **40718**

## **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RISTRUTTURATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce – ad eccezione della sottovoce 32 – corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni ristrutturate" - riportate nella tabella A.1.7 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni ristrutturate nel primo semestre e fra le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni ristrutturate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni incagliate o delle sofferenze).

### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

#### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**02** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

#### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** PARTITE INCAGLIATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**12** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**14** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

**16** CANCELLAZIONI

**18** INCASSI

#### **REALIZZI PER CESSIONI:**

**20** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**22** ALTRE

#### **TRASFERIMENTI A:**

**24** SOFFERENZE

- 26** PARTITE INCAGLIATE
- 27** PERDITE DA CESSIONE
- 29** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 32** NUOVE POSIZIONI RISTRUTTURATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **40719**

### **VARIAZIONI DELLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE LORDE PER CASSA RISTRUTTURATE VERSO BANCHE**

La presente voce – ad eccezione della sottovoce 32 – corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni ristrutturate" - riportate nella tabella A.1.4 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

Il passaggio di una posizione fra le esposizioni ristrutturate nel primo semestre e fra le esposizioni incagliate o le sofferenze nel secondo semestre del medesimo anno deve essere rilevato: 1) con riferimento al periodo 1/1 – 30/06 come variazione in aumento delle esposizioni ristrutturate; 2) con riferimento al periodo 1/1 – 31/12 indicando due variazioni, una in aumento e l'altra in diminuzione, delle esposizioni ristrutturate (nonché, ovviamente, una variazione in aumento delle esposizioni incagliate o delle sofferenze).

#### **VARIAZIONI IN AUMENTO:**

##### **INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**02** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**04** ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

##### **TRASFERIMENTI DA:**

**06** PARTITE INCAGLIATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**12** ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

#### **VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**14** USCITE VERSO ESPOSIZIONI IN BONIS

**16** CANCELLAZIONI

**18** INCASSI

##### **REALIZZI PER CESSIONI:**

**20** CONNESSE CON OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

**22** ALTRE

##### **TRASFERIMENTI A:**

**24** SOFFERENZE

- 26**        PARTITE INCAGLIATE
- 27**        PERDITE DA CESSIONE
- 29**        ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
- 32**        NUOVE POSIZIONI RISTRUTTURATE: NUMERO CLIENTI

Voce: **40720**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02**      RETTIFICHE DI VALORE

**03**      PERDITE DA CESSIONE

**TRASFERIMENTI DA:**

**04**      PARTITE INCAGLIATE

**06**      ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**08**      ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**11**      ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15**      ALTRE

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**14**      DA INTERESSI

**16**      ALTRE

**18**      RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**19**      UTILI DA CESSIONE

**20**      CANCELLAZIONI

**22**      TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

**28**      ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40721**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU SOFFERENZE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "sofferenze" - riportate nella tabella A.1.5 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**03** PERDITE DA CESSIONE

**TRASFERIMENTI DA:**

**04** PARTITE INCAGLIATE

**06** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**11** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15** ALTRE

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**14** DA INTERESSI

**16** ALTRE

**18** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**19** UTILI DA CESSIONE

**20** CANCELLAZIONI

**22** TRASFERIMENTI A PARTITE INCAGLIATE

**28** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE



Voce: **40722**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU PARTITE INCAGLIATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "incagli" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02** RETTIFICHE DI VALORE

**03** PERDITE DA CESSIONE

**TRASFERIMENTI DA:**

**04** SOFFERENZE

**06** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**08** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**11** ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15** ALTRE

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**14** DA INTERESSI

**16** ALTRE

**18** RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**19** UTILI DA CESSIONE

**20** CANCELLAZIONI

**TRASFERIMENTI A:**

**22** SOFFERENZE

**26** ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**27** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

## **30** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40723**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU PARTITE INCAGLIATE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "incagli" - riportate nella tabella A.1.5 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02**      RETTIFICHE DI VALORE

**03**      PERDITE DA CESSIONE

**TRASFERIMENTI DA:**

**04**      SOFFERENZE

**06**      ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**08**      ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO**

**11**      ESCUSSIONI DI GARANZIE

**15**      ALTRE

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**14**      DA INTERESSI

**16**      ALTRE

**18**      RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**19**      UTILI DA CESSIONE

**20**      CANCELLAZIONI

**TRASFERIMENTI A:**

**22**      SOFFERENZE

**26**      ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**27**      ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

## **30** ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40724**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02**      RETTIFICHE DI VALORE

**01**      PERDITE DA CESSIONE

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**03**      ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**05**      ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

**07**      TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE

**11**      ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**08**      RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

**10**      RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**13**      UTILI DA CESSIONE

**12**      CANCELLAZIONI

**TRASFERIMENTI A:**

**14**      SOFFERENZE

**16**      PARTITE INCAGLIATE

**18**      ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**24**      ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40725**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni scadute" - riportate nella tabella A.1.5 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02**      RETTIFICHE DI VALORE

**01**      PERDITE DA CESSIONE

**INGRESSI DA ESPOSIZIONI IN BONIS:**

**03**      ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI NON DETERIORATE

**05**      ALTRE ESPOSIZIONI IN BONIS

**07**      TRASFERIMENTI DA ESPOSIZIONI INCAGLIATE

**11**      ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**08**      RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE

**10**      RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**13**      UTILE DA CESSIONE

**12**      CANCELLAZIONI

**TRASFERIMENTI A:**

**14**      SOFFERENZE

**16**      PARTITE INCAGLIATE

**18**      ESPOSIZIONI PER CASSA RISTRUTTURATE

**24**      ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40726**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE VERSO CLIENTELA**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni ristrutturate" - riportate nella tabella A.1.8 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02**      RETTIFICHE DI VALORE

**03**      PERDITE DA CESSIONE

**TRASFERIMENTI DA:**

**04**      PARTITE INCAGLIATE

**06**      ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**09**      ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**12**      DA INTERESSI

**14**      ALTRE

**16**      RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**17**      UTILI DA CESSIONE

**18**      CANCELLAZIONI

**TRASFERIMENTI A:**

**20**      SOFFERENZE

**22**      PARTITE INCAGLIATE

**30**      ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40727**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA RISTRUTTURATE VERSO BANCHE**

La presente voce corrisponde alle variazioni (voci B e C) - colonna "esposizioni ristrutturate" - riportate nella tabella A.1.5 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell'impresa.

**VARIAZIONI IN AUMENTO:**

**02**      RETTIFICHE DI VALORE

**03**      PERDITE DA CESSIONE

**TRASFERIMENTI DA:**

**04**      PARTITE INCAGLIATE

**06**      ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

**09**      ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**VARIAZIONI IN DIMINUZIONE:**

**RIPRESE DI VALORE DA VALUTAZIONE:**

**12**      DA INTERESSI

**14**      ALTRE

**16**      RIPRESE DI VALORE DA INCASSO

**17**      UTILI DA CESSIONE

**18**      CANCELLAZIONI

**TRASFERIMENTI A:**

**20**      SOFFERENZE

**22**      PARTITE INCAGLIATE

**30**      ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE



Voce: **40728**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE GARANTITE**

Formano oggetto di rilevazione le esposizioni garantite (pronti contro termine attivi, leasing finanziario, ecc.).

Le garanzie reali sono ripartite nelle seguenti fattispecie: pegni su depositi di contante, pegni su titoli, pegni su altri valori (es. merci), ipoteche su immobili, immobili oggetto di operazioni di leasing finanziario e altre garanzie reali (ad es., privilegi, pegno su beni mobili registrati, prestiti contro cessione del quinto).

Le garanzie personali sono distinte in: derivati su crediti (*credit linked notes* – CLN e altri derivati) e crediti di firma.

I derivati su crediti diversi dalle CLN e i crediti di firma sono ripartiti in: Governi e Banche Centrali, altri enti pubblici, banche, società finanziarie, società di assicurazione, imprese non finanziarie, altri soggetti.

È prevista la distinzione tra attività “in bonis” e attività deteriorate (variabile “bonis/deteriorate”).

La voce va compilata applicando i criteri di rilevazione previsti per le tavole A.3.1 e A.3.2 della nota integrativa, Parte E – Rischio di credito, del bilancio dell’impresa.

### **VERSO BANCHE:**

#### **PER CASSA:**

##### **TOTALMENTE GARANTITE:**

**26**            ESPOSIZIONE NETTA

**28**            FAIR VALUE DELLA GARANZIA

##### **PARZIALMENTE GARANTITE:**

**30**            ESPOSIZIONE NETTA

**32**            FAIR VALUE DELLA GARANZIA

#### **FUORI BILANCIO:**

##### **TOTALMENTE GARANTITE:**

**34**            ESPOSIZIONE NETTA

**36**            FAIR VALUE DELLA GARANZIA

##### **PARZIALMENTE GARANTITE:**

**38** ESPOSIZIONE NETTA

**40** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

VERSO CLIENTELA:

PER CASSA:

TOTALMENTE GARANTITE:

**42** ESPOSIZIONE NETTA

**44** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

**46** ESPOSIZIONE NETTA

**48** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

FUORI BILANCIO:

TOTALMENTE GARANTITE:

**50** ESPOSIZIONE NETTA

**52** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

PARZIALMENTE GARANTITE:

**54** ESPOSIZIONE NETTA

**56** FAIR VALUE DELLA GARANZIA

Voce: **40730**

## **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE**

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia.

Le garanzie oggetto di rilevazione devono rispondere ai requisiti generali previsti dalla normativa prudenziale in materia di tecniche di attenuazione del rischio di credito (cfr. Circolare n.263 del 27 dicembre 2006).

Le garanzie sono distinte in: reali e personali (queste ultime includono anche i derivati su crediti). Le garanzie personali sono suddivise in: garanzie di Stati e di altri enti pubblici; garanzie di banche; garanzie di imprese non bancarie; garanzie di altri soggetti (famiglie consumatrici e istituzioni sociali private).

Nell'ipotesi di crediti parzialmente garantiti l'ammontare non oggetto di copertura va attribuito alla categoria dei crediti non garantiti.

Per le garanzie reali rappresentate da ipoteche occorre prendere in considerazione l'originario valore di iscrizione dell'ipoteca al netto di preesistenti ipoteche o gravami. Per le garanzie reali rappresentate da pegni occorre prendere in considerazione l'originario valore di stima o di perizia.

Ove siano acquisite due o più garanzie personali, si considera la somma dei valori delle garanzie, salvo che ricorrano vincoli di solidarietà fra i garanti.

Nell'ipotesi di concomitanza di garanzie di differente specie nell'ambito di quelle previste, l'ammontare del credito oggetto di copertura va ripartito (sino a concorrenza del valore di ciascuna tipologia di garanzia) attribuendolo dapprima alla quota di credito assistita da garanzia reale, poi a quella assistita da garanzia personale. Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a categorie diverse, l'attribuzione va effettuata in base al seguente ordine convenzionale:

- 1) garanzie di amministrazioni centrali italiane;
- 2) garanzie di amministrazioni locali italiane;
- 3) garanzie di enti di previdenza e assistenza italiani;
- 4) garanzie di amministrazioni pubbliche estere;
- 5) garanzie di banche;

6) garanzie di imprese non bancarie;

7) garanzie di altri soggetti.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

Voce: **40731**

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SOFFERENZE - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE**

Cfr. voce 40730 relativamente ai finanziamenti in sofferenza.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati in sofferenza, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 40730.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e, relativamente ai finanziamenti erogati alle famiglie, la ripartizione per "finalità del credito" (cfr. Avvertenze Generali, paragrafo "Classificazione del credito per destinazione economica degli investimenti e per leggi incentivanti", sottoparagrafo "Finalità del credito").

Voce: **40732**

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: INCAGLI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE**

Cfr. voce 40730 relativamente ai finanziamenti incagliati.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela classificati tra gli incagli, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 40730.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

Voce: **40745**

### **FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: RISTRUTTURATI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE**

Cfr. voce 40730 relativamente ai finanziamenti ristrutturati.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela ristrutturati, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 40730.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

Voce: **40747**

**FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA: SCADUTI E/O  
SCONFINANTI DETERIORATI - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI  
PER GARANZIE**

Cfr. voce 40730 relativamente ai finanziamenti scaduti e/o sconfinanti deteriorati.

La presente voce include tutti i finanziamenti verso clientela scaduti e/o sconfinanti deteriorati, indipendentemente dai portafogli contabili di appartenenza, distinguendo tra unità operanti in Italia e unità operanti all'estero.

Va indicato il valore lordo di bilancio.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 40730.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".



Voce: **40733**

### **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI DETERIORATI VERSO CLIENTELA: DATI NOMINATIVI**

La presente voce si riferisce alle sole unità operanti in Italia e riguarda esclusivamente le rettifiche di valore relative a finanziamenti deteriorati verso clientela. Sono pertanto escluse le rettifiche di valore connesse con il rischio Paese e con il rischio latente nei finanziamenti diversi da quelli deteriorati.

È prevista la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile: “proprie/cedute non cancellate”).

Cfr. voce 40709, sottovoci da 12 a 18.

#### **04 SU FINANZIAMENTI NON INFERIORI A 500.000 EURO**

La presente sottovoce prevede la classificazione nominativa delle controparti.

#### **08 SU ALTRI FINANZIAMENTI**

Sono incluse tutte le rettifiche di valore relative a finanziamenti deteriorati ancorché effettuate con metodologie forfetarie.

Voce: **40734**

### **RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI VERSO CLIENTELA - DATI SETTORIZZATI RIPARTITI PER GARANZIE**

Occorre distinguere le unità operanti in Italia dalle unità operanti all'estero. Le rettifiche di valore di cui alle sottovoci 02, 04, 12 e 14, per la componente Italia, corrispondono a quelli di cui alla voce 40733.

Con riferimento alle sole unità operanti in Italia la voce deve essere ripartita per tipologia di garanzia, secondo i medesimi criteri di computo di cui alla voce 40730.

Tuttavia, nell'ipotesi di garanzie parziali e in quella di concomitanza di garanzie di differente specie nell'ambito di quelle previste, l'ammontare delle rettifiche va ripartito attribuendolo nell'ordine: a) alla quota di credito non garantita; b) alla quota di credito assistita da garanzia reale; c) alla quota di credito assistita da garanzia personale. Nel caso di concorso di garanzie personali rilasciate da soggetti appartenenti a categorie diverse, l'attribuzione va effettuata in base al seguente ordine convenzionale:

- 1) garanzie di altri soggetti;
- 2) garanzie di imprese non bancarie;
- 3) garanzie di banche;
- 4) garanzie di Stati e altri enti pubblici.

Relativamente alla controparte del rapporto è prevista l'indicazione del "settore di attività economica", del "ramo di attività economica" e della "provincia di controparte" ("Stato di controparte" nel caso di soggetti non residenti).

È prevista la distinzione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate anche a fini prudenziali", attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" (variabile: "proprie/cedute non cancellate") e la ripartizione per "finalità del credito".

**02** SU SOFFERENZE

**04** SU PARTITE INCAGLIATE

**12** SU FINANZIAMENTI RISTRUTTURATI

**14** SU FINANZIAMENTI SCADUTI E/O SCONFINANTI DETERIORATI

**16** SU ALTRI FINANZIAMENTI

Nella presente sottovoce confluiscono le svalutazioni generiche effettuate sui finanziamenti non deteriorati (ad esempio, a fronte del rischio settore, del rischio paese, ecc.).

Voce: **40735**

**SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 40730.

Voce: **40736**

**PARTITE INCAGLIATE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE  
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 40730.

Voce: **40737**

**RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU FINANZIAMENTI  
DETERIORATI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE  
DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche.

**02** SOFFERENZE

Cfr. sottovoce 40734.02.

**06** PARTITE INCAGLIATE

Cfr. sottovoce 40734.04.

**10** ALTRI FINANZIAMENTI DETERIORATI

Cfr. voce 40734, sottovoci 12 e 14.

Voce: **40738**

**VARIAZIONI DELLE SOFFERENZE SU FINANZIAMENTI VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 40712.

**02** VARIAZIONI IN AUMENTO

**04** VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE

Voce: **40739**

**VARIAZIONI DEI FINANZIAMENTI INCAGLIATI VERSO SOCI  
(LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce costituisce un dettaglio della voce 40714.

**02**    VARIAZIONI IN AUMENTO

**04**    VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40740**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU  
SOFFERENZE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE BANCHE DI  
CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce rappresenta un dettaglio della voce 40720.

**02**      VARIAZIONI IN AUMENTO

**04**      VARIAZIONI IN DIMINUZIONE



Voce: **40741**

**VARIAZIONI DELLE RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU  
PARTITE INCAGLIATE VERSO SOCI (LIMITATAMENTE ALLE  
BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO)**

Sono esclusi i rapporti verso soci rappresentati da banche. Questa voce rappresenta un dettaglio della voce 40722.

**02**    VARIAZIONI IN AUMENTO

**04**    VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Voce: **40746**

**ESPOSIZIONI CREDITIZIE PER CASSA VERSO CLIENTELA:  
NUMERO DI CLIENTI**

Cfr. voce 40700, sottovoci da 02 a 14.

**ESPOSIZIONI DETERIORATE:**

**02** SOFFERENZE

**06** PARTITE INCAGLIATE

**10** ESPOSIZIONI RISTRUTTURATE

**14** ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE

È prevista la ripartizione per “soggetto debitore” o per “singola transazione” (variabile: “tipo scaduto”). Con riferimento all’approccio per “singola transazione”, qualora risultino scadute e/o sconfinanti più transazioni nei confronti del medesimo soggetto, quest’ultimo va segnalato una volta sola.

**18** ALTRE ESPOSIZIONI

Voce: **40748**

### **FINANZIAMENTI A CLIENTELA: NUMERO NUOVI CLIENTI**

Va fornito il numero di nuovi clienti affidati. La segnalazione va effettuata solo al momento dell'erogazione.

Nel caso di finanziamenti erogati su più *tranches* il nuovo cliente va rilevato solo con riferimento alla prima erogazione.

Voce: **40749**

**RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU ESPOSIZIONI  
VERSO SOGGETTI NON RESIDENTI**

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore complessive, specifiche e di portafoglio, alla data di riferimento della segnalazione.

E' prevista la ripartizione per "Paese di controparte" del debitore principale.

SPECIFICHE:

**02** ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

**06** GARANZIE RILASCIATE

**10** IMPEGNI A EROGARE FONDI

**14** DERIVATI CREDITIZI

**18** DERIVATI FINANZIARI

DI PORTAFOGLIO:

**22** ESPOSIZIONI PER CASSA

ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:

**26** GARANZIE RILASCIATE

**32** IMPEGNI A EROGARE FONDI

**36** DERIVATI CREDITIZI

Voce: **40750**

**RETTIFICHE DI VALORE SU ESPOSIZIONI VERSO SOGGETTI  
NON RESIDENTI**

Figurano nella presente voce le rettifiche di valore, specifiche e di portafoglio, al netto delle riprese di valore, operate nel periodo di riferimento della segnalazione.

La voce può assumere segno negativo.

E' prevista la ripartizione per "Paese di controparte" del debitore principale.

**SPECIFICHE:**

**02**      **ESPOSIZIONI PER CASSA**

**ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:**

**06**      **GARANZIE RILASCIATE**

**10**      **IMPEGNI A EROGARE FONDI**

**14**      **DERIVATI CREDITIZI**

**18**      **DERIVATI FINANZIARI**

**DI PORTAFOGLIO:**

**22**      **ESPOSIZIONI PER CASSA**

**ESPOSIZIONI FUORI BILANCIO:**

**26**      **GARANZIE RILASCIATE**

**32**      **IMPEGNI A EROGARE FONDI**

**36**      **DERIVATI CREDITIZI**

Voce: **40752**

## **ESPOSIZIONI CREDITIZIE SCADUTE NON DETERIORATE**

Va indicato il valore di bilancio.

Si distingue per portafoglio di classificazione contabile: 1) attività finanziarie di negoziazione; 2) attività finanziarie valutate al fair value; 3) attività finanziarie disponibili per la vendita; 4) attività finanziarie detenute sino alla scadenza; 5) crediti verso banche; 6) crediti verso clientela; 7) gruppi di attività in via di dismissione; (variabile “portafoglio contabile”).

È prevista la distinzione per fascia scaduto: 1) fino a 90 giorni; 2) da oltre 90 giorni fino a 180 giorni; 3) da oltre 180 giorni fino a 1 anno; 4) da oltre 1 anno.

È altresì richiesta la distinzione tra attività “proprie”, attività “cedute e non cancellate anche a fini prudenziali”, attività “cedute e non cancellate solo a fini di bilancio” (variabile “proprie/cedute non cancellate”).

### **FINANZIAMENTI:**

- 02**      **VERSO BANCHE**
- 06**      **VERSO CLIENTELA**
- 10**      **TITOLI DI DEBITO**

Voce: **40754**

### **CREDITI VERSO CLIENTELA DETERIORATI ACQUISTATI**

La presente voce rappresenta un dettaglio della voce 40613.

**04**    **MUTUI**

**08**    **CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONE DEL QUINTO**

**12**    **LEASING FINANZIARIO**

**16**    **FACTORING**

**20**    **ALTRI FINANZIAMENTI**

Ad esempio, conti correnti e pronti contro termine attivi.

**24**    **TITOLI DI DEBITO**

È richiesta la distinzione tra titoli di debito strutturati e altri.

Voce: **40757**

**CREDITI VERSO CLIENTELA DETERIORATI ACQUISTATI:  
RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE**

Cfr. voce 40754

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'ammontare delle rettifiche di valore complessive, in essere alla data di riferimento della segnalazione, connesse con le esposizioni di cui alla voce 40754.r

**RETTIFICHE DI VALORE COMPLESSIVE SU:**

- 04**      **MUTUI**
- 08**      **CARTE DI CREDITO, PRESTITI PERSONALI E CESSIONI DEL  
QUINTO**
- 12**      **LEASING FINANZIARIO**
- 16**      **FACTORING**
- 20**      **ALTRI FINANZIAMENTI**
- 24**      **TITOLI DI DEBITO**



Voce: **52430**

### **NUMERO DI RECLAMI RICEVUTI**

Forma oggetto di rilevazione nella presente voce il numero di reclami ricevuti dalla banca segnalante nel periodo di riferimento della segnalazione. La presente voce va segnalata anche dalle banche che esternalizzano a soggetti terzi la gestione dei reclami.

E' previsto l'attributo informativo: "Oggetto dei reclami".

La voce ha periodicità annuale.

- 02**    ACCOLTI
- 04**    ACCOLTI PARZIALMENTE
- 06**    NON ACCOLTI
- 08**    IN ISTRUTTORIA

---

Sezione:	III – Dati di bilancio
Sottosezione:	3 – Dati patrimoniali: dati integrativi - Parte quarta - Notizie complementari

---

*Sottosezione:*

**7 – PERDITE STORICAMENTE REGistrate SULLE POSIZIONI IN  
DEFAULT**

---

Sezione:	III – Dati di bilancio
Sottosezione:	7 – Perdite storicamente registrate sulle posizioni in <i>default</i>

---

Voce: **55300**

**EAD**

Voce: **55302**

**VARIAZIONI EAD**

INTERESSI CONTRATTUALIZZATI CAPITALIZZATI

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI

ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO

**06** VALORI NOMINALI

**08** VALORI ATTUALI

Voce: **55304**

**RECUPERI**

RIMBORSI

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI

REALIZZI DA VENDITA BENI EX-LEASING

**06** VALORI NOMINALI

**08** VALORI ATTUALI

INCASSI DA CREDITI PER FACTORING

**10** VALORI NOMINALI

**12** VALORI ATTUALI

REALIZZI GARANZIE

**14** VALORI NOMINALI

**16** VALORI ATTUALI

INTERESSI DI MORA INCASSATI

**18** VALORI NOMINALI

**20** VALORI ATTUALI

ALTRO

**22** VALORI NOMINALI

**24** VALORI ATTUALI

Voce: **55306**

**COSTI DIRETTI**

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI



Voce: **55308**

**COSTI INDIRETTI**

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI

Voce: **55310**

**COSTI DIRETTI E INDIRETTI NON RIPARTIBILI**

**02** VALORI NOMINALI

**04** VALORI ATTUALI

*Sottosezione:*

## **7 – SOGGETTI COLLEGATI**



Voce: **59650**

**BANCHE NON APPARTENENTI A GRUPPI: ATTIVITÀ DI RISCHIO:**

VERSO PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI):

**02** SOGGETTE AL LIMITE DEL 5%

**04** SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%

**06** SOGGETTE AL LIMITE DEL 15%

VERSO ALTRE PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI):

**10** SOGGETTE AL LIMITE DEL 7,5%

**12** SOGGETTE AL LIMITE DEL 10%

**14** SOGGETTE AL LIMITE DEL 20%

**16** BCC E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA: FIDO MASSIMO CONCEDIBILE

Voce: **59652**

**BANCHE APPARTENENTI A GRUPPI: ATTIVITÀ DI RISCHIO**

Voce: **59656**

**OPERAZIONI**

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (E RELATIVI SOGGETTI CONNESSI):

ESPONENTE AZIENDALE:

**02** AMMONTARE

**04** NUMERO OPERAZIONI

PARTECIPANTE:

**06** AMMONTARE

**08** NUMERO OPERAZIONI

ALTRO SOGGETTO CON POTERE DI NOMINA ORGANI AZIENDALI:

**10** AMMONTARE

**12** NUMERO OPERAZIONI

SOCIETÁ O IMPRESA SOTTOPOSTA A CONTROLLO/INFLUENZA NOTEVOLE:

**14** AMMONTARE

**16** NUMERO OPERAZIONI

Voce: **59658**

**OPERAZIONI RILEVANTI**

**FATTISPECIE DI OPERAZIONE:**

ACQUISIZIONE/CESSIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÁ  
TERZE:

**02** AMMONTARE

**04** NUMERO OPERAZIONI

ALTRE COMPRAVENDITE:

**06** AMMONTARE

**08** NUMERO OPERAZIONI

FINANZIAMENTI:

**10** AMMONTARE

**12** NUMERO OPERAZIONI

PRESTAZIONE/RICEZIONE DI SERVIZI:

**14** AMMONTARE

**16** NUMERO OPERAZIONI

OPERAZIONI SUL CAPITALE:

**18** AMMONTARE

**20** NUMERO OPERAZIONI

ALTRO:

**22** AMMONTARE

**24** NUMERO OPERAZIONI



Voce: **59660**

## **SEGNALAZIONE NEGATIVA**

